This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

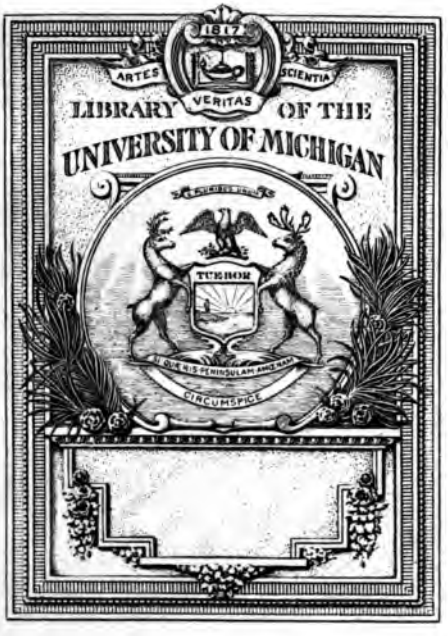
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

Avv. Ugo Macinelli
Via Agnello, 8
MANTOVA

Via Agnello, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME SECONDO.

MILANO
DALL'IMP. REGIA STAMPERIA
1816.

3[illegible].045
1[illegible]
A2[illegible]
1816
v.2

552119-128

Via Agnella, 8
MANTOVA

ATTI

DEL

GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1816.

N.° 9 al N.° 12.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

AVOTHAM

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1816.

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1816		
63	*Luglio* 5	Regolamento sulla delazione delle armi e sulle licenze da caccia.....	383
64	*detto* 6	Applicazione del regolamento 25 ottobre 1798 sui debiti degl'impiegati.	386
65	*detto*	Comune di Varese innalzato al rango di città.....	389
66	*detto* 7	Proroga a tutto settembre per produrre i documenti comprovanti i titoli di nobiltà.....	390
67	*detto* 12	Verificazione dei danni derivati alle famiglie dei Grigioni dal decreto 28 ottobre 1797, con cui vennero confiscati i loro beni nella Valtellina e nelle contee di Bormio e di Chiavenna	391
68	*detto* 19	Presentazione entro il venturo agosto da farsi dai comuni delle quitanze per somministrazioni militari a tutto maggio	393
69	*detto* 28	Permessa l'esportazione delle armi da tutta la monarchia austriaca mediante licenza	395
70	*detto* 31	Prescrizioni sull'esercizio dei diversi rami dell'arte medica.....	396
71	*Agosto* 3	Erezione ed amministrazione del nuovo regno d'Illiria.....	399

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1816		
72	*Agosto* 16	Casi e delitti pei quali è comminata la pena di morte	402
73	*detto* 20	Richiamati all'osservanza il decreto 20 gennajo 1813 e le discipline 29 successivo settembre sull'obbligo di ottenere la licenza per le macchine eguali a quelle della zecca	410
74	*detto* 23	Proibita l'estrazione dei grani dal regno, ed interdetto il commercio agl'Israeliti ed ai forestieri	412
75	*detto* 30	Posti gratuiti d'educazione a favore di giovani del regno lombardo-veneto nel collegio nobile teresiano di Vienna e nelle accademie militari di Neustadt e del genio di Vienna.	414
76	*Ottobre* 3	Discipline pei mediatori nelle contrattazioni delle derrate e delle mercanzie	419
77	*detto* 13	Ultimo termine al 31 dicembre per gli abitanti delle provincie *ex*-venete a produrre i titoli per la ricognizione e conferma dell'antica nobiltà veneta	435
78	*Novemb.* 14	Sospesa fino ad ulteriore disposizione la decorrenza del termine del decennio stabilito per la rinnovazione delle iscrizioni sui registri delle ipoteche	437
79	*detto* 22	Scadenze dell'imposta del prossimo anno 1817 stabilita in denari 48 ..	438
80	*detto* 27	Riduzione del valore dei pezzi da 20 e da 5 carantani.....	439
81	*Dicembre* 6	Debitori verso lo stato non più ammessi a pagare con carte di pubblico credito, ed obbligati al pagamento in effettivo danaro entro tre mesi.....	440
82	*detto* 20	Proibita la vendita e compra degli oggetti di vestiario appartenenti all'erario militare	442

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
83	1816 *Dicembr.* 23	Abolita la direzione medica in Pavia, ed affidate le di lei attribuzioni al direttore ed ai professori della facoltà medico-chirurgica dell' università.....	444
84	*detto* 28	Disposizioni risguardanti l' introduzione e circolazione delle merci non soggette alle cautele del bollo.	445
85	*detto* 29	Esonerati i comuni col 1.° gennajo 1817 da ogni ulteriore servigio e manutenzione del casermaggio, e discipline pel miglior servizio degli alloggiamenti militari.....	448
		APPENDICE.	
86	*Gennajo* 1.°	Statuti per l' ordine imperiale austriaco della corona di ferro	451
87	*Maggio* 1.°	Scadenza dell' imposta prediale degli ultimi quattro bimestri.....	466

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 9.

(N.° 63.) *Regolamento sulla delazione delle armi e sulle licenze da caccia.*

5 luglio 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

I molti e gravi abusi e disordini che da alcuni anni si sono introdotti e si commettono nella caccia, con notabile pregiudizio di questo diritto regale ed in detrimento dell' agricoltura, e gli eminenti riguardi che esige la pubblica sicurezza, che può essere compromessa dalla facilità con cui si ottenne finora da chicchessia il permesso di portar armi da fuoco, avendo fatto conoscere al governo la necessità di alcuni provvedimenti provvisorj atti a frenare i detti abusi, ed a rimediare agli occorsi disordini, non meno che a prevenire gl' inconvenienti che dalla succennata facilità di ottenere il permesso delle armi possono derivare; in pendenza di uno stabile regolamento sulla

caccia, e di più opportune determinazioni sulla delazione delle armi, si ordina frattanto come segue:

Art. 1. Sono richiamate in pieno vigore ed alla più esatta osservanza le prescrizioni del decreto 21 novembre 1806 sulla delazione delle armi, e quelle segnatamente che si contengono negli articoli 7 e 8 dello stesso decreto.

2. Il permesso di portar armi non sarà accordato che ai proprietarj, affittajuoli e massari propriamente tali, ed alle persone aventi un pubblico impiego ovvero uno stabilimento di industria o di commercio.

3. Qualora la persona petente il permesso di portar armi non sia vantaggiosamente conosciuta dall' ufficio di polizia, sarà facoltativo al medesimo di esigere, in unione a tutte le altre prove volute dai succitati due articoli, anche la produzione della così detta fedina criminale.

4. Chiunque richiede il permesso di portar armi, dovrà far constare all' ufficio di polizia il bisogno ch' egli ha del detto permesso, e precisare l' uso a cui deve servire. Di queste indicazioni dovrà farsi espressa menzione nella relativa licenza che sarà rilasciata dall' ufficio di polizia.

5. Richiamandosi il decreto 21 settembre 1805 sulla caccia al più esatto adempimento, si diffida il pubblico che la licenza di portar armi non essendo, come non fu mai, bastante da sè sola per poter andare a caccia, ma

richiedendosi indispensabilmente per questo esercizio anche l' apposita licenza da caccia, si procederà con tutto il rigore contro i trasgressori all'applicazione delle multe prescritte dal citato decreto 21 settembre 1805.

6. A tal effetto quelli che domanderanno la licenza d' armi per poter levare la licenza da caccia, saranno tenuti di riportare quest' ultima nel termine di dieci giorni, e di presentarla avanti la scadenza del detto termine all' ufficio di polizia che avrà loro rilasciata la licenza d' armi per ottenerne la vidimazione. Scorsi i dieci giorni senza che abbia avuto luogo tale presentazione, la licenza d' armi si intenderà annullata di diritto, e sarà immediatamente richiamata dall' ufficio di polizia.

7. I possessori attuali di licenze d' armi, la di cui durata si estendesse a tre o più mesi, saranno tenuti di uniformarsi ai precedenti articoli 4 e 6, sotto la comminatoria, per quelli che non vi avranno adempito nel termine di dieci giorni, dell' immediato annullamento e richiamo all' ufficio di polizia della rispettiva licenza.

8. Il termine per la proibizione d' ogni caccia è prorogato dal giorno 15 sino al giorno 20 luglio d' ogni anno. In compenso la detta proibizione avrà principio soltanto col giorno 8 di aprile.

9. La C. R. direzione generale della polizia, quella del demanio, boschi e diritti uniti, le

regie delegazioni provinciali, le municipalità e la gendarmeria sono incaricate rispettivamente, e terranno mano forte per l'esatto e pieno adempimento della presente determinazione.

Milano, il 5 luglio 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Barone BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 64.) *APPLICAZIONE del regolamento 25 ottobre 1798 sui debiti degl' impiegati.*

6 luglio 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua maestà con sovrana risoluzione 24 maggio prossimo scorso si è degnata ordinare che in tutte le provincie nuovamente aggregate alla monarchia, senza eccezione, sia pubblicato il regolamento sui debiti di cui si aggravano gl' impiegati, in data 25 ottobre 1798, qui annesso per tenore:

« NOI FRANCESCO II, ecc. ecc. ecc.

» Se ha dovuto eccitare la sovrana nostra » disapprovazione il sentire che alcuni de' pub- » blici impiegati si aggravano di debiti per

» effetto di sregolata condotta, non abbiamo
» poi potuto ricusare la nostra commiserazione
» a coloro che, indotti a ciò senza loro colpa,
» non giungono ad ottenere qualche sussidio,
» se non a condizioni le più onerose, che
» hanno per conseguenza la loro totale rovina.

» A fine pertanto di porre un freno alla ri-
» provevole condotta dei primi, e di porgere
» agli altri un sollievo, per quanto le circo-
» stanze il permettono, abbiamo determinato
» quanto segue, ordinandone la pubblicazione,
» onde serva di norma generale.

» 1. La cessione spontanea e l'ipoteca del
» soldo d'un impiegato pubblico non avranno
» da qui innanzi effetto alcuno.

» 2. Non potrà quindi esser accordato alcun
» sequestro giudiziario, nè potranno tampoco
» dai tribunali ammettersi atti giudiziarj od
» esecuzioni personali, che verrebbero a sot-
» trarre al pubblico servizio gl' individui sui
» quali ricadessero tali procedure: dovranno
» anzi in tali casi, rimossa ogni eccezione,
» ritirarsi i fogli di salario dati in cauzione,
» e restituirsi ai proprietarj.

» 3. Quelli tra i pubblici impiegati che, in
» onta a tale divieto, per seduzione o con
» qualunque altro mezzo inducessero qualcuno
» ad accondiscendere ai prestiti della mento-
» vata natura, sapendo di non poter provve-
» dere alla loro estinzione, se non col proprio
» soldo, sono da castigarsi col massimo rigore,

» e senza riguardo alcuno da dimettersi dal-
» l' impiego.

» Per sovvenire però quegl' impiegati be-
» nemeriti e privi di mezzi che, senza loro
» colpa, si trovino in penosa circostanza, ab-
» biamo approvato

» 4. Che dalla cassa centrale sia loro accor-
» data un' anticipazione senza alcun interesse,
» che potrà estendersi da una a tre mesate
» del rispettivo annuo appuntamento; e che
» la restituzione sia facilitata ai medesimi,
» dividendola in piccole ritenute.

» Quelli pertanto che si trovano nella si-
» tuazione di approfittare della presente cle-
» mentissima disposizione, si rivolgeranno al
» rispettivo loro presidente o superiore.

» Vienna, il 25 ottobre 1798. »

Le premesse disposizioni avranno forza di legge dal giorno stesso della pubblicazione. Per riguardo poi ai debiti contratti dagl' impiegati prima della pubblicazione della presente, S. M. ha ordinato che siano osservate le leggi nelle rispettive epoche veglianti.

Milano, il 6 luglio 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Barone BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 65.) *Comune di Varese innalzato al rango di città.*

6 luglio 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua maestà l' imperatore e re con graziosa risoluzione del 14 giugno p.° p.° si è degnata d' innalzare il comune di *Varese* al rango di città, e di accordare al medesimo una congregazione municipale.

Il governo si fa sollecito di portare a pubblica notizia la premessa risoluzione sovrana per comune intelligenza.

Milano, il 6 luglio 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Marchese D' ADDA, *Consigliere.*

(N.° 66.) *Proroga a tutto settembre per produrre i documenti comprovanti i titoli di nobiltà.*

7 luglio 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' imperiale regio governo di Venezia avendo rilevato che non poche famiglie ed intere corporazioni per inopponibili circostanze sono inabilitate a produrre nel termine prescritto a tutto giugno i documenti comprovanti i titoli della rispettiva loro nobiltà, ha trovato opportuno di accordare per la produzione di simili documenti una proroga di altri tre mesi a contare dal 1.° luglio corrente; passato il qual termine, che scaderà coll' ultimo di settembre prossimo venturo, più non si accetteranno suppliche per conferma di nobiltà.

Non si ommette di portare a pubblica notizia questa determinazione del governo di Venezia per opportuna intelligenza di chi spetta.

Milano, il 7 luglio 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Marchese D'Adda, *Consigliere.*

(N.° 67.) *Verificazione dei danni derivati alle famiglie dei Grigioni dal decreto 28 ottobre 1797, con cui vennero confiscati i loro beni nella Valtellina e nelle contee di Bormio e di Chiavenna.*

12 luglio 1816.

NOI FRANCESCO CONTE DI SAURAU,

Ciambellano, consigliere intimo attuale di stato di S. M. I. R. A., gran croce dell' ordine reale di S. Stefano d' Ungheria, cavaliere di prima classe dell' ordine reale della Corona di ferro e gran croce dell' ordine di S. Ferdinando delle due Sicilie, governatore della Lombardia, ecc. ecc.

S. M. I. R. A. si è graziosamente degnata con sovrana risoluzione 9 marzo prossimo passato di ordinare che sieno verificati i danni derivati alle famiglie dei Grigioni dal decreto 28 ottobre 1797 (7 brumale anno VI), col quale dall' in allora comitato di vigilanza e corrispondenza in Sondrio vennero confiscati i loro beni nella Valtellina e nelle contee di Bormio e di Chiavenna ; e ciò all' oggetto di conoscere quale compenso possa accordarsi alle dette famiglie dal regio erario.

Risultando però dagli stati presentati da dette famiglie, che il sequestro non siasi effettivamente esteso a tutta la massa dei beni colpita dalla confisca per essersi da diversi debitori ed amministratori ommessa la denunzia di

varie partite; ed essendo indispensabile, per ottenere la suddetta verificazione, il conoscere anche l' entità dei beni e diritti sottratti alla confisca, in esecuzione dei superiori ordini si determina quanto segue:

1. Tutti coloro che nella soprindicata epoca del 28 ottobre 1797 si sono trovati per qualsivoglia titolo possessori o detentori di stabili, diritti, capitali, effetti od altro di ragione dei Grigioni, colpiti dalla confisca, e che non ne abbiano in tutto od in parte eseguita la in allora ingiunta notificazione, sono tenuti ad eseguirla immancabilmente nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente alla regia delegazione provinciale di Sondrio.

2. Le pene che negli articoli 3, 4 e 5 del decreto di confisca 28 ottobre 1797 furono comminate contro i debitori, agenti od amministratori che avessero ommesso di denunziare i beni confiscati come sopra, si dichiarano d' ora innanzi senza effetto, e da considerarsi come non comminate per tutti quelli che si presteranno alla notificazione ordinata nel precedente articolo.

3. Tale notificazione essendo diretta al solo ed unico suindicato oggetto di liquidare l' entità dei beni colpiti dalla confisca, si dichiara che non avrà luogo avocazione alcuna, e che non verrà per parte del governo esercitato sui beni, che si manifesteranno come sopra, atto alcuno neppure in via di sequestro o di deposito.

4. Non si dubita quindi che ciascuno sarà per adempire con sollecitudine all'ordinata fedele notificazione, indipendentemente dalla quale non mancheranno i mezzi al governo ed ai proprietarj di scoprire i beni non manifestati, e verranno ai contravventori applicate le più severe misure e le pene stabilite dalle leggi.

Milano, il 12 luglio 1816.

SAURAU.

(N.° 68.) *Presentazione entro il venturo agosto da farsi dai comuni delle quitanze per somministrazioni militari a tutto maggio.*

19 luglio 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione, in seguito a richiesta fatta dal supremo consiglio aulico di guerra, ha ordinato che sia resa nota al pubblico la seguente determinazione per intelligenza ed esecuzione.

Le quitanze per somministrazioni militari fatte a tutto maggio prossimo passato dovranno essere dai rispettivi comuni presentate alle autorità competenti al più tardi per la fine di agosto prossimo venturo.

Si avverte che i documenti costituenti titolo di credito debbono essere distinti servigio per

servigio, ed accompagnati da conto regolare; e che le somministrazioni, per le quali trovasi il militare nella circostanza di dover rilasciare quitanze, sono:

Pel carantano d' alloggio per le truppe di passaggio collocate presso l' abitante;

Pel mezzo carantano per le truppe alloggiate in vere o quasi caserme;

Pei trasporti militari contemplati dall' ordine del giorno 20 luglio 1814;

Per tappe militari legalmente comandate dalle autorità militari del luogo.

Le quitanze che verranno rilasciate dal 1.° di giugno in avanti, ed i relativi conti compilati a norma delle surriferite avvertenze dovranno essere trasmessi dai comuni alle rispettive regie delegazioni entro il mese che succede a quello in cui furono eseguite le somministrazioni delle quali trattasi; ritenuto però che per questa sola volta la decorrenza del mese sarà calcolata dalla data della presente notificazione.

Non venendo poi prodotte dai comuni somministratori tali quitanze nei sovrindicati termini, saranno esse riguardate come decadute dal beneficio di pagamento.

Milano, il 19 luglio 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Conte T. OLDOFREDI, *Consigliere.*

(N.° 69.) *Permessa l'esportazione delle armi da tutta la monarchia austriaca mediante licenza.*

28 luglio 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione dell'8 scorso giugno, comunicata con dispaccio 26 stesso dell' eccelsa camera aulica generale, S. M. I. R. A. in riflesso dell' attuale stato di pace generale, e per facilitare a' negozianti e fabbricatori d' armi nazionali il relativo commercio, si è degnata di permettere l'esportazione delle armi da tutta la monarchia austriaca, dipendente però dalla concessione di licenza da riportarsi dalla prefata eccelsa camera aulica rispetto alle estrazioni dalle antiche provincie austriache, e dai rispettivi governi riguardo alle estrazioni dalle provincie nuovamente rioccupate.

Si deduce questa sovrana risoluzione a pubblica notizia, onde i fabbricatori e negozianti che si trovassero in caso di approfittare di una tale benefica facilitazione per ispedire all'estero delle armi, possano rivolgere le loro petizioni alla regia direzione delle dogane, ecc. o alle regie delegazioni provinciali, che con rapporto le innoltreranno all'I. R. governo per le occorrenti disposizioni.

In tali petizioni si dovrà specificare il nome dell'estraente ed il luogo della consegna delle armi esportabili, la quantità e qualità, lo stato estero al quale saranno dirette, ed il posto stradale di uscita da questo stato, per norma degli ordini che si avranno a dare nell' ammissione dell' uscita, sempre però sotto l' osservanza delle prescritte professioni e pagamento dei competenti diritti stabiliti nelle veglianti tariffe.

Milano, il 28 luglio 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 70.) *PRESCRIZIONI sull' esercizio dei diversi rami dell' arte medica.*

31 luglio 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Giusta gli ordini abbassati dall' I. R. commissione aulica centrale d' organizzazione, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

S. M. l' imperatore e re con venerata risoluzione del 6 maggio prossimo passato si è degnata di stabilire le seguenti massime relativamente all' esercizio dei diversi rami dell' arte

medica per parte di quelli che hanno ottenuto i loro diplomi nelle provincie nuovamente incorporate alla monarchia austriaca:

1.° Gl' individui domiciliati nei paesi di nuova aggregazione all' epoca della loro incorporazione all' impero austriaco, i quali, giusta i regolamenti in corso, erano abilitati all' esercizio di uno dei rami dell' arte medica, sono e rimangono conservati nel libero esercizio della loro professione;

2.° A tutti gl' individui attualmente sudditi austriaci, i quali abbiano ottenuto il diploma di libera pratica in qualche ramo dell' arte medica in uno degl' istituti d' insegnamento delle provincie riacquistate, è accordato il diritto di esercitare liberamente anche in tutte le antiche provincie della monarchia, di conformità ai regolamenti veglianti nelle medesime. All' incontro gli stranieri che nel momento dell' occupazione delle nuove provincie non avevano per anco fisso il domicilio nello stato d' Austria, quantunque abilitati in uno dei detti stabilimenti, dovranno sempre considerarsi in tutte le provincie della monarchia come stranieri che giungono da università estere e che aspirano all' esercizio di detta professione.

La prelodata I. R. commissione aulica centrale d' organizzazione ha inoltre dichiarato che, giusta i regolamenti austriaci in materia di studj, i diplomi delle università interne

dello stato non abilitano per sè alla libera pratica in uno dei rami dell' arte medica nella città capitale dell' impero, dovendo a tal fine quelli che vi aspirano assoggettarsi alla ripetizione di un secondo esame pratico rigoroso; e quanto agli stranieri graduati in una università estera, sono essi obbligati alla ripetizione dell' intiero corso di clinica, prima di poter essere ammessi agli esami rigorosi, essendo cioè loro obbligo di assistere per lo spazio d' anni due alle lezioni di terapia speciale ed alle dimostrazioni al letto dell' ammalato.

Le disposizioni contenute nella notificazione 9 giugno p.° p.° si avranno come non emanate in tutto ciò che non sia conforme a quelle della presente.

Milano, il 31 luglio 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Marchese D'ADDA, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 10.

(N.° 71.) *Erezione ed amministrazione del nuovo regno d' Illiria.*

3 agosto 1816.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA E LODOMIRIA; ARCIDUCA D'AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

ABBIAMO trovato opportuno di risolvere quanto segue:

Le qui appresso accennate provincie, che sotto la denominazione d' Illiria furono da noi

riacquistate in conseguenza dei trattati conchiusi colle potenze alleate, cioè la Carniola, il circolo di Villach, la Gorizia, il territorio situato lungo la costa del mare, non che il littorale, che per l'addietro faceva parte dell'Ungheria, e quella porzione di territorio che prima apparteneva alla Croazia provinciale, conserveranno in avvenire il nome d'Illiria.

A questa saranno incorporati i distretti, che erano dipendenti dal cessato regno italico, di Cividale e di Gradisca, come anche il circolo di Clagenfurt appartenente finora all' Austria interiore.

Le provincie ed i distretti suddetti, che costituiscono la nuova Illiria, vengono da noi eretti in regno.

In conseguenza di questa nostra risoluzione determiniamo:

1. Il regno d'Illiria sarà amministrato da due governi particolari, all'uno dei quali restano assegnati i ducati di Carintia e Carniola, ed all'altro il littorale, la contea di Gorizia e Gradisca, come anche quella parte della Croazia provinciale che apparteneva finora all'Illiria.

2. Per quel che riguarda l'arme di questo nuovo regno ed il luogo dove questa dovrà essere inserita nel nostro austriaco imperiale stemma, e qual posto avrà da prendere fra gli altri nostri titoli il nuovo titolo reale, ci riserviamo a far note le nostre determinazioni.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il tre agosto dell' anno mille ottocento sedici, e vigesimoquinto dei nostri regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE,
Supremo Cancelliere reale di Boemia e primo Cancelliere arciducale d'Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY,
Cancelliere.

Per espresso e supremo ordine di Sua Maestà,
FRANCESCO CONTE GUICCIARDI.

(N.° 72.) *Casi e delitti pei quali è comminata la pena di morte.*

16 agosto 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per espresso comando di S. M., stato comunicato al governo dall'I. R. commissione aulica centrale d'organizzazione, devonsi rendere noti al pubblico i casi ed i delitti pei quali a termini del codice penale vigente è comminata la pena di morte.

In esecuzione di tale sovrano ordine, tendente ad istruire la classe inferiore del popolo dei casi e dei delitti soggetti alla pena di morte, vegono qui sotto pubblicate le singole disposizioni del suddetto codice, nelle quali sono precisati tali delitti.

Milano, il 16 agosto 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Barone BAZETTA, *Consigliere.*

Delitti di alto tradimento.

§ 52. Si commette un delitto di alto tradimento,

a) Da chi offende la personale sicurezza del capo supremo dello stato;

b) Da chi intraprende qualche cosa diretta a cambiar forzatamente il sistema dello stato, o ad attirare o accrescere un pericolo dall'esterno contro lo stato, o pubblicamente o nascostamente, da persone separate o isolate o riunite con segreti vincoli, sia con macchinazione, consiglio o azione propria, sia colla forza dell'armi o senza, colla comunicazione di segreti o trame conducenti a questo scopo, con istigare, reclutare, spiare, soccorrere, o con qualsivoglia altra sorta di azione diretta a questo intento.

§ 53. Questo delitto verrà punito colla pena di morte, sebben anche fosse rimasto senza effetto e limitato soltanto nel solo attentato.

Della falsificazione delle carte di pubblico credito.

§ 92. Questo delitto consiste nell'imitare con istromenti a tal uopo preparati le carte di pubblico credito equivalenti alla moneta (cedole di banco), e le carte di debito emesse da una pubblica cassa (pubbliche obbligazioni), tanto venga imitata una carta pubblica dello stato, quanto una carta di simil sorta emessa sotto qualunque denominazione da uno stato estero, sia essa stata o no posta in circolazione, siane o no derivato pregiudizio.

§ 93. Si riterrà complice di questo delitto chi imita l'incisione degli stemmi soliti usarsi

nelle pubbliche carte di credito; chi apparecchia la carta, bollo, matrici, lettere, torchj e quant'altro può servire alla fabbricazione di simili false carte di credito, quand' anche si trattasse di un solo pezzo, e che scientemente ne facesse la somministrazione per effettuarne l' imitazione, o ne intraprendesse la preparazione e consegna, o finalmente cooperasse in qualunque modo all' imitazione, sebbene l' ajuto prestato fosse rimasto vuoto d' effetto.

§ 94. Tanto l' autore che il correo dell' effettiva fabbricazione di carte di pubblico credito, equivalenti a moneta (cedole di banco), verrà punito colla morte.

Appendice III.

Per costituire il delitto portato a compimento dell' imitazione delle pubbliche carte di credito equivalenti alla moneta (biglietti reluizionali, biglietti d' anticipazione) non è necessario che si abbia fatto uso di tutti gl' istromenti a tal uopo necessarj, ma basterà per l' esistenza del delitto indicato al § 94 (*sopra il quale è statuita la pena di morte*), *che queste carte di credito siano state, a senso dei* §§ 92 *e* 93 *del codice dei delitti, imitate in generale col mezzo d' istromenti a ciò preparati, non avuto riguardo nè alla qualità, nè al numero di questi (risoluzione sovrana del* 3 *dicembre* 1808; *decreto aulico del* 7 *settembre* 1811; *patente del* 7 *maggio* 1813).

§ 95. La pena di morte avrà luogo parimente contro quel complice che d'intelligenza coll'autore dell'imitazione o con un correo avrà messo in circolazione le imitate carte di pubblico credito.

Dell' omicidio e dell' uccisione.

§ 117. Quegli che colla risoluzione di ucciderlo tratterà un uomo in modo che ne derivi necessariamente la di lui morte, si fa reo del delitto di omicidio.

§ 118. Le specie dell'omicidio sono:

1.° Omicidio proditorio procurato con propinazione di veleno o con altro insidioso modo;

2.° Il latrocinio o l'omicidio con rapina, che si commette coll'intenzione d'appropriarsi roba altrui mediante violenza alla persona;

3.° L'omicidio per mandato, al qual effetto sia stato appostato alcuno per l'esecuzione, od in altro modo mosso e determinato da un terzo;

4.° L'omicidio semplice, che non appartiene a veruna delle sopraccennate più gravi specie.

§ 119. Il reo d'omicidio portato al suo compimento, tanto si tratti dell'uccisore immediato, quanto di chi lo abbia ordinato o prestato ajuto nell'esecuzione, deve condannarsi alla pena di morte.

Appendice VII.

Per ovviare ai dubbj insorti sul modo in cui abbiansi a conciliare i §§ 119 *e* 120 *del codice*

dei delitti, parte I, si dichiara: Il § 119 punisce colla pena di morte, oltre l'uccisore immediato ed il mandante, anche quello dei correi, il quale nell'esecuzione dell'omicidio abbia prestata immediatamente la mano, o vi abbia in modo attivo cooperato, come si raccoglie dal tenore letterale di detto paragrafo, e dal confronto dello stesso col § 120, e rispettivamente del § 5. Il § 120 al contrario parla dei complici rimoti, i quali, senza prestar immediatamente la mano nell'atto dell'omicidio, e senza cooperarvi in modo attivo, hanno contribuito al fatto in uno degli altri modi indicati al § 5.

Quello però che avrà in qualsivoglia modo determinato l'omicida all'uccisione d'un terzo, sarà punito, a senso del § 118, art. 3, qual mandante, colla pena stabilita al § 119 (risoluzione sovrana del 16 febbrajo 1809 pubblicata con circolari).

§ 124. Se nell'intrapresa di una rapina un uomo sarà stato trattato in modo sì violento che ne sia necessariamente derivata la di lui morte, tutti quelli che avranno avuta parte nell'omicidio verranno puniti colla morte.

Delitto di appiccato incendio.

§ 147. Il delitto di appiccato incendio si commette da chi intraprende un'azione dalla quale, secondo il di lui progetto, debba nascere l'incendio della proprietà altrui, quando anche il fuoco non abbia preso o non abbia cagionato danno.

§ 148. La pena si misura secondo la distinzione seguente:

a) Quando il fuoco avrà preso, e che nel medesimo vi abbia perduta qualche uomo la vita, e che ciò potesse prevedersi dall' incendiario, se l' incendio realmente eccitatosi sia stato replicatamente appiccato; o che l'incendio siasi effettuato mediante speciale attruppamento diretto a produrre devastazione e rovina, dovrà il delinquente condannarsi alla pena di morte.

Del giudizio statario.

§ 500. Le emergenze urgenti possono dare occasione alla straordinaria procedura del giudizio statario, il quale consiste nella più breve inquisizione del delitto, nella pronta condanna del colpevole e nell' immediata esecuzione della pena.

§ 501. Il giudizio statario non potrà aver luogo per regola generale che per una sollevazione, quando cioè, secondo il § 66, in un movimento popolare o in una tumultuosa riunione le cose arrivano ad un punto che per ripristinare la tranquillità non bastino gli ordinarj mezzi coattivi e faccia d'uopo d'impiegare una forza straordinaria. È riservata al governo, d' intelligenza col giudizio criminale superiore, la dichiarazione che vi sia sollevazione e che risulti la necessità del giudizio statario.

Quando vi sia pericolo nella dilazione, la dichiarazione spetta alla regia delegazione provinciale. Sopito il movimento, non può incominciarsi il giudizio statario, nè essere continuato, se fosse tuttavia in corso.

§ 505. La necessità di un giudizio statario può essere anche suggerita da una insolita e soverchia frequenza di aggressori, assassini e incendiarj, rappresentata dalle autorità. Il giudicare però della necessità di usare di questo rimedio è riservato al supremo tribunale di giustizia, d'intelligenza coll'aulico dicastero politico. Ordinata la procedura del giudizio statario, il giudizio criminale superiore dovrà dare le disposizioni perchè ne sia fatta pubblica la minaccia in quel distretto nel quale la moltitudine de' commessi delitti avrà dato motivo di praticare questa misura. Se dopo avviso siffatto si ripete nel distretto un delitto della specie per cui vien minacciato il processo statario, e venga alcuno arrestato, contro il quale militano indizj legali che sia reo di tal delitto, qualunque superiorità dovrà tosto farne l'insinuazione alla regia delegazione provinciale. Il regio delegato deve ordinare immediatamente il processo statario nel luogo ove fu commesso il delitto denunziato, e dare le provvidenze prescritte nel § 502.

Nota. = *Coll' editto 2 gennajo prossimo scorso è stato attivato il giudizio statario nelle provincie*

di Milano, Brescia, Mantova, Bergamo, Cremona, Como, Pavia e Lodi contro i rei di aggressioni e di assassinj sulle strade, nelle case ed in ogni e qualunque altro luogo.

§ 508. Nel giudizio statario la pena del delinquente è il supplizio del patibolo. Quelli soltanto che avranno presa minor parte nella sommossa o nel tumulto, saranno, dopo che però colla morte di uno o dell' altro dei capi sollevatori si sarà ottenuto l' esempio che valga a frenare l' ardire de' sollevati, da condannarsi alla pena corporale ordinata nel § 69, che in questo caso dovrà inasprirsi con percosse pubblicamente.

§ 5. La reità cade non solo sull' autore immediato del delitto, ma su ognuno altresì che con ordine espresso, col consiglio, coll' istruzione, coll' approvazione vi abbia dato incamminamento, o lo abbia maliziosamente occasionato; che abbia prestato ajuto od appoggio al malfattore con somministrazione di mezzi, colla rimozione degli ostacoli, od in qualsivoglia altro modo sia concorso a renderne sicuro e pieno il successo; e parimente su colui che preventivamente al delitto siasi inteso soltanto col reo sull' assistenza o favore che vi dovea prestare dopo la piena esecuzione del delitto, o sulla parte del guadagno ed utile che dovea ritrarsi.

(N.° 73.) *Richiamati all' osservanza il decreto 20 gennajo 1813 e le discipline 29 successivo settembre sull' obbligo di ottenere la licenza per le macchine eguali a quelle della zecca.*

20 agosto 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

AVVISO.

La frequenza con cui vengono trovate in circolazione delle monete false, e l' osservazione fattasi che non poche delle monete false finora scoperte sono fabbricate coi metodi di zecca, cioè per mezzo di macchine eguali a quelle con cui vengono coniate le monete legittime, hanno fatto nascere il dubbio che non siano osservate le prescrizioni del decreto 20 gennajo 1813 del cessato governo italiano, il quale ha stabilito che tutti gl' intraprenditori di manifatture, orefici, orologiaj, incisori, armajuoli, fabbricatori di bottoni, ed altri artefici ed operaj che per l' esercizio delle loro professioni fanno uso di forbici *da zecca*, di laminatoj, strettoj, torchj atti a lavorare metalli, siano tenuti ad ottenerne speciale licenza; e che nessun incisore, fabbro, magnano, fonditore, meccanico, macchinista o altro artefice possa fabbricare alcuna delle dette macchine, se non per quelli che sono muniti di

detta licenza, colla comminatoria ai contravventori di pene e multe proporzionate alla qualità e gravezza della contravvenzione.

Importando quindi che tali prescrizioni siano esattamente adempite, l' I. R. governo richiama in osservanza il citato decreto e le addizionali discipline contenute nel regolamento 29 settembre dello stesso anno, pubblicato dal già ministero delle finanze; avvertendo che la speciale licenza succennata sarà concessa, nella provincia di Milano dalla C. R. direzione generale della polizia, e nelle altre provincie dalla rispettiva R. delegazione provinciale, in luogo delle autorità indicate nell'articolo 2 del decreto medesimo, non più in oggi esistenti; e che, a termini del disposto all' articolo 6, gl' incisori, fabbri, magnani, fonditori, intraprenditori di manifatture, orefici, orologiaj, fabbricatori di bottoni, meccanici, macchinisti e qualunque altro artefice ed operajo che alla pubblicazione del presente avviso si trovino in possesso di qualcuna delle macchine disopra menzionate, dovranno farne la dichiarazione entro il termine di due mesi alle autorità sunnominate, ed ottenere la licenza nei modi stabiliti all' articolo 3 del decreto suddetto per continuare a farne uso, sotto le comminatorie portate dal successivo articolo 7 a riguardo dei contravventori.

Milano, il 20 agosto 1816.

PANCALDI, *Segretario di governo.*

(N.° 74.) *Proibita l'estrazione dei grani dal regno, ed interdetto il commercio agl' Israeliti ed ai forestieri.*

23 agosto 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

Essendo per sovrano comando proibita l'estrazione de' grani dal regno lombardo-veneto, ed importando che l' adempimento di quest' ordine supremo, mosso da eminenti vedute di pubblico bene, sia garantito con ogni possibile cautela, si determina:

1. Agl' Israeliti resta d'ora innanzi vietato ogni commercio di grani in tutte le provincie soggette al governo della Lombardia. Questo divieto si estende pur anche ai forestieri, cioè a tutti quelli che non hanno il diritto di cittadinanza nel regno lombardo-veneto.

2. Il divieto ai forestieri pel commercio dei grani sussisterà sino a che dura la proibizione dell' estrazione de' grani stessi.

3. Entro il termine perentorio di tre settimane, le quali cominceranno a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente editto, gl' Israeliti e i forestieri dovranno notificare alla regia delegazione della provincia in cui hanno il loro domicilio la quantità de' grani che posseggono. Quelli che ommettessero di fare la notificazione entro il prescritto termine o la

facessero infedele, soggiaceranno alla perdita del grano non notificato, oltre quelle maggiori ammende che le circostanze rendessero necessarie.

4. I denunziatori delle contravvenzioni agli ordini contenuti in questo editto otterranno in premio due terze parti del prezzo de' grani caduti in commesso, che saranno venduti: l'altra terza parte sarà distribuita ai poveri del luogo nel quale il contravventore è domiciliato per mezzo della congregazione di carità, o in qualunque altro modo che a norma dei casi verrà stabilito.

5. L'adempimento di queste disposizioni resta affidato alle cure speciali della C. R. direzione generale di polizia e delle regie delegazioni; ed il presente verrà pubblicato ed affisso nelle consuete forme e ne' soliti luoghi a comune conoscenza.

Milano, il 23 agosto 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

P. DE CAPITANI, *Consigliere.*

(N.° 75.) *Posti gratuiti d' educazione a favore di giovani del regno lombardo-veneto nel collegio nobile teresiano di Vienna e nelle accademie militari di Neustadt e del genio di Vienna.*

30 agosto 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua maestà imperiale reale apostolica, sempre intenta a beneficare i suoi fedelissimi sudditi delle provincie d' Italia, e volendo porre a parte i medesimi dei vantaggi di cui godono gli altri suoi sudditi della monarchia, si è degnata con determinazione 22 giugno p. s. di destinare i seguenti posti gratuiti d' educazione a favore di giovani del regno lombardo-veneto, cioè:

Dieci posti nel collegio nobile teresiano a Vienna;

Venti posti nell'accademia militare a Neustadt presso Vienna;

Dieci posti nell' accademia militare del genio a Vienna.

I suddetti posti sono assegnati per una metà a giovani delle provincie dipendenti dal governo di Milano, e per una metà a giovani delle provincie dipendenti dal governo di Venezia, e saranno conceduti agli orfani e figli d' impiegati militari o civili dello stato, o di altri individui benemeriti, di limitate fortune.

Mentre si rende pubblica tale clementissima sovrana risoluzione, si avverte pure che pei sudditi di S. M. domiciliati nelle provincie soggette a questo governo è aperto il concorso ai posti succennati sino a tutto il prossimo mese di settembre, e che chiunque intenda di aspirarvi dovrà presentare relativa petizione al protocollo del governo medesimo prima che termini il detto mese.

Per opportuna norma e direzione degli aspiranti s' indicano qui sotto le prove ed i documenti che, secondo le istruzioni comunicate dall' I. R. commissione aulica centrale d' organizzazione, si richieggono per aspirare ad uno dei posti suddetti.

Si annunzia inoltre che, nonostante questa nuova concessione di S. M. I. R. A. in favore de' suoi sudditi delle provincie d' Italia, gli ufficiali del regno lombardo-veneto sono ammessi a diritti eguali cogli altri ufficiali austriaci, onde aspirare agli altri posti gratuiti che, oltre i sopraccennati, sono trecento quattro a spesa dello stato nell' accademia militare a Neustadt, ed otto per la fondazione *Teufenbach* nell' accademia del genio a Vienna. Le domande però per tali posti debbono essere presentate per la via delle autorità militari.

Milano, il 30 agosto 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Marchese D'ADDA, *Consigliere.*

PROVE, DOCUMENTI ED AVVERTENZE.

§ 1. Pel collegio teresiano si dovrà provare,

a) La nobiltà della famiglia e la qualificazione della medesima;

b) Il nome, il cognome, il giorno, l'anno ed il luogo della nascita del candidato, unendo la fede del battesimo.

NB. Si avverte che, sebbene non sia positivamente prescritta l'età in cui possono essere ammessi gli allievi nel collegio teresiano, l'accettazione però è limitata ai fanciulli delle infime scuole, come più capaci d'imparare la lingua e di adattarsi a quel metodo di educazione;

c) La condotta morale del candidato ed i progressi dal medesimo fatti nello studio.

NB. La relativa attestazione sarà rilasciata dal precettore o direttore della scuola che il candidato ha frequentato;

d) La buona costituzione fisica del candidato, e di avere il medesimo superato il vajuolo, unendo la relativa attestazione;

e) Il nome dei genitori del candidato, la condizione del padre, e se questi serve lo stato;

f) Quale sia la sostanza del padre e della madre del candidato, ovvero quella del candidato medesimo, da provarsi colla fede o di una autorità pubblica, o di persone ragguardevoli;

g) I meriti del padre, in qual rango e per quanto tempo abbia egli servito;

h) Se il candidato sia orfano d'ambedue i genitori, o solamente del padre o della madre;

i) Se e quanti fratelli e sorelle abbia il candidato; se egli od i suoi fratelli, o le sue sorelle godano già di un posto gratuito in qualche stabilimento, o di una pensione;

k) Oltre le suddette prove, dovrà essere presentata dagli aspiranti ai posti nel collegio teresiano una legale obbligazione di soddisfare regolarmente, oltre le spese del primo equipaggiamento e quelle ulteriori del vestiario, anche le annuali spese accessorie, le quali sono di circa duecento fiorini in moneta metallica.

NB. Al protocollo generale dell' I. R. governo è ostensibile la nota degli effetti di cui ciascun allievo debb'essere provveduto entrando nel suddetto collegio.

§ 2. Per l' accademia militare di Neustadt si dovrà provare dai candidati tutto quanto è prescritto nel precedente § 1 pel collegio teresiano, meno la nobiltà della famiglia.

NB. L' età dei candidati per quest' accademia non può essere minore di dieci anni, nè maggiore di dodici. Debbono poi i medesimi provare d' essere stati istruiti con buon successo nel leggere, nello scrivere, nell' ortografia, nella religione e nel buon costume.

§ 3. Per l' accademia del genio si dovrà provare quanto è sopra indicato al § 1 pel collegio teresiano, meno la nobiltà della famiglia.

NB. Per l' età e per gli studj sono applicabili ai candidati per quest' accademia le avvertenze sovrindicate al § 2 per gli aspiranti all' accademia di Neustadt.

§ 4. Avvertenze generali:

a) I candidati per tutti i suddetti tre stabilimenti debbono essere di religione cattolica, e soltanto potrà ammettersi una qualche eccezione per gli accattolici, qualora i rispettivi parenti o tutori acconsentano che i giovani sieno allevati nella religione cattolica;

b) Tutti i requisiti enunciati ai §§ 1, 2 e 3 dovranno essere provati con legali documenti, avvertendosi che non potranno aver corso quelle petizioni le quali mancassero di alcuno dei documenti medesimi;

c) Nelle petizioni dovrà essere indicato il comune, la contrada ed il numero civico della casa ove abitano i ricorrenti.

Milano, dall' Imp. Regia Stamperia.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 11.

(N.° 76.) *Discipline pei mediatori nelle contrattazioni delle derrate e delle mercanzie.*

3 ottobre 1816.

L'IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO,

In pendenza di uno stabile regolamento sopra gli agenti di cambio ed i sensali di mercanzie, importando che sieno assoggettate a disciplina le operazioni di chi s'intromette nelle più frequenti e minute contrattazioni,

DETERMINA:

Art. 1. Oltre agli agenti di cambio ed ai sensali della borsa di Milano, vi saranno mediatori nei comuni ove si tengono fiere e mercati.

Tali mediatori saranno autorizzati, sotto le discipline determinate dal presente regolamento, a prestare la loro opera nei contratti di vendita o permuta delle seguenti mercanzie e derrate:

Grani d' ogni sorta, biade, legumi, vino nostrale, aceto, latte, formaggio, bestie da macello e loro parti, bestie da lavoro o di lusso, frutta fresche, castagne, calce, materiali, sego, sapone nostrale, carbone, brace *(carbonella)*, legna da fuoco, legnami d'opera, fieno e paglia.

2. Il numero dei mediatori strettamente necessario sarà determinato, dietro rapporto delle congregazioni municipali e delle deputazioni all' amministrazione comunale, dalle regie delegazioni provinciali, alle quali pure appartiene la nomina di essi sopra proposizione delle prefate congregazioni o deputazioni.

3. Coloro che aspirano ad essere mediatori, dovranno indirizzare alle congregazioni municipali od alle deputazioni all' amministrazione comunale il proprio ricorso nel termine di due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento per essere muniti di patente, che sarà loro dalle medesime rilasciata dopo la nomina che ne sarà fatta dalle regie delegazioni, com' è detto all'articolo 2; dopo l'accettazione della sicurtà, della quale si tratterà agli articoli 30 e successivi; ed all' atto che sarà ad essi consegnato il registro, come all' articolo 10.

La patente esprimerà le diverse contrattazioni nelle quali il mediatore potrà prestare

la propria opera; e si dovrà riconfermare ogni anno, mediante l'autenticazione dell'autorità che l'avrà rilasciata, quando nulla le osti in contrario.

4. Nessuno può essere mediatore il quale non abbia giustificato con regolari documenti,

1.° Di avere la cittadinanza austriaca;

2.° Di avere compiuta l'età di 25 anni;

3.° Di avere esercitato quattro anni almeno per proprio conto, senz' avere mancato di credito, o per conto altrui onoratamente qualche ramo di mercatura analogo a quello pel quale domanda di essere mediatore;

4.° Di non essere nè figlio, nè commesso di negozianti che attendono a qualche ramo pel quale si domanda di essere mediatore;

5.° Di non avere sofferta inquisizione criminale o di esserne stato pienamente assoluto;

6.° Di essere generalmente conosciuto come uomo probo ed onesto;

7.° Di saper leggere, scrivere e l'aritmetica inferiore.

5. Le disposizioni del precedente art. 4 sono applicabili anche ai mediatori attuali, i quali però in vece della prova prescritta dal § 3.° di esso articolo, basterà che giustifichino un non interrotto esercizio di otto anni.

I mediatori attuali, che abbiano le necessarie qualità, saranno confermati ancorchè eccedessero il numero che sarà stabilito, quando per altro giustifichino le qualità medesime innanzi all' autorità locale entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. Scorso questo termine senza che abbiano ricorso, o quando, pubblicato l'elenco del quale tratta l'art. 8, il loro nome non sia in esso compreso, cesseranno immediatamente dal loro esercizio.

6. I figliuoli dei mediatori defunti saranno nominati a preferenza di altri, semprechè concorrano in essi tutti i requisiti prescritti all' art. 4.

7. Nessuno che non sia mediatore patentato potrà esercitarne le incumbenze, sotto pena della nullità delle contrattazioni e di una multa che non potrà essere minore di venticinque lire, nè maggiore di cento.

In caso d' insolvibilità, la multa sarà scontata con cinque giorni a venti di arresto.

La recidività sarà punita con la duplicazione della pena.

È però lecito ai particolari di far contratti fra loro e da loro stessi quando si tratti di mercanzie proprie.

8. I nomi e l' abitazione dei mediatori saranno scritti in un elenco che sarà affisso in

qualche luogo apparente dell' ufficio municipale, della borsa e della camera di commercio, ove questa sussiste.

In esso elenco saranno pure indicati coloro che, per avere contravvenuto a questo regolamento, fossero stati inabilitati all' esercizio di mediatore.

9. Ogni mediatore dovrà tenere un registro in carta bollata, sul quale di giorno in giorno, senza cancellature e glose, senza interlinee, trasposizioni, abbreviazioni e cifre numeriche noterà i contratti d'ogni specie conchiusi colla propria mediazione.

Le annotazioni dovranno indicare,

1.° Il nome e cognome dei contraenti, i quali si faranno sottoscrivere alle rispettive contrattazioni, quando queste eccedano le trecento lire (qualora i contraenti non sapessero scrivere, si farà ricordo sul registro di questa circostanza);

2.° La qualità e quantità delle mercanzie o derrate state contrattate;

3.° Il prezzo stabilito;

4.° Le principali condizioni del contratto.

Il mediatore che non tenesse in regola come sopra il proprio registro, sarà sospeso per un mese dall' esercizio dell' arte sua, e sarà punito con multa non minore di lire

dieci, nè maggiore di lire cinquanta. Verificandosi una seconda mancanza, sarà duplicata la multa e protratta la sospensione a tre mesi. In caso di ulteriore recidività sarà interdetto per sempre dall' esercizio di mediatore.

10. Il registro sarà ai mediatori somministrato dalla municipalità, mediante pagamento del puro costo e del bollo, numerato pagina per pagina, ed autenticato dal podestà o dal primo deputato all' amministrazione comunale; e dovrà mostrarsi ad ogni richiesta delle pubbliche autorità.

11. D' ora innanzi non sarà consegnato ai mediatori un nuovo registro senza che sia stato da essi presentato il vecchio, il quale dovrà conservarsi negli atti municipali per lo spazio di cinque anni.

12. In caso che fosse disperso il registro prima che sia presentato all' ufficio municipale, il mediatore od i suoi eredi saranno tenuti pei danni che da una tale dispersione potessero derivare alle parti interessate.

13. In caso d' interdizione dall' esercizio dovrà il mediatore, tosto che essa siasi verificata, consegnare all' ufficio municipale il proprio registro.

Lo stesso dovrà praticarsi, quando fosse sospeso, per tutto il tempo della sospensione.

In caso d'inobbedienza l'ufficio municipale manderà esso stesso a prendere il registro, e il mediatore sarà punito con una multa non minore di venticinque lire, nè maggiore di cento.

14. I mediatori nell'esercizio delle loro incumbenze porteranno in luogo visibile una piastra di metallo colla leggenda = *Mediatore di contratti nel comune di* . . . . . ; la qual piastra sarà loro rilasciata all'atto che saranno muniti della patente, contro il pagamento del puro suo costo.

I mediatori che mancassero di un tale distintivo, non potranno pretendere i diritti di mediazione che saranno loro competenti.

15. Saranno pure obbligati, sotto la stessa comminatoria, a portar seco la loro patente, a fine di mostrarla ad ogni richiesta de' contraenti per giustificare la propria qualità.

16. I mediatori che in tempo debito non avranno fatto autenticare la loro patente in conformità dell'articolo 3, saranno cancellati dall'elenco ed andranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 7 quando continuassero illegalmente ad intromettersi nelle contrattazioni.

17. I diritti di mediazione saranno determinati dalle regie delegazioni provinciali sopra proposizione della municipalità. Essi non

potranno essere maggiori di una lira, nè minori di venticinque centesimi per ogni cento lire. Il pagamento di tali diritti si farà per metà da ciascuna delle parti contraenti in mancanza di una particolare convenzione.

18. È proibito ai mediatori di pretendere qualunque altra esazione a titolo d'incomodi, spese di viaggio, di registratura dei contratti e simili.

In caso di contravvenzione saranno multati per la prima volta con lire venti, per la seconda con lire quaranta, e per la terza volta saranno destituiti.

19. I mediatori non debbono rendersi garanti dell'esecuzione delle convenzioni alle quali hanno prestata la loro intromessione. La loro fede guarentisce soltanto la qualità delle mercanzie e derrate, e le principali condizioni del contratto.

20. Non potranno i mediatori immischiarsi nei contratti ai quali non fossero nominatamente autorizzati dalla patente.

Il contravventore sarà punito la prima volta colla multa di lire quindici; la seconda volta con quella di trenta; la terza sarà destituito.

21. La mercede che compete di diritto ai mediatori sarà pagata ai medesimi per intero anche nel caso che, dopo d'essersi

pienamente conchiuso per loro opera un contratto, piacesse alle parti di recedere da esso.

22. I mediatori, ad istanza delle parti ò di alcuna di esse, guarentiranno l'identità delle derrate e delle mercanzie coll' apposizione dei suggelli delle parti stesse da farsi alle mostre, le quali essi dovranno conservare sino alla consegna della cosa contrattata.

Non conservando le mostre, oltre ad essere tenuti verso i contraenti pei danni che potessero loro derivare, saranno anche puniti con la multa di venti lire per la prima volta, e di quaranta lire per la seconda; la terza saranno destituiti.

Nel caso che si trovassero alterati i suggelli, oltre alla compensazione dei danni come sopra, il mediatore sarà destituito, salvo i maggiori castighi che potesse essersi meritati in forza delle leggi penali.

23. Non potranno rifiutarsi i mediatori dall'essere presenti alla consegna (qualora questa si faccia nel luogo del contratto) delle mercanzie per loro mezzo contrattate, a fine di poter dilucidare sull' atto le differenze o questioni che potessero insorgere tra le parti contraenti.

Non intervenendo alla consegna, quando fossero richiesti da una delle parti, decaderanno dal diritto di esigere la mercede loro assegnata.

24. È proibito ai mediatori d'interporre la loro opera a favore di persone che non sieno loro coguite, e della identità delle quali non siensi assicurati con la testimonianza di persona nota, che dovrà in tal caso essere indicata nel registro.

Il contravventore sarà punito per la prima volta con una multa da cinque a quindici lire; per la seconda dalle dieci sino alle trenta: contravvenendo la terza volta, sarà destituito. In ogni caso il mediatore potrà essere dalla parte convenuto in giudizio per ogni effetto di ragione.

25. Dovranno i mediatori astenersi egualmente dal prestare l'opera loro per la vendita di derrate e di mercanzie che potessero in qualunque modo credersi nocive alla salute, in conformità delle veglianti leggi e dei regolamenti sì generali come speciali.

Saranno per altro obbligati a denunciare immediatamente il fatto alla municipalità, qualora fossero chiamati per tali sorte di contratti, con indicazione de' luoghi, delle persone e delle circostanze.

Il divieto ad interporsi nei contratti e l'obbligo della denuncia come sopra sono ingiunti ai mediatori, massimamente nel caso che fossero chiamati per vendite di bestie morte od anche semplicemente ammalate, o

che non fossero accompagnate da fedi di sanità, quando queste fossero ordinate generalmente o particolarmente.

Dovranno egualmente astenersi dal prender parte nelle contrattazioni di mercanzie o derrate che fossero di sospetta provenienza o proprietà; ed in questo caso dovranno farne pronta denuncia alla polizia locale.

Nei mentovati casi i contratti non potranno continuarsi anche dopo la denuncia, se non mediante licenza dell' autorità alla quale è stata portata la denuncia medesima.

Il contravventore sarà destituito e punito con multa dalle trenta sino alle cento lire, senza pregiudizio dei maggiori castighi che fossero comminati dalle leggi penali e dai regolamenti di sanità.

26. È proibito ai mediatori il negoziare per proprio conto tanto direttamente, quanto indirettamente in quelle mercanzie o derrate per l' intromessione della cui vendita fossero patentati.

Il contravventore sarà punito con una multa di quaranta lire; ed in caso di recidività, oltre alla multa di ottanta lire, sarà destituito dall' esercizio di mediatore.

27. È pure proibito ai mediatori, sotto qualunque pretesto, di utilizzare a carico del compratore o del venditore nel prezzo caduto;

nelle contrattazioni nelle quali hanno avuto parte, di modo che il danaro del compratore debba passare nella sua totalità nelle mani del venditore. Quando a ciò trasgrediscano, saranno immediatamente destituiti e soggiaceranno ad una multa non minore di venticinque lire, nè maggiore di cento, salvo la processura criminale, od in via di trasgressione politica, ove l'atto, per le sue circostanze, fosse espressamente contemplato dal codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche.

28. Ogni giorno dovranno i mediatori fare la notificazione distinta alla municipalità di tutti i contratti che si saranno conchiusi per loro opera, relativi a grani, biade, legumi, bestie da macello e loro parti. Le notificazioni di tutti gli altri contratti si faranno nel periodo di otto giorni.

Queste notificazioni dovranno necessariamente esprimere l'epoca del convenuto pagamento e portare tutte le altre indicazioni risultanti dal registro ordinato all'articolo 9.

Mancando a queste notificazioni o ad alcuna formola delle medesime, i mediatori saranno puniti la prima volta con la multa da cinque a quindici lire; dalle dieci sino alle trenta, essendo recidivi. In caso di ulteriore contravvenzione saranno destituiti.

29. Saranno considerati come truffatori, e come tali puniti secondo il codice penale, i mediatori che notificassero contratti fittizj o simulati, od alterassero le notificazioni in qualunque modo. Saranno egualmente colpiti da questa disposizione coloro che risultassero autori o complici di queste frodi.

I mediatori saranno inoltre per sempre interdetti dal loro esercizio.

30. Non sarà accordata la patente di mediatore se non a chi, oltre ai requisiti richiesti dall' articolo 4, presterà alla municipalità una sicurtà riconosciuta da essa idonea, e la quale non sia minore di cinquecento lire, nè maggiore di lire duemila, secondo le circostanze de' luoghi e l'importanza delle contrattazioni che vi si fanno.

31. La misura della sicurtà sarà stabilita dalle regie delegazioni provinciali sopra proposizione delle congregazioni municipali o delle deputazioni all' amministrazione comunale.

32. I mediatori attuali che fossero conservati, non daranno la sicurtà che per la metà della somma che sarà stabilita pei mediatori di nuova nomina.

33. La sicurtà servirà a guarentia delle multe alle quali potrebbero andar soggetti i mediatori, e pel risarcimento dei danni a

favore delle parti interessate, dipendentemente dalle disposizioni del presente regolamento.

34. Quando venisse escussa la persona che avrà prestata la sicurtà per tutta o per parte della somma obbligata, il mediatore resterà sospeso dall' esercizio sino a che la persona medesima non abbia rinnovata per intero la propria obbligazione.

35. Se l' obbligazione come sopra non sarà rinnovata entro tre mesi, si reputerà che il mediatore abbia rinunciato all' esercizio.

36. Seguendo la morte del mediatore o cessando esso dall' esercizio, la somma come sopra resterà obbligata per sei mesi posteriori; passati i quali, senza che sieno occorse circostanze in contrario, l' atto di sicurtà sarà restituito a chi l' avrà prestata.

37. Non viene con ciò tolto a chiunque di poter esperimentare in qualunque tempo, anche dopo la liberazione della sicurtà, qualsivoglia sua ragione di reintegrazione contro il mediatore o suoi eredi, finchè l' azione non sia legalmente prescritta.

38. I mediatori in generale non possono esercitare le proprie incumbenze che nel circondario del comune pel quale hanno ottenuto la patente.

Sono però eccettuati i casi di fiere, nelle quali essi potranno prestare la propria opera secondo la rispettiva patente, semprechè abbiano previamente riportato sulla medesima il *visto* dell'autorità locale, e si sottopongano del resto a tutto ciò ch'è prescritto dal presente regolamento.

I contravventori saranno puniti con una multa dalle venticinque alle cento lire. Oltre a ciò saranno sospesi dall'esercizio per tre mesi anche nel luogo pel quale avranno ottenuto la patente.

39. Il presente regolamento non è applicabile ai contratti che si fanno nella borsa di commercio di Milano, pei quali stanno ferme per ora le relative disposizioni.

40. Quando per altro gli agenti di cambio ed i sensali della borsa di Milano volessero intromettersi, fuori della borsa, in contratti per derrate e mercanzie delle quali tratta l'art. 1, dovranno pienamente assoggettarsi alle ordinazioni del presente regolamento.

41. Dopo che nei rispettivi comuni sarà stato pubblicato l'elenco dei mediatori secondo l'art. 8, cesseranno in Milano i così detti *malossari*, in Brescia i *fondacai*, ed ovunque ogni altra sorta di persone sotto qualunque denominazione sussistano, le quali si applicassero ai contratti delle derrate e mercanzie

mentovate nell' art. 1, e che non fossero riconfermate nella qualità di mediatori in conformità del presente regolamento.

42. Il giudizio sulle contravvenzioni espresse nel presente regolamento sarà pronunciato da quell' autorità alla quale è demandata la cognizione delle gravi trasgressioni politiche o dei delitti, secondo la natura della contravvenzione che si verificasse.

Milano, il 3 ottobre 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

P. DE CAPITANI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 12.

(N.° 77.) *Ultimo termine al* 31 *dicembre per gli abitanti delle provincie* ex-*venete a produrre i titoli per la ricognizione e conferma dell'antica nobiltà veneta.*

13 ottobre 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In occasione che dall'I. R. commissione araldica del governo di Venezia venne stabilito per gli abitanti della Dalmazia ed Albania un termine perentorio, che è il 30 aprile 1817, alla presentazione dei titoli di nobiltà loro accordati dal già senato veneto, venne pure dalla commissione medesima accordata un' ultima proroga di mesi tre agli abitanti delle provincie *ex*-venete di Terraferma, i quali non avessero per anco potuto produrre i proprj titoli per la ricognizione e conferma dell' antica loro nobiltà veneta, ad onta dell' altra proroga ora

spirante, di cui nella notificazione di questo governo 7 luglio prossimo passato.

Questa nuova proroga di mesi tre va a scadere col dicembre dell' anno corrente. Scaduto questo termine, la commissione previene che sarà definitivamente chiuso il registro; ciò che non si ommette di portare a pubblica notizia per opportuna norma di chi vi avesse interesse.

Milano, il 13 ottobre 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Marchese D'ADDA, *Consigliere.*

(N.° 78.) *Sospesa fino ad ulteriore disposizione la decorrenza del termine del decennio stabilito per la rinnovazione delle iscrizioni sui registri delle ipoteche.*

14 novembre 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

Visto l' articolo 40 del regolamento 19 aprile 1806, l' articolo 11 del decreto 12 dicembre 1812, e gli articoli 2, 3 e 4 della determinazione di questo governo 16 marzo p. s. su gli uffici e i registri delle ipoteche, e presi gli opportuni concerti coll' imperiale regio tribunale d' appello:

In pendenza delle sovrane determinazioni sul punto, se per le iscrizioni ipotecarie anteriori al primo gennajo p. s. sussista tuttavia l' obbligo della rinnovazione delle iscrizioni entro il decennio voluta dai regolamenti sui registri delle ipoteche,

Si dichiara sospesa fino ad ulteriore disposizione la decorrenza del termine del decennio stabilito per l' anzidetta rinnovazione.

Milano, il 14 novembre 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Barone BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 79.) *Scadenze dell' imposta del prossimo anno* 1817 *stabilita in denari* 48.

22 novembre 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Visto l'art. 35 della sovrana patente 18 aprile prossimo passato, il quale stabilisce che l'imposta prediale debba pagarsi ciascun anno in quattro eguali rate;

La scadenza dell' imposta prediale del prossimo anno 1817, stabilita in denari 48, o siano centesimi 15. 4, sarà la seguente:

I censiti delle provincie di Milano e di Mantova pagheranno nel giorno 30 di gennajo e 20 di aprile centesimi 3. 8, e nel giorno 20 di luglio ed ottobre centesimi 3. 9.

Quelli delle provincie di Brescia, Lodi e Como pagheranno nel giorno 20 di febbrajo e maggio centesimi 3. 8, e nel giorno 20 di agosto e novembre centesimi 3. 9.

Quelli delle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio pagheranno nel giorno 20 di marzo e giugno centesimi 3. 8, e nel giorno 20 di settembre e dicembre centesimi 3. 9.

Milano, il 22 novembre 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

DORDI, *Consigliere.*

(N.° 80.) *Riduzione del valore dei pezzi da 20 e da 5 carantani.*

27 novembre 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'esperienza avendo fatto conoscere che il valore di centesimi 87, a cui nella tariffa annessa al decreto 16 novembre 1815 della cessata regia cesarea reggenza di governo è stato ragguagliato il pezzo da 20 carantani, e così pure il valore di centesimi 22, al quale è stato nella detta tariffa ragguagliato il pezzo da 5 carantani, attribuisce a queste due specie un aggio incompetente sul fiorino, l'imperiale regio governo, coll'approvazione dell'imperiale regia camera aulica generale, ha determinato di ridurre il valore del pezzo da 20 carantani a centesimi 86, e quello del pezzo da 5 carantani a centesimi 21, e ciò sino alla introduzione in queste provincie del nuovo sistema monetario, ferme nel resto le valutazioni espresse nella menzionata tariffa.

Tale riduzione avrà effetto legale incominciando dal giorno 10 del prossimo venturo dicembre inclusivamente, dal qual giorno in avanti e sino a nuova determinazione le succennate due monete non saranno più ammesse

nelle contrattazioni, nè accettate alle casse pubbliche che pel valore rispettivo stabilito colla presente notificazione.

Milano, il 27 novembre 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

MUGIASCA, *Consigliere.*

(N.° 81.) *DEBITORI verso lo stato non più ammessi a pagare con carte di pubblico credito, ed obbligati al pagamento in effettivo danaro entro tre mesi.*

6 dicembre 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini sovrani partecipati dall' eccelsa I. R. camera aulica generale con dispaccio 19 settembre p.° p.°, l' I. R. governo deduce a pubblica notizia quanto segue:

Le disposizioni del decreto di sua maestà imperiale e reale 28 febbrajo corrente anno, pubblicato colla notificazione del giorno 21 successivo marzo, non sono applicabili a quei debitori che dovendo, in forza de' rispettivi contratti, pagare in danaro effettivo, ed essendo poi stati colla determinazione del già ministero

delle finanze 2 marzo 1814 ammessi a pagare con carte di pubblico credito, non abbiano in fatto approfittato, per qualunque siasi titolo, di tale facilitazione entro il termine dello stesso mese di marzo 1814 prescritto nella suddetta determinazione ministeriale.

Conseguentemente i debitori suenunciati saranno tenuti di eseguire il pagamento in effettivo danaro di quanto è da loro dovuto alla cassa d' ammortizzazione tanto per capitali che per interessi, e tale pagamento dovrà da essi effettuarsi entro lo spazio di tre mesi, ultimo termine perentorio che viene loro accordato; scorso il quale, saranno i medesimi escussi dalla suddetta cassa coi privilegi che le competono.

La cesarea regia prefettura del monte è incaricata dell'esecuzione.

Milano, il 6 dicembre 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 82.) *Proibita la vendita e compra degli oggetti di vestiario appartenenti all' erario militare.*

20 dicembre 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il supremo consiglio aulico di guerra, per impedire che nelle provincie nuovamente aggregate alla monarchia austriaca seguano compre e vendite di oggetti di vestiario appartenenti all' erario militare, ciò che trovasi vietato sotto pena della confisca nelle altre provincie dai decreti aulici emanati nel 1786 e 1797, sentì la necessità di estendere le disposizioni portate da tali decreti alle suddette provincie di nuova aggregazione.

In esecuzione quindi dei corrispondenti ordini abbassati a questo governo dall' eccelsa commissione aulica centrale d' organizzazione, si notifica essere totalmente vietata la vendita e compra degli oggetti di vestiario appartenenti all' erario militare, comprensivamente anche agli effetti inservibili di panno, tele e dei così detti *croisé* e traliccio che dalle case dei trasporti, dalle carceri militari e dai reggimenti e corpi devono a termini dei regolamenti trasmettersi alle commissioni economiche del vestiario ed ai depositi, essendo le

licitazioni limitate ai soli vivagni, detti comunemente *cimosse*, ai piccoli pezzi di stoffe inservibili di ogni specie, ed ai metalli e ferri pure inservibili.

In conseguenza tutti gli oggetti di vestiario militare tanto vecchi, quanto nuovi appartenenti all'erario, che in contravvenzione a tale divieto si ritroveranno presso chiunque, saranno senza riguardo confiscati e rimessi alla più vicina commissione militare di vestiario o al deposito, onde farne uso per la truppa.

Le autorità amministrative e di polizia sono incaricate dell' esecuzione della surriferita suprema disposizione.

Milano, il 20 dicembre 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Conte T. OLDOFREDI, *Consigliere.*

(N.° 83.) *Abolita la direzione medica in Pavia, ed affidate le di lei attribuzioni al direttore ed ai professori della facoltà medico-chirurgica dell' università.*

23 dicembre 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento degli ordini di S. M. I. R. A. comunicati al governo dall'imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione, è stata abolita la direzione medica in Pavia.

Le attribuzioni di essa direzione, risguardanti le concessioni per la libera pratica dell' arte salutare, sono interinalmente affidate al direttore ed ai professori della facoltà medico-chirurgica dell' università.

I giudizj medici, pei casi relativi alla polizia medica ed alla medicina legale, verranno richiesti alla stessa facoltà medico-chirurgica.

Gli altri affari poi concernenti la sanità, dei quali si occupava la suddetta abolita direzione come f. f. di commissione di sanità nella provincia di Pavia, apparterranno a quella I. R. delegazione, presso la quale verrà provvisoriamente nominata una tal commissione.

Si fanno note al pubblico le su espresse disposizioni per sua norma e direzione.

Milano, il 23 dicembre 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Conte R. PARAVICINI, *Consigliere.*

(N.° 84.) *Disposizioni risguardanti l' introduzione e circolazione delle merci non soggette alle cautele del bollo.*

28 dicembre 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per migliore tutela dei diritti di finanza sulle merci e sui generi non sottoposti alla cautela del bollo, e per vie meglio difendere i probi negozianti dal pregiudizio che loro sovrasterebbe, ove per dolose speculazioni dovessero sostenere la concorrenza con merci e generi introdotti con frode de' competenti diritti, l'imperiale regio governo

DETERMINA:

Fermo stante l'obbligo delle professioni daziarie all' atto dell' ingresso nello stato delle merci, dei generi coloniali e simili non sottoposti al bollo nei modi ordinati dai veglianti decreti, e mantenuta la libertà della circolazione nell' interno dello stato per tutte le merci vincolate a bollo di finanza, e munite del medesimo sotto le riserve già stabilite, si dichiara che in quanto ai generi ed alle merci estere non soggette alla detta cautela del bollo, se saranno state denunciate e daziate pei comuni aperti, continueranno a godervi della

libera circolazione, coll' osservanza di quanto è prescritto, e particolarmente rispetto al circondario confinante coll' estero.

Pei medesimi generi e merci poi che fossero destinate per alcuna delle città murate e custodite alle porte dagli uffici daziarj, si dovrà al confine all' atto dell' ingresso fare la denuncia per essere assoggettate alle cautele di regola, ed indi accompagnate alla dogana di quella città alla quale fossero dirette, dovendo sempre il *daziato* eseguirsi nella rispettiva dogana, eccettuate le minute provviste ad uso dei particolari, il cui *daziato* potrà farsi anche nelle ricevitorie alle porte della città.

Tali generi e merci daziate nelle città potranno liberamente e senza ulteriore pagamento non solamente passare dalla città al *forense*, ma anche dall' una all' altra delle stesse città, mediante però in quest' ultima circostanza la previa presentazione alla dogana, ove dovranno marcarsi o suggellarsi i colli o le balle, e staccarsi le opportune licenze pel destino, con obbligo di presentarsi alla ricevitoria della porta per la dovuta rassegna che attesti la ricognizione e la sortita dalla città, nel qual modo soltanto possono essere ammesse nelle città. La rispettiva ricevitoria della porta dovrà però dirigerle alla dogana, alla quale, trovata la condotta in regola, unicamente incumbe il rilascio esente dal dazio fissato nella tariffa per l' importazione dall' estero.

All' opposto i generi e le merci denunciate e daziate per comuni aperti volendosi introdurre in alcuna delle città, saranno considerate come procedenti immediatamente dall' estero, e come tali dovranno soggiacere al pagamento degli spettanti diritti.

Le contravvenzioni a quanto viene colla presente disposto sono punite colle penali portate dai vigenti decreti e regolamenti per l' inosservanza delle denuncie e degli obblighi prescritti alle altre o consimili professioni daziarie.

L' I. R. direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione di questa determinazione.

Milano, il 28 dicembre 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 85.) *Esonerati i comuni col 1.° gennajo 1817 da ogni ulteriore servigio e manutenzione del casermaggio, e discipline pel miglior servizio degli alloggiamenti militari.*

29 dicembre 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua maestà l'imperatore e re, nostro augusto sovrano, sempre intenta a provvedere in ogni ramo di pubblica amministrazione al bene dei suoi sudditi, si è degnata di emanare e dichiarare espressamente le sovrane sue benefiche intenzioni, che debbono formare la base, sulla quale sarà da regolarsi l'importante oggetto degli alloggiamenti militari nel regno lombardo-veneto.

Questo governo, dopo di aver date, di concerto coll'autorità militare, tutte le disposizioni che riguardano l'esatta esecuzione dei sovraccennati ordini sovrani, ama di portarne anche a pubblica notizia le più essenziali determinazioni, onde ciascuno possa conoscere come sia combinato in esse il miglior servizio degli alloggiamenti militari coll'interesse dei comuni e dei privati.

Essendo determinata volontà sovrana che venga nel regno lombardo-veneto sollecitamente compilato un piano stabile di acquartieramento militare, che anche, pendente lo stabilimento di detto nuovo piano, siano esonerati i comuni col primo del prossimo venturo gennajo da ogni ulteriore servizio e manutenzione del casermaggio, e che inoltre i soldati, come pure gli uffiziali e gli altri militari, debbano essere possibilmente collocati nelle caserme; quindi,

1.° Verranno tosto consegnati all' autorità militare, come piena ed assoluta proprietà dello stato, tutti gli edificj erariali destinati ad uso militare, onde sieno amministrati e mantenuti a spese del medesimo.

2.° I comuni dovranno restituire gli effetti ed utensili ricevuti gratuitamente dal cessato governo, e per quelli che sono di proprietà dei comuni medesimi sarà facoltativo al militare di farne l' acquisto per contratto consensuale.

3.° In quanto le caserme non potessero contenere tutti gli uffiziali, il numero eccedente che verrà indicato, mediante nota, dall' autorità militare alla politica, si collocherà in locali presi in affitto dai privati.

4.° Si osserveranno provvisionalmente i regolamenti italiani, tanto per la competenza d' alloggio, quanto per la compensazione; questa si pagherà dall' erario direttamente alle casse comunali cui spetta il pagamento degli affitti convenuti coi privati.

5.° Gli affitti suddetti si faranno per trimestre, durante il quale accadendo qualche traslocazione militare, decorreranno istessamente gli affitti stabiliti, ed i locali appigionati rimarranno a disposizione dell' autorità.

6.° Determinato in via stabile il sistema d' acquartieramento, verrà proposta la compensazione da corrispondersi in avvenire per gli alloggi ai privati sulla base del valore degli affitti che saranno in corso nelle varie stazioni, e tale compensazione si farà secondo una tariffa, che non potrà essere variata che di cinque in cinque anni.

7.° La fissazione degli alloggi in allora sarà riconosciuta da una commissione politico-militare, e sulle decisioni della medesima, ogni

qual volta siano stipulati i contratti, non potrà aver luogo riguardo alla destinazione degli alloggi stessi alcun riclamo.

8.° La distribuzione dell' uffizialità negli alloggi dovrà essere eseguita dall' autorità militare sulla tabella che le verrà presentata dall' amministrazione comunale.

9.° Rispetto alle truppe in marcia verranno osservate le disposizioni sussistenti negli altri stati della monarchia; e quindi la competenza d' un generale sarà di due camere, e di una sola quella degli altri uffiziali e degl' individui dello stato maggiore. Resta pure stabilita in tal caso la bonificazione in una lira italiana al giorno per ogni stanza, pagabile dai comandanti all' autorità locale, per essere corrisposta agli alloggianti.

10.° Viene finalmente accordato un compenso ai comuni non meno che ai privati, i quali hanno somministrato a tutto il primo gennajo 1817 locali di loro proprietà ed alloggi ad uso militare; compenso che verrà determinato nella misura che potrà essere riconosciuta equitativa, giusta le particolari circostanze di ciascuna provincia, dietro la presentazione dei documenti che con apposito avviso delle imperiali regie delegazioni saranno a suo tempo gl' interessati eccitati ad insinuare.

Milano, il 29 dicembre 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Conte T. OLDOFREDI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

APPENDICE

AGLI ATTI DEL GOVERNO.

(N.° 86.) *Statuti per l'ordine imperiale austriaco della corona di ferro.*

1.° gennajo 1816.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,
RE DI GERUSALEMME, D'UNGHERIA, DI BOEMIA,
DI LOMBARDIA E VENEZIA, DI DALMAZIA,
CROAZIA E SCHIAVONIA, DI GALIZIA E LODOMIRIA;
ARCIDUCA D'AUSTRIA,

Duca di Lorena, di Salisburgo, di Stiria, di Carinzia, di Carniola, dell'alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia, Conte-Principe di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc. ecc.

Volendo noi tramandare alla più remota posterità la memoria dell' epoca in cui furono felicemente riunite sotto il nostro scettro le provincie lombardo-venete, contrassegnata da una prova permanente della nostra

special grazia e clemenza, abbiamo determinato di fondare un ordine sotto la denominazione della *Corona di ferro*, e di ascriverlo nel numero degli altri ordini della nostra imperiale casa e corona. Dopo di averci fatto a tal fine presentare il qui appresso piano di statuti coerenti alla sovrana nostra intenzione, e dopo di aver questi approvati, ordiniamo che da tutti i cavalieri di questo ordine siano ora ed in ogni tempo avvenire esattamente osservati, e loro servano di costante regola e norma.

§ 1. Tutti i membri di quest' ordine sono denominati cavalieri dell' ordine della corona di ferro.

§ 2. La dignità di gran maestro è per sempre ed inseparabilmente congiunta coll' impero austriaco, e per conseguenza riservata alla nostra persona, e dopo di noi ai nostri successori al trono imperiale austriaco.

§ 3. L' ordine è composto di tre diversi gradi, secondo la diversità dei meriti; cioè di cavalieri della prima, della seconda e della terza classe.

§ 4. I cavalieri della prima classe precedono quelli della seconda, e questi, quelli della terza.

I cavalieri della medesima classe prendono tra di loro il rango secondo l' ordine del tempo in cui furono ammessi nell' ordine.

Se più cavalieri vengono nello stesso giorno installati nell' ordine, chi avrà il primo ricevuta la decorazione precederà gli altri.

§ 5. Ognuno, senza distinzione di condizione, sia che si trovi o no all' immediato servizio civile o militare dello stato, può essere ammesso all' ordine, purchè fornito sia delle qualità che a conseguirlo richiedonsi: quali sono prove decise di attaccamento al sovrano ed allo stato, premurosi sforzi a promuovere il bene della monarchia, coronati da felice successo, e finalmente intraprese che si distinguano per la loro grandezza e per l' utilità universale.

§ 6. La collazione dell' ordine è riservata al gran maestro, e non è permesso ad alcuno il domandarlo.

§ 7. La decorazione dell' ordine, che in prova della conseguita dignità vien data ai cavalieri, è la seguente:

La corona di ferro, sulla quale riposa l' aquila austriaca imperiale a due teste, coronata, che porta in petto da una parte e dall' altra uno *scudo* smaltato di color turchino carico, nella cui parte anteriore vedesi la semplice lettera F. in oro, e nella parte opposta il millesimo 1815.

I cavalieri della prima classe portano l' insegna dell' ordine appesa ad un largo nastro di color giallo d' oro, rigato nell' uno e nell' altro margine di una stretta lista di color turchino carico, che dalla destra spalla discende pendente verso il lato sinistro. Portano oltre di questo a sinistra sul petto una stella a quattro punte ricamata in argento, in mezzo alla quale è contenuta la corona di ferro, racchiusa entro di un cerchio

smaltato di color turchino cupo, nella circonferenza del quale leggesi il motto: *Avita et Aucta.*

Nelle solennità dell'ordine i cavalieri della prima classe portano la sopra descritta insegna dell' ordine appesa ad una collana d' oro, la quale è formata dalle due lettere F. P. insieme intrecciate, dalla corona di ferro e da una ghirlanda di quercia, le quali l' una all' altre alternatamente succedonsi fino al termine della collana.

La decorazione della seconda classe differisce da quella della prima nella grandezza soltanto, e vien portata al collo appesa ad un nastro di color giallo d' oro, rigato in ambi i margini di turchino carico, e largo due pollici.

I cavalieri della terza classe portano l'insegna dell' ordine alquanto più piccola sul petto a sinistra, pendente dall' occhiello ad un nastro di color giallo d' oro, orlato di righe turchine, e largo nove linee.

Il distintivo del re d' armi e degli altri uffiziali dell' ordine, col quale comparir debbono nelle solennità dell' ordine, consiste nella decorazione dello stesso ordine racchiusa entro di un medaglione d'oro, e viene portata al collo appesa al nastro dei cavalieri della terza classe.

Il re d' armi distinguesi in oltre per un bastone che porta in mano.

§ 8. Al solo gran maestro è riservato il portare l'insegna dell'ordine ornata di gemme; nè tale è permesso il portarla a verun

cavaliere, a meno che non ne sia stato specialmente onorato dal gran maestro.

§ 9. È concesso all' incontro a ciaschedun cavaliere di ornare la sua arma gentilizia della decorazione dell' ordine, e di servirsi in ogni occasione, sua vita durante, dello stemma in tal guisa fregiato.

§ 10. Per segnalare i cavalieri dell' ordine anche con una veste particolare, corrispondente alla loro dignità, colla quale dovranno comparire nelle feste e solenni funzioni dell' ordine, vogliamo stabilire per le diverse classi l' abito qui appresso descritto:

I colori dell' abito dell' ordine sono il giallo, il turchino ed il bianco. Le bordature e gli altri fregi sono in argento. La sottoveste è uguale per tutte tre le classi de' cavalieri, di velluto giallo, e consiste in un farsetto o camiciuola che dal collo in giù discende fino al ginocchio, e dalla sommità del destro braccio fino alla coscia viene serrato da un cordone d' argento; al di là del fianco poi è tenuto insieme dal medesimo cordone avvolto leggermente in lacci, e quindi va a terminare tutto aperto. All' estremità del cordone pendono ricche nappe di canutiglia attorcigliata.

Questa sottoveste è foderata di ermesino bianco, e d' ogni intorno nei lembi ornata di ricamo in argento, nel quale si rappresentano alternatamente la corona di ferro, da cui sporgono in fuori rami di palma intrecciati con un serto d' alloro, e rami di quercia piegati a foggia di ghirlanda, tra i

quali sono distribuite le lettere staccate del motto = *Avita et Aucta* = che in serie continuata ricorrono per tutto il ricamo. La larghezza del ricamo pei cavalieri della prima classe è di quattro pollici e mezzo, e per quelli della seconda, non meno che della terza, è di tre pollici e mezzo, misura di Vienna.

I calzoni sono di seta bianca tessuta a maglia, ed insieme colle calze di un sol pezzo.

Le scarpe sono di velluto bianco; tre volte traforate sulla parte superiore, guarnite al di sotto di raso giallo; in vece di fibbie vengono serrate da un galano di raso turchino, le cui estremità sono ornate di frange di canutiglia attorcigliata di argento.

La spada è dritta e a due tagli; l'elsa e la stanga trasversale formano una croce. Tutti i fregi sono d'argento. Il pomo è contornato dalla corona di ferro; l'elsa tutta d'argento e scannellata, intorno alla quale sono attorti in forma spirale due rami di palma, uno dei quali di sotto in su, e l'altro di sopra in giù si distendono in modo che vanno in punta ad unirsi insieme. Nel mezzo della croce formata dall'elsa sono due scudi di figura ovale; quello della parte anteriore contiene le due lettere F. P. *Franciscus Primus*, l'altro nella parte di dietro il millesimo 1815. Da questi ovali escono fuori dei rami di quercia e d'alloro intrecciati insieme, che in opposta direzione discorrono lungo la stanga trasversale. Il fodero della spada è ricoperto di velluto

turchino, e guarnito d' argento. A sostenere la spada serve un cinturone di velluto turchino colla sua tasca pendente, ricamati ambidue a rami d' alloro in argento, e si chiude con fibbia d' argento.

La testa è coperta da un berretto di velluto turchino, la cui falda è orlata di cordoni d' argento, ed è fregiato di penne bianche oscillanti.

I guanti sono di pelle bianca, ed hanno delle grandi manopole ricamate in argento.

Il manto è per tutte tre le classi dei cavalieri di velluto turchino foderato di raso bianco, con un bavero rotondo di velluto parimente turchino, cadente sulle spalle. Il ricamo d' argento, che è riportato sopra tutta la circonferenza, non meno che sul bavero del manto, è, quanto al disegno, uguale a quello della sottoveste.

Il manto è sostenuto sulla spalla destra da un gangheretto, e cade a traverso il petto, coprendo il braccio sinistro.

Pei cavalieri della prima classe termina in un lungo strascico; il ricamo è largo dodici pollici, misura di Vienna; sulla parte sinistra del manto, due pollici sotto il bavero, è fermata la stella dell'ordine, e sopra il bavero riposa la collana, a cui sta appesa l' insegna dell' ordine.

Il manto pei cavalieri della seconda classe si distingue da quello dei cavalieri della prima, in questo che la sua lunghezza non discende del tutto fino a terra, e che il ricamo d' argento è largo solamente otto

pollici e mezzo. La croce dell'ordine appesa al nastro posa sopra il bavero.

Il manto dei cavalieri della terza classe finalmente discende soltanto fino a mezza gamba; la larghezza del ricamo è di soli sei pollici e mezzo; l'insegna dell' ordine è attaccata al bavero sul lato sinistro mediante il nastro per questa classe destinato.

Sopra il manto posa al di fuori un collare increspato di una doppia fila di trine, che per tutte tre le classi è largo cinque pollici.

Il re d'armi dell'ordine porta al collo appesa al nastro dell'ordine la medaglia d'oro dell' ordine, ed in mano un bastone lungo tre piedi, ricoperto di velluto giallo, ricamato a rami d'alloro e di palma, in cima del quale è posta la corona di ferro, su cui riposa l'aquila imperiale austriaca. Il bastone è guarnito d' argento.

Gli altri ufficiali dell' ordine sono decorati del medaglione dell' ordine, che portano appeso al collo nella medesima guisa che il re d'armi, ma senza bastone.

§ 11. Il numero de' cavalieri vien fissato a cento, cioè a venti della prima, a trenta della seconda, ed a cinquanta della terza classe. I principi della nostra imperiale casa non sono compresi in questo numero.

§ 12. Pel disbrigo degli affari dell' ordine sono stabiliti i seguenti ufficiali:

Il prelato dell' ordine, che il gran maestro sceglie fra il clero superiore. Questi deve fare le funzioni di chiesa usitate nei giorni festivi dell' ordine;

Il cancelliere dell' ordine, che nella solenne installazione de' cavalieri, o nei capitoli da convocarsi deve fare un' allocuzione, leggere ai candidati la formola del giuramento, proporre o in iscritto o a voce, secondo che il richiedano le circostanze, gli affari dell' ordine al gran maestro, e questi assistere in tutto ciò che all' ordine è relativo, fare spedire i diplomi ai candidati e tenere in custodia il gran sigillo dell' ordine;

Il tesoriere dell' ordine, al quale incumbe di aver cura e custodia non tanto delle decorazioni, ma anche degli abiti dell' ordine, di tener nota delle spese fatte a tale oggetto, e di rassegnare alla fine dell' anno il rendimento de' conti al gran maestro;

Il segretario dell' ordine, il cui dovere è di tenere il protocollo dell' ordine, di registrarvi fedelmente tutto ciò che concerne l' ordine, di fare la spedizione dei diplomi, di custodire diligentemente gli atti dell' ordine nell' archivio e di leggere ai candidati il tenore de' loro doveri;

Il re d' armi dell' ordine, al quale è permesso di portare l' abito dei cavalieri della terza classe nelle solenni feste dell' ordine;

Lo scrivano dell' ordine, il cui obbligo è di assistere e prestar mano ai soprannominati uffiziali, non tanto per le scritture da farsi, quanto in ogni altra cosa, a misura delle occorrenze.

La nomina a questi uffizj è riservata immediatamente al gran maestro.

§ 13. Nella solenne installazione dei cavalieri dell' ordine dovrà osservarsi quanto viene prescritto qui appresso:

Dopo che quegli, a cui il gran maestro, per riguardo a' suoi meriti, avrà destinato l'ordine, sarà stato prevenuto di tal grazia mediante lettera del cancelliere dell' ordine, dovrà esso nel giorno ed all' ora prescritta ritrovarsi a corte al capitolo, al quale tutti i cavalieri e gli uffiziali dell' ordine debbono intervenire rivestiti dell' abito dell' ordine, ed attendere nell' anticamera il segno di esservi ammessi.

Preso che avrà posto il gran maestro sotto il trono, il cancelliere inginocchiato dinanzi al trono domanderà gli ordini ulteriori.

Avuti questi, il re d' armi fa cenno al candidato che gli è concesso di entrare, e questi prende il posto che è per lui destinato.

Ciò fatto, il cancelliere fa nota con una breve allocuzione la volontà del gran maestro ed il fine dell' adunanza, ed ammonisce il candidato a prestare il giuramento dell' ordine. Il segretario legge quindi il sommario dei doveri del cavaliere, a soddisfare ai quali il candidato obbligar si deve col prestar giuramento.

Dopo di ciò il candidato viene avvertito di recarsi all' inginocchiatojo, a tal uopo preparato, per prestare il giuramento dell' ordine, che gli viene recitato dal cancelliere secondo la formola seguente:

Ego N. N. juro per Deum, quod fidem, reverentiam atque obsequium erga majestatem sacratissimam, quâ insignis ordinis coronae

ferreae magnum magistrum, ejusque serenissimos successores atque universam augustam domum, omni tempore, loco et opportunitate, usque ad ultimum vitae spiritum constanter observare, quae ad securitatem, gloriam, incrementum monarchiae conferre possunt, pro viribus promovere atque defendere, contra vero, quae sacratissimae majestatis juribus ac potestati, atque ordinis hujus dignitati adversatur, omni quo potero conatu impedire atque avertere; statuta denique ordinis studiose accurateque observare, sacratissimae majestatis, quâ magni ordinis magistri decreta venerari, eisque in omnibus prompta parataque voluntate obedire, ordinisque signum constanter gerere velim. Sic me Deus adjuvet.

Prestato il giuramento, il candidato viene di nuovo ammonito dal gran maestro ad osservarlo; questi lo crea cavaliere, se per avventura nol fosse, e quindi gli consegna la decorazione dell' ordine con questa latina allocuzione:

Quod jurisjurandi religione promptus vovisti, omni te loco ac tempore integre servaturum non ambigimus.

Accipe igitur signum ordinis coronae ferreae in praemium meritorum tuorum, illudque semper gerito, ut quid Deo, nobis, domuique nostrae, atque ordinis hujus dignitati debeas, honoris, quo decoratus es, insigni admonitus nunquam possis non recordari.

Al gran maestro è riservato il dispensare dal prestar giuramento all'occasione dell' installazione d' un cavaliere.

§ 14. Ammesso che sia nell' ordine il cavaliere nel modo sopra descritto, il cavaliere della prima classe, in argomento della distinta grazia, viene abbracciato dal gran maestro, ed in simil guisa da tutt' i membri dell' ordine assicurato della loro amicizia.

§ 15. Il diploma della seguita installazione viene spedito pei cavalieri della prima classe in forma di libro, per quelli della seconda e terza classe in forma di lettere patenti, sottoscritto dal gran maestro, dal cancelliere e dal segretario dell' ordine. Il diploma pei cavalieri della prima e seconda classe è munito del sigillo pendente; pei cavalieri della terza classe il sigillo è impresso sulle lettere patenti.

§ 16. I cavalieri sono obbligati a portar sempre l' insegna dell' ordine conforme al prestato giuramento; niuno di loro potrà comparire in pubblico senza di esso; nè tampoco potrà accanto al medesimo essere portato altr' ordine straniero, a meno che non ne sia stata dal gran maestro accordata la permissione.

§ 17. Dopo la morte di un cavaliere della prima, seconda e terza classe, la collana e l' insegna dell' ordine, unitamente al libro degli statuti, debbono essere restituite al tesoriere dell' ordine.

§ 18. Nella prima domenica dopo il dì 7 d' aprile, giorno in cui le nostre provincie lombardo-venete furono erette in regno, sarà celebrata ogni anno nella cappella di corte la festa dell' ordine, alla quale intervenir

dovranno tutti i cavalieri che si troveranno nella città di nostra residenza, colla loro insegna e col loro abito dell' ordine, a meno che non fossero impediti legittimamente.

§ 19. I cavalieri della terza classe hanno, nei giorni in cui si celebrano feste dell' ordine, l'accesso nella sala dei consiglieri intimi, dove hanno sempre il diritto di entrare i cavalieri della prima e seconda classe.

§ 20. Ha del pari chiunque è decorato dell' ordine, senza distinzione di condizione, l'accesso alle feste di corte ed ai così detti appartamenti.

§ 21. Qualora il cavaliere graziato dell' ordine della prima classe non fosse ancor insignito della qualità di consigliere intimo attuale, gli sarà questa gratuitamente conferita; i cavalieri della seconda saranno, a loro richiesta, innalzati al rango di baroni, e quelli della terza, all'ordine equestre; gli uni e gli altri senza pagamento di tasse.

§ 22. Viene ordinato a tutti i dicasteri di aggiungere, nelle spedizioni che avessero a fare ad un cavaliere dell' ordine, agli altri titoli che gli competono anche quello dell' ordine.

§ 23. Vogliamo ancora che quando in nome del gran maestro si spediranno decreti ai cavalieri della prima classe, siano essi, in dimostrazione maggiore della nostra grazia ed affezione, distinti colla denominazione di nostri cugini.

§ 24. È nostra volontà finalmente che gli ordini di S. Stefano e di Leopoldo, considerati

qual corpo, precedano nel rango l'ordine della corona di ferro, allorquando nel medesimo giorno verranno conferiti ordini di queste tre specie; e perciò il cavaliere di S. Stefano precederà il cavaliere di Leopoldo, e questi, quello della corona di ferro, della medesima categoria; in tutto il rimanente saranno questi tre ordini riguardati come uguali; e solo tra le gran croci o cavalieri della prima classe, tra i commendatori o cavalieri della seconda classe, tra le piccole croci o cavalieri della terza classe, nominati in diversi tempi, l'anzianità dell'installazione sarà quella che determinerà il loro rango.

Queste sono le leggi ed ordinanze sopra le quali è fondato l'ordine dei cavalieri della corona di ferro.

Siccome vogliamo noi stessi in ogni tempo osservarle, così pure i nostri successori al trono saranno obbligati ad osservarle costantemente fino a tanto che, variando l'indole dei tempi e le circostanze, non fosse da noi o da essi riconosciuta la necessità di farvi dei cambiamenti; e se contro la nostra aspettativa nascessero dubbj o difficoltà intorno ad esse, riserbiamo a noi ed ai nostri successori alla dignità di gran maestro il diritto di emanare gli schiarimenti opportuni, non che quello di fare a queste leggi ed a questi statuti tutte quelle addizioni che saranno giudicate confacenti ad accrescere lo splendore ed a promuovere il bene dell'ordine.

Ad oggetto finalmente che tutto questo sia conservato e tramandato alla più remota

posterità, abbiamo ordinato che di questi statuti siano fatti tre concordi esemplari muniti della nostra sovrana firma, uno dei quali dovrà a perpetua ricordanza essere custodito nell' archivio dell'ordine, l'altro nell'archivio della nostra imperiale reale casa, ed il terzo nell' archivio dell' aulico dicastero politico, al quale sarà da noi affidata la suprema direzione degli affari lombardo-veneti.

Dato nella reale nostra residenza di Milano il dì primo gennajo dell'anno mille ottocento sedici, e vigesimoquarto dei nostri regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

CLEMENTE PRINCIPE DI METTERNICH.

Per supremo ed espresso ordine
di S. M. I. R. A.,
Il Consigliere aulico,
CONTE DI MERCY.

(N.° 87.) *Scadenza dell' imposta prediale degli ultimi quattro bimestri.*

1.° maggio 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colle notificazioni 15 gennajo e 14 marzo prossimo passato vennero fissate le rate dell'imposta prediale degli scorsi due bimestri.

La scadenza dell' imposta prediale degli altri quattro bimestri sarà la seguente:

Le provincie di Mantova, Cremona, Lodi, Bergamo e Sondrio pagheranno nel giorno 10 dei mesi di giugno, agosto e ottobre centesimi 2, millesimi 5, decimi 6 per ogni scudo d' estimo.

Le provincie di Milano, Pavia, Brescia e Como pagheranno l' eguale imposta di centesimi 2. 5. 6 nel giorno 10 di luglio, settembre e novembre.

Da tutte poi le suddette provincie indistintamente si pagheranno nel giorno 15 dicembre centesimi 2, millesimi 6 per l' ultimo bimestre.

Milano, il 1.° maggio 1816.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

DORDI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI

DELL'I.R. TRIBUNALE D'APPELLO GENERALE

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

PARTE SECONDA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1816.

N.° 6 al N.° 10.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1816.

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
42	*Luglio* 2	Discipline da osservarsi nell'edizione delle sentenze emanate sotto il cessato sistema	125
43	*detto* 3	Permessa l'introduzione delle carte da giuoco fabbricate negli antichi stati austriaci, coll'obbligo di riportarvi il bollo prescritto, come pure la circolazione delle carte munite del bollo delle provincie di nuovo acquisto, e l'introduzione di esse nelle antiche provincie austriache senz'obbligo d'un nuovo bollo	127
44	*detto* 9	Ordine ai tribunali di rimettere all'ufficio di polizia tanto i condannati da spedirsi alle case di castigo, che i detenuti da rilasciarsi per mancanza di prove legali	129
45	*detto* 11	Giurisdizione e competenze riguardanti il clero militare e civile in materia di matrimonj delle persone addette al militare	131
46	*detto* 15	Discipline da osservarsi nell'accordare la dimissione dal militare servizio a quelli che si trovano in circostanze meritevoli di considerazione	150
47	*detto* 16	Indennizzazione competente agl'impiegati che viaggiano per affari di ufficio	153

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
48	*Luglio* 18	Multe, tasse e rimborsi di spese nelle inquisizioni criminali e politiche da esigersi dagli ufficiali f. f. di tassatori coi metodi praticati ...	169
49	*detto* 23	Epoche in cui cominciano a decorrere gli appuntamenti degl'impiegati	178
50	*Agosto* 6	Proroga all'insinuazione dei crediti verso il governo francese a tutto settembre, sotto la comminatoria di decadere da ogni diritto.....	181
51	*detto* 9	Norma per regolare le spese occorrenti nelle inquisizioni criminali e politiche	182
52	*detto* 12	Istruzioni per l'insinuazione dei crediti verso il governo francese	189
53	*detto* 13	Insinuazioni dei crediti verso la camera aulica di Vienna per sovvenzioni fatte al governo austriaco prima del 1796 per mezzo del monte S. Teresa di Milano	192
54	*detto* 16	Casi in cui competa il compenso delle spese di trasporto nella traslocazione d'impiegati	194
55	*detto*	Rango fra gl'impiegati della stessa categoria come debbasi stabilire ...	196
56	*detto*	Capi delle direzioni amministrative ed uffici incaricati di sorvegliare sulla condotta dei pubblici contabili	*ivi*
57	*detto* 19	Proibizione dei giuochi di commercio nelle officine pubbliche senza averne ottenuta la licenza dalla polizia	198
58	*detto* 20	Obbligo di notificare la morte dei militari austriaci seguita nelle case di particolari o degli albergatori ...	200
59	*detto*	Rimesso in vigore il decreto 25 agosto 1809 riguardante le procedure giudiziali in materia di contrabbando o di contravvenzioni alle leggi di finanza	201
60	*detto* 24	Applicabile soltanto agl'impiegati che ricevono soldo dal regio erario il regolamento 25 ottobre 1798 sui loro debiti	202

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
61	*Agosto* 25	Dichiarate incompatibili le funzioni di primo deputato all' estimo e di lui sostituto con quelle di fabbriciere	203
62	*detto* 25	Privativa accordata per cinque anni ai signori conte *Luigi Porro* ed *Antonio Robaglia* per far uso essi soli della macchina inventata dal signor *Gensoul* per la filatura dei bozzoli da seta col mezzo del vapore	205
63	*detto* 26	Massime direttrici in ordine alla contabilità pel mantenimento dei detenuti militari nelle carceri civili ...	206
64	*Settembr.* 16	Vietata alle parti la comunicazione degli atti interni d'ufficio	208
65	*detto* 17	Scioglimento del dubbio proposto, se le due persone di riconosciuta probità e confidenza, enunciate nel § 237 del codice dei delitti, debbano essere giurate ed esperte nell'arte di scrivere.....	209
66	*detto* 18	Norme da tenersi per l'inserzione nei pubblici fogli di altro regno o provincia della monarchia austriaca di qualche pubblicazione o citazione edittale	211
67	*detto*	Nomina del signor cavaliere *Antonio de Raab* alla carica di consigliere aulico e direttore generale della polizia in Milano	212
68	*detto*	Applicabile agl'inquisiti contemplati dal § 449, parte II del codice penale, il decreto 27 giugno portante l'obbligo di rimborsare le spese di mantenimento in carcere	213
69	*detto* 24	Risoluzione sovrana concernente alcune discipline da osservarsi in caso di ritrovamento di monete o di effetti preziosi specificati sotto la denominazione di *tesoro*	214
70	*detto* 25	Esclusi gli ecclesiastici dall'ufficio di sostituti ai deputati alle amministrazioni comunali	220

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
71	*Ottobre* 8	Sottoposti al pagamento dei diritti competenti di pedaggio o di navigazione anche i trasporti degli effetti erariali, gl' individui militari e gl' impiegati civili e militari.....	221
72	*detto* 11	Incaricati i giudici di pace di far seguire anche il confronto personale dei disertori imputati di rapina e simili delitti	222
73	*detto*	L' inrotulazione di ciascuna causa in grado di revisione deve seguire una sola volta.....	223
74	*detto* 15	Norme di provvedimento pei pupilli e figli derelitti.....	225
75	*detto* 21	Normale per le sostituzioni ad impieghi vacanti e pei compensi da accordarsi ai sostituti.....	227
76	*detto* 22	Incaricate le congregazioni provinciali di conoscere e dare il voto consultivo sulle proposizioni di contratti d' affitto e d' appalto.....	237
77	*detto* 23	Richiamato in vigore per le procedure in causa di contrabbando o contravvenzioni alle leggi di finanza il metodo 25 agosto 1809, senza però l'esenzione dalle tasse accordata dall'art. 70.	239
78	*detto* 30	Applicati a questa provincia i regolamenti vigenti nelle antiche provincie austriache in materia di pensioni alle vedove ed orfane pensionate di militari e d' impiegati civili.	241
79	*detto*	Corresponsione di tre carantani per ogni miglio ed ogni centinajo di peso valida unicamente pel corrente anno militare; passato il quale, da ridursi a carantani due.....	243
80	*detto* 31	Vietate ai professori e maestri nei licei e ginnasj le ripetizioni private agli scolari che frequentano le scuole loro affidate....	244
81	*Novembre* 3	Rinnovato l'ordine per le visite biennali delle farmacie e dei fondaci dei venditori di droghe al minuto	247

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
82	*Novemb.* 12	Vacando parrocchie di patronato comunale, sono da eleggersi i parrochi rispettivi nelle forme consuete ed a tempo indefinito	248
83	*detto*	Richiamate le congregazioni di carità e le amministrazioni dei pubblici stabilimenti all'osservanza degli articoli 5 e 18 del decreto 25 novembre 1808	250
84	*detto* 19	Istruzioni ai subeconomi per l'esame dell'amministrazione e dei conti delle fabbricerie, e per la compilazione dello stato attivo e passivo di tutte le chiese	251
85	*detto* 29	Schiarimenti sul dubbio proposto, se le deputazioni all'amministrazione comunale possano o no escludere dall'asta per l'appalto delle esattorie quegli aspiranti nei quali non abbiano esse una sufficiente fiducia.	314
86	*detto*	Metodo da tenersi per regolare con uniformità le quitanze risguardanti le somministrazioni che si fanno dai comuni ai militari	318
87	*Dicembr.* 1.°	Soluzioni a diversi dubbj intorno alla patente 18 aprile 1816, relativa alle ricevitorie	322
88	*detto* 3	Discipline interinali per la procedura nelle cause di cambio e commerciali	331
89	*detto* 12	Incaricate le congregazioni di carità di praticare nelle deliberazioni sui contratti di affitto il confronto del nuovo affitto e colla locazione antecedente e colla stima del perito approvato	338
90	*detto* 18	Disposizioni alle leggi militari riguardanti il diritto sulle prede e sulle cose ricuperate in guerra dal nemico, ed i privilegi dei testamenti militari	340
91	*detto* 23	Esclusi dal supremo senato i reclami di parte in affari contenziosi non firmati da patrocinatori approvati..	345

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
92	*Dicembr.* 23	Metodo uniforme per conoscere le dimande di giubilazione degl' impiegati giudiziarj e degli uffici dipendenti, non che per la liquidazione del trattamento e della pensione	346
93	*detto*	Mezzi per procurar lavoro a tutti coloro che mancano di sussistenza .	354
		APPENDICE.	
94	*Febbrajo* 20	Discipline da osservarsi nel caso di sviluppo della febbre petecchiale, proposte dal magistrato centrale di sanità, ed approvate dall' imperiale regio governo con decreto 20 febbrajo 1816, n.° 9346-186	365
95	*Marzo* 19	In quali casi i coadjutori sono ammessi a ricevere il consenso e ad assistere alla celebrazione del contratto matrimoniale	368
96	*Maggio* 21	Richiamate all' osservanza le disposizioni dei §§ 382, 328 e 299 del codice penale sull' intervento di due probi uomini in qualità di assessori ai costituti ed atti criminali, come pure negli esami de' testimonj	370
97	*Giugno* 5	Cauzioni volute nei matrimonj dei militari	372
98	*detto* 25	Abolizione della confisca dei beni nel caso della diserzione dei militari	378
99	*detto* 28	Istruzioni alle prime istanze giudiziarie per le cause pendenti in grado d' appello e di revisione	379
100	*detto* 29	Autorizzate le congregazioni di carità ed i comuni a stare in giudizio	382
101	*Luglio* 10	Disposizioni per l' esecuzione dell' art. 12 del decreto 9 maggio 1804 sulla vaccinazione, e per prevenire lo sviluppo del vajuolo umano particolarmente negli stabilimenti di pubblica beneficenza	383

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 6.

(N.° 42.) *Discipline da osservarsi nell'edizione delle sentenze emanate sotto il cessato sistema.*

2 luglio 1816.

N.° 7535. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle autorità giudiziarie dipendenti.

Assoggettati dal tribunale d' appello al supremo tribunale di giustizia i dubbj insorti sulle discipline da osservarsi nell' edizione delle decisioni e sentenze emanate sotto il cessato sistema, nei casi di discordia delle parti sulle narrative da inserirsi nelle decisioni e sentenze medesime, il supremo tribunale con venerato aulico decreto 15 giugno prossimo passato ha determinato che qualora si presenti discrepanza delle parti sul tenore o contenuto delle così dette narrative da inserirsi nelle richieste copie autentiche delle decisioni e sentenze proferite sotto il sistema di processura francese, e le parti non possano unirsi o convenire sulle medesime, debbano ogni volta, prima della

esposizione de' motivi e della dispositiva della decisione o sentenza, specificarsi nelle copie autentiche, e riportarsi non solo le conclusioni delle parti prese all' udienza e custodite dal rispettivo cancelliere, ma ancora le module discrepanti delle narrative stesse.

Inerendo poi al prescritto nel rammentato decreto del supremo tribunale di giustizia, si deduce a pubblica notizia che le parti, le quali desiderano ottenere l'edizione autentica d'una sentenza o decisione pronunciata sotto il sistema dell' in oggi abolita processura, debbano promuovere le relative loro ricerche entro il termine di tre mesi dalla seguita pubblicazione della presente circolare; altrimenti, spirato infruttuosamente il detto termine, sarà eseguita l'edizione della sentenza o decisione senz'altra dilazione, e senza neppure l'inserzione di alcuna narrativa.

La presente circolare dovrà affigersi nelle rispettive cancellerie di ogni autorità giudiziaria, e nei luoghi dove sogliono pubblicarsi le leggi e gli editti, ed inserirsi anche ne' pubblici fogli; e le autorità giudiziarie riferiranno al tribunale d'appello il giorno della seguita affissione e pubblicazione.

Milano, il 2 luglio 1816.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 43.) *Permessa l' introduzione delle carte da giuoco fabbricate negli antichi stati austriaci, coll'obbligo di riportarvi il bollo prescritto, come pure la circolazione delle carte munite del bollo delle provincie di nuovo acquisto, e l' introduzione di esse nelle antiche provincie austriache senz' obbligo d' un nuovo bollo.*

3 luglio 1816.

N.° 7466. Circolare.

L' imperiale regia intendenza di Milano ai ricevitori e dispensieri del circond.°

In sequela alle superiori prescrizioni, di cui le feci comunicazione, signor ..., con antecedente mia circolare del 18 marzo p.° p.°, n.° 2991, l' I. R. governo ha ordinato,

1.° Che tutte le carte da giuoco fabbricate negli antichi stati austriachi possano introdursi nelle provincie di nuovo acquisto, coll' obbligo però di riportarvi il bollo prescritto in queste ultime rispettivamente per simili qualità di carte fabbricate nelle provincie stesse, pagandone l' importo;

2.° Che le carte munite del bollo delle provincie di nuovo acquisto possano spedirsi dall' una all' altra di dette provincie, ed introdursi nelle antiche provincie austriache senz' obbligo d' un nuovo bollo.

Mentre le partecipo la succennata superiore determinazione per di lei norma e corrispondente esecuzione in quella parte che le riguarda, debbo avvertirla che, ritenuta ferma la vietata

introduzione delle carte da giuoco di qualunque qualità, giusta il prescritto dalle veglianti tariffe, sarà nondimeno permessa l'importazione di quelle fabbricate negli antichi stati austriaci, contro però il pagamento del dazio a norma della tariffa dell'anno 1803, che impone lire 80 di Milano per ogni quintale, equivalenti a lire 187. 91 italiane per ogni quintale metrico.

Siffatta esazione di dazio sarà però da ridursi alla sola metà di esso, a termini della facilitazione accordata da S. M. alle manifatture e produzioni austriache, qualora procedano dai preaccennati stati, osservate le prescrizioni in corso per l'importazione delle medesime.

La prevengo pure che il sullodato I. R. governo, per conciliare l'adempimento di quanto sopra coll' interesse delle fabbriche di carte da giuoco esistenti nella Lombardia, ha trovato necessario di prescrivere in primo luogo che anche in Lombardia vi abbia per dette carte un solo bollo da centesimi 25, come nel Veneziano, tanto pei giuochi nelle case private, quanto pei giuochi nei luoghi pubblici; ed in secondo luogo che la fabbricazione delle carte da giuoco non sia più vincolata all' obbligo di usare la carta a filigrani.

Accusi la ricevuta della presente, ed ho il piacere di salutarla con distinta stima.

Milano, il 3 luglio 1816.

L' INTENDENTE, FRIGERIO.

(N.° 44.) *Ordine ai tribunali di rimettere all'ufficio di polizia tanto i condannati da spedirsi alle case di castigo, che i detenuti da rilasciarsi per mancanza di prove legali.*

9 luglio 1816.

N.° 7854. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle corti di giustizia, ai tribunali di prima istanza ed ai giudici di pace.

Approvate dall' I. R. commissione aulica centrale d'organizzazione le proposte discipline da osservarsi dalle autorità giudiziarie nel rilascio dei detenuti per mancanza di prove legali e nella consegna dei condannati ai luoghi di pena,

Il tribunale d'appello generale, in coerenza alle supreme prescrizioni, ordina a tutte le autorità giudiziarie che, ultimato il giudizio, non debbano spedire i condannati direttamente alle case di castigo, nè porre in libertà gli altri detenuti da rilasciarsi per mancanza di prove legali, ma debbano rimettere gli uni e gli altri al rispettivo ufficio di polizia, per essere i condannati tradotti ai luoghi di pena, previe le opportune annotazioni ai registri della polizia, e gli altri per essere bensì messi in libertà, ma per potersi ancora disporre riguardo ai medesimi l'opportuna surveglianza.

Tanto gli uni poi che gli altri, in conformità delle supreme prescrizioni, dovranno essere accompagnati al rispettivo ufficio di polizia da una tabella del qui unito tenore, nella quale sarà inoltre indicata la religione professata dall' individuo che vi sarà descritto.

Milano, il 9 luglio 1816.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

BARZI, Consigliere.

TABELLA degli arrestati spediti dal *nel mese di* 181

Cognome e nome dati attualmente, e come siasi altre volte qualificato.	Paternità e maternità.	Patria.	Età.	Stato.	Professione.	Epoca e titolo dell' arresto.	Antecedenti detenzioni.	Luoghi ove ebbe a dimorare.	Sue relazioni.	Notificazioni pervenute al tribunale.	Esito del giudizio.	Personali connotati.	Diporti nel luogo di pena.

(N.° 45.) *Giurisdizione e competenze riguardanti il clero militare e civile in materia di matrimonj delle persone addette al militare.*

11 luglio 1816.

Copia di circolare dell' I. R. governo in data 11 *luglio* 1816, *n.°* $\frac{4517}{3916}$ *diretta ai regj delegati provinciali ed agli ordinarj diocesani.*

Colla circolare 7 maggio (*) sono state fornite le norme colle quali debbasi assicurare e verificare l' assenso delle autorità militari da riportarsi necessariamente e da mostrarsi coll' opportuno documento da qualunque persona addetta alla milizia prima di essere ammessa al matrimonio.

Ora per norma del clero, ogni qual volta si tratti di amministrazione de' sagramenti, dei battesimi, de' matrimonj e de' funerali verso le stesse persone, secondando il governo le giuste premure dell' I. R. comando militare, comunica ai regj delegati ed agli ordinarj diocesani il regolamento generale vigente negli altri stati della monarchia austriaca, onde sia egualmente osservato in Lombardia.

I regj delegati avranno cura di distribuirne un esemplare stampato a ciascuno de' parrochi della provincia, e gli ordinarj diocesani dovranno in ogni caso dirigerli secondo questa norma, non avuto riguardo ad ogni altra prescrizione o pratica anteriore, che s' intende abrogata.

Firmat. SAURAU.

(*) Vedi avanti alla pag. 139.

PRESCRIZIONI

DEL CONSIGLIO AULICO DI GUERRA

A TUTTE LE AUTORITA' DA ESSO DIPENDENTI.

Relazione di giurisdizione riguardante il clero militare e civile, le competenze della stola che le persone militari debbono pagare al clero civile, ed il permesso e le dispense da presentarsi per parte di dette persone, ed i loro domestici dello stato civile, qualora vogliano unirsi in matrimonio.

Per prevenire qualunque errore relativamente ai limiti di giurisdizione in occasione degli ufficj ecclesiastici del clero civile e militare rispetto alle persone militari, e per allontanare ogni trasgressione delle leggi, qualora delle persone militari o i loro domestici volessero conchiudere un matrimonio, si prescrive quanto è stato in proposito comunicato alle autorità civili.

A chi competesi la giurisdizione ecclesiastica sulle persone militari.

§ 1. Sarà tenuta per ferma la determinazione sovrana 26 gennajo 1770, cioè che i cappellani militari esercitino tale giurisdizione nei battesimi, sposalizj, sepolture, e nell' amministrazione de' sacramenti quando riguardano le persone militari facenti parte della *milizia vaga*, ed il clero civile la stessa giurisdizione sulle persone della *milizia stabile*.

§ 2. Per togliere ogni dubbio in proposito, e per fissare chi appartiene alla milizia vaga e chi alla milizia stabile, servirà come segue:

Chi appartiene alla *milizia vaga* e chi alla *milizia stabile*.

A) *Alla milizia vaga appartengono*:

a) I generali in attività di servizio presso il consiglio aulico di guerra, presso la direzione generale del genio, dell' artiglieria, dei confini;

b) Lo stato maggiore generale;

c) I comandanti le fortezze e le città, compreso il personale della piazza e l' auditorato della guarnigione;

d) Tutti i reggimenti e corpi militari;

e) Le tre guardie imperiali e la guardia del palazzo;

f) Tutte le commissioni incaricate del vestiario;

g) La casa de' cadetti a Neustadt e l' accademia degl' ingegneri;

h) L' artiglieria di guarnigione;

i) La marina armata;

k) L' ufficio generale della marina;

l) Il corpo degl' ingegneri, minatori, zappatori e degli equipaggi militari;

m) L' ufficio dell' artiglieria di campagna;

n) La direzione di fortificazione dei distretti;

o) Le cancellerie militari presso i comandi generali militari;

p) La direzione di coscrizione;

q) L' auditorato dello stato maggiore;

r) Il commissariato di guerra;

s) L' ufficio delle sussistenze ed il personale de' fornaj militari;

t) Gl'impiegati della cassa militare, dove esistono tali casse separatamente dalla cassa della camera;

u) I distretti di coscrizione della Galizia;

v) La divisione de' cordoni;

w) I comandi delle case di trasporto e di radunamenti de' militari;

x) Tutte le donne e figli, ed i domestici de' suddetti;

y) Finalmente, quando sia dichiarata la guerra, tutte le persone militari della milizia stabile destinate al servizio attivo, non che tutte le persone dello stato civile, se fanno parte dell'armata, debbono, durante la guerra, riconoscere la giurisdizione ecclesiastica del clero militare.

B) *Alla milizia stabile appartengono:*

a) I generali pensionati e non in attività di servizio, sebbene proprietarj de' reggimenti;

b) Tutti gli ufficiali superiori dello stato maggiore pensionati quiescenti, non che gl' impiegati militari ed individui dello stato maggiore;

c) Gl' impiegati presso il tribunale d' appello militare;

d) Gl'impiegati presso i giudizj delegati militari e misti, qualora, giusta la loro qualità personale, non appartengano alla *milizia vaga*;

e) La guardia ungarese della corona;

f) La guardia della polizia;

g) L' accademia medico-chirurgica Gioseffina;

h) Il personale dell' istituto di veterinaria;

i) Le persone che nelle diverse provincie compongono l' amministrazione dei medicamenti militari ed i depositi di esse;

k) L' istituto di Hernal per le figlie degli ufficiali (*);

l) Il personale delle fabbriche di armi, delle fonderie e degli operaj dei cannoni;

m) Gl' invalidi patentati;

n) Gli economi di casa, i maestri di casa, *traiteurs* nelle caserme e negli altri edifizj militari;

o) Le vedove e gli orfani di tutte le persone militari;

p) Le mogli e figli, ed i domestici de' suddetti facenti parte della milizia stabile.

Casi in cui il clero civile esercita la giurisdizione sulle persone appartenenti alla milizia vaga.

§ 3. Accadendo però spesso che le persone appartenenti alla milizia vaga abbisognino dell' ufficio ecclesiastico, in assenza del cappellano militare, allora è obbligato il clero civile, giusta l' ordine prescritto, di esercitare le funzioni dell' ecclesiastico militare.

Da chi e quando si pagano le competenze della stola.

§ 4. Riguardo alle competenze della stola si prescrive come segue:

a) Le persone militari dal sergente e brigadiere in giù (essi compresi) non pagano le competenze della stola, e seguendo perciò uno sposalizio fra un tal individuo ed una donna della classe

(*) Per la stessa ragione si ritiene nella categoria di *milizia stabile* l'orfanotrofio militare di Milano ed ogni altro analogo stabilimento.

civile, il sacerdote civile avrà diritto solamente alla metà delle competenze per parte della sposa;

b) Gli ufficiali pagano la competenza della stola, attenendosi per altro a quanto è prescritto pel civile;

c) Occorrendo di dover pubblicare un matrimonio da concludersi fra persone della milizia vaga, in mancanza di una chiesa di guarnigione ove dovrebbe incaricarsene il cappellano, potrà ciò effettuarsi dal parroco civile del comune in cui è domiciliato lo sposo militare, senza esigerne le competenze;

d) Nei paesi privi d' una chiesa di guarnigione, il cappellano militare ha il diritto di battezzare, sposare, assistere gli ammalati e fare i funerali nella parrocchia civile, nella quale abitano i militari dipendenti dal suo ufficio, senza che il sacerdote civile possa chiedere qualche competenza;

e) Il clero militare eseguirà in persona il funerale d' un individuo appartenente alla milizia vaga, impiegandovi i proprj arredi. Il parroco civile, che non deve interessarsi, non può chiedere nessuna competenza di stola.

Se per altro il clero militare abbisognasse di alcuni arredi di chiesa, allora si pagheranno per le sepolture degli ufficiali superiori ed impiegati alla parrocchia le competenze sulla massa di ritenuta prescritte dalla patente della stola. I funerali degl' individui che facevano parte della milizia stabile dovranno per parte del parroco civile

eseguirsi giusta l'ultima classe, qualora non venisse richiesto altrimenti, ed allora si pagherà tal funerale come è prescritto.

§ 5. Giusta il decreto di corte 30 agosto 1784, deve il clero civile alla fine d'ogni anno militare trasmettere al concistoro (*), e per mezzo di un decano, tutti gli atti risguardanti il battesimo, le nozze ed il funerale esercitato sulle persone militari.

Relazioni da farsi per parte del clero civile sul battesimo, sulle nozze e sui funerali eseguiti sulle persone militari.

Il concistoro lo spedirà indi per mezzo del governo e del comando generale al superiorato militare, che avrà cura di rilasciare i documenti spettanti alle persone della milizia vaga, qualora fossero richiesti, dopo che si sono presentati gli elenchi.

§ 6. In quanto all'approvazione di unirsi in matrimonio ed alle dispense di essere notificato in pubblico, si ordina:

Si presenta il permesso per isposare, e la dispensa dev' essere notificata al pubblico.

1) Nessuna persona militare, nè di milizia vaga o stabile può essere unita in matrimonio senza un relativo permesso in iscritto;

a) Tale permesso si concede presso i reggimenti e corpi per tutti i tenenti in primo in giù dal proprietario del reggimento o corpo, o dal comandante di esso, semprechè ne sia stato a ciò autorizzato da quello;

b) Dal quartiermastro generale per tutti gl'individui che fanno parte del suo stato maggiore;

(*) In vece del *concistoro*, e del *decano* s'intenderà doversene spedire i registri alle *curie* per mezzo dei *plebani*.

c) Dai comandi generali pei comandanti di reggimento o corpo, per tutte le persone non facenti parte dello stato maggiore generale del quartiermastro, nè essendo incorporati in un reggimento o corpo, per tutti i pensionati o congedati col loro grado militare di ufficiali superiori dello stato maggiore.

2) L' approvazione per gli orfani militari ancor sotto tutela verrà chiesta dai *giudizj delegati militari e misti*.

3) Le dispense per pubblicazioni di matrimonio di militari si chiederanno dalle rispettive autorità militari, le quali si concedono come segue:

a) Dai comandanti de' reggimenti e corpi pei proprj corpi, dal tenente in primo in giù;

b) Dai rispettivi comandi generali delle provincie ai generali, ai comandanti de' reggimenti o corpi, ed a tutte le persone militari isolate, ai pensionati, ai congedati col rispettivo grado militare, agl' impiegati militari in attività o pensionati, alle vedove ed agli orfani, i quali sono domiciliati nella provincia in cui trovasi detto comando.

4) I domestici delle persone facenti parte della milizia vaga o stabile debbono ottenere, oltre l' approvazione e dispensa di pubblicazione per parte delle autorità militari, anche quella dell' autorità civile.

Vienna, il 5 ottobre 1808.

Fir. VENCESLAO CONTE DI COLLOREDO,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AULICO DI GUERRA.

Copia di circolare dell' I. R. governo in data 7 maggio 1816, *n.°* $\frac{13989}{8105}$, *diretta ai regj delegati provinciali ed agli ordinarj diocesani.*

Il regolamento osservato in tutti gli stati della monarchia pei matrimonj dei militari e degli impiegati presso corpi militari prescrive che nessuno di essi possa ammogliarsi senza la permissione de' rispettivi superiori, dichiarandosi *invalidi* ed *assolutamente nulli* i matrimonj contratti altrimenti.

Ed affinchè nessuno degl' individui obbligati a riportare l' assenso de' proprj superiori possa abusare della facilità di qualche capo, nè sorprendere i parrochi con carte illegali, lo stesso regolamento determina col più esatto dettaglio da quale superiore autorità debbano dipendere per ottenerne rispettivamente il permesso secondo i gradi che ciascuno tiene nella milizia, e secondo il servizio od impiego individuale.

Ora dovendosi conoscere dai parrochi, quando siano richiesti di assistere ai matrimonj di militari od impiegati come sopra, non solo se ne abbiano il permesso, ma ben anco se l' atto dell' ottenuto permesso che ne presentano sia autentico e se legittimo quanto alla competenza del superiore che vi si trovi segnato, il governo crede necessario di rimettere ai regj delegati provinciali ed ai vescovi rispettivamente un esemplare degli articoli relativi del

regolamento suddetto, e di confidare ai regj delegati provinciali la cura di verificare individualmente a termini del regolamento la legalità e la legittimità della licenza per matrimonio che ciascuno di cotesti possa averne ottenuta.

Dovranno pertanto i parrochi in ogni caso indirizzare i militari, od addetti al servizio o corpo militare che si presentano per contrarre matrimonio, alle regie delegazioni.

Quindi i regj delegati, riconosciuta la legalità e legittimità dell' atto ottenuto, ne faranno dichiarazione analoga, in vista della quale, e non altrimenti, i parrochi si presteranno ad assistere ai loro matrimonj.

Gli ordinarj diocesani sono pregati di avvertire i parrochi di questa prescrizione, e di renderli risponsabili dell' esatta osservanza.

Firmat. SAURAU.

REGOLAMENTO MATRIMONIALE

PER LE II. RR. ARMATE.

§ 1. Nessuna persona militare, nessuna persona appartenente a corpo militare nominata ne' paragrafi susseguenti può ammogliarsi senza il permesso de' rispettivi superiori indicati nei medesimi paragrafi.

§ 2. 1.° *Ottengono il permesso di maritarsi direttamente da S. M.*

a) L' intiera generalità;

b) I generali ed ajutanti d' ala;

c) Tutti i colonnelli in attività presso l' armata, previo l' assenso ottenuto dai proprietarj de' reggimenti.

I colonnelli de' reggimenti di frontiera domandano tale previo assenso all' ispettore di frontiera, ed i colonnelli di truppe appartenenti al corpo d' artiglieria e del genio, non che le loro diramazioni, si dirigono al rispettivo direttore.

Le relative petizioni si presentano a S. M. in via ordinaria di servizio, per la trafila della cancelleria aulica di guerra.

2.° *I comandi generali nelle provincie*,
I comandi generali dell' armata, *ed*
I comandi de' rispettivi corpi di truppe
sono autorizzati a concedere il permesso di maritarsi,

a) Agli ufficiali dello stato maggiore ed agli ufficiali superiori dal tenente - colonnello in giù,

Agli ufficiali di stato maggiore de' reggimenti posti sotto la loro giurisdizione, che non hanno un proprietario, direttore o ispettore, o nei quali queste piazze sono vacanti,

Agl'individui appartenenti ai seguenti corpi:

Al corpo del treno, compresivi gli aggiunti di contabilità,

All' istituto veterinario,

Ai battaglioni di pontonieri,

All' ufficio superiore de' ponti militari ed agli uffici subalterni,

Ai cordoni di frontiera,

Ai battaglioni de' cacciatori ed alle rispettive loro divisioni,

Ai battaglioni di guarnigione,

Alla guardia ungherese della corona,

Ai reggimenti di frontiera, ed

Al battaglione *Ischaiki*, alle commissioni pel vestiario delle truppe, compresivi gli aggiunti di contabilità ed i dipartimenti delle rimonte e delle razze dei cavalli pel servizio dell' armata, se in essi trovinsi vacanti le piazze di ispettori,

Ai battaglioni leggieri, ai corpi franchi ed alle compagnie di sanità esistenti in tempo di guerra,

In oltre all' amministrazione de' bagagli, delle carni, agli ospedali militari, se i rispettivi impiegati non appartengono già a qualche reggimento o corpo;

b) Agli ufficiali di stato maggiore ed uffiziali superiori dal tenente-colonnello in giù, impiegati nelle provincie, sia presso il personale di qualche forte, sia come ispettori di caserma, oppure presso ospedali di guarnigione, o pei trasporti, coscrizioni o qualsisia altra ingerenza, se non appartengono ad un reggimento o corpo d' armata;

c) Al tenente uditore generale ed agli uditori di stato maggiore e di guarnigione, ed al personale dei chirurghi militari, ecc. ecc.;

d) Ai pensionati tanto nelle case degl' invalidi come fuori di esse, non che ai colonnelli in ritiro conservanti il carattere militare, ed altri uffiziali di stato maggiore ed uffiziali superiori, non che agl' individui addetti allo stato maggiore;

e) Ai (Prima-Planisten) militari dal brigadiere in giù nei dipartimenti delle razze dei cavalli e delle rimonte sulla proposizione dell' ispettore;

f) Ai militari dal bassuffiziale in giù ed ai *prima-planisti* di rango corrispondente nei diversi rami in cui non s' impiegano che dei

semi-invalidi, p. e. i cordoni di frontiera, l' istituto veterinario, gli ospedali militari, l' amministrazione delle carni, la guardia ungherese della corona;

g) Ai profossi di stato maggiore impiegati nelle stazioni di pace, ed ai carcerieri e *Gefreite* alle frontiere;

h) Al capofornajo delle sussistenze e rimanente personale dal bassuffiziale in giù;

i) Ai caporali in funzione presso il personale del comando di piazza;

k) Agl' individui militari impiegati nelle caserme in qualità di casermieri;

l) A tutti gl' invalidi, sia che si trovino nelle case degl' invalidi, sia che godano della patente di sussistenza, sia in fine che abbiano ottenuto un documento di riserva; e finalmente

m) Alle frontiere militari a tutti gl' individui che per la loro carica non sono addetti ad uno dei reggimenti di frontiera, nè appartengono alla categoria degl' impiegati, e di cui le vedove non hanno diritto a pensioni.

3.° *Il direttore generale dell' artiglieria, qualora non cedesse i suoi diritti ai rispettivi proprietarj e comandanti, concede il permesso di maritarsi*,

a) Agli uffiziali di stato maggiore ed uffiziali superiori dal tenente-colonnello in giù, agl' individui addetti allo stato maggiore dei

reggimenti dell' artiglieria di campagna, del corpo dei bombardieri dell' ufficio dell' artiglieria di campagna, del corpo degli operaj d' artiglieria e dell' artiglieria di guarnigione;

b) All' intiero personale addetto ai varj rami d' artiglieria.

4.° *Il direttore generale del genio*,

a) Agli uffiziali dello stato maggiore ed agli uffiziali superiori dal tenente-colonnello in giù, agl' individui addetti allo stato maggiore dei corpi del genio, dei minatori e dei zappatori;

b) Agli uffiziali dello stato maggiore ed uffiziali superiori del corpo degl' ingegneri impiegati nell' accademia del genio;

c) Ai computisti ed aggiunti di contabilità di fortificazione,

Ai forieri di fortificazione,

Ai caporali dei trinceramenti,

Agli artigiani ed altri individui impiegati nelle fortificazioni soggette alla giurisdizione militare.

5.° *I proprietarj di reggimenti*,

a) Agli uffiziali di stato maggiore dal tenente-colonnello in giù, agli ufficiali superiori ed agl' individui addetti allo stato maggiore dei rispettivi loro reggimenti di fanteria e di

cavalleria di linea; e così pure dei reggimenti d' artiglieria se il direttore generale d' artiglieria ha loro ceduta tale competenza;

b) Ai bassuffiziali ed ai *prima-planisti* di rango eguale ad essi, nel caso che i proprietarj non avessero ceduta tale loro competenza ai colonnelli comandanti.

6.° *Il direttore dell' accademia dei cadetti*,

a) Agli uffiziali di stato maggiore ed uffiziali superiori dal tenente-colonnello in giù, ed agl' individui addetti allo stato maggiore dell' accademia, se non appartengono a qualche reggimento o corpo d' armata;

b) Ai bassuffiziali ed inservienti.

7.° *I quartiermastri generali in pace ed in guerra*,

Agli uffiziali di stato maggiore ed uffiziali superiori dello stato maggiore generale di quartiermastro e del corpo dei pionieri dal tenente-colonnello in giù.

IN GUERRA,

a) Ai profossi generali superiori ed ai sottoprofossi di stato maggiore dell' armata;

b) A tutti gl' individui addetti allo stato maggiore generale di quartiermastro;

Ai quartiermastri e vicequartiermastri di stato maggiore, ai vammastri e sottovammastri, condottieri, ai forieri di stato maggiore, ecc.

8.° *I colonnelli comandanti, previa l' autorizzazione dei colonnelli proprietarj,*

A. Dei reggimenti di linea { d' infanteria, di cavalleria, e d' artiglieria.

B. I comandanti de' battaglioni e dei corpi che non hanno proprietarj, cioè:

I comandanti dei battaglioni di guarnigione dei corpi di

Minatori,
Zappatori,
Pontonieri, e
Pionieri;

Dei battaglioni de' cacciatori,
Del treno e de' bagagli.

C. Dei reggimenti dei confini.

D. Della commissione d' abbigliamento (previa l' autorizzazione dell' ispettore).

I comandanti

E. Dei varj rami,

Dell' ufficio supremo de' pontoni militari;
Del treno;
Dei bagagli;
Dell' artiglieria;

Della fabbrica d'armi a fuoco dell'istituto d' ammaestramento per la fabbrica degli archibugi (previa l'autorizzazione del direttore generale d' artiglieria) accordano la licenza di maritarsi,

a) A tutte le cariche dal bassufficiale in giù, compresivi i *prima-planisti* di rango corrispondente;

b) Agli operaj addetti ai varj rami su esposti dal capomastro in giù.

Nei battaglioni dei granatieri, composti di diversi reggimenti, il comandante non potrà concedere tale permesso senza l'assenso del colonnello di quel reggimento a cui essi appartengono.

9.° *Il direttore delle spezierie di campagna*

Accorda la licenza d'ammogliarsi ai lavoranti impiegati sotto di esso.

§ 3. I bassufficiali *prima-planisti* e comuni impiegati nei capitanati dei circoli presso le guardie di polizia, e nei corpi de' dragoni pel servizio della provincia devono rivolgersi alle autorità civili pel permesso di maritarsi, e l'ottengono contro la rinunzia da parte della sposa a qualsisia pretesa di beneficj militari.

§ 4. Le licenze di matrimonj per gli ufficiali di stato maggiore generale e gli ufficiali superiori nelle guardie sono riservate esclusivamente a S. M.

I bassufficiali e comuni della guardia dei *trabanti* e della guardia di palazzo ottengono tale permesso sotto le condizioni prescritte dal rispettivo capitano della guardia.

§ 25. Un matrimonio contratto da un militare senza averne preventivamente ottenuta la

licenza dai superiori competenti è invalido ed assolutamente nullo.

Oltre di ciò verrà immediatamente dimesso dal servizio chi sarà scoperto di avere contratto un simile matrimonio clandestino, e si procederà contro i complici a misura della loro colpa.

I soldati comuni rei di tale trasgressione saranno trattati a tenore delle veglianti leggi militari.

§ 42. Nell' istesso modo sono dichiarati nulli i matrimonj contratti nell' estero dai prigionieri di guerra e dai disertori. Riguardo ai primi potranno però aver luogo delle eccezioni in vista di circostanze meritevoli di riguardi particolari. In tal caso i superiori competenti accordano la licenza per la replica della cerimonia religiosa.

Vienna, 10 giugno 1812.

Firmat. ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

F. M. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AULICO DI GUERRA.

(N.° 46.) *Discipline da osservarsi nell' accordare la dimissione dal militare servizio a quelli che si trovano in circostanze meritevoli di considerazione.*

15 luglio 1816.

N.° 5856. Circolare.

La regia delegazione della provincia di Milano ai signori cancellieri del censo.

L' imperiale regio governo con venerato circolare dispaccio del 30 p.° p.° giugno si è compiaciuto di partecipare a questa regia delegazione la risoluzione presa dall' imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica di guerra, in virtù della quale viene accordata la dimissione dal militare servizio a favore degl' individui *che si trovano in circostanze meritevoli di considerazione*, ed ha comunicato nell' istesso tempo le seguenti discipline e condizioni che vennero prescritte da osservarsi in proposito.

Generalmente a tutti quelli che domandano di essere congedati incumbe l' obbligo di dare un sostituto che abbia le qualità volute dai regolamenti del cessato governo, e di pagare le spese della montura. Ove però un qualche individuo non possa fornire il sostituto *senza la totale rovina del suo patrimonio*, si concede

a suo favore l' assoluzione da quest' obbligo, ed esso sarà congedato colla riserva del successivo bonifico, non essendo alieno il consiglio aulico di guerra di accordare, nel caso che sul numero totale dell' ultima coscrizione risultasse un' eccedenza pel piede di pace d' individui atti al servigio, che il sostituto sia preso da questi individui, e siano affrancati i dimissionarj da ogni obbligo. Così pure si accorda che venga dispensato dal pagamento della montura quegli il quale fosse impotente a soddisfare tale spesa.

Ritenute le suddette benefiche determinazioni, l' imperiale regio governo, cui preme di dare alle medesime pronto ed esatto adempimento, prende gli opportuni relativi concerti col regio imperiale comando generale militare, dietro i quali non esiterà di rimettere in corso le istanze finora rimaste sospese pel rinvio dei militari favoriti dall' ordine n.° 8 dell' 8 settembre 1814, o di quelli che si trovano in circostanze meritevoli di particolar riguardo, distinguendo però quegl' individui che possono fornire un sostituto e pagare la montura, dagli altri che non sarebbero assolutamente in grado di farlo, e pei quali il sostituto potrà poi in seguito essere preso o su quei militari atti al servizio che già sono all' armata, e che al consiglio aulico di guerra risultassero eccedenti pel piede di pace, o sui refrattarj che verranno arrestati, o in quell' altro modo che verrà determinato.

Da qui innanzi poi tutti quegl' individui che per circostanze meritevoli di considerazione chiedessero il rinvio, dovranno esibire le loro petizioni ai signori cancellieri dei rispettivi distretti, i quali nel rassegnarle a questa regia delegazione col proprio parere, e con apposito elenco in forma di tabella compilata giusta le norme prescritte dalla circolare della cessata prefettura d'Olona 23 settembre 1815, n.° 18111, oltre al far conoscere che il militare per cui si chiede il rinvio dall' armata trovasi favorito dall' ordine n.° 8, od in circostanze meritevoli di speciale considerazione, dovranno indicare quegl' individui che possano essere abilitati a dare un sostituto, e provare con documenti fuori d'ogni eccezione l'assoluta impotenza degli altri alla somministrazione del sostituto medesimo ed al pagamento della montura; circostanza che in particolar modo dovrà essere verificata dai prelodati signori cancellieri.

Milano, il 15 luglio 1816.

IL REGIO DELEGATO PROVINCIALE,
Marchese PALLAVICINI.

IL REGIO SEGRETARIO,
Conte ROVIDA.

(N.° 47.) *Indennizzazione competente agl' impiegati che viaggiano per affari d' ufficio.*

16 luglio 1816.

REGOLAMENTO

Sull' indennizzazione competente agl' impiegati che viaggiano per affari d' ufficio.

1. Per indennizzare delle spese di vitto que' funzionarj che viaggiano in missione, si sono fissate delle diete, commisurate secondo il rango annesso al loro impiego.

Le diete sono un'indennizzazione delle spese di vitto, calcolata secondo il rango dei funzionarj.

2. I funzionarj si dividono in dodici classi. Quali funzionarj appartengano ad una stessa classe, e di quale importo siano le diete accordate per ciascheduna di dette classi, apparisce in parte dall' unita tabella *A*, e sarà per le altre categorie stabilito con apposita determinazione.

Classificazione de' funzionarj.

Un impiegato non potrà giammai lagnarsi per l' importo delle diete assegnategli, a motivo che un altro d' inferior rango trovisi collocato nella stessa classe; siccome non può assolutamente impedirsi simile evenienza stante la classificazione di tutti gl' impiegati in dodici sole classi relativamente alla percezione delle diete.

3. Quanto al numero de' cavalli di posta stabilito per le diverse classi dei funzionarj, e così pure rispetto alla somma in danaro accordata per mance,

Cavalli di posta, mance, untura della carrozza e riparazioni della medesima.

unto pel legno e riparazioni del medesimo, saranno esattamente osservate le prescrizioni contenute nella tabella *A*. L'importo della competenza accordata per dette riparazioni non può pretendersi che unicamente da quel funzionario il quale avrà realmente comprovato o di avere viaggiato con proprio legno o con uno appigionato a proprie spese.

Servendosi di un legno *erariale*, ha luogo il risarcimento delle spese necessariamente occorse per riparazioni dello stesso: queste dovranno però *documentarsi rigorosamente* coi relativi conti e con certificati *incontrastabili*. Agl' impiegati che viaggiano in commissione è permesso inoltre, quando non abbiano un altro legno, di servirsi d'un caleseo di posta coperto e di mettere in conto l' importo fissato pel medesimo.

La competenza per l' unto delle ruote e per le accennate riparazioni potrà essere calcolata indistintamente tanto se l' impiegato siasi servito dei cavalli di posta, quanto di altri cavalli.

Viaggi d'ufficio. 4. Pei viaggi che si fanno *ex officio* non avrà luogo neppure in avvenire un risarcimento delle spese di viaggio e di vitto; ciò che debbe dirsi anche di tutti que' viaggi pei quali è già fissata al funzionario una data somma, nel qual caso resterà in corso la stessa data somma anche per l' avvenire, nè potrà essere permesso per alcun titolo il computo delle diete. Qualora non sia stato espressamente prescritto nè dall' istruzione di

ufficio, nè da particolari ordinazioni quai viaggi debbano farsi *ex officio*, dovrà ritenersi per massima che colla presente normale non viene fatta alcuna variazione od alterazione alla consuetudine per quei viaggi e commissioni per cui già prima dell'attivazione di questa normale non aveva luogo alcun risarcimento delle spese di viaggio e di vitto.

Caso di sostituzione.

5. In tutti quei casi ove è applicabile la normale di sostituzione, non è assolutamente lecito di accordare che, in luogo della tassa di sostituzione fissata dalle *direttive*, siano conteggiate le diete.

Non è permesso di servirsi di praticanti e d'altri individui per commissioni che da certi impiegati debbono assumersi gratuitamente.

6. Quelle commissioni che a certi impiegati incumbe di eseguire *ex officio*, e quindi senza percepire alcuna dieta, non è assolutamente permesso, fuori del caso di necessità del tutto inevitabile, di affidarle ad altri funzionarj non salariati, o siano alunni, oppure generalmente a quegl'individui cui debbono pagarsi le diete, onde non cagionare all'erario in tal guisa spese superflue per indennizzazione di diete.

Soltanto il rango dell'attual servigio serve di norma per fissare la dieta.

7. Tanto le diete, quanto il numero dei cavalli di posta non dovranno calcolarsi che secondo il rango dell'*attual servizio* de' funzionarj, non però mai secondo la loro *carica titolare*, di modo che p. e. un segretario avente il titolo di consigliere non ha il diritto di percepire che la dieta fissata per un segretario, e così pure egli non può calcolare che il numero di cavalli stabilito per la rispettiva classe del di lui servigio attuale.

Un impiegato che, oltre la denominazione ordinaria del suo impiego, porta eziandio un titolo di maggior rango, non potrà percepire la dieta annessa a quest' ultimo che nel solo caso che questa carica maggiore sia annessa per massima all' ordinario di lui impiego, non però quando il detto rango non venne concesso all' impiegato che semplicemente per la sua persona.

Impiegato che copre simultaneamente due impieghi.

8. Un impiegato che copre simultaneamente due impieghi *attivi*, ha diritto di percepire ogni volta la dieta annessa alla carica maggiore, abbenchè l' oggetto della commissione riguardasse affari dell' impiego inferiore.

Titolo di consigliere.

9. Qualora un impiegato venisse distinto col semplice titolo d' *imp. reg. consigliere*, senza che al medesimo sia aggiunta anche la denominazione di un dicastero, come sarebbe consigliere aulico, consigliere di governo, consigliere d' appello, ecc., il semplice titolo = *consigliere imp. reg.* = non porta un rango *dicasteriale*, ed il funzionario cui è concesso non viene innalzato per questo sopra la categoria dell' impiego che esercita attualmente.

Sopra un simile titolo non potrà quindi esser fondata la pretesa di una dieta maggiore, ed un tal funzionario non può percepire che le diete fissate pel rango del di lui impiego attivo.

Consiglieri intimi.

10. I consiglieri intimi che coprono nello stesso tempo un altro impiego attivo, percepiranno le diete di quella classe che è assegnata a quest' ultimo.

Avvenendo però che un C. R. consigliere intimo, il quale non copre altro impiego, sia spedito in commissione, in tal caso è riservato a S. M. di stabilire la dieta che gli debb' essere pagata, e dovrà perciò essere interpellata la C. R. camera aulica, ogni qual volta avvenga un simil caso.

Qualità della commissione, onde aver diritto alla pretesa di dieta maggiore.

11. I funzionarj d' una categoria inferiore non percepiscono che la dieta fissata per la rispettiva loro categoria, anche per quelle commissioni nelle quali si spediscono altrimenti impiegati di maggior rango; toltone però il caso che la commissione esigesse una spesa *notabilmente maggiore* in confronto di quella della propria categoria, nel qual caso si potrà far rapporto alla C. R. camera aulica, proponendole pei medesimi un aumento di dieta fino all' importare della dieta fissata per la classe immediatamente superiore a quella cui appartengono.

Diurnisti.

12. Nel caso che per commissioni si dovessero impiegare dei *diurnisti*, l' aulico dicastero è autorizzato ad aumentare il soldo diurno sino al duplice importo, a norma delle circostanze, per tutto il tempo della commissione.

Non possono aver luogo aumenti di dieta.

13. Aumenti, o siano aggiunte alle diete normali, non possono essere accordati.

Viaggi fuori della monarchia.

14. Occorrendo di dover fissare delle diete maggiori per impiegati dello stato che si spediscono per affari d' ufficio fuori della monarchia in estero stato, dovrà farsi di volta in volta un rapporto ragionato alla C. R. camera aulica

centrale, onde invocarne la disposizione sovrana. Non dovrà però mai riguardarsi ciò come massima, in vigor della quale debba essere corrisposta agl' impiegati che viaggiano fuori dello stato una dieta maggiore di quella che in generale è accordata per simili viaggi; dovendo ritenersi che un aumento di dieta non potrà al caso essere proposto che in proporzione della *provata* maggior carestia che fosse per esistere in quell' estera provincia ove viene spedito il funzionario.

Non possono accordarsi spese diverse.

15. Oltre le diete non può aver luogo il bonifico delle spese per abitazione, legna, lume e servitù, od altre spese incontrate pel mantenimento o pel comodo del funzionario, essendo che tutte queste spese debbono pagarsi colle diete, qualora non sia seguita previamente in iscritto un' espressa superiore concessione, con cui vengano accordate le suindicate spese.

Camera di commissione.

Soltanto nel caso che gli affari della commissione siano di particolare natura, per cui rendasi *assolutamente necessaria*, oltre l' abitazione dell' impiegato, anche un' apposita camera di affari o sia di commissione, potrà essere esposta separatamente anche la spesa per la medesima.

Spese straordinarie.

16. Le spese straordinarie che si rendessero assolutamente necessarie per proseguire il viaggio, e che non appartengono al mantenimento dello stesso impiegato, e che non sono neppure comprese sotto una somma già determinata

(come per esempio l' indennizzazione fissata per le riparazioni del legno), debbono risarcirsi al medesimo, se vengono *debitamente comprovate.*

Diete durante la malattia e spese della medesima.

17. Se l' impiegato cade in una malattia durante il tempo della sua commissione, continuano fino al suo ritorno le diete senza interruzione durante la malattia debitamente comprovata. Ma il risarcimento delle spese della cura non possono pretendersi che quando *è provato incontrastabilmente* che il male venne cagionato senza colpa od inavvertenza dell' impiegato, e solo dal viaggio di commissione, o sia nel dare esecuzione agli affari della medesima. Lo stabilire e l' assegnare un tale risarcimento dipende dalla C. R. camera aulica universale.

Funzionarj che si allontanano dal luogo della commissione.

18. Un impiegato che durante la di lui assenza per affari d' ufficio si allontana dal luogo della commissione per affari proprj, oppure per qualunque siasi altro affare non d' ufficio, o sia per diporto, tanto con permesso che senza, non può percepire alcuna dieta durante questo intervallo di tempo, e si rende inoltre strettamente risponsabile, quando ciò sia seguito senza permesso, oppure che gli affari della commissione abbiano perciò sofferta una dilazione o qualche pregiudizio.

Quali vetture debbano usarsi nei viaggi di commissione.

19. I funzionarj debbono servirsi in massima dei cavalli di posta in tutti i viaggi di commissione, e soltanto in mancanza di quelli possono prendere altre vetture a prezzo discreto, secondo la consuetudine di ogni luogo.

Più impiegati viaggiano nel medesimo legno.

20. In quei viaggi per affari d' ufficio, nei quali si spediscono in commissione più individui insieme, non può viaggiare *da solo* in un legno (se altrimenti non lo richiedano circostanze particolari ed importanti da dimostrarsi esattamente nella specifica delle spese di viaggio) nè un consigliere, nè verun altro impiegato, ma debbono viaggiare nello stesso legno tante persone, quante la capacità lo permette; su di che sarà obbligo delle contabilità in occasione della liquidazione, e delle autorità che emettono gli assegni, d' invigilare attentamente e di non permettere alcuna spesa in opposizione a questa massima.

Prospetto delle spese quando più individui viaggiano insieme.

21. Quando più individui viaggiano nel medesimo legno, le rispettive spese di viaggio dovranno esporsi in un sol prospetto, cosicchè le specifiche da formarsi dai medesimi sulle loro diete saranno annesse al detto prospetto come allegati, e in tal guisa si assegneranno le somme rettificate.

Pedaggi.

22. I funzionarj che viaggiano in commissione sono tenuti di pagare come qualunque altro viaggiatore tutti i pedaggi; essi hanno però il diritto di conteggiare tutte le spese a ciò relative debitamente comprovate.

Viaggi con proprj cavalli.

23. Quando gl' impiegati viaggiano con proprj cavalli, al cui mantenimento non sono tenuti in forza del rispettivo ufficio, e per cui non percepiscono per parte dell' erario alcun compenso, la specifica delle loro spese di viaggio dovrà essere regolata giusta la normale,

come se non avessero fatto uso di cavalli proprj.

24. Se gl' impiegati intraprendono il viaggio o parte del medesimo a piedi, e che ciò possa farsi senza pregiudizio degli affari di commissione, e senza gran perdita di tempo, spetta loro la medesima indennizzazione delle spese di vettura ch' essi hanno diritto di esporre giusta le *direttive*, qualora avessero viaggiato con vettura. Viaggi a piedi.

25. Nei viaggi fuori delle strade postali gl' impiegati dovranno unire costantemente ai loro conti i certificati della delegazione provinciale sul numero delle miglia, per norma della rettificazione di detti conti. Viaggi fuori delle strade postali.

26. Quando le commissioni, le quali si eseguiscono in un luogo che non è distante che poche ore da quello dell' abitazione dell' impiegato, non durano che mezza giornata, l' altra mezza giornata dovrà impiegarsi per l' andata e ritorno. Commissioni che durano soltanto mezza giornata.

27. Per le commissioni nel luogo del proprio impiego non è accordata alcuna dieta; si concede all' incontro l' intera dieta per le commissioni fuori del luogo dell' impiego, ancorchè le medesime non durino che mezza giornata. Le diete non possono accordarsi nel luogo del proprio impiego.

28. Quei funzionarj che si recano talvolta in luoghi poco distanti a fine di sorvegliare un lavoro o di pagare i lavoranti, ciò che avviene particolarmente rispetto agl' impiegati delle fabbriche, non hanno diritto di pretendere per simili viaggi alcuna indennizzazione, Commissioni nei luoghi vicini.

quando ciò sia un obbligo derivante dai doveri del proprio impiego. Servendosi poi all' uopo d' un impiegato, cui secondo la categoria del proprio impiego non incumbe tale obbligo, in allora compete al medesimo l' indennizzazione delle spese di vettura a norma delle *direttive*. Ma in questi due casi non possono aver luogo le diete che quando il luogo, ove occorre l' esecuzione di simile incumbenza, trovasi in maggiore distanza di due ore dall' abitazione dell' impiegato, e che questi non sia già escluso da tale competenza a motivo dell' impiego che esercita, oppure in riflesso d' una data somma che gli venne già fissata.

Quando sia permesso d' intraprendere commissioni.

29. Non potrà alcun impiegato intraprendere un viaggio per affari d' ufficio senza un' ordinazione o permesso della rispettiva autorità, qualora egli non ne sia già incaricato od autorizzato in vigore dell' istruzione del rispettivo ufficio.

Delle anticipazioni e dell' obbligo di renderne conto.

30. Ai funzionarj che viaggiano in commissione possono essere assegnate sulle casse *erariali* convenienti anticipazioni; essi sono però obbligati di presentare, al più entro il termine di sei mesi dopo aver ultimata la commissione, i loro conti, o siano le specifiche delle rispettive spese di viaggio; e si costringeranno a restituire all' istante quel residuo di anticipazione che al caso fosse ancor rimasto nelle loro mani. Il fissato termine di sei mesi, che singolarmente riguardo agl' impiegati di cassa viene ristretto a quattordici giorni,

dovrà riguardarsi come perentorio; di modo che, trascorso tal termine, non potrà più essere accettata alcuna specifica delle spese di viaggio, e le eventuali anticipazioni che avrà ottenute a tal fine un impiegato, saranno scritte a di lui carico ed incassate mediante sconti da farsi sul di lui onorario: soltanto in quei casi in cui il ritardo a presentare simili conti fosse realmente avvenuto senza colpa dell' impiegato, potrà essere richiesto all' I. R. camera aulica il permesso di ammetterlo alla presentazione dei conti suddetti. Quelle autorità le quali non si fanno carico di inoltrare al competente dicastero il conto che loro venne presentato in tempo debito, cosicchè quello non giunga alla rispettiva ragioneria prima che sia trascorso il termine di sei mesi, oppure almeno (ove detto conto venisse presentato soltanto alla fine di detto termine) entro tre settimane dopo che sia trascorso il medesimo, sono dichiarate strettamente risponsabili per simile ritardo.

31. Quelle autorità che sono incumbenzate di dar evasione a simili conti, saranno tenute di procurarsi le prove convenienti del tempo che nei rispettivi conti si dichiara essere stato impiegato in commissione. In questo particolare sarà di essenziale vantaggio, per ovviare agli abusi di prolungare i viaggi in affari d' ufficio, il tenere relativamente ai viaggi di commissione un registro degli affari giornalieri, il quale dovrà

Giornali ufficiali o sia d' affari.

essere annesso al conto delle spese di viaggio, e poscia comunicato unitamente al medesimo alla contabilità, la quale nella rettificazione delle spese di viaggio dovrà esternare il proprio parere anche rispetto all' attività del commissario apparente dal giornale, semprechè un tale giudizio sia della di lei competenza.

Siccome però la norma di tener simili giornali non è applicabile in ogni commissione, spetterà a quelle autorità, dalle quali vengono delegati i commissarj, il prescrivere che siano tenuti simili giornali d' affari, ove li troveranno eseguibili e vantaggiosi. In generale però si dovrà invigilare attentamente che le commissioni vengano possibilmente accelerate e non siano prolungate neppur d' un giorno oltre il tempo assolutamente necessario.

Censura o sia revisione ed assegno delle spese di viaggio.

32. I conti relativi ai viaggi d' ufficio consueti e non istraordinarj debbono essere esaminati e liquidati dalla contabilità; e spetterà al governo, secondo i casi e le rispettive istruzioni delle diverse direzioni, l' assegnare il liquidato regolare importo. Simili conti però debbono essere annessi ai giornali di cassa, e le contabilità auliche sono incaricate, allorchè vengono presentati detti giornali, di farne all' istante rapporto all' I. R. camera aulica, se vi scoprono delle partite accordate in opposizione alle prescrizioni. Le specifiche de' governatori delle provincie non debbono essere rivedute dalle contabilità della

rispettiva provincia, ma dalla ragioneria aulica, e debbono quindi essere trasmesse all' I. R. camera aulica.

33. L' importo di tali spese a norma delle *direttive* debitamente rettificato debb' essere pagato agl' impiegati senza alcun diffalco. Le diete debbono pagarsi senza alcun diffalco.

34. Tutte le norme qui prescritte debbono osservarsi anche riguardo alle commissioni per affari privati. Parimente in tal caso debbono farsi le necessarie anticipazioni dall' erario, e dal medesimo dovrà pure farsi dietro la presentazione del conto la competente indennizzazione; le autorità rispettive sono però tenute, *sotto propria risponsabilità*, di esigere l' intera rifusione delle occorse spese di commissione dalle parti che a ciò sono obbligate, senza alcuna dilazione. Commissioni per affari privati.

35. In quei casi nei quali debbono concorrere alle spese di commissione diverse casse o siano fondi, dovranno essere assegnate tanto le eventuali anticipazioni, quanto le competenze rettificate sopra una sola cassa, alla quale però dev' essere contribuita dagli altri fondi la rispettiva quota di concorrenza. Commissioni che risguardano diverse casse o siano fondi.

Milano, il 16 luglio 1816.

Prospetto sulla competenza delle diete

		CLASSE I.	CLASSE II.	CLASSE II
SEI CLASSI SUPERIORI.		25 *fiorini.*	22 *fiorini.*	19 *fiorini.*
	Ministri, presidenti e consiglieri.			Governatore. Presidente del trib d'appello.
		CLASSE VII.	CLASSE VIII.	CLASSE I
		8 *fiorini.*	6 *fiorini.*	5 *fiorini.*
SEI CLASSI INFERIORI.	*Governo e congregazione centrale.*		Segretario. Direttore di registratura. » del protocollo. » di spedizione.	Vicesegretario. Aggiunto alla registr » al protocol » alla spedi
	Tribunale d'appello.		Segretario. Direttore di registratura. » del protocollo. » di spedizione. Protocollista per le sessioni.	Aggiunto alla registr » al protocol » alla spedi
	Tribunali di prima istanza.			
	Delegazioni.		Vicedelegato.	Aggiunto alla deleg
	Ufficio fiscale.		Avvocato aggiunto.	Attuario. Registratore. Spedizione.
	Polizia.	Direttore generale.		Primo commissario.
	Direz. delle dogane, delle prioniive e dei dazj di consumo			
	Direz. del demanio, delle tasse, ecc.			
	Direzione della zecca			
	Direzione del lotto.			
	Direzione delle poste.			
	Amministrazione del censo.			
	Contabilità.			
	Intendenze camerali.			
	Casse.		Tesoriere gen. } della cassa Controllore } centrale.	Liquidatore } dell Cassiere } ce

gl' impiegati che viaggiano per affari d'ufficio.

CLASSE IV	CLASSE V.	CLASSE VI.
16 *fiorini.*	13 *fiorini.*	10 *fiorini.*
Vicepresidente d'un dicastero aulico.	Vicepresid. del governo. Vicepresid. del tribunale d'appello. Consigliere aulico.	Consigliere di governo. Consigliere d'appello. Delegato provinciale. Procuratore generale della camera. Deputati alla congregazione centrale.

CLASSE X.	CLASSE XI.	CLASSE XII.
4 *fiorini.*	3 *fiorini.*	2 *fiorini.*
Registrante.	Cancellista.	Alunno. Accessista.
Registrante.	Cancellista.	Alunno o ascoltante. Accessista.
Segretario.	Protocollista. Registrante.	Cancellista.
Aggiunto alla registratura. » alla spedizione.	Registrante. Cancellista.	Alunno.
Secondo commissario. Protocollista.		Cancellista.
Aggiunto al liquid. della cassa centr. » al cassiere della cassa centr.	Uffiziale della cassa centr.	Accessista alla cassa centr.

SPESE DI VIAGGIO.

(a) CAVALLI DI POSTA.

6 *Per gl' impiegati di I, II e III classe.*
4 *Per gl' impiegati di IV, V e VI classe.*
3 *Per gl' impiegati di VII classe.*
2 *Per gl' impiegati di tutte le altre classi.*

(b) MANCIA AL POSTIGLIONE.

(c) UNTURA DELLA CARROZZA.

Queste dovranno reintegrarsi secondo i regolamenti postali vegliant nell' epoca in cui è seguito il viaggio.

(d) PER RIPARAZIONE DELLA CARROZZA.

Per ogni miglio milanese di 1785 metri, centesimi 12. 5, o sia una lira d' Italia per ogni posta di 8 miglia milanesi.

INDICAZIONE

Del sussidio giornaliero da assegnarsi agl' individui non qualificati per la percezione delle diete, e quindi non contemplati nel prospetto A.

Classe.	I.	II.	III.
Importo.	Tre quarti della dieta di ultima classe.	La metà della dieta di ultima classe.	Un terzo della dieta di ultima classe.
Individui.	*Quelli il di cui annuo soldo fisso sorpassa la somma di fiorini* 400.	*Quelli il di cui annuo soldo fisso arriva ai fiorini* 300 *e non sorpassa la somma di fiorini* 400. *Inoltre tutti gl' individui della servitù presso i dicasteri aulici, presso il governo o presso il tribunale d' appello, se godessero anche un soldo minore del su indicato. Parimente tutti gli alunni o accessisti che servono gratuitamente, in quanto essi non siano nel numero di quelli per cui è provveduto nel prospetto delle diete.*	*Quelli il di cui annuo soldo fisso non arriva alla somma di fiorini* 300, *eccettuatine gl' individui inservienti presso i dicasteri indicati alla classe seconda.*

(N.° 48.) *Multe, tasse e rimborsi di spese nelle inquisizioni criminali e politiche da esigersi dagli ufficiali f. f. di tassatori coi metodi praticati.*

18 luglio 1816.

Istruzioni ai signori segretarj delle imperiali regie corti di giustizia, tribunali di prima istanza e giudicature di pace f. f. di tassatori.

L'imperiale regio governo con determinazione 31 maggio p.° p.°, n.° 24052-1642, in pendenza di uno stabile regolamento, ha dichiarato che le multe, tasse e rimborsi di spese, a cui si faccia luogo nelle inquisizioni così criminali che politiche, debbano esigersi dagli ufficiali f. f. di tassatori coi metodi praticati per l'esazione delle tasse giudiziarie; che le multe sieno dai medesimi contro ricevuta versate nella cassa della congregazione di carità, ove esista, o nella cassa comunale negli altri comuni, per essere convertite a beneficio dei poveri, secondo il disposto dal § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche; e che delle somme che si esigeranno in rimborso di spese, ne sia tenuto e reso conto come viene praticato riguardo alle tasse giudiziarie.

All' oggetto quindi di disciplinare l' esecuzione della premessa governativa determinazione, l' I. R. direzione del demanio, tasse, boschi, ecc. richiamando all' attenzione de' f. f. di tassatori le disposizioni contenute nella sezione II, cap. XVIII del codice dei delitti e delle pene, e nella sezione II, cap. VIII del codice delle gravi trasgressioni politiche, prescrive loro le seguenti norme:

Art. 1. Dalla nota od estratto delle spese occorse per ciascun condannato sopra ogni inquisizione che in un colla copia della relativa sentenza verranno dal giudizio criminale ovvero dalla competente istanza politica trasmesse ai f. f. di tassatori, sarà principale loro dovere di desumerne non solo l' entità della multa pecuniaria inflitta ed esigibile, ma ben anche il nome, cognome e domicilio del condannato, e il luogo del commesso delitto, non che tutte le opportune nozioni relative allo stato personale e patrimoniale del condannato, e di erigere immediatamente a numeri progressivi le partite sul libro maestro nel modo prescritto dall' articolo 5 delle istruzioni governative 15 gennajo p.° p.° sulle tasse giudiziarie civili, distinguendo e classificando in tre separate colonne, (*a*) la tassa di fiorini dodici, lir. 31. 20 ital., imposta dal § 535 alle sentenze nei giudizj criminali; (*b*) le spese rimborsabili al regio erario; (*c*) le multe incorse per le gravi trasgressioni politiche.

Per la compilazione di questo libro i detti f. f. di tassatori si serviranno dei medesimi fogli stampati che sono diramati per le annotazioni delle tasse civili, i quali opportunamente presentano le tre colonne necessarie per l' ingiunta classificazione *a*, *b*, *c*, e sulle quali non occorre che d' indicare in iscritto il categorico oggetto, *tasse*, *multe*, *spese*.

2. Ove a termini del § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche si faccia luogo al rilascio a beneficio dei poveri del *danaro*, *merci*, *generi alla minuta o attrezzi confiscati*, in questo caso le congregazioni di carità o il comune cui appartengono si dirigeranno all' istanza politica senza alcuna ingerenza per parte dei f. f. di tassatori.

Circa poi alle spese rimborsabili al regio erario, alle tasse delle sentenze criminali ed alle multe pecuniarie inflitte ed esigibili, dovranno i f. f. di tassatori intraprendere senza ritardo la loro riscossione nelle forme prescritte dall' articolo 12 del regolamento provvisorio 5 gennajo suddetto sulle tasse civili, e dall' articolo 16 delle relative istruzioni succennate, facendo uso dei monitorj che si adoperano per la riscossione delle dette tasse civili.

3. All' atto che ne conseguono il pagamento devono i f. f. di tassatori farne immediatamente annotazione nel giornale di cassa che terranno di conformità all' art. 8 delle citate istruzioni, e rilasciarne al contribuente la corrispondente

ricevuta. In ciascuna giornata poi devono riferire tali partite nel libro maestro, giusta il prescritto dall' art. 5 delle stesse istruzioni, osservando la medesima distinta classificazione, come si è stabilita nella costituzione del debito; ed a tal uopo potranno servire di norma le esemplificazioni dimostrate per le tasse civili nelle module n.° 2 e 3, che vennero diramate colla circolare 17 febbrajo ultimo passato, n.° 740.

Anche per la compilazione di questo giornale si serviranno dei medesimi fogli stampati che sono diramati per le annotazioni delle tasse civili, apponendovi in iscritto la denominazione di ciascuna colonna, come all' art. 1, lett. *a*, *b*, *c*.

4. Nel caso di assoluta inesigibilità, a termini del § 537, parte I, e del § 451, parte II del codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche (da riconoscersi da quella medesima autorità donde è stata emanata la condanna), ed in qualunque altro caso in cui senza colpa o malizia del condannato, o di chi potesse avervi relazione od interesse, rimanesse senza effetto l'escussione, si scaricherà il debito, depennandolo e collocandolo nella colonna delle condonazioni, com' è prescritto all' ultimo periodo dell' art. 5 delle istruzioni 15 gennajo; ed in tali casi sarà obbligo dei f. f. di tassatori di giustificarne lo scarico coll' unire al rendiconto l' ordinanza che accorda il condono, o la

copia degli atti d'escussione riusciti infruttuosi per l'assoluta insolvibilità del condannato, la qual copia si riporterà in carta comune e senza spesa.

Per regolare poi le annotazioni di scarico di queste partite, sarà di norma l'esemplificazione spiegata nella modula n.° 2 del libro maestro sotto le date 20 e 29 febbrajo al n.° 8.

5. Alla fine di ciascun mese, giusta il disposto dall' art. 17 delle più volte citate istruzioni 15 gennajo, e nel termine assegnato dal periodo quarto della circolare 10 febbrajo, n.° 740, i f. f. di tassatori devono versare tutto lo scosso delle tasse delle sentenze criminali e delle spese rimborsabili al R. erario nella medesima cassa nella quale versano le tasse giudiziarie civili: tale versamento però dev' essere fatto separatamente da quello degl' introiti delle predette tasse civili, e nella relativa bolletta di ricevuta dev' essere specificata e distinta la somma versata per tasse criminali da quella versata per ispese rimborsabili.

Quanto alle multe riscosse per le trasgressioni politiche, che devono cedere a beneficio dei poveri del *luogo ove fu commesso il delitto*, ne parteciperanno entro lo stesso termine l'esazione alla competente congregazione di carità, ed ove questa non esista, alla deputazione comunale, onde siano per loro conto ritirate da persona debitamente autorizzata a farne anche la ricevuta.

6 I f. £ di tassatori inoltrano mensualmente e nel termine prefinito dall' accennata circolare 10 febbrajo, n.° 740, il rendiconto di tutte queste partite, il quale si deve tenere, separatamente da quello delle tasse giudiziarie civili, nella forma ordinata dall' art. 18 delle istruzioni 15 gennajo (a cui corrisponde l' esemplificazione spiegata nella modula n.° 5, che venne diramata con altra circolare n.° 740, del giorno 17 dello stesso mese di febbrajo). Tale rendiconto dev' essere corredato non solo di tutte le specifiche ricevute dai giudizj criminali e dalle istanze politiche, come all' art. 1, ma altresì delle ordinanze di condono e delle copie degli atti di esperimentata infruttuosa escussione, come all' art. 4.

7. Importando poi di conoscere separatamente il rispettivo ammontare delle tasse, delle spese rimborsabili al R. erario e delle multe da versarsi nelle casse delle congregazioni di carità o dei comuni, perciò i tassatori in fine del detto rendiconto ne faranno un riassunto dimostrativo, nel quale sottraendosi il pagato od il condonato dalla totale somma a debito delle parti, si verrà ad ottenere specificamente il risultato dei residui da riportarsi nel mese successivo, come sarà specificato nel libro maestro = P. E.

	Credito.	Pagamento.	Condonazione.	Residui.
Totale del mese . . . lir.	750. —	423. 60	145. 20	181. 20
Cioè:				
Per tasse di sentenze criminali . . . . . lir.	156. —	93. 60	31. 20	31. 20
Per tasse rimborsabili al R. erario . . . . . »	74. —	50. —	14. —	10. —
Per multe in oggetti di gravi trasgressioni politiche»	520. —	280. —	100. —	140. —
Come sopra . . lir.	750. —	423. 60	145. 20	181. 20

In questi rendiconti si accenneranno inoltre per data e numero le ricevute della congregazione di carità o del comune per le multe versate nelle loro casse.

8. Sulle notificazioni che verranno fatte entro il prossimo futuro agosto dai giudizj criminali e dalle istanze politiche ai f. f. di tassatori di tutte le rispettive sentenze emanate dal 1.° gennajo in avanti, che importino tasse, spese rimborsabili al R. erario e multe, sarà dovere degli stessi f. f. di tassatori di tostamente attendere alla riscossione ed al versamento come sopra.

Per queste notificazioni, in luogo degli estratti di cui all' art. 1, verrà comunicato ai detti f. f. di tassatori un elenco generale di tutte le sentenze, nel quale saranno specificati il numero e la data, il cognome, nome e domicilio dei condannati, il titolo della condanna ed il luogo del commesso delitto, la somma delle spese ripetibili e le multe da riscuotersi.

Tale elenco servirà per compilare il libro maestro, e per corredare il rendiconto, come agli articoli 1 e 6.

9. In premio delle esazioni contemplate dalla presente istruzione, i f. f. di tassatori riceveranno quella medesima provvisione che, come è stato loro fatto noto colla circolare 11 marzo p.° p.°, n.° 1376, la direzione demaniale è autorizzata superiormente ad accordar loro fino a nuova disposizione per la gestione delle tasse giudiziarie.

Siccome però le multe si versano nelle casse delle congregazioni di carità, ed in loro mancanza in quelle dei comuni, ai quali deve incumbere il pagamento della provvisione; così sono autorizzati i f. f. di tassatori a ritenerla nella giusta misura sul pagamento delle medesime multe che devono effettuare giusta quanto si è dichiarato al precedente art. 5, periodo secondo.

Nel rimanente dovranno attenersi strettamente alle norme che sono in corso per le altre tasse giudiziarie, restando loro vietata qualsisia

prelevazione o ritenuta, come è stato prescritto anche all'art. 9 delle istruzioni 21 marzo p.° p.°, n.° 1479-1512.

Milano, dall' I. R. direzione del demanio, tasse, boschi, ecc. il 18 luglio 1816.

PSALIDI.

PESTALOZZA, Segretario.

(N.° 49.) *Epoche in cui cominciano a decorrere gli appuntamenti degl' impiegati.*

23 luglio 1816.

CIRCOLARE.

Tutti gli appuntamenti o siano soldi degli impiegati cominciano a decorrere, secondo i casi,

1.° Dal giorno della prestazione del giuramento, ovvero

2.° Dal giorno in cui entrano nell' esercizio delle loro funzioni, o finalmente

3.° Dal giorno in cui si è reso vacante l' impiego e rimase giacente l' annessovi onorario.

Per la più regolare applicazione di queste massime ai singoli casi si rende necessaria la seguente spiegazione:

a) Il giorno della prestazione del giuramento è di regola sempre anche il giorno in cui principia a decorrere l'appuntamento dell' impiegato.

Nel solo caso che l' impiegato medesimo *per cagioni d'ufficio* fosse stato impedito di prestare il giuramento, potrà essere accordata la decorrenza del soldo dal giorno *della data del decreto di nomina.*

b) Dal giorno in cui l' impiegato entra nell' esercizio delle sue funzioni ha principio la decorrenza del soldo in tutti quei casi in cui

un funzionario viene traslocato od impiegato in un' altra eguale carica od anche diversa, per cui non si richiede nuova prestazione di giuramento d' ufficio.

Questo caso avviene, *exemp. grat.*, allorchè un impiegato, senza cangiare di rango o senza passare a tutt' altra incumbenza, entra in una nuova più vantaggiosa piazza.

c) Finalmente *dal giorno in cui si è reso vacante l' impiego e rimase giacente l'annessovi onorario* resta stabilita la decorrenza dell' onorario medesimo a favore degl' impiegati che vi succedono per ordine di anzianità, nel solo caso che l'onorario in una data categoria d' impieghi sia distinto in classi, e che si tratti di migliorare soltanto l'appuntamento gradatamente classificato per un corpo d' impiegati della stessa categoria presso uffici o dicasteri, ove per effetto di sistema o di regolamento sia preventivamente determinato il soldo maggiore, che in linea di anzianità compete a chi all' evenienza di vacanza deve succedere, come accade nel seno de' consiglieri, segretarj, vicesegretarj, registranti, cancellisti, per ognuna delle quali categorie sussistono *più* classi di appuntamenti.

In quest' ultimo caso però se un tale avanzamento viene ritardato per qualunque siasi combinazione, in maniera che il soldo della piazza vacante resti giacente per un tempo maggiore d' un anno intiero, in allora cede a

favore del R. erario l'importare del soldo annesso alla suddetta piazza che eccede l' annata intiera, e l'ammontare di detta intiera annata è posticipatamente accordato all' impiegato che vi succede. Questa misura non può essere però mai applicabile ai casi menzionati agli articoli 1 e 2, ne' quali il soldo si ritiene dover decorrere o dal giorno del giuramento, o da quello in cui si assume l' esercizio dell' impiego, e non altrimenti.

Inesivamente al rispettato dispaccio n.° 20306-211 del 6 p.° p.° giugno dell' eccelsa camera aulica si comunicano le sovrespresse istruzioni per norma e regolare osservanza.

Milano, il 23 luglio 1816.

IL CONTE DI SAURAU,

GOVERNATORE.

TORDORÒ, CONSIGLIERE.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 7.

(N.° 50.) *Proroga all' insinuazione dei crediti verso il governo francese a tutto settembre, sotto la comminatoria di decadere da ogni diritto.*

6 agosto 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

AVVISO.

Informato l'imperiale regio governo che per riunire gli opportuni documenti ed effettuare una regolare insinuazione dei crediti specialmente de' comuni e degli stabilimenti verso il governo francese occorre un nuovo spazio di tempo, è venuto nella determinazione di ammettere siffatta insinuazione fino a tutto il prossimo venturo settembre: tale proroga sarà pure comune anche ai crediti de' privati.

Restano poi nuovamente diffidati tutti gli aventi crediti della succennata natura, che coerentemente alle disposizioni dell' art. 16 della convenzione 20 novembre 1815, resa

pubblica colla notificazione governativa del primo marzo corrente anno, non insinuando le loro pretese entro i termini stabiliti, saranno decaduti da ogni diritto, reclamo e ripetizione; ed a tal proposito si ricorda la risponsabilità cui anderebbero soggetti gli amministratori degli stabilimenti e specialmente dei comuni, ove trascurassero di eseguire le notificazioni dei crediti dei comuni rispettivi e dei loro amministrati in conformità dell' avviso governativo del 25 febbrajo 1815.

Milano, il 6 agosto 1816.

ROSSI, Segret. di Governo.

(N.° 51.) *Norma per regolare le spese occorrenti nelle inquisizioni criminali e politiche.*

9 agosto 1816.

N.° 3427-838. Circolare.

Alle CC. RR corti di giustizia, tribunali di prima istanza e giudicature di pace, alla C. R. direzione del demanio, tasse, ecc., alle CC. RR. delegazioni provinciali.

Le istanze pervenute da molte parti al governo perchè venga stabilita una norma precisa onde regolare le spese occorrenti nelle

inquisizioni criminali e politiche lo hanno determinato ad adottare il seguente provvisorio regolamento.

Tre diverse classi di tasse e di spese occorrono nelle processure criminali e politiche, cioè:

1.° Tasse e spese già stabilite e determinate nel codice penale;

2.° Tasse e spese, l'importo delle quali dipende dall'arbitrio delle parti, soggetto però ad una giusta moderazione;

3.° Tasse e spese non determinate dalla legge.

Quelle appartenenti alla prima classe essendo chiaramente determinate nella loro quantità nel capo XVIII del codice penale, dovrà attenersi esattamente alle prescrizioni in esso contenute.

Spettano alla seconda classe,

a. Le vetture occorrenti pel trasporto degli arrestati;

b. Le spese per vitto e vettura ai medici e chirurghi, ed alle levatrici quando non soggiornino nel luogo del giudizio criminale;

c. La mercede ai testimonj che vivano col prodotto delle giornaliere loro fatiche, e che siano impediti a procurarsi la mercede a cagione della di loro citazione innanzi al giudizio criminale, e per analogia;

d. La mercede ai periti in arti meccaniche, che siano nello stesso caso dei testimonj.

Parlando delle vetture occorrenti al trasporto ed alla consegna degli arrestati, che tutte le comunità sono tenute a somministrare senza alcun rimborso in forza del § 527 del codice penale, si potrà dalle medesime bonificare ai somministratori il compenso che si accorda pei trasporti militari.

Ai medici, chirurghi ed alle ostetrici si compenseranno per le spese di vitto e vettura lire 10. 75 in tutto, qualora la visita abbia necessariamente importato l'occupazione di una intera giornata, cioè lire 7 per la vettura, e lire 3. 75 pel vitto.

Trattandosi però di visita a poca distanza, e nella quale siasi impiegato meno di mezza giornata, si compenserà la metà soltanto della spesa per la vettura, esclusa la competenza pel vitto.

Se poi sarà combinabile che il medico ed il chirurgo si rechino sul luogo della visita col giudice, prevalendosi della stessa vettura, ciò che dovrà farsi a risparmio di spesa, in tal caso non sarà ad essi corrisposta alcuna indennizzazione per la vettura.

Quando questo non sia compatibile, dovrà nel protocollo e nelle specifiche esserne accennato il motivo.

Per istabilire la mercede di un testimonio o di un perito in arte meccanica, dovrà farsi risultare a quanto ammonti il prodotto giornaliero delle rispettive loro fatiche, ed unirsi al

rendiconto la prova che tale effettivamente e non minore sia il detto prodotto, stato loro corrisposto nel caso contemplato al § 529 del codice penale.

Passando alla terza classe, spettano a questa le spese per vitto e viaggio competenti al giudice, allo scrittore facente funzioni di attuario, al cursore, quando sia necessario, ed al domestico, in occasione di accesso al luogo fuori della residenza del giudice di pace o di qualunque altra persona delegata dal giudizio criminale per la verificazione del fatto o per altro motivo.

Le dette spese saranno per ora compensate nella misura stabilita dalla tariffa per gli atti criminali annessa alla legge 16 aprile 1804, giusta la dichiarazione governativa 6 febbrajo del corrente anno, cioè:

Pel calesso a due cavalli. . . .	lir.	15. 35
Al giudice per ogni pasto, compreso l'alloggio per la notte. . . .	»	4. 60
Allo scrittore	»	3. 83
Al cursore.	»	2. 30
Al domestico	»	1. 91

ritenendo sempre che ove si tratti di accessi o visite a piccola distanza, nelle quali s' impieghi meno di mezza giornata, non sarà compensata che la metà delle spese di vettura, esclusa ogni spesa pel vitto.

Alla verificazione del fatto fuori della residenza del giudice di pace o del giudizio criminale non essendo necessario l'intervento di due individui addetti alla giudicatura di pace od al giudizio criminale, ma bastando l'intervento di due probe persone chiamate a tale oggetto, abitanti nel luogo della verificazione o nel vicino comune, si dovrà sempre a risparmio di spesa far intervenire le due probe persone.

Le spese dei giudizj statarj non possono essere a carico dei comuni, eccettuato il solo caso in cui un comune avesse dato motivo al processo statario, dovendo allora eseguirsi il disposto al § 538 del codice penale.

Dovranno poi tanto i giudici che gli uffici criminali e le istanze politiche uniformarsi esattamente alle seguenti discipline:

1.° Occorrendo l'opera dei periti, si assumeranno, per quanto le circostanze e la legalità degli atti lo permettano, i periti abitanti nel luogo della perizia o più vicini al medesimo.

2.° I giudici indicheranno nel protocollo le persone che dovranno accompagnarli alla visita, procurando, per quanto è possibile, di non aggravare l'erario di spese.

3.° Occorrendo più visite criminali, le quali possano eseguirsi in un sol giorno e nello stesso viaggio, non sarà lecito di distribuirle in più giorni ed in distinti viaggi. Dovrà quindi il giudice, allorchè ordina qualche visita, verificare col riscontro del protocollo e delle

denunzie criminali se vi siano altre visite che possano essere associate ed eseguite nello stesso giorno e nello stesso viaggio, nel qual caso sarà suo dovere di ordinarne la contemporanea esecuzione.

4.° I giudici che ommetteranno tali diligenze, saranno risponsabili del proprio per le conseguenze che ne fossero derivate o potessero derivarne in aggravio del regio erario.

5.° Compita la processura, gli uffici criminali e politici dovranno rimettere ai tassatori nota distinta di tutte le spese, tasse e multe, per le quali a termini dei §§ 534, 535, 536 e 537 del codice penale si facesse luogo a ripetizione dall' incolpato o dal denunziante. I tassatori agiranno coi metodi praticati per l'esazione delle tasse giudiziarie, e renderanno conto come è prescritto per le medesime.

6.° I fondi per le spese di giustizia saranno anticipati dall' erario al principio di ogni bimestre sopra proposizione della C. R. direzione generale di contabilità, ed in conseguenza di assegnamenti fatti dall' I. R. governo.

7.° I fondi accordati alle giudicature di pace saranno amministrati dal rispettivo cancelliere, sotto gli ordini e la sorveglianza dei giudici.

8.° I conti delle spese occorse tanto nelle inquisizioni criminali che nelle politiche dovranno alla fine di ogni mese essere innoltrati alla suddetta direzione generale di contabilità

col corredo delle relative regolari specifiche ed occorrenti giustificazioni per la liquidazione e successiva contrapposizione agli assegnamenti rispettivi.

9.° I conti dei tribunali e delle corti di prima istanza dovranno essere riconosciuti e firmati dal presidente o dal giudice delegato. Quelli dei giudici di pace saranno distinti secondo la natura delle spese, ed i conti relativi alle inquisizioni criminali saranno sottoposti al tribunale o alla corte di prima istanza del circondario per essere verificati e firmati dal presidente o dal giudice delegato, i quali avranno cura di praticare le opportune indagini sui processi, e farvi, al caso, le occorrenti osservazioni; e quelli relativi alle inquisizioni politiche saranno rassegnati alla rispettiva regia delegazione provinciale per la vidimazione. Spetterà poi alle corti, ai tribunali ed alle regie delegazioni provinciali di rimettere i detti conti alla direzione generale di contabilità, dalla quale non saranno ammessi alla liquidazione, quando non siansi osservate le premesse discipline.

Milano, il 9 agosto 1816.

IL CONTE DI SAURAU,

GOVERNATORE.

MUGIASCA, Consigliere.

(N.° 52.) *Istruzioni per l' insinuazione dei crediti verso il governo francese.*

12 agosto 1816.

Regia delegazione della provincia di Milano.

AVVISO.

L' imperiale regio governo, convinto che molti comuni, stabilimenti pubblici ed anche non pochi privati non hanno per anco potuto insinuare varj de' loro crediti verso la Francia, perchè mancanti de' relativi documenti, essendo questi d' ordine del cessato governo già stati prodotti od all' ufficio di liquidazione del debito pubblico, o ad altro ufficio centrale coll' avviso del giorno 6 corrente agosto, si è compiaciuto accordare una nuova ed ultima proroga all' insinuazione de' mentovati crediti sino a tutto il prossimo futuro settembre.

All' oggetto quindi che i comuni, gli stabilimenti pubblici e qualunque privato, i quali pei sopra allegati motivi non avessero per anco regolarmente insinuati i relativi loro crediti, abbiano ad approfittare del beneficio di tale perentoria proroga, si pubblicano le seguenti istruzioni per rispettiva loro norma e direzione:

Tutti i comuni e gli stabilimenti pubblici, i quali possiedono ricapiti rilasciati dalle autorità francesi, debbono rimetterli a tutto il

prossimo futuro, settembre a questa regia delegazione in un colle carte di requisizione o prova equivalente, come sono gli avvisi o i decreti dei comandanti o di altre autorità, in forza de' quali sieno state ordinate somministrazioni alle truppe francesi, sì di stazione che di passaggio, od al servizio di quella nazione.

Non è necessario che sieno trasmesse le petizioni degl'individui fornitori, ma si deggiono rimettere i boni dell' autorità militare francese, e le requisizioni dei comandanti o commissarj di guerra francesi.

Quanto ai creditori privati, basterà che ne sieno rimesse le note, quando pur anche queste non sieno già state trasmesse ad altro ufficio, nel qual caso dovrà essere accennata nell' insinuazione da farsi anche questa circostanza.

I comuni o gli stabilimenti che avessero già presentato in qualunque modo ed epoca, di ordine del cessato governo, a qualche ufficio centrale le contabilità ed i documenti comprovanti i loro crediti verso il governo francese, non saranno tenuti richiamarli dai predetti uffici per farne una nuova insinuazione alla commissione apposita, ma basterà che indichino dettagliatamente a questa R. delegazione dove ed in qual epoca abbiano inoltrate le carte riferibili a crediti della citata natura, segnatamente quelle riguardanti somministrazioni fatte per conto francese negli anni 1805, 1809,

1812, 1813 e 1814. A tale indicazione si dovranno aggiungere tutte le altre carte e documenti relativi che si trovassero tuttavia giacenti negli uffici municipali, o presso gli stabilimenti di pubblica beneficenza od altrove. Quando poi le parti abbiano ottenuto qualche rimborso anche parziale, dovrà parimente essere indicato nell' insinuazione.

Tutti gli amministratori de' comuni o degli stabilimenti di qualunque natura, soggetti alla tutela del governo, si riterranno del proprio risponsabili della negligenza che per avventura fossero per dimostrare nell' esecuzione degli ordini e delle istruzioni emanate, mentre il governo non potrà impedire l'azione de' rispettivi stabilimenti verso gli amministratori, se per colpa dei medesimi si troveranno esposti a qualche perdita.

La regia delegazione è fermamente persuasa che ogni rappresentanza comunale ed ogni amministrazione de' pubblici stabilimenti si daranno la massima premura per l' esatta osservanza delle premesse istruzioni, onde non incorrere nelle dispiacevoli conseguenze della personale risponsabilità cui sarebbero assoggettate in caso di trascuratezza.

Milano, il 12 agosto 1816.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

IL REGIO SEGRETARIO,
Conte ROVIDA.

(N.° 53.) *Insinuazioni dei crediti verso la camera aulica di Vienna per sovvenzioni fatte al governo austriaco prima del 1796 per mezzo del monte S. Teresa di Milano.*

13 agosto 1816.

N.° 8579-157. Circolare.

La regia delegazione della provincia di Milano ai signori regj cancellieri censuarj.

Con circolare dell'ora cessata prefettura dipartimentale d'Olona del 25 novembre 1815, num. 18195, ed altra del 4 dicembre 1815, num. 23315, vennero eccitati i podestà e sindaci dei comuni, le congregazioni di carità, i delegati ai beneficj vacanti e direttori degli stabilimenti di pubblica istruzione ad insinuare i rispettivi loro crediti verso la camera aulica di Vienna per sovvenzioni fatte al governo austriaco prima del 1796 per mezzo del monte S. Teresa di Milano.

Questa regia delegazione viene ora invitata con venerata circolare dell'I. R. governo a presentare sollecitamente le succennate notificazioni; avendo però mancato la maggior parte dei comuni e molti stabilimenti alla voluta notificazione, non si trova abilitata ad eseguire con quella sollecitudine che pur vorrebbe le governative venerate disposizioni.

A lei perciò mi dirigo, signor regio cancelliere, perchè voglia, assunte le più esatte opportune notizie, formare una nota dei crediti della sopra detta natura che avessero i comuni e gli stabilimenti posti in codesto di lei distretto, al quale oggetto qui le unisco una tabella, la quale le servirà di norma nella formazione del voluto elenco.

Importando poi per la maggiore regolarità della cosa che tale notificazione sia fatta separatamente secondo la natura dei detti corpi ed istituti, le note saranno presentate con distinti rapporti e divise 1.° pei comuni, 2.° per gli istituti di pubblica beneficenza, 3.° per quelli di culto, 4.° per quelli di pubblica istruzione; e qualora non vi fossero per avventura comuni o stabilimenti che avessero simili crediti, dovrà farsene espressa dichiarazione.

Impegno il di lei ben conosciuto zelo, signor regio cancelliere; perchè il richiesto elenco venga trasmesso a questa regia delegazione nel più breve termine che le potrà riescire possibile compatibilmente coll' esattezza colla quale deve venire eseguita.

Milano, il 13 agosto 1816.

IL REGIO DELEGATO PROVINCIALE,
Marchese PALLAVICINI.

IL REGIO SEGRETARIO,
Conte ROVIDA.

(N.° 54.) *Casi in cui competa il compenso delle spese di trasporto nella traslocazione d'impiegati.*

16 agosto 1816.

N.° 5902-3066. CIRCOLARE.

Giusta la rispettata risoluzione che S. M. si è degnata di prendere, le spese di trasporto in occasione di traslocazione d'impiegati saranno d'ora in avanti regolate come segue:

1.° Gl'impiegati traslocati in conseguenza d'aver domandato un altro impiego od una traslocazione non potranno conseguire compenso alcuno senza distinzione, se essi ritraggano o no da tale traslocazione un vantaggio, sia nel soldo, sia negli altri emolumenti, sia per l'avanzamento nel rango.

2.° Gl'impiegati, la di cui traslocazione è ordinata *ex officio*, se questi nel soldo, compresi gli altri annessivi emolumenti, ottengono un vantaggio, non hanno di regola diritto ad alcun sussidio.

È però riservato all'eccelsa I. R. camera aulica, all'evenienza di circostanze del tutto particolari, d'invocare dal sovrano un tale sussidio a loro favore.

3.° Agl'impiegati traslocati come sopra *ex officio* che migliorano soltanto di rango, ovvero che non migliorano nè di rango, nè di soldo, compresi gli emolumenti, oltre le diete loro competenti durante il viaggio giusta il rango,

ed a norma del regolamento a stampa 16 luglio 1816, verrà accordato anche il reintegro delle spese di trasporto, secondo il numero dei cavalli prescritto colla citata normale.

Questa reintegrazione verrà aumentata della metà per gli ammogliati, e del doppio per quelli che hanno il carico di più di due figli.

Verrà ai medesimi inoltre accordata una indennizzazione pei mobili, la quale consisterà nell' importare d' una mesata di soldo pei nubili, di due mesate per gli ammogliati, di tre mesate per quelli che hanno il carico di più di due figli.

Queste prescrizioni, applicabili per ora agl' impiegati soltanto di nuova nomina definitiva dell' attuale governo, serviranno di norma in tutte le contingenze, in forza d' un decreto dell' eccelsa camera aulica dell' 11 luglio p.° p.°

Milano, il 16 agosto 1816.

IL CONTE DI SAURAU,

GOVERNATORE.

TORDORÒ, CONSIGLIERE.

(N.° 55.) *Rango fra gl' impiegati della stessa categoria come debbasi stabilire.*

16 agosto 1816.

N.° 3902-3066. CIRCOLARE.

A norma delle venerate risoluzioni di S. M., il rango fra gl' impiegati della stessa categoria dovrà in avvenire essere stabilito non già dal giorno della prestazione del giuramento d' ufficio, ma dalla data del decreto di nomina.

Questa disposizione superiore di massima viene dal governo, in virtù d' un decreto della eccelsa camera aulica dell' 11 luglio p.° p.°, fatta conoscere per direzione ed intelligenza.

Milano, il 16 agosto 1816.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

TORDORÒ, CONSIGLIERE.

(N.° 56.) *Capi delle direzioni amministrative ed uffici incaricati di sorvegliare sulla condotta dei pubblici contabili.*

16 agosto 1816.

N.° 5902-3066. CIRCOLARE

All' oggetto di prevenire la malversazione o prevaricazione per parte dei pubblici contabili, S. M. ha dichiarato essere preciso dovere di tutti

i capi delle direzioni amministrative ed uffici qualunque di portare sui detti impiegati contabili da loro dipendenti una particolare attenzione e sorveglianza.

In conseguenza di queste prescrizioni, qualora un impiegato contabile si rendesse in avvenire colpevole di malversazione o prevaricazione, e che risultasse dagli esami che l' immediato suo capo dovesse essere in cognizione delle spese smisurate di tale impiegato, ed avesse ommesso di redarguirlo e di darne avviso alla autorità superiore, all' effetto di poter prendere le misure consigliate dalle circostanze, in questo caso lo stesso suo capo immediato si rende irremissibilmente risponsabile del pregiudizio che risulterà derivato al regio erario.

Parimente sarà ritenuto risponsabile presso la superiorità quel capo d' ufficio che non si facesse carico delle deposizioni che gli pervenissero sul conto de' suoi subalterni impiegati, e non curasse di portarvi il più accurato esame.

Per ordine dell' I. R. camera aulica dell' 11 luglio p.° p.° si comunicano queste superiori risoluzioni per norma ed osservanza.

Milano, il 16 agosto 1816.

IL CONTE DI SAURAU,

GOVERNATORE.

TORDORÒ, CONSIGLIERE.

(N.° 57.) *Proibizione dei giuochi di commercio nelle officine pubbliche senza averne ottenuta la licenza dalla polizia.*

19 agosto 1816.

I. R. DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA.

AVVISO.

A prevenire le risse ed altri disordini che più sovente accadono nelle botteghe e ne' negozj di pubblico accesso e trattenimento per causa de' giuochi, questa direzione generale, seguendo le provide mire dell' I. R. governo, deduce a pubblica notizia le seguenti prescrizioni:

1. Ferma stante la generale proibizione dei giuochi d' azzardo in qualsivoglia luogo, promulgata coll' editto 10 novembre 1815, è vietata d' ora innanzi ogni sorta di giuoco di commercio con carte nelle bettole, nelle botteghe de' venditori di birra, acquavite e rosolj al minuto, nelle *trattorie*, nelle osterie, negli alberghi, nelle pubbliche sale da bigliardo e nei caffè, quando i rispettivi conduttori non abbiano ottenuta dall' autorità locale di polizia la licenza in iscritto di permettere simili giuochi ne' loro negozj.

2. Le autorità locali di polizia non potranno mai accordare siffatta licenza ai bettolieri ed ai

conduttori di botteghe destinate alla sola vendita di birra, acquavite e rosolj al minuto.

3. Il giuoco della mora sarà permesso in tutti i predetti pubblici luoghi nelle sole ore diurne, rimanendo perciò proibito questo clamoroso giuoco durante la notte.

4. I contravventori soggiaceranno individualmente alla multa di tredici lire; verso i recidivi sarà duplicata la multa in ragione del numero delle contravvenzioni, colla diversità pei conduttori, che alla terza contravvenzione si farà chiudere il loro negozio e verrà ad essi interdetto l' ulteriore esercizio del medesimo.

5. Ai contravventori incapaci o renitenti allo sborso delle multe sarà sostituita le pena dell' arresto personale di un giorno per ogni somma di due lire e sessanta centesimi.

Milano, il 19 agosto 1816.

IL CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE GEN. DELLA POLIZIA,

CONTE DI STRASSOLDO.

FORMENTI, SEGRETARIO.

(N.° 58.) *Obbligo di notificare la morte dei militari austriaci seguita nelle case di particolari o degli albergatori.*

20 agosto 1816.

I. R. DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA.

AVVISO.

Occorrendo all' autorità militare di conoscere prontamente la morte dei soldati ed ufficiali per l' interesse del corpo a cui appartenessero ed anche dei loro eredi, questa direzione generale previene il pubblico che in caso di morte di militari austriaci nelle case od abitazioni di particolari debbano i locatori od albergatori farne colla maggiore sollecitudine la notificazione al più vicino comando di piazza, o, se loro tornasse più comodo, all' autorità locale di polizia, coll' indicazione del nome, cognome, grado del defunto soldato od ufficiale, e del comune e casa in cui avesse cessato di vivere; avvertendo che i contravventori saranno risponsabili d' ogni dannosa conseguenza che ne potesse provenire dall' ommessa o differita notificazione.

Le autorità locali di polizia, a cui fossero fatte simili notificazioni, sono incaricate di tosto innoltrarle al più vicino comando di piazza.

Milano, il 20 agosto 1816.

IL CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE GEN. DELLA POLIZIA,

CONTE DI STRASSOLDO.

FORMENTI, Segretario.

(N.° 59.) *Rimesso in vigore il decreto 25 agosto 1809 risguardante le procedure giudiziali in materia di contrabbando o di contravvenzioni alle leggi di finanza.*

20 agosto 1816.

N.° 9842. Circolare.

L' imperiale regia intendenza di Milano agli agenti di finanza dipendenti da questa intendenza.

L' imperiale regio governo con sua disposizione 6 del corrente, n.° 5634-512, ha partecipato all' imperiale regia direzione per le dogane, le privative e i dazj di consumo che, in pendenza di un nuovo metodo per le procedure giudiziali in materia di contrabbando o contravvenzioni alle leggi di finanza, l' imperiale regio tribunale d' appello generale si è compiaciuto di manifestare con nota 17 luglio p.° p.°, n.° 8288, la sua adesione rispetto al lasciare provvisoriamente in vigore il metodo di procedura contenuto nel decreto 25 agosto 1809, tal quale si trova senza modificazioni.

Non resterà per tal modo interrotto il corso degli atti sotto l' avvertito sistema, e gli agenti di finanza saranno in grado alle evenienti attitazioni di seguire lo stesso ordine col quale si trovano sufficientemente difese le ragioni di finanza, e ciò fino a diverso sistema che venisse superiormente prescritto.

Pertanto, di conformità al dispaccio della sullodata imperiale regia direzione, n.° 6410-1746, in data 20 dell' andante, si rende nota

agli agenti di finanza dipendenti da quest' intendenza la prefata superiore determinazione, onde serva loro di norma e vi si attengano ne' contingibili casi.

Milano, il 20 agosto 1816.

L' INTENDENTE, FRIGERIO.

(N.° 60.) *Applicabile soltanto agl' impiegati che ricevono soldo dal regio erario il regolamento 25 ottobre 1798 sui loro debiti.*

24 agosto 1816.

N.° 8964. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le autorità giudiziarie dipendenti.

L' imperiale regio governo sul dubbio promosso, se il regolamento 25 ottobre 1798 risguardante i debiti di cui si aggravano gl' impiegati, pubblicato colla notificazione del giorno 6 luglio prossimo passato, sia o no applicabile agl' impiegati civici, ha dichiarato che esso non è riferibile che agl' impiegati i quali ricevono soldo dal regio erario.

Si comunica tale dichiarazione a tutte le autorità giudiziarie per loro intelligenza e direzione.

Milano, il 24 agosto 1816.

PATRONI, PRESIDENTE.

FRATNICH, VICEPRESIDENTE.

BIELLA, CONSIGLIERE.

(N.° 61.) *Dichiarate incompatibili le funzioni di primo deputato all' estimo e di lui sostituto con quelle di fabbriciere.*

25 agosto 1816.

N.° 31524-3787. Circolare

Alle regie delegazioni provinciali.

Essendo stato promosso il dubbio, se i deputati all' estimo possano nel tempo stesso sostenere le funzioni di fabbricieri, l' imperiale regio governo ha giudicato doversi mantenere per ora la norma stabilita dalla circolare ministeriale 28 settembre 1809, applicandosi al primo deputato ed al di lui sostituto ciò che vi è prescritto riguardo al podestà o sindaco. Nessuno adunque che sia assunto primo deputato all' estimo, o sia destinato a farne le veci, potrà essere assunto o rimanere durante la detta funzione nell' incumbenza di fabbriciere. Chiunque venga ad essere nominato fabbriciere pel quinquennio che principia col 1817 a termini delle istruzioni recate da circolare governativa 15 maggio p.° p.°, se venga al tempo stesso dal convocato generale nominato primo deputato, o da questo destinato a farne le veci, dovrà rinunciarvi, facendo luogo alla nomina di un altro, ove però la fabbriceria sia composta di tre individui. Nel caso che la fabbriceria sia composta di cinque individui,

qualora non sia dimostrata la necessità di sostituire, basterà che il primo deputato si astenga dall'esercitare le funzioni di fabbriciere finchè esercita quelle di deputato, salvo a poterle ripigliare cessando da queste durante il quinquennio. Gli altri due deputati potranno rimanere nella fabbriceria, se questa sia composta di tre soli individui, ma dove siano cinque, si applica ai medesimi ciò ch' è detto del primo. Non vi ha poi difficoltà che gli agenti comunali possano essere nominati fabbricieri.

Questa dichiarazione sarà comunicata per norma ai cancellieri del censo ed ai subeconomi.

Milano, il 25 agosto 1816.

Firmat. SAURAU.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 8.

(N.° 62.) *Privativa accordata per cinque anni ai signori conte* Luigi Porro *ed* Antonio Robaglia *per far uso essi soli della macchina inventata dal signor* Gensoul *per la filatura dei bozzoli da seta col mezzo del vapore.*

25 agosto 1816.

N.° 33358-3663. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle regie delegazioni provinciali.

I signori conte *Luigi Porro* ed *Antonio Robaglia* hanno ottenuto da S. M. una patente di privativa per lo spazio d'anni cinque, decorribile dalla data della patente stessa, che è del giorno 26 marzo anno corrente, per far uso essi soli in tutto il regno lombardo-veneto del metodo o sia della macchina inventata dal signor *Gensoul*, e di cui si dichiararono importatori per la filatura dei bozzoli da seta col mezzo del vapore, come per fabbricare e vendere simili macchine nel regno lombardo-veneto per lo spazio suddetto.

Sarà pertanto di lei cura, signor R. delegato, di far registrare negli uffici di codesta R. delegazione, a termini dell'art. 5, § 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, l'avviso relativo alla detta patente, che si ordina d'inserire nella gazzetta di Milano.

Firmat. SAURAU.

(N.° 63.) *Massime direttrici in ordine alla contabilità pel mantenimento dei detenuti militari nelle carceri civili.*

26 agosto 1816.

N.° 31901-6011. Circolare.

La regia delegazione provinciale di Milano ai signori regj cancellieri del censo.

Desideroso il governo, onde togliere tutte le ambiguità e dubbiezze promosse da alcune regie delegazioni, di dare alle amministrazioni comunali delle massime direttrici tanto intorno al modo con cui le medesime debbano regolarsi riguardo ai militari che vengono ricevuti e mantenuti nelle carceri civili, quanto sul metodo da tenersi nella formazione delle contabilità relative; presi in attento esame tutti gli ordini nel proposito superiormente emanati, e sentita la regia direzione generale di contabilità, determinò quanto segue:

1.° Che i conti riguardanti il mantenimento dei detenuti militari nelle carceri civili,

a termini delle risoluzioni del supremo consiglio aulico di guerra e dell' I. R. commissione centrale d' organizzazione, debbano essere regolati non più sul dato de' sei carantani per uomo e per giorno, ma a norma sia del costo economico, sia dei contratti esistenti pei detenuti civili;

2.° Che i conti stessi non debbano essere altrimenti diretti ai comandanti dei corpi, ma bensì all' I. R. governo, il quale ne farà la trasmissione all' I. R. comando militare pel relativo pagamento, previa l' opportuna liquidazione;

3.° Che in conseguenza di ciò la misura del trattamento da corrispondersi ai detenuti militari che fossero per essere accolti nelle carceri civili debba essere la stessa che quella in pratica pei detenuti civili;

4.° Che i conti relativi ai detenuti militari debbano essere compilati e trasmessi separatamente da quelli riguardanti i civili, quantunque alla relativa spesa si credesse di far provvedere in via di anticipazione sui fondi che vengono assegnati per l' amministrazione delle carceri;

5.° Finalmente che non si debba mai ommettere di esprimere nei prospetti il cognome e nome del militare detenuto, il di lui grado, il corpo cui appartiene, il luogo dell' arresto, la provenienza, il giorno dell' entrata nella prigione e quello della sortita, coll' indicazione,

rispetto all' importare della spesa, se dessa sia calcolata sul prezzo di un contratto vigente, oppure sul costo economico.

Nel comunicarle, signor regio cancelliere, le surriferite massime, la s' incarica di farle conoscere alle autorità comunali di cotesto distretto aventi amministrazione delle carceri civili, onde dieno alle massime stesse una piena ed esatta esecuzione in tutte le sue parti.

Milano, il 26 agosto 1816.

IL REGIO DELEGATO,

Marchese PALLAVICINI.

(N.° 64.) *Vietata alle parti la comunicazione degli atti interni d' ufficio.*

16 settembre 1816.

AVVISO.

I privati che per qualunque motivo trovansi nel caso di ricorrere al governo, non possono aver comunicazione degli atti interni d' ufficio che hanno servito all' esame e discussione dell' affare, ma solo della finale decisione pronunciata.

Si richiama su questo proposito l' attenzione de' signori direttori e capi d' ufficio, i quali sono incaricati di vegliare all' intento sotto

la più rigorosa loro risponsabilità, restando espressamente vietata la comunicazione alle parti d'ogni atto interno.

Milano, il 16 settembre 1816.

ROSSI, Secret. di Governo.

(N.° 65.) *Scioglimento del dubbio proposto, se le due persone di riconosciuta probità e confidenza, enunciate nel § 237 del codice dei delitti, debbano essere giurate ed esperte nell'arte di scrivere.*

17 settembre 1816.

N.° 9933-452. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle autorità giudiziarie dipendenti.

Essendosi da questo tribunale subordinato il dubbio proposto dalla corte di giustizia in Cremona, se le due persone di riconosciuta probità e confidenza, enunciate nel § 237 del codice dei delitti, debbano essere giurate ed esperte nell'arte di scrivere, il senato lombardo-veneto residente in Verona del supremo tribunale di giustizia, previo concerto coll' I. R. commissione aulica in oggetti di legislazione, si è degnato di rescrivere:

« 1.° Gli assessori di riconosciuta probità, » di cui parlasi nel § 257 del codice dei de- » litti, qualunque egli sia l' atto di criminale » procedura a cui avranno da assistere, do- » vranno sempre essere giurati; ben inteso » per altro ch' essendo a tale oggetto già stati » giurati una volta, null' altro più occorre se » non di rammentar loro il già prestato giu- » ramento.

» 2.° Riesce desiderabile bensì che in tali » assessori sieno assunte soltanto persone che » sappiano scrivere, ma se ciò non fosse fat- » tibile, richiede l' importanza dell' oggetto e » dello scopo rispettivo che in sede dei loro » segni di mano propria apposti in luogo della » sottoscrizione sia soggiunta pure la sottoscri- » zione di due testimonj a tale oggetto espres- » samente ricercati. »

Le premesse risoluzioni comunicate col rispettato aulico decreto del 28 agosto ora scorso si notificano alle prime istanze criminali ed alle autorità giudiziarie dipendenti da questo tribunale, perchè servano loro di norma e vi si attengano ne' casi occorrenti.

Milano, il 17 settembre 1816.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

GARLI, Consigliere.

(N.° 66.) *Norme da tenersi per l'inserzione nei pubblici fogli di altro regno o provincia della monarchia austriaca di qualche pubblicazione o citazione edittale.*

18 settembre 1816.

N.° 10142-468. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze dipendenti.

Il supremo tribunale di giustizia con venerato aulico decreto 2 settembre corrente, in aggiunta al precedente aulico decreto 17 giugno anno corrente, stato comunicato a tutte le prime istanze colla circolare 16 luglio p.° p.°, n.° 8136, sulle norme da tenersi per l'inserzione ne' pubblici fogli di altro regno o provincia della monarchia austriaca di qualche pubblicazione o citazione edittale, ha significato che ricercandosi da qualche prima istanza l'inserzione di un avviso in qualche gazzetta di estero stato, la ricerca debba essere subordinata col mezzo dell'I. R. tribunale d'appello generale al prefato supremo tribunale di giustizia, e che debba inoltre esservi sempre unita la rispettiva traduzione in lingua tedesca, francese o latina, in corrispondenza a quella che sia la più usata nell'estero stato, nelle di cui gazzette si vuole eseguita l'inserzione.

Di ciò si dà notizia alle suddette prime istanze dipendenti da questo I. R. tribunale d'appello generale per loro norma e direzione.

Milano, il 18 settembre 1816.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

SPERONI, Consigliere.

(N.° 67.) *Nomina del signor cavaliere* Antonio de Raab *alla carica di consigliere aulico e direttore generale della polizia in Milano.*

18 settembre 1816.

AVVISO.

Serva di norma ed intelligenza che il signor cavaliere *Antonio de Raab*, nominato da S. M. l' imperatore e re alla carica di consigliere aulico attuale e direttore generale della polizia in Milano, avendo prestato il prescritto giuramento d' ufficio, ha assunto in data 16 corrente l' esercizio delle funzioni che gli sono confidate.

Milano, il 18 settembre 1816.

ROSSI, Secret. di Governo.

N.° 68.) *Applicabile agl' inquisiti contemplati dal § 449, parte II del codice penale, il decreto 27 giugno portante l' obbligo di rimborsare le spese di mantenimento in carcere.*

18 settembre 1816.

N.° 6057. Circolare.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori segretarj delle imperiali regie corti di giustizia e dei tribunali di prima istanza, e cancellieri delle giudicature di pace f. f. di tassatori.

Per di lei norma e per la corrispondente esecuzione le si partecipa che la commissione aulica centrale d' organizzazione con dispaccio 25 luglio p.° p.° ha dichiarato applicabile anche agl' inquisiti per gravi trasgressioni di polizia nei casi contemplati dal § 449, parte II del codice penale, il decreto aulico 27 giugno scorso, portante che gl' inquisiti debbano rimborsare quanto fu realmente speso pel loro mantenimento in carcere, quand' anche la somma oltrepassasse il *maximum* di 5 carantani stabilito dal § 535 del succennato codice penale.

Milano, il 18 settembre 1816.

PSALIDI.

PESTALOZZA, Segretario.

(N.° 69.) *Risoluzione sovrana concernente alcune discipline da osservarsi in caso di ritrovamento di monete o di effetti preziosi specificati sotto la denominazione di* tesoro.

24 settembre 1816.

N.° 5688-1332. Circolare.

L' imp. regio governo alle regie delegazioni provinciali lombarde.

L'I. R. camera aulica delle finanze con venerato dispaccio 2 giugno p.° p.°, n.° 18052-1457, ha partecipato a questo governo una sovrana risoluzione, colla quale S. M. si è degnata di prescrivere alcune discipline, affinchè in caso di ritrovamento di monete od altri effetti preziosi del genere che nel § 398 del codice civile universale sono specificati sotto la denominazione di *tesoro*, si segua in tutta la monarchia un metodo di procedura basato sopra principj uniformi, ed affinchè sieno osservate le regole dell' equità verso l' individuo che avrà scoperto simile *tesoro* e verso il proprietario del fondo in cui sarà stato trovato, come anche per procurare di promuovere sempre più lo studio della numismatica.

Tali discipline vengono comunicate in copia a codesta regia delegazione provinciale, acciò le servano di norma, e possa darvi

adempimento nel caso di ritrovamento nella di lei provincia di effetti preziosi della suddetta natura, e la s' incarica d' istruirne anche i cancellieri censuarj e chi altro credesse del caso; avvertendosi soltanto che ove si verificasse un tal caso, gli effetti ritrovati dovranno essere rassegnati al governo, a cui spetta di farne l' innoltramento all' I. R. camera aulica.

Milano, il 24 settembre 1816.

Firmat. SAURAU.

1.° Ogni qual volta verranno a trovarsi delle monete o degli effetti preziosi, ne sarà estesa immediatamente la descrizione esatta, da cui ne risulti la quantità, il contenuto, la forma, la data (qualora si potrà rilevare) ed il valore a cui furono stimati. Trattandosi di monete, sarà inoltre da indicarsi l' intrinseco loro valore in moneta di convenzione, giusta quanto sarà stato stabilito dall' ufficio d' assaggio, se vi sarà nella provincia, dopo di che si trasmetteranno le monete e gli effetti suddetti unitamente alla citata descrizione a questa camera aulica generale.

Il valore intrinseco delle monete asserito dall' ufficio d' assaggio sarà indi immediatamente anticipato dalla cassa camerale e ripartito fra i competenti conforme alle prescrizioni del codice civile, significando ai

medesimi che l' importo maggiore che qui si potrà ricavare nella vendita degli effetti suddetti, sarà loro trasmesso in appresso.

L' istesso avrà luogo per tutti gli altri effetti preziosi di cui l' intrinseco valore potrà essere stabilito con certezza dall' ufficio d' assaggio del paese.

Trattandosi di effetti che non potranno essere presentati alla stima dell' ufficio d' assaggio, se ne attenderà la vendita per trasmetterne l' importo introitato, onde essere ripartito secondo le competenze stabilite nel codice civile. Qualora gli effetti non fossero ritenuti per uso dell' I. R. gabinetto, potranno essere restituiti all' individuo che gli ha trovati, a sua richiesta e contro il pagamento o sia lo sconto della parte che gli si compete.

Nell' atto che si trasmetteranno alla camera aulica gli effetti ritrovati, sarà da indicarsi l' importo dell' anticipazione fatta conseguire dalla cassa camerale, individuando le ripartizioni usate a tenore del codice civile.

2.° Giunti che saranno gli effetti alla camera aulica, saranno indilatamente trasmessi sotto sigillo e per mezzo dell' ufficio del gran ciambellano all' I. R. gabinetto numismatico ed antiquario, unitamente ad una copia della relativa descrizione e del documento sul valore intrinseco rilasciato dall' ufficio d' assaggio del paese, oppure della stima eseguitasi

L' I. R. gabinetto mentovato pagherà al proprio fondo gli oggetti che riterrà per uso suo, e retrocederà la parte rimanente alla

camera aulica generale con una *descrizione* compilata dal gabinetto medesimo.

3.° Gli effetti restituiti dall' I. R. gabinetto saranno esposti in vendita una volta per anno dall' istituto degl' incanti pubblici in Vienna. A tal fine verrà compilato il catalogo di essi effetti, e sarà pubblicato dalla camera aulica nell' atto che notificherà il giorno destinato per la vendita.

Alcune parziali disposizioni relativamente contengonsi nei §§ 7.° e 8.° seguenti.

4.° Giusta le prescrizioni del § 3.° della patente finanziaria 1.° giugno 1816, non si accetteranno pagamenti all' asta se non che in monete d' oro e d' argento legalmente in corso. Per coprire le spese si aggiungerà, conforme alle circostanze, il 10 od il 12 per cento al prezzo portato dalla stima.

5.° Le monete rimaste invendute o non proprie alla vendita saranno fuse, oppure potranno essere restituite all' individuo che le ha trovate, qualora ne facesse richiesta, contro il pagamento o lo sconto dell' importo che gli si compete.

6.° Saranno riservate parimente allo studio della numismatica tutte le monete rare e le medaglie che perverranno all' I. R. zecca di Vienna ed agli uffici stabiliti nelle provincie pel cambio delle monete. L' I. R. zecca trasmetterà a questa camera aulica generale le monete rare e le medaglie che le saranno pervenute in via di cambio o le saranno state inviate dagli uffici suddetti nelle provincie,

unendovi la descrizione da lei espressamente compilata con la stima del loro valore, e la camera aulica farà giungere il tutto per mezzo dell' ufficio del gran ciambellano all' I. R. gabinetto numismatico, onde ne' sia fatta la scelta de' capi che il medesimo vuol ritenere per uso proprio.

L' I. R. gabinetto pagherà il prezzo stabilito dalla stima per gli oggetti da esso ritenuti, e ritornerà il rimanente con la descrizione degli effetti restituiti alla camera aulica, che procederà indi all' asta, conforme a quanto si è detto nel § 4.°, e disporrà in seguito debitamente del valore intrinseco degli effetti stato realizzato, o del maggior importo stato ricavato.

7.° Rispetto alle monete od agli effetti preziosi che verranno trovati nel regno lombardo-veneto, saranno parimente da applicarsi le prescrizioni del § 1.°, e dovranno conseguentemente trasmettersi i medesimi a questa camera aulica per essere da questa (giusta quanto prescrive il § 2.°) inviati all' I. R. gabinetto.

Gli effetti ritenuti dall' I. R. gabinetto predetto verranno dal medesimo pagati, e la rimanenza sarà spedita al gabinetto numismatico di Milano per iscegliere i capi di cui brama di essere arricchito, contro il pagamento del valore intrinseco, stabilito dalla stima, e di un aumento del 10 per cento. Gli effetti rimanenti che il gabinetto di Milano non avrà creduto opportuno di acquistare,

saranno esposti in vendita agli amatori, mediante asta pubblica, a cui procederà codesto governo, attenendosi alle prescrizioni dei §§ 3.° e 4.°

S' intende da per sè stesso che sulla somma introitata nella vendita dovrà, prima d' ogni altro, essere risarcito l' erario della anticipazione sborsata di cui più sopra si fece menzione, ed essere detratte le spese dell' asta. La somma rimanente dopo queste operazioni sarà da ripartirsi a senso della legge.

8.° S. M. accorda un eguale favore a tutti gli altri musei pubblici, relativamente alle monete od agli effetti che verranno trovati nel circuito della provincia in cui sono situati, concedendo ai medesimi di acquistare i capi di cui bramano arricchirsi, contro il pagamento del valore portato dalla stima e l'aumento del 10 per cento.

(N.° 70.) *Esclusi gli ecclesiastici dall' ufficio di sostituti ai deputati alle amministrazioni comunali.*

25 settembre 1816.

N.° 14686-1239. CIRCOLARE.

La regia delegazione provinciale di Milano ai signori regj cancellieri del censo ed alle deputazioni comunali.

Con governativo dispaccio del 17 corrente, n.° 35788-4486, questa R. delegazione fu prevenuta essersi dall' I. R. governo determinato che gli ecclesiastici non possano essere nominati all' ufficio di sostituti ai deputati alle amministrazioni comunali, e che non abbiasi, almeno per ora, ad impedire che i parenti, quantunque nel grado di fratelli, possano scegliersi come sostituti ai deputati in uno stesso comune.

Tanto si partecipa ai signori regj cancellieri ed alle deputazioni comunali per rispettiva loro intelligenza e norma.

Milano, il 25 settembre 1816.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

IL REGIO SEGRETARIO,
Conte ROVIDA.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 9.

(N.° 71.) *Sottoposti al pagamento dei diritti competenti di pedaggio o di navigazione anche i trasporti degli effetti erariali, gl' individui militari e gl' impiegati civili e militari.*

8 ottobre 1816.

BEKANNTMACHUNG.

Mittelst allerhöchster Entschliessung vom 27ten des Monats May haben Seine Majestät anzuordnen geruhet, dass dortlandes allenthalben, wo Strassen und Wassermaüthe bestehen, die Tariffmässigen Gebuhren auch für die Verfuhrung der Aerarial-Güter, in so ferne sie nicht mittelstVorspann, oder durch Militärfuhrwesen, oder auch durch die k. k. Marine bewirket wird, dann auch von den Militär Individuen und den Zivil und Militar Beamten nach dem in den altösterreichischen Provinzen bestehenden Systeme entrichtet werden sollen.

Mailand, von der k. k. Direction der Domänen ecc. den 8ten October 1816.

PESTALOZZA, *Secretär.*

AVVISO.

Con sovrana risoluzione 27 maggio prossimo passato si è degnata Sua Maestà di determinare che ovunque esistono degli stradali di pedaggio o di navigazione, debbano pagarsi secondo le regolari tariffe i diritti competenti anche pei trasporti degli effetti erariali (sempreché questi non vengano eseguiti per vorspann *o per mezzi di trasporti militari, o per mezzo dell' I. R. marina), dovendosi tali diritti corrispondere anche da individui militari o da impiegati civili o militari a tenore del sistema vigente nelle vecchie provincie austriache.*

Milano, dall' I. R. direzione del demanio, tasse, ecc. 8 ottobre 1816.

PESTALOZZA, Segretario.

(N.° 72.) *Incaricati i giudici di pace di far seguire anche il confronto personale dei disertori imputati di rapina e simili delitti.*

11 ottobre 1816.

N.° 10756. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle II. RR. corti di giustizia ed agli II. RR. tribunali di prima istanza dipendenti.

In esecuzione di venerato aulico decreto del supremo tribunale di giustizia 23 settembre ora scorso, s'incaricano le corti di giustizia e i tribunali di prima istanza di ordinare ai rispettivi giudici di pace della loro giurisdizione che d'ora in avanti facciano seguire anche il confronto personale dei disertori imputati di rapina e simili delitti coi testimonj e danneggiati che sono in luogo, fino a tanto che i suddetti disertori trovansi nell'arresto civile, rimettendoli poi cogli atti assunti al competente foro militare.

Milano, 11 ottobre 1816.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

F. GIUSEPPE DE BATTISTI, Consigliere.

(N.° 73.) *L'INROTULAZIONE di ciascuna causa in grado di revisione deve seguire una sola volta.*

11 ottobre 1816.

N.° 10761-4137. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle autorità giudiziarie dipendenti.

Il supremo tribunale di giustizia con suo venerato decreto del 23 p.° p.° settembre ha rimarcato il disordine, in cui cadono alcune prime istanze, di far comparire le parti dopo l'ultimo atto revisionale per l'inrotulazione in grado di revisione.

L' inrotulazione deve seguire in ciascuna causa una sola volta, e quindi devesi segnare il giorno della comparsa delle parti nei processi in iscritto sopra l' ultima scrittura in causa secondo il § 303 del generale regolamento giudiziario, e nel processo verbale sopra la risposta appellatoria a termini del § 328.

Si prescrive quindi a tutte le prime istanze per espresso supremo ordine di uniformarsi esattamente alle preindicate disposizioni, avvertendo che allorquando dovrà comunicarsi il duplo dell'ultimo atto revisionale unicamente per l'ispezione avversaria, dovrà contemporaneamente decretarsi la trasmissione degli atti di tutte tre le istanze al superiore tribunale,

e quindi aggiungere *ex officio* in quel medesimo rotolo che fu già una volta perfezionato a senso dei precitati articoli 303 e 326 del detto generale regolamento giudiziario le scritture revisionali, segnando le medesime coi numeri romani successivi alla scrittura d'appellazione; al qual uopo la parte che produce l'ultima scrittura revisionale dovrà riprodurre l'atto dell'interposta revisione e quello dei gravami, come si osserva e si osserverà, colle scritture prodotte in grado di appellazione nei processi trattati in iscritto.

Milano, 11 ottobre 1816.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 74.) *Norme di provvedimento pei pupilli e figli derelitti.*

15 ottobre 1816.

N.° 10656-487. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze criminali e civili dipendenti.

Informato l' I. R. governo dall' imperiale regia direzione della polizia che trovansi presso di lei alcuni figli derelitti, e che la detenzione de' genitori durante la procedura o la pena a cui sono condannati è causa talvolta che la loro prole rimanga priva di sussistenza e di educazione; e mosso altresì dal riflesso che gli stabilimenti di pubblica beneficenza non potrebbero nelle attuali loro circostanze essere in grado di provvedere al mantenimento di tali figli senza i sussidj del regio erario, mentre ha saggiamente disposto che quelli dalla polizia già indicati siano ricevuti dai suddetti stabilimenti, sui fondi però della polizia medesima, in via provvisoria e fino a che abbia luogo un nuovo regolamento generale a questo proposito, credette opportuno d' interessare le parti del tribunale d' appello, onde dalle prime istanze dipendenti non sia trascurata anche a loro riguardo la provvida generale prescrizione del § 221 del vegliante codice civile, cioè che *se i pupilli sono del tutto privi di*

sostanza, il giudice pupillare procurerà d' indurre al mantenimento loro i prossimi parenti benestanti, qualora non vi fossero legalmente già obbligati in forza del § 143.

Inerendo pertanto alle soprallodate governative insinuazioni ed al disposto nei combinati articoli 176, 177 e 221 dello stesso codice, il tribunale d' appello deduce a notizia di tutte le prime istanze criminali e civili le seguenti norme ed istruzioni, il cui esatto e leale adempimento è specialmente commesso al distinto loro zelo per la cosa pubblica e per gl' interessi più preziosi dello stato.

1.° Nei casi di condanna d' individui aventi dei figli pupilli o d' età minore, qualora risulti dalle informazioni processuali che tali figli corressero pericolo di rimanere senza cura e senza mezzi di sussistenza, e quindi di andare derelitti, i giudizj criminali ne danno sollecita notizia alle prime istanze civili, sotto la cui giurisdizione si trovano i detti pupilli o minori, onde sia loro destinato un tutore o curatore, e si proceda alle pratiche ordinate nel § 221.

2.° Le premesse misure sono applicabili anche a quegli altri figli che in relazione al prescritto nei §§ 176 e 177 fossero dalle prime istanze civili conosciuti meritevoli di un simile provvedimento, o venissero loro indicati con appositi rapporti dalle autorità incaricate della polizia.

3.° Ove poi dopo eseguite le pratiche superiormente esposte si verificasse che i figli di un detenuto o condannato mancassero assolutamente di mezzi di sussistenza e d' ogni appoggio, per lo che fosse necessario a senso eziandio del rammentato § 221 d' implorare i sussidj delle pie fondazioni e di ricoverarli nei pubblici stabilimenti, siccome dovrebbero essere restituiti al proprio genitore dopo che fosse rimesso in libertà, così sarà cura dei giudizj criminali d' indicare alla polizia il tempo in cui avrà fine la detenzione e la pena; onde possano col di lei mezzo esserne avvisati i detti pii stabilimenti.

Milano, il 15 ottobre 1816.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 75.) *Normale per le sostituzioni ad impieghi vacanti e pei compensi da accordarsi ai sostituti.*

21 ottobre 1816.

N.° 10127-2322. Circolare.

In esecuzione di venerato decreto dell' eccelsa camera aulica generale in data del 13 settembre scorso, n.° 38260-1777, l'imperiale regio governo dirama alle magistrature, autorità e dicasteri nel territorio lombardo il seguente

regolamento normale stabilito da S. M. per le sostituzioni ad impieghi vacanti e pei compensi da accordarsi ai sostituti, acciò serva di notizia e di norma invariabile all' evenienza dei casi in esso contemplati; coll' avvertenza però che la di lui applicazione s' intende riservata soltanto agli uffici già organizzati, e successivamente anche agli altri, tosto che ne sarà seguita l' organizzazione.

Art. 1. Ogni qual volta rendesi vacante un impiego, si deve senza indugio procedere a prepararne il rimpiazzo.

Ne' soli casi ove delle ragioni appieno valide ciò rendessero impossibile, od ove l'impiego vacante richiedesse un istantaneo apposito provvedimento, non potendo esserne assunto il disimpegno da niuno dei coimpiegati, si può fino alla regolare nomina definitiva collocarvi un sostituto.

2. Nella stessa guisa che senza il concorso dei premessi estremi non si deve giammai dar luogo ad una sostituzione propriamente detta, si deve anche nei casi in cui la sostituzione siasi resa indispensabile limitarne possibilmente la durata, nè mai ritardare la definitiva nomina sotto il pretesto che intanto siasi provveduto al disimpegno delle incumbenze di esso col mezzo della sostituzione.

3. Ogni autorità che si fa lecito di stabilire senza necessità o di soverchiamente prolungare una sostituzione, è strettamente risponsabile

di questa, e specialmente delle spese che ne ridondano all' erario, ed irremissibilmente tenuta di farne il rimborso.

4. Qualora un impiego interinalmente od assolutamente vacante è disimpegnato in via provvisoria da un impiegato, si fa luogo in favore di questo ad una competenza di sostituzione nei casi seguenti:

a. Quando pel disimpegno di un tale impiego è forza all' impiegato supplente di allontanarsi dal comune di sua residenza;

b. Anco nel comune di residenza dell'impiegato, qualora la residenza dell' impiego da coprirsi temporariamente sia, come ciò può accadere nelle città grandi, ad una distanza tale dalla di lui abitazione, ch' egli venga perciò distaccato dall' abituale suo sistema d' economia domestica o adottata; o pure, trattandosi di sostituzione in un impiego il quale, come accade quasi unicamente negl' impieghi dei contabili, imponga una risponsabilità di rimarco che non sia inerente all' impiego che copre il sostituto.

5. L' impiegato supplente non può quindi pretendere alcuna competenza di sostituzione, qualora egli nel luogo di sua residenza e nello stesso suo ufficio, benchè in altra sezione del medesimo, sia adoperato qual sostituto, o che tale sostituzione gli tocchi nel luogo di sua residenza, ancorchè in tutt' altro ufficio, quando però non sottentri alcuna delle circostanze

accennate dall' articolo antecedente sotto la lettera *b*.

6. Ciò s' intende specialmente di quei casi ove un consigliere fa le funzioni di presidente o quelle di un suo collega; il segretario, quelle di consigliere; il vicesegretario o sia concepista, quelle di segretario, oppure anco di consigliere: poi di tutti quegli uffici ove gli affari si trattano cumulativamente, come presso le regie delegazioni, gli uffici fiscali, le ragionerie, le registrature, gli uffici di spedizione, presso le direzioni, amministrazioni, dogane, ecc. ecc.; siccome tutti gl' impiegati ed inservienti i quali fanno il servigio collettivamente, come i visitatori delle merci, i guardiani daziali, i messi della giustizia, gl' inservienti delle cancellerie, ecc., poichè riguardo ad essi le sostituzioni eventuali fanno parte delle generali loro rispettive incumbenze.

7. L' essere o no vacante il salario dell' impiego coperto per sostituzione, l' essere questo o no conferito in seguito al sostituto che ne aveva provvisoriamente disimpegnate le incumbenze non produce differenza quanto al diritto di percepire la competenza di sostituzione.

8. Competono a chi, per supplire un impiego, deve recarsi in un altro comune l' indennità normale di via pel viaggio, e durante il medesimo il percepimento delle diete normali.

9. Per l' opera stessa di supplente non possono però essere accordate diete all' impiegato sostituto nè accessoriamente, nè in rimpiazzo della competenza di sostituzione.

10. La competenza di sostituzione che viene accordata al sostituto, oltre il godimento del proprio soldo, è o l' intiero soldo dell' impiego disimpegnato per sostituzione, o solamente una parte di esso.

La prima, cioè l' intiero soldo, è accordata senza eccezione ogni qual volta un impiegato viene destinato ad una sostituzione fuori del comune di sua residenza; la seconda è dovuta a quegl' impiegati sostituti nel luogo della loro residenza, i quali trovinsi in una delle due circostanze contemplate dall' art. 4 sotto *b*.

Per quest' ultimo caso la competenza di sostituzione è fissata nella proporzione seguente: il sostituto riceve sul soldo per sistema inerente all' impiego supplito,

a. Il sessanta per cento quando il supplente stesso non gode alcun soldo;

b. Il trenta per cento quando il di lui proprio soldo non eccede la metà di quello dell' impiego supplito;

c. Il dieci per cento quando il di lui proprio soldo eccede la suddetta metà.

Degli emolumenti, delle competenze in natura e dei beneficj incerti dipendenti dall' impiego cui supplisce, il sostituto non può

averne altri se non se l' alloggio gratuito, e ciò soltanto nel caso che l' alloggio medesimo sia vacante.

I vantaggi accessorj provenienti da un fondo non regio per una qualche accessoria incumbenza unita all' impiego supplito, se quelli sono effettivamente vacanti, e questa realmente appoggiata al sostituto, gli si competono al pari del soldo principale; come egli deve pur percepire i così detti emolumenti onerosi, quali sono p. e. le somme determinate per certe somministrazioni, spese d' ufficio, ecc; rimanendo però in tal caso a di lui carico l' adempire agli obblighi che vi sono annessi, a meno che l' individuo, nel cui impiego ha luogo la sostituzione, non ne abbia ancora l' effettivo godimento, e quindi pur l' incarico degli obblighi che ne dipendono.

Così, per esempio, trattandosi di una sostituzione in un impiego di cui rivenga all' impiegato,

a. Un soldo fisso di fiorini 500;

b. L' alloggio gratuito;

c. In retribuzioni certe od incerte pel riscotimento speciale d' un qualche provento provinciale o comunale fiorini 200;

d. Una somma determinata per le spese di ufficio di fiorini 50, o per lo scaldamento della cancelleria fiorini 30;

e. Altri incerti pecuniarj di fiorini 100;

f. Diverse competenze di derrate in natura;

g. Un supplimento di fiorini 60 in sostituzione della legna e candele per la propria di lui abitazione.

In tale ipotesi il sostituto non ha diritto se non se ai quattro primi percepimenti, ad esclusione dei tre ultimi; ed anche pei primi quattro a tenore soltanto delle norme stabilite colle sopraccennate disposizioni.

Trattandosi d'impieghi d'inferior categoria nelle amministrazioni delle dogane, del sale, del tabacco, del bollo, delle poste, del lotto e dei dazj di consumo, ove l'unitovi salario non eccede la somma di fiorini 400, e non potendo ritrovarsi alcun sostituto per la sola corresponsione della normale competenza di sostituzione, è riservato all'I. R. camera aulica generale di fissarne il quantitativo a seconda dell'esigenza de' singoli casi.

11. I pagamenti delle competenze di sostituzione sono sempre a carico di quella cassa che ha pagato il soldo dell'impiegato a cui viene sostituito.

Quando per colpa di un impiegato si fa luogo ad una sostituzione nel di lui impiego, il medesimo, se continua a percepirne il soldo, è tenuto di restituire l'ammontare delle spese di sostituzione a quella cassa che le avrà pagate.

12. Quando un impiegato quiescente o pensionato viene adoperato come sostituto, egli dev'essere trattato, riguardo alla competenza di sostituzione, al pari di un impiegato

in attività di servizio; e nel caso preveduto dall' art. 10 relativo al percepimento del tanto per cento, la somma della pensione o del soldo di quiescente deve servir di base al calcolo che si fa per fissare la di lui competenza di sostituzione, appunto come questa riguardo agl' impiegati in attività di servizio si stabilisce sulla somma del rispettivo loro soldo di attività.

13. Tutte le prescrizioni fin qui riportate in materia di sostituzione debbono avere anco la stessa applicazione in que' casi ove un impiegato, unitamente al disimpegno delle incumbenze del proprio impiego, accudisce pure per alcun tempo solamente in via provvisoria agli affari d' ufficio d' un altro impiego, per il che è parimente applicabile l' esclusione della competenza di sostituzione pei casi eccettuati nell'art. 6. Quando però viene formalmente appoggiato ad un impiegato un secondo impiego, e ch' egli solo fa in un modo appieno soddisfacente e senza interruzione il servizio di due individui di riconosciuta indispensabilità per un considerabile tratto di tempo, gli si compete dei due salarj il maggiore per intiero, oltre anco la metà del minore per tutta la durata del doppio servizio.

14. Nei casi ove dei pubblici proventi di minore entità non sono riscossi da appositi impiegati propriamente detti, e regolarmente salariati, ma in vece da qualche altro individuo

incaricato dell' esigenza mediante una provvisione, e che poi per qualunque siasi causa si renda ivi necessaria una sostituzione, il sostituto, se non abbia ad allontanarsi dal luogo della sua residenza, deve percepire sugl' introiti a titolo di competenza di sostituzione tutto il compenso del suo antecessore, non maggiore, nè minore però del dieci per cento.

Ma quando il sostituto per fare il servizio appoggiatogli deve uscire dalla sua residenza, la sua competenza di sostituzione deve consistere, oltre la normale indennità di via e di mantenimento durante il viaggio, nel cinque per cento di più di quella che fu percepita dal suo antecessore, ma sempre nella proporzione non maggiore del venti, nè minore del quindici per cento degl' introiti. Nei soli casi ove questi siano talmente esigui, come ciò può accadere in alcuni posti daziarj di confine, che il sostituto non possa assolutamente sussistere col solo tanto per cento, l' I. R. camera aulica generale può assegnargli un conveniente supplimento di compenso.

15. Ciò che è stato fin qui stabilito in generale sulle competenze di sostituzione, deve servire di norma invariabile, senza differenza alcuna, sia che un impiegato d' una categoria superiore venga sostituito in un impiego inferiore, o sia che un individuo subordinato supplisca un impiegato a lui superiore.

16. Qualora un individuo, il quale non abbia per anco alcun impiego pubblico, sia chiamato ad una sostituzione, egli deve, prima di entrare in funzioni, prestare il giuramento; cosa che deve pure aver luogo riguardo a coloro i quali, benchè lo abbiano prestato altra volta, vengano ora sostituiti in un impiego contabile per cui non abbiano già precedentemente prestato lo speciale prescritto giuramento di contabilità.

In questo caso il sostituto deve prestare lo stesso giuramento come se avesse ottenuto l'impiego definitivamente.

17. È riservato ogni assegno di tali competenze all' I. R. governo, il quale, secondo l' espresso ordine di S. M. di non menomamente scostarsi da queste prescrizioni, nè d' interpretare arbitrariamente le disposizioni in esse contenute, si farà carico nei casi non preveduti dal presente regolamento, od emergendo dei dubbj sull' applicazione di esso, d' invocarne la decisione dell' I. R. camera aulica generale.

Milano, il 21 ottobre 1816.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

MUGIASCA, Consigliere.

Milano, dall' Imp. Regia Stamperia.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 10.

(N.° 76.) *Incaricate le congregazioni provinciali di conoscere e dare il voto consultivo sulle proposizioni di contratti d' affitto e d' appalto.*

22 ottobre 1816.

N.° 37266-2262. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È stato proposto il dubbio, se in forza del § 50 della sovrana patente 24 aprile 1815, che attribuisce alle congregazioni provinciali la sorveglianza agl' istituti di pubblica beneficenza, possa competere alle medesime piuttosto che alle II. RR. delegazioni la facoltà che colle circolari 20 novembre 1809, num. 27564, e 1.° luglio 1810, num. 12844, dell' *ex*-ministero dell' interno era stata accordata alle prefetture dipartimentali ed alle viceprefetture di approvare i contratti d' affitto de' beni spettanti agl' istituti medesimi fino alla somma di annue lire 300,

ed i contratti d' appalto per opere o riparazioni non eccedenti la spesa di lire 250; così pure se nel caso negativo potessero esse congregazioni prescindere dall' ammettere ai loro protocolli i relativi rapporti, e potessero anche dispensarsi dal prendere cognizione di quei contratti la cui approvazione per l' entità del canone o della spesa sarebbe riservata al governo.

Preso in esame un tale oggetto, si è determinato, conformemente al parere manifestato dalla congregazione centrale, che, a senso del sopraccitato § 50 della sovrana patente 24 aprile 1815, le congregazioni provinciali debbano conoscere e dare il loro voto consultivo sopra qualunque oggetto di tale natura per rimettere all' approvazione del regio delegato in nome del governo quei contratti che non eccedono i limiti di sopra indicati, o per inviare alla congregazione centrale gli altri che per la maggiore loro importanza sono riservati alla sanzione governativa.

Acciocchè pertanto si proceda in simili affari con uniformità di metodo, si partecipa alle II. RR. delegazioni provinciali una tale risoluzione per norma loro e delle congregazioni provinciali, alle quali dovranno espressamente comunicarla.

Milano, il 22 ottobre 1816.

SAURAU.

(N.° 77.) *Richiamato in vigore per le procedure in causa di contrabbando o contravvenzioni alle leggi di finanza il metodo 25 agosto 1809, senza però l' esenzione dalle tasse accordata dall' art. 70.*

23 ottobre 1816.

N.° 10030-2308. Circolare.

L' imp. regio governo all' imp. regia direzione del demanio, boschi, ecc.

Il governo conviene pienamente nell' opinione esternata da cotesta direzione col rapporto 27 settembre scorso, n.° 6160, che il decreto governativo 6 agosto p.° p.°, n.° 5634-512, abbia richiamato provvisoriamente in vigore, per le procedure giudiziali in causa di contrabbando o contravvenzioni alle leggi di finanza, il metodo di procedura stabilito dal decreto 25 agosto 1809, per ciò solo che riguarda l' attitazione, ma senza ripristinare l' esenzione dalle tasse accordata per gli atti e le sentenze nelle cause succennate dall' art. 70 del suddetto decreto 25 agosto 1809, la quale era già cessata in forza del posteriore decreto 21 maggio 1811, e non viene concessa dal decreto 5 gennajo 1816, nè dalle governative istruzioni 15 detto mese; dovendosi il summentovato decreto 6 agosto ultimo scorso, n.° 5634-512, riguardare come un atto di mera dichiarazione

che, non ostante la seguita attivazione del nuovo regolamento giudiziario del processo civile, rimane per ora in vigore il suddetto metodo di procedura per l'attitazione delle dette cause di contrabbando o contravvenzioni alle leggi di finanza, coerentemente al prescritto dalla sovrana patente posta in fronte al codice civile universale, *che restano in pieno vigore le leggi già promulgate in materie politiche, camerali o di finanze.*

Milano, il 23 ottobre 1816.

SAURAU.

(N.° 78.) *Applicati a questa provincia i regolamenti vigenti nelle antiche provincie austriache in materia di pensioni alle vedove ed orfane pensionate di militari e d' impiegati civili.*

30 ottobre 1816.

N.° 10368-1951. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo a tutte le autorità dipendenti.

Un dispaccio 19 settembre p.° p.°, n.° 39617-3720, dell' I. R. camera aulica generale ha recato a questo I. R. governo le seguenti partecipazioni:

1.° Che i regolamenti vigenti nelle antiche provincie austriache in materia di pensioni accordano alle vedove pensionate di militari e d' impiegati civili, ed a quelle orfane di essi che godono di una pensione duratura oltre l' età ordinaria stabilita per la cessazione delle pensioni, la facoltà, in caso di loro matrimonio, o di ricevere all' atto di questo una proporzionata somma per una volta tanto, che per le vedove è l' importo di tre annate della pensione rispettiva, e per le orfane di due, con rinunzia ad ogni ulteriore percezione, ovvero di riservarsi il diritto a ricevere il godimento della pensione medesima in caso di successiva vedovanza.

2.° Che S. M. I. R. A., in seguito alla rappresentanza umiliatale in data del 12 settembre suddetto, si è graziosamente degnata di concedere che la predetta benefica disposizione venga estesa anche a favore di quelle vedove pensionate militari e d'impiegati civili, ed alle figlie orfane dei medesimi che avessero una pensione a vita, di cui lo stato ha assunto il carico colla seguita riunione di queste provincie all'austriaca monarchia, qualora non fosse ad esse attribuito già dai regolamenti del cessato governo italiano il diritto al godimento delle rispettive pensioni anche nello stato di matrimonio.

Questo I. R. governo quindi nell'atto che si fa carico di comunicare ciò a tutti gl'II. RR. uffici di questo stato per rispettiva loro intelligenza, previene i medesimi che ogni qual volta si presentassero loro de' casi ne' quali potesse venire applicata la riferita sovrana determinazione, dovranno farne circostanziato e documentato rapporto allo stesso I. R. governo, il quale rassegnerà l'occorrente alla suddetta I. R. camera aulica generale, per l'approvazione ch'è riservata ad essa, di quelle proposizioni che potrà esser d'uopo di subordinarle a seconda dei detti evenienti casi.

Milano, il 30 ottobre 1816.

SAURAU.

(N.° 79.) *Corresponsione di tre carantani per ogni miglio ed ogni centinajo di peso valida unicamente pel corrente anno militare; passato il quale, da ridursi a carantani due.*

30 ottobre 1816.

N.° 39174-7421. Circolare.

L'imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali ed all'imp. regia direzione generale di contabilità.

Il general comando militare comunicò al governo il tenore di un dispaccio del dì 9 scadente ottobre dell' aulico consiglio di guerra, con cui viene ordinato che, in relazione al § 36 delle istruzioni pei commissariati in Italia, la corresponsione di 3 carantani per ogni miglio e centinajo pei mezzi di trasporto delle derrate sia valida unicamente pel corrente anno militare; ma che, cessato tal termine, la detta corresponsione pei trasporti debba essere ridotta senza distinzione di distanza al prezzo stabilito dai regolamenti di soli carantani 2 per ogni miglio ed ogni centinajo di peso.

Il governo perciò reputa conveniente di passarne la regolare notizia a codesta delegazione per intelligenza e norma all' evenienza di concreti casi.

Milano, il 30 ottobre 1816.

SAURAU.

(N.° 80.) *Vietate ai professori e maestri nei licei e ginnasj le ripetizioni private agli scolari che frequentano le scuole loro affidate.*

31 ottobre 1816.

N.° 3042. Circolare.

Il direttore generale della pubblica istruzione ai signori reggenti e professori dei licei, prefetti e maestri dei ginnasj.

È giunto a notizia dell' I. R. governo che in alcuni licei e ginnasj delle provincie poste sotto la sua giurisdizione v' ha de' professori e maestri che fanno privatamente la ripetizione agli scolari, obbligandoli ad una mercede mensuale, e trascurando poi nella scuola quelli i quali, per non potere o non volere sottoporsi ad un simile contributo, non frequentano la ripetizione.

Questo abuso, che ha più volte richiamata l' attenzione delle magistrature dello stato, se fosse più oltre tollerato, renderebbe vane e deluse le provvide mire del governo, e le scuole mantenute nei licei dalla sovrana munificenza e nei ginnasj a carico dei comuni non fornirebbero altrimenti il mezzo della voluta istruzione gratuita, ma la studiosa gioventù rimarrebbe assoggettata ad una spesa che ad alcuni sarebbe insopportabile, e per tutti ingiusta. Nè debbesi dissimulare che per parte dei professori e

maestri l'invalso sistema delle ripetizioni veste il carattere di una vera prevaricazione in officio, poichè non compiendo essi nella scuola con tutta la necessaria estensione i doveri pei quali sono stipendiati, fanno servire questa stessa loro negligenza, prevalendosi dell'influenza del loro grado, di mezzo d'un illecito guadagno.

Egli è quindi espressa intenzione dell'I. R. governo che abbia del tutto a cessare l'abuso indicato, ed a tale intendimento mi ha esso ordinato di prescrivere immediatamente a tutti i professori o maestri che si astengano assolutamente al cominciare del nuovo anno scolastico dal fare agli scolari del liceo o ginnasio cui appartengono qualunque privata ripetizione, anche sotto il titolo di conferenza, accademia, esercitazione, o sotto qualsivoglia altra denominazione, ma che debbano nelle prescritte ore di scuola dare a tutti la necessaria compiuta istruzione. E se taluno, lo che non saprei temere, si avvisasse di trasgredire una tale assoluta disposizione, sarà immediatamente sospeso; e quando la gravezza del caso il richiegga, anche dimesso. Affinchè poi sia maggiormente assicurata l'esecuzione di tali ordini, è mente dell'I. R. governo che una copia di questa circolare debba costantemente rimanere esposta alla pubblica vista alle porte dei licei e dei ginnasj.

I signori reggenti dei licei ed i signori prefetti dei ginnasj, o quelli che sotto qualsivoglia titolo presiedono alle scuole, dovranno sotto la loro più stretta risponsabilità vegliare perchè questi ordini siano rigorosamente osservati, rendendomene poi conto ed avvertendomi se alcun professore o maestro non si prestasse all' esatto adempimento di essi. Si compiaceranno altresì di radunare gli scolari del liceo o ginnasio rispettivo e di leggere ad essi la presente circolare.

Lo zelo dei signori reggenti e prefetti, e l' esempio lodevole della maggior parte dei signori professori e maestri m' inspirano la fiducia che anche quelli che per avventura fossero stati per l' addietro traviati, compresi ora dalla giustizia e dall' importanza delle disposizioni sovrindicate, mi risparmieranno colla più regolare condotta il dispiacere di ricorrere alle indicate vie di rigore che a mio malgrado sarei costretto di seguire indispensabilmente, qualora taluno *trasgredendo* sconsigliatamente gli ordini dell' I. R. governo, deludesse la mia aspettazione.

Milano, il 31 ottobre 1816.

Conte SCOPOLI.

POGGIOLINI, *Segr. gen.*

(N.° 81.) *Rinnovato l'ordine per le visite biennali delle farmacie e dei fondachi dei venditori di droghe al minuto.*

3 novembre 1816.

N.° 39696-2493. Circolare.

L' imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Il decreto 5 settembre 1806 all' art. 35 ha provvidamente prescritto che le commissioni di sanità facciano visitare almeno una volta ogni biennio da una sezione tratta dal loro seno le farmacie, all' oggetto di assicurarsi che sieno provvedute di tutti gli articoli necessarj secondo i regolamenti, come pure i fondachi dei venditori di droghe al minuto.

Essendo informato il governo che il suddetto decreto non è in questa parte eseguito, e che perciò molte farmacie specialmente si trovano male amministrate ed in disordine, dal che può arrivare grave danno alla salute, è sua intenzione che non abbiano le mentovate visite ad ommettersi ulteriormente, ed affinchè riescano di miglior effetto, dovranno farsi non con ordine progressivo, ma saltuariamente ed in modo che riescano imprevedute, onde i farmacisti ed i droghieri non abbiano campo d' illudere la superiore vigilanza.

S' invitano pertanto le II. RR. delegazioni a dare di conformità gli opportuni ordini alle commissioni provinciali di sanità, ed a curare l' esatto adempimento della presente determinazione.

Milano, il 3 novembre 1816.

SAURAU.

(N.° 82.) *Vacando parrocchie di patronato comunale, sono da eleggersi i parrochi rispettivi nelle forme consuete ed a tempo indefinito.*

12 novembre 1816.

N.° 38765-5265. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali ed agli ordinarj diocesani.

Intesa S. M. I. R. A., sopra rapporto di questo governo, che in qualche diocesi vi hanno parrocchie di patronato comunale assistite da un parroco o meglio cappellano curato assunto dagli eligenti in servizio per un triennio, da potersi dopo il triennio licenziare, come rieleggere alla stessa condizione, è venuta in determinazione di provvedere che, fermi i patti

co' quali ciascuno degli attuali è stato nominato, debba però alla scadenza del termine cessare questo sistema, che rende servile e precaria la condizione di quelli che debbono reggere il popolo con dignità.

Dovranno quindi alle prime vacanze e quindi alle prime elezioni codeste parrocchie altrimenti provvedersi, eleggendosi dagli aventi diritto i parrochi rispettivi nelle forme consuete a tempo indefinito.

Se poi debbano nondimeno ritenersi codesti parrochi di semplice esercizio amovibili dall' ordinario per giusta causa: coll' assenso del governo, o se costituirsi in veri beneficiati col titolo e possesso, ciò potrà essere determinato ne' singoli casi sulla proposizione degli ordinarj e de' regj delegati provinciali d'accordo colle parti.

Ciò si applica naturalmente ad ogni parrocchia, a qualunque ne appartenga la nomina.

Milano, il 12 novembre 1816.

SAURAU.

(N.° 83.) *Richiamate le congregazioni di carità e le amministrazioni dei pubblici stabilimenti all' osservanza degli articoli 5 e 18 del decreto 25 novembre 1808.*

12 novembre 1816.

N.° 39694-2492. Circolare.

L' imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Dai conti consuntivi presentati dalle congregazioni di carità si è scorto che alcune di esse si permettono di accrescere il numero degl' impiegati da loro dipendenti, e di accordare ai medesimi gratificazioni od aumento di soldo, e di consumare capitali dei pubblici stabilimenti che amministrano senza la superiore approvazione, in opposizione ai veglianti regolamenti ed anche alle osservazioni già loro fatte sopra questo proposito.

Interessando particolarmente al governo di prevenire pel tratto successivo siffatti inconvenienti, incompatibili colle veglianti massime d' amministrazione, coi bisogni e cogl' impegni che sovrastano ai luoghi pii, le II. RR. delegazioni provinciali richiameranno le congregazioni di carità e le amministrazioni particolari dei pubblici stabilimenti all' esatta osservanza degli art. 5 e 18 del decreto 25 novembre 1808.

Si raccomanda poi alle II. RR. delegazioni ed alle congregazioni provinciali di portare la più attenta vigilanza onde impedire che si rinnovino i medesimi inconvenienti.

Milano, il 12 novembre 1816.

SAURAU.

(N.° 84.) *Istruzioni ai subeconomi per l'esame dell'amministrazione e dei conti delle fabbricerie, e per la compilazione dello stato attivo e passivo di tutte le chiese.*

19 novembre 1816.

N.° 37219-5015. Circolare.

L'imp. regio governo agl'imp. regj delegati.

Le si trasmettono stampate le istruzioni governative che i subeconomi dovranno attendere e seguire per la revisione de' conti delle fabbricerie che cessano col 1816, o che confermate compiscono coll' anno stesso il quinquennio.

Queste istruzioni saranno rimesse d' ufficio ai subeconomi, e per loro mezzo alle fabbricerie; e così pure ai cancellieri del censo, e per loro mezzo alle deputazioni dell' estimo.

Si trasmettono pure le module colle relative spiegazioni per la compilazione dello stato attivo e passivo di tutte le chiese, delle quali sarà fornito ai subeconomi un esemplare, salvo alle fabbricerie di procurarsele al prezzo stabilito secondo il bisogno.

Gl' II. RR. delegati avranno cura di eseguire quanto è loro commesso, e di assistere e dirigere i subeconomi per ciò che loro è confidato.

Milano, il 19 novembre 1816.

SAURAU.

ISTRUZIONI

AI SUBECONOMI

Per l'esame dell'amministrazione e de' conti relativi delle fabbricerie che cessano col 1816, e per la compilazione generale dello stato attivo e passivo di tutte le chiese.

1. Nel corso del primo semestre dell'anno 1817 i subeconomi visiteranno le fabbricerie delle chiese de' loro circondarj, e riassumeranno in esame l'amministrazione delle rispettive fabbricerie cessate col cadere del 1816. La visita ed ispezione suddetta si eseguirà secondo le norme prescritte dalle istruzioni 15 settembre 1807 e 18 dicembre 1811, mantenute provvisoriamente in osservanza. Ne sono eccettuate le cattedrali, le fabbricerie de' santuarj e templi indipendenti, e le chiese delle città, dalle quali basterà che sia richiamato il bilancio annuale, da rassegnarsi immediatamente alle regie delegazioni, e quindi al governo.

2. L'esame dell'amministrazione caderà particolarmente sopra il conto del 1816. Si porterà nondimeno generalmente sopra i conti degli anni precedenti, in quanto fosse necessario per conoscere se l'amministrazione sia stata regolare, o se vi abbia qualche irregolarità o disordine da correggere.

3. Se qualche fabbriceria per qualsivoglia causa non avesse presentati in addietro periodicamente i conti annuali secondo i veglianti regolamenti, sarà fatto dovere ai fabbricieri in attualità di esercizio di riassumerli, e di presentare almeno il bilancio o conto dimostrativo dell' amministrazione del 1815 nella forma prescritta pei bilanci con le istruzioni date in appendice al decreto governativo 3 agosto 1803, o nell' altra forma più semplice permessa alle piccole aziende con le istruzioni 18 dicembre 1811 all' art. 17.

In conformità si avverte che l' operazione del rendiconto dovrà essere formata coi seguenti allegati: cioè le note distinte de' crediti e debiti che esistevano al principio dell' anno; le note parimente distinte degl' introiti e pagamenti da farsi dentro l' anno, colla classificazione degl' introiti e pagamenti realmente verificati nell' anno stesso; finalmente le note dei crediti e debiti in fine d' anno.

4. L' esame dell' amministrazione e del bilancio o conto relativo si fa in concorso non solo del parroco e della rappresentanza municipale (oggi costituita dai deputati dell' estimo), siccome è prescritto dalle citate istruzioni, ma eziandio de' revisori de' conti comunali, eletti a termini degli articoli 10 e 11 delle istruzioni approvate da S. M. e pubblicate colla notificazione 12 aprile dell' anno corrente.

5. Tutti i sopraddetti intervenienti d'ufficio alla revisione de' conti hanno diritto di proporre le loro osservazioni, e di esigere, se bisogna, che siano rimesse alla superiore autorità. Se non accadono osservazioni, o se, accadendone, vi si risponda in modo soddisfacente, essi ne contrassegnano il conto, che viene poscia richiamato dal subeconomo, e rassegnato colle osservazioni sue proprie alla R. delegazione, onde s' innoltri al governo.

6. Nel caso che il bilancio o conto non fosse ancora regolarmente compilato al tempo della visita, e che, in conseguenza delle osservazioni fatte nel congresso, si dovesse rifare in miglior forma, il subeconomo prescriverà un termine entro il quale, riveduto di nuovo in luogo da tutti gli altri intervenienti d' ufficio, e contrassegnato come sopra, gli debba essere rimesso.

7. I ricapiti o sia confessi giustificativi del bilancio o conto, quando sieno veduti e riconosciuti nel congresso, basterà che sieno citati, senza che sia necessario di rimetterli in originale, riservandosi all' uopo il governo di richiamarli particolarmente dove occorra.

8. L' ispezione de' subeconomi, nella circostanza della visita locale, si stende a tutti gli oggetti commessi alla cura de' fabbricieri. Recheranno quindi le loro osservazioni a conoscere se la fabbrica delle chiese sia mantenuta in buono stato; se vi sia bene provveduto secondo

i mezzi alla sufficienza e pulitezza degli arredi, ed alla decenza esteriore delle funzioni; se le spese si facciano in proporzione de' mezzi, senza meschinità e senza eccesso. E dove venga loro fatto di notare abuso di qualunque sorta per colpa di chiunque siasi, ne prescriveranno la riforma. E se l'abuso fosse grave, o venisse opposta irragionevole resistenza alle loro prescrizioni, ne faranno rapporto speciale alla superiore autorità, separatamente da ciò che possa in generale riferirsi al conto reso.

9. Nell'amministrazione affidata ai fabbricieri sono comprese le rendite affette ai pii legati, e le obblazioni per messe od altre sacre funzioni da celebrarsi dai parrochi ed altri sacerdoti. Sarà dunque oggetto singolare della cura de' subeconomi il far comprendere ne' conti l'attività delle rendite ed obblazioni suddette colla passività della spesa per messe celebrate e per altre funzioni adempite. E se vi fosse o vi fosse stato abuso in questa parte, ne avvertiranno all'uopo, e ne correggeranno i fabbricieri, quanto alla regolarità dell'amministrazione, ed i parrochi per la controlleria loro particolarmente affidata e pel relativo adempimento loro principalmente commesso; procurando che siano chiamati ed osservati scrupolosamente in proposito gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 delle istruzioni 15 settembre 1807: ed ammetteranno come giustificazione equivalente all' adempimento i versamenti de' sopravanzi relativi che fossero stati

fatti dai parrochi e fabbricieri d' accordo in mano degli ordinarj diocesani per sussidio ad altre parrocchie e chiese, esigendo però che vi sieno registrate le rispettive ricevute.

10. Indipendentemente dalla visita in luogo, i conti delle chiese, secondo i veglianti regolamenti, debbono ogni anno rassegnarsi alla superiore autorità. Quindi nell'atto della visita ne sarà fatta dai subeconomi raccomandazione ai fabbricieri, onde nel corso del quinquennio abbiano cura di compilarli entro i primi due mesi dell' anno seguente, e di conferirne in congresso, in giorno stabilito d' accordo col parroco e coi deputati e revisori, nello stesso modo come se il subeconomo fosse presente, e di rimetterli poscia al subeconomo, il quale dovrà innoltrarli per mezzo delle regie delegazioni provinciali al governo colle sue osservazioni, se gli occorre di farne. E si riserverà poi di dar loro quelle ulteriori o diverse istruzioni che al governo piacesse di prescrivere in appresso con deroga o modificazione dell' attuale sistema provvisionalmente mantenuto in osservanza.

11. Oltre a queste ispezioni ordinarie, il governo incarica i subeconomi in via straordinaria di raccogliere, nell' atto della visita da eseguirsi nel 1817, lo stato delle rendite e de' proventi di ciascuna chiesa.

12. Lo stato sarà formato in modo uniforme sopra le *module* che si comunicano ai subeconomi

colle relative *spiegazioni*. Tanto la modula di prospetto generale, quanto le altre subalterne, riferibili come allegati alle singole classi, verranno fornite a modico prezzo, determinato e segnato sotto ciascun foglio dalla stamperia reale, e così pure le *spiegazioni* particolari per dirigere i fabbricieri od i loro contabili nella notificazione da compendiarsi con esattezza, uniformità e nitidezza sulle module stesse.

13. Ciascuna fabbriceria di chiese cattedrali, di santuarj, di chiese parrocchiali e sussidiarie, ed oratorj succursali, finalmente di qualsivoglia stabilimento di culto, dovrà procurarsi le *spiegazioni* suddette con quel numero di module di cui ciascuna fabbriceria possa abbisognare, secondo l' estensione o ristrettezza del patrimonio e de' proventi avventizj. Quelle fabbricerie, alle quali fosse difficile il procurarsele direttamente dalla stamperia reale e dagli uffici di corrispondenza in ciascuna provincia, potranno pregarne i subeconomi. Questi indirizzandone la ricerca complessiva colla distinta del numero e della qualità delle module, ne faranno opportuno richiamo dalla stamperia per mezzo delle regie delegazioni, che le trasmetteranno ai subeconomi, i quali ne faranno la distribuzione secondo il bisogno di ciascuna fabbriceria, e ne esigeranno il prezzo, che poscia rimetteranno alle stesse regie delegazioni, e coteste alla stamperia.

14. Le fabbricerie indicate all' art. 1, come eccettuate dalla visita dei subeconomi, saranno invitate colla comunicazione di queste istruzioni a procurarsi le module ed a rassegnare lo stato. Le altre tutte procureranno di compilarne lo stato sulle module procurate nel modo sopraddetto, e le presenteranno all' atto della visita, onde in quella occasione si possa rivedere, e riveduto, consegnare al subeconomo. Però se alcune fabbricerie non potessero disporre prima della visita l' operazione, saranno istruite più particolarmente del modo nell' atto della visita stessa, e saranno eccitate a farne poscia la compilazione da rimettersi al subeconomo entro il più breve termine possibile.

15. Se alcune fabbricerie non fossero assistite da un computista capace di eseguire la compilazione in buon ordine, il subeconomo le farà assistere dal ragioniere da lui assunto per l' ispezione de' conti. I subeconomi poscia riassumono e rimettono al governo le notificazioni raccolte nel loro circondario tutte unite.

16. Le spese particolari che occorressero per la corrispondenza e per le altre pratiche da farsi dai subeconomi per questa operazione, e finalmente per l' onorario del ragioniere che fosse, in conseguenza della domanda di alcuna fabbriceria, incaricato del relativo lavoro, saranno messe a carico delle chiese stesse. Però i subeconomi per esigere il compenso

dovranno dare alle fabbricerie il conto esatto delle spese, e per l' onorario ne rimetteranno tassato alle fabbricerie il conto del ragioniere. E le fabbricerie, se loro paresse il conto meno esatto o la domanda meno moderata, potranno reclamare al subeconomo, il quale potrà, se fia d' uopo, consultarne direttamente le regie delegazioni, incaricate di sorvegliare e prescrivere quanto conviene per combinare il maggior possibile risparmio col giusto emolumento di chi, richiesto, abbia lodevolmente servito.

17. In generale, quanto alle cure ed operazioni straordinarie de' subeconomi, si richiama la circolare 7 aprile 1804, dove escludendosi ogni domanda od esazione arbitraria, è permesso nondimeno ne' casi particolari alla superiorità politica provinciale di assegnare straordinaria rimunerazione ai subeconomi à carico degli stabilimenti che hanno maggior attività, risparmiandone assolutamente i poveri, e sempre dentro i limiti di lire 50 milanesi, italiane lir. 38. 37.

Le presenti istruzioni sono comunicate a tutte le fabbricerie per mezzo de' subeconomi, ed alle deputazioni dell' estimo per mezzo dei cancellieri del censo. E le fabbricerie ne faranno comunicazione ai parrochi, conservandone poscia ne' loro atti l' esemplare.

Milano, il 19 novembre 1816.

SPIEGAZIONE

Delle module sopra le quali dovrà compilarsi dalle fabbricerie lo stato attivo e passivo delle chiese e degli analoghi stabilimenti, a termini delle istruzioni governative 19 *novembre* 1816.

PROSPETTO GENERALE.

Questa prima modula, che riassume in compendio lo stato attivo e passivo del patrimonio e de' proventi d' ogni genere, non ha bisogno di spiegazione, ed in quanto fosse necessaria, dovrà prendersi dalle particolari spiegazioni ed avvertenze fornite sopra ciascuna subalterna tabella d' allegato.

Allegato A.

Beni stabili.

Denominazione dei fondi = Si noterà la denominazione particolare, per esempio: *Possessione detta Briosca* = *Pezzo di terra detto il Monticello.*

Natura = S'indicherà se il fondo è adacquatorio, arativo, vitato, boschivo o simile.

Misura = Nella categoria della misura locale si noterà la quantità del perticato, biolcatico od altra misura appunto locale del fondo; nell'altra si porrà, potendo, la misura italiana.

Ubicazione = S' indicherà il comune, la frazione del comune od altro luogo di particolare denominazione ove sia posto il fondo.

Estimo = Si noterà la quantità dello scutato d' estimo, e dove non vi abbia estimo regolare, s' indicherà l' equivalente rappresentativo su cui sono censiti i fondi.

Documento dell' affitto = Nella colonna della *data* si noterà l' anno, il giorno ed il mese in cui si è fatto l' istromento, l' investitura od altro atto relativo all' affitto. Nella colonna del *rogito* s' indicherà il cognome e nome del notajo che ha rogato l' atto.

Locazione = Nella colonna *principio* si noterà l' anno, il giorno ed il mese in cui ha avuto principio la locazione. Nella colonna *scadenza* si noterà l' anno, il giorno ed il mese in cui scadè la locazione.

Scadenza dell' annualita' = S' indicherà l' epoca o le epoche in cui sono convenute le rate di pagamento dell' annualità del fitto.

In contanti = Si noterà la somma annua che deve pagarsi in danaro per fitto di una possessione, d' un pezzo di terra qualunque o di una casa.

In generi = Nella colonna *qualità* si descriveranno distintamente i singoli generi che si devono corrispondere da' fittajuoli, e quelli che si possono ricavare da fondi lavorati a mezzadria o per economia. Nella colonna *quantità* si noterà la misura del genere convenuto da

pagarsi quanto ai fittajuoli, e quanto ai fondi lavorati a mezzadria o per economia (fra i quali si dovranno comprendere anche i boschi o prati), si descriverà quella che può risultare dal calcolo adeguato di un novennio, calcolando sempre possibilmente la misura italiana. Nella colonna *prezzo* si noterà la somma desunta dall' adeguato de' prezzi di un novennio che si sono fatti nel rispettivo circondario.

Valore delle appendici = Si noterà la somma complessiva nella quale siano raccolti tutti i prezzi parziali delle singole appendici da corrispondersi in natura. I detti prezzi saranno del pari calcolati colla succitata norma dell' adeguato. Nelle osservazioni poi si esprimeranno la qualità, quantità e prezzi parziali delle appendici suddette.

Totale rendita = Si noterà la somma complessiva delle rendite o dei prodotti parziali già descritti nelle precedenti colonne.

Valor capitale = Si porrà la somma risultante dal moltiplicare la rendita per 20, il che dà lire 100 di capitale per ogni lire 5 di rendita.

Qualora alcuna delle chiese abbia qualche casa che sia assegnata per uso gratuito o in tutto od in parte a favore di qualche coadjutore, sagrestano o chierico, si dovrà notare in questo allegato; si ommetterà però di descrivere la relativa rendita, notando soltanto il corrispondente valor capitale nella rispettiva colonna.

Allegato B.

Scorte.

Natura delle scorte = Si descriveranno colla rispettiva denominazione le diverse qualità delle scorte, per esempio: cavalli, buoi, carri, attrezzi masserizj, formento, segale ed altro.

Numero, peso, quantita', ecc. = Di contro alla qualità delle scorte si noterà il numero, il peso, la quantità e la misura corrispondente.

Importo = Nella colonna *parziale* si noterà il prezzo di ogni qualità di scorta, e nella colonna *totale* si descriverà la somma complessiva, nella quale saranno riuniti i valori parziali di tutte le diverse scorte che appartengono a ciascuna possessione o fondo.

Allegato C.

Capitali a mutuo.

Provenienza del capitale = Si dovrà accennare se i capitali sono di ragione originaria della chiesa, o ad essa derivati da qualche eredità o donazione, indicando il cognome e nome del testatore o donatore.

Natura dell' ipoteca = Si esprimerà se i capitali siano assicurati sopra alcun fondo per

residuo prezzo o come, o se guarentiti da pieggerie solidali od altrimenti: si faranno conoscere nel primo caso i fondi vincolati, e nel secondo i nomi delle sicurtà.

Allegato D.

Crediti od attività in sospeso.

I crediti verso il monte dello stato, le di cui rendite sono sospese; una sostanza ereditata, ma da altri goduta in vitalizio usufrutto o simile, sono riferibili al presente allegato: le annualità poi di dette rendite sul monte si indicheranno nelle osservazioni, nelle quali si noterà pure il numero che è segnato in testa alle cartelle rilasciate dal monte.

Qualita' del credito = Si distinguerà se il credito derivi da capitali, stabili, livelli, censi o simili.

Allegato E.

Censi attivi.

Capitale = Nel caso che alle chiese non constasse del capitale censuario, verrà questo calcolato in regola di lire 100 per ogni lire 5 di canone annuale.

Allegato F.

Livelli attivi.

Se in generi, e quali, o se in contanti = Quando i livelli siano in generi, sarà qui enunciata la natura.

Capitale corrispondente = Per costituire il capitale alle diverse partite di livello si terrà la seguente norma:

« Pei livelli costituiti a perpetuità, il capitale sarà regolato in ragione di lire 100 per ogni lire 5 del canone annuale.

» I livelli a cinque o più generazioni (se non è estinta la prima) in regola di lire 100 per ogni lire 4, cent. 50 di canone.

» Pei livelli a tre generazioni (se il possesso trovasi attualmente nella prima generazione) in regola di lire 100 per ogni lire 4; se nella seconda, di lire 100 per ogni lire 3, cent. 50; se nella terza, di lire 100 per ogni lire 3.

» I livelli ad una o più linee, siano esse agnatizie o cognatizie, si calcolano come i perpetui; salvo il caso in cui non esista, oltre il livellario, altra persona chiamata a succedere nel livello, ed il livellario medesimo abbia 60 anni compiti se maschio, e 50 se femmina; nel qual caso sarà regolato in ragione di lire 100 per ogni lire 3.

» Se il livello non è in danaro, ma in generi, questi si valuteranno al prezzo adeguato d'un novennio. »

In correspettivo dei laudemj, vincoli e patti di caducità e di reversione che cessano, si aggiungerà un capitale addizionale corrispondente alla quindicesima parte del capital principale.

Allegato G.

Legati, assegni e prestazioni.

Testatore o autorita' = Pei legati o prestazioni derivanti da testamentarie disposizioni, si accennerà il cognome e nome del testatore. Per le prestazioni od assegni che siano superiormente ordinati, si dovrà indicare l'autorità dalla quale sono stati prescritti. Quanto però agli assegni già in corso, e che furono sospesi, si faranno conoscere soltanto nelle osservazioni.

Documento = Nel primo de' suddetti casi si presenterà la data del testamento e rispettivo rogito, nel secondo la data del decreto.

Condizioni = Accadendo che nel legato disposto a favore di qualche chiesa sia imposta la celebrazione di messe, officj od altrimenti, dovrà tale vincolo essere qui riferito.

Capitale corrispondente = I capitali corrispondenti alle partite comprese nel presente

allegato verranno stabiliti in ragione di lire 100 per ogni lire 5 di rendita.

In questo allegato si descriveranno pure le prestazioni che fossero dovute da qualche parroco per convenzione fatta in correspettivo degli oggetti in generi ai quali era obbligato per manutenzione della fabbrica o servigio di culto, a termini dell' articolo 3 della circolare 27 dicembre 1809. In questo caso, nella colonna *testatore* od *autorità* si potrà citare la circolare 27 dicembre 1809 del cessato ministero pel culto. Nella colonna *documento* si noterà la data della scrittura di convenzione e del rispettivo rogito, se l' atto fu legalizzato da notajo; e nella colonna *condizioni* si potranno descrivere gli oggetti pei quali è seguita la convenzione.

Allegati H, I, L, M, N.

Capitali passivi a mutuo.
Capitali debiti senz' interesse.
Censi passivi.
Livelli e decime passive.
Legati perpetui, assegni e prestazioni passive.

Le indicazioni provocate nei titoli sopra enunciati sono di già conosciute negli allegati relativi della parte attiva.

Allegato O.

Prodotti delle funzioni, questue, offerte e provenienze avventizie d'ogni sorta.

Si comprenderanno in questo allegato i proventi di funzioni ordinarie e straordinarie, e particolarmente dei funerali. Vi saranno pure descritti i prodotti delle questue e delle obblazioni, sieno in danari, sieno in generi realizzati in danaro. Si distinguerà fra i prodotti delle questue ed obblazioni per la chiesa in generale, ed in particolare pei defunti. Le obblazioni per messe avventizie vi saranno pure descritte con calcolo approssimativo. I sussidj provenienti dalle confraternite del Santissimo vi saranno a parte segnati. Il calcolo approssimativo di simili proventi per ciascun anno sarà desunto dai registri sull'adeguato di un novennio.

Nelle osservazioni poi da contrapporsi a questo allegato sarà fatta annotazione sul regolamento o sulla consuetudine diocesana o locale, che determini in ciascuna parrocchia la quota riservata alla chiesa o sagrestia, sopra ciò che si paga o si offre complessivamente per le menzionate funzioni, e particolarmente pei funerali.

Allegato P.

Salarj d' amministrazione.

Nel presente allegato si descriveranno i salarj che si corrispondono al ragioniere, agli agenti, fattori di campagna, campari e simili.

Allegato Q.

Carichi e sovrimposte.

Misura delle imposte = Sarà calcolata in ragione di centesimi 18 per ogni scudo d'estimo, compresa la sovrimposta locale.

Allegato R.

Riparazioni.

La somma annuale delle riparazioni sarà desunta dal calcolo di un novennio.

Allegato S.

Spese di campagna riferibili ai fondi lavorati per economia.

Qualita' delle spese = Si noteranno i fondi sui quali possono occorrere le spese di campagna, e si distingueranno le diverse qualità delle spese suddette.

La somma annuale di queste spese sarà pure desunta dal calcolo di un novennio.

ALLEGATI T, U.

Legati temporanei, pensioni e vitalizj.
Fitti passivi.

Non occorrono rischiaramenti, essendo già dimostrati agli allegati della parte attiva.

ALLEGATO V.

Celebrazione di messe avventizie.

Nel presente allegato si noteranno le messe da celebrarsi a scarico delle limosine notate nell' allegato attivo per prodotti delle messe avventizie.

ALLEGATO X.

Spese diverse.

Nel presente allegato si descriveranno tutti quegli articoli di spesa che non sono contemplati ne' precedenti allegati, e la somma annuale sarà calcolata sull' adeguato di un novennio.

ALLEGATO Y.

Spese di chiese.

Si descriveranno tutti gli articoli di spesa riferibili alla manutenzione ed al servigio del

culto comprensivamente alle riparazioni della fabbrica. La somma annuale sarà desunta da un novennio.

ALLEGATO Z.

Salariati inservienti alla chiesa.

Si comprenderanno nel presente allegato i salarj che si corrispondono all' organista e levamantici, al sagrestano, al chierico, all' inserviente e simili.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Si avverte che tutte le chiese cattedrali, parrocchiali, sussidiarie, e parimente tutt' i santuarj e tempj aventi un patrimonio distinto di fabbrica, e distintamente amministrato da rispettivi appositi fabbricieri, dovranno presentare, con prospetto separato e cogli allegati secondo i modelli, lo stato delle loro rendite. Quelle chiese poi di qualunque carattere, le quali riuniscono in una sola azienda e sotto una sola fabbriceria l' attività ed i pesi di altre chiese sussidiarie o di oratorj parimente sussidiarj, dovranno comprendere in una sola notificazione le rendite comuni a tutte e particolari di ciascuna, esprimendo nell' intitolazione, oltre la chiesa principale, tutte le subalterne. Quindi non sarà più oltre tenuta distinzione delle rendite di confraternite del Santissimo, le quali

per massima generale sono dichiarate patrimonio delle chiese parrocchiali.

Per gli allegati O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, siccome apparisce dai modelli rispettivi, non si dovrà presentare il capitale corrispondente alle rendite od alle spese in essi rispettivamente dimostrate; imperocchè gli allegati medesimi non tendono che a completare la dimostrazione dell' annuale amministrazione delle chiese.

Compiuti i suddetti allegati, se ne riporteranno i risultamenti alle rubriche corrispondenti nello stato generale, di cui pure si unisce il relativo modello; nel quale sono distinti gli allegati che si devono comprendere nello stato I del patrimonio attivo e passivo, e quelli che si riferiscono allo stato II. In questo poi dovranno essere descritte per le prime le somme totali delle rendite derivanti dal patrimonio attivo e delle spese riferibili al patrimonio passivo.

Qualora alcuna delle chiese amministrasse la rendita di qualche particolare opera pia, l' avanzo della quale dovesse convertirsi in una determinata causa, dovrà per cotesta opera pia presentarsi conto separato colle stesse norme ed indicazioni.

Se vi sono rendite fuori dello stato, dovranno queste classificarsi con distinti allegati, tanto per la parte attiva, quanto per la parte passiva.

La spedizione degli stati sarà fatta dai regj delegati di mano in mano che vengono loro rimessi dai subeconomi, circondario per circondario.

Ogni somma debb' essere esposta in lire italiane.

Prima di presentare all'I. R. governo gli stati di cui si tratta, i regj delegati dovranno rivedere se questi siano compilati giusta le prescritte norme, ed in caso negativo ritornarli alle fabbricerie per la rettificazione.

I detti stati dovranno essere muniti della firma de' rispettivi fabbricieri e parrochi, contrassegnati dai subeconomi e vidimati dai signori regj delegati o vicedelegati.

PROSPET

PROVINCIA DI . . . .

STATO attivo e passivo della chiesa . . . . . .

PA

ATTIVO.	Allegati.	ANNUALITA'.	CAPIT
Beni stabili	A	L.	L.
Scorte vive e morte	B		
Capitali a mutuo	C		
Crediti ed attività in sospeso	D		
Censi	E		
Livelli e decime	F		
Legati, assegni e prestazioni	G		
Somma del patrimonio attivo	. . . .	L.	L.

RENDIT

RENDITE.	Allegati.	SOMM
Derivanti dal patrimonio attivo	. . . .	L.
Prodotti delle funzioni, questue, offerte e provenienze avventizie d' ogni sorta	O	
Somma delle rendite	. . . .	L.

IERALE.

DISTRETTO N.° . . . DI . . . .

lo di S. . . . . nel comune di . . . . . .

TO.

PASSIVO.	Allegati.	ANNUALITA'.	CAPITALE.
mutuo	H	L.	L.
ebiti senza interesse	I		
. . . . .	L		
decime	M		
rpetui, assegni e prestazioni . .	N		
Somma del patrimonio passivo	. . . .	L.	L.

E ANNUE.

SPESE.	Allegati.	SOMMA.
al patrimonio passivo	. . . .	L.
amministrazione	P	
sovrimposte	Q	
ai.	R	
campagna	S	
aperanei, pensioni e vitalizj	T	
. . . . .	U	
one delle messe avventizie	V	
erse.	X	
nservienti alla chiesa	Y	
chiesa per manutenzione degli arredi sa- oggetti di culto	Z	
Somma delle spese	. . . .	L.

PROVINCIA DI . . . . . *Chiesa . . . . . di S. . . .*

BE

Numero progressivo.	Denominazione dei fondi.	Natura.	Misura		Ubicazione.	Estimo censuario.	Documento d'affitto.		Locazion	
			locale.	italiana.			Data.	Rogito.	Principio.	

comune di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . . . .

ABILI.

Cognome e nome dell'affittuario.	Prezzo dell' affitto o prodotto dell' amministrazione.					Valore delle appendici.	Totale rendita, comprese le appendici.	Valor capitale del fondo.	OSSERVAZIONI.
	In contanti.	In generi.							
		Qualità.	Quantità.	Prezzo.	Valore.				

PROVINCIA DI . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

Chiesa . . . . di S. . . . . nel comune di . . . .

SCORTE VIVE E MORTE

sulle possessioni ed altri fondi descritti nell' allegato A, e corrispondenti alla seguente numerazione.

Numero progress.° delle possessioni o dei fondi descritti nell' allegato A.	Natura delle scorte.	Numero, peso, quantità o misura delle scorte.	Importo		Osservazioni.
			parziale	totale.	

PROVINCIA DI . . . . . *Chiesa* . . . . . *di S.* . . .

CAPITALI ATTI

Cognome e nome del debitore.	Provenienza del capitale.	Documento.		Epoca della restituzione	Natura dell' ipoteca.	Ragio dell' interes
		Data.	Rogito.			

comune di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . . .

MUTUO.

cadenza degli interessi.	Annualità.	Capitale.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . . . *Chiesa* . . . . . *di S.* . . .

CREDITI ED A'

Cognome e nome del debitore.	Provenienza del credito.	Qualità del credito.	Natura dell' ipoteca.	Documenti.	
				Data.	Regi

del comune di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . . . . .

TA' IN SOSPESO.

Somma del credito.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . . Chiesa . . . . . di S . . .

CEN

Cognome e nome del debitore.	Provenienza del censo.	Documento.		Fondo al quale è vincolato il censo.		Scadenza dell' annualità.	Ragione
		Data.	Rogito.	Denominazione.	Ubicazione.		

comune di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . . . . .

ΓTIVI.

Annualità.	Capitale.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . . . *Chiesa . . . . . di S. . .*

LIVELLI

Cognome e nome del debitore.	Provenienza dei livelli e delle decime	Documento.		Fondo al quale sono vincolati i livelli o le decime.		Se redim e perp
		Data.	Rogito.	Denominazione.	Ubicazione.	

comune di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . . .

CIME ATTIVE.

n generi, quali, o se ontanti.	Peso, quantità o misura de' generi.	Scadenza del pagamento.	Annualità.	Capitale corrispondente.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . . . *Chiesa* . . . . . *di S.* . . .

LEGATI, ASSEGNI

Cognome e nome del debitore.	Indicazione del fondo o sostanza sopra la quale viene fatto il pagamento.	Testatore od autorità.	Documento.		Condizioni.	Se per od temp determi
			Data.	Rogito.		

el comune di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . . . . .

RESTAZIONI ATTIVE.

Se generi, quali, o se contanti.	Peso, quantità o misura de' generi.	Scadenza della annualità.	Annualità.	Capitale corrispondente.	Osservazioni.

PROVINCIA DI . . . . . *Chiesa* . . . . . *di S* . . .

CAPITALI PASSI

Cognome e nome del creditore.	Provenienza del capitale.	Documento.		Epoca della restituzione.	Natura dell' ipoteca.	
		Data.	Rogito.			

l comune di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . . .

MUTUO.

Scadenza degli interessi.	Annualità.	Capitale.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . . . *Chiesa . . . . . di S.*

CAPITALI DEI

Cognome e nome del creditore.	Provenienza del debito.	Indole del debito.	DOCUMENTO.		Natura dell' ipoteca.	Scad del debi
			Data.	Rogito.		

comune di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . . .

ZA INTERESSE.

Somma del debito.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . . . *Chiesa* . . . . . *di S.* . . .

CEN

Cognome e nome del creditore.	Provenienza del censo.	DOCUMENTO.		FONDO al quale è vincolato il censo.		Scadenza del pagamento.	Rag[illegible] del interu[illegible]
		Data.	Rogito.	Denominazione.	Ubicazione.		

mune. di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

; S I V I.

lalità.	Capitale.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . . . *Chiesa* . . . . . *di S.* . . .

LIVEL

Cognome e nome del creditore	Provenienza dei livelli e delle decime	Documento.		Fondo al quale sono vincolati i livelli e le decime		S redi per
		Data.	Rogito.	Denomin	Ubicaz	

omune di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

CIME PASSIVE.

generi, quali, se contanti.	Peso, quantità o misura dei generi.	Scadenza del pagamento.	Annualità.	Capitale corrispondente.	Osservazioni.

PROVINCIA DI . . . . . *Chiesa* . . . . . *di S.* . .

LEGATI PERPETUI, ASSE

Cognome e nome del creditore.	Indicazione del fondo o della sostanza sopra la quale viene fatto il pagamento.	Testatore od autorità.	Documento.		Condizioni.	Se in g q in da
			Data.	Rogito.		

comune di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . . . .

RESTAZIONI PASSIVE.

quantità misura generi.	Scadenza del pagamento.	Annualità.	Capitale corrispondente.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

Chiesa . . . . di S. . . . . nel comune di . . . .

PRODOTTI delle funzioni, questue, offerte e provenienze avventizie d' ogni sorta.

Qualità del prodotto.	Somma annua.	Osservazioni.

PROVINCIA DI . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

Chiesa . . . . di S. . . . . nel comune di . . . .

SALARJ D'AMMINISTRAZIONE.

Cognome e nome.	Qualità	Annualità.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

Chiesa . . . . di S. . . . . nel comune di . . . .

CARICHI E SOVRIMPOSTE.

Qualità dei fondi o delle case.	Quota d' estimo censuario.	Misura delle imposte.	Somma de' carichi e delle sovrimposte.	Osservazioni.

PROVINCIA DI . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

Chiesa . . . di S. . . . . nel comune di . . . .

RIPARAZIONI.

Qualità dello stabile da ripararsi.	Somma verisimile occorrente.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

Chiesa . . . di S. . . . . nel comune di . . . .

SPESE DI CAMPAGNA

riferibili ai fondi lavorati per economia.

Qualità delle spese.	Somma totale.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . . . *Chiesa . . . . . di S. .*

LEGATI TEMPORANE

Cognome e nome del creditore.	Qualità.	Età.	Titolo e provenienza.	Autorità che ha approvate le pensioni o i vitalizj.	DOCUMENTO.		Se i legati sono in generi, e quali.
					Data.	Rogito.	

comune di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

SIONI E VITALIZJ.

so, quantità o misura dei generi.	Scadenza dell' annualità	Annualità.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . . . *Chiesa* . . . . . *di S* . . . .

FITTI

Cognome e nome del locatore.	Locale o fondo in affitto.		A qual uso.	Data dell' investitura.	LOCAZIONE.	
	Denominazione.	Ubicazione.			Principio.	Scadenza.

comune di . . . . . DISTRETTO N.° . . DI . . . .

SSIVE.

cadenza del pamento.	Annualità.	Capitale.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

Chiesa . . . di S. . . . . nel comune di . . . .

CELEBRAZIONE DELLE MESSE AVVENTIZIE.

Numero delle messe e rispettiva elemosina.	Importo totale.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

Chiesa . . . di S. . . . . nel comune di . . . .

SPESE DIVERSE.

Titolo della spesa.	Somma annua.	Capitale.	OSSERVAZIONI.

PROVINCIA DI . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

Chiesa . . . . di S. . . . . nel comune di . . . .

SPESE di chiesa per manutenzione degli arredi sacri ed oggetti di culto.

Titolo della spesa.	Somma annua.	Osservazioni.

PROVINCIA DI . . . DISTRETTO N.° . . DI . . .

Chiesa . . . . di S. . . . . nel comune di . . . .

SALARIATI INSERVIENTI ALLA CHIESA.

Cognome e nome.	Qualità.	Somma annua.	Osservazioni.

(N.° 85.) *Schiarimenti sul dubbio proposto, se le deputazioni all' amministrazione comunale possano o no escludere dall' asta per l' appalto delle esattorie quegli aspiranti nei quali non abbiano esse una sufficiente fiducia.*

29 novembre 1816.

N.° 41583-5503. Circolare.

L' imp. regio governo all' imp. regia delegazione provinciale di Milano.

Al governo è stato proposto il dubbio, se le deputazioni all' amministrazione comunale possano o no escludere dall' asta per l' appalto delle esattorie quegli aspiranti nei quali non abbiano esse una sufficiente fiducia; e così parimente chi comparisse a far obblazioni per persona da dichiararsi; non potendosi prevedere se contro il dichiarato stieno o no eccezioni.

Esaminata la sovrana patente del dì 18 p.° p.° aprile, si è bensì osservato che nell' art. 19 si ritiene l' ammissibilità degli aspiranti per persona da dichiararsi, sotto la sola condizione di doverla dichiarare immediatamente all' atto della segnatura del processo di deliberazione; ma non si provvede in quanto al modo di contenersi pel caso che a pregiudizio della persona dichiarata militi alcuno dei titoli d' inammissibilità accennati nell' art. 11 di detta patente, od incontri eccezione per parte delle rispettive deputazioni.

Ora nel primo caso si potrà considerare come non fatta la dichiarazione, e potrà rimanere vincolato il comparente deliberatario all' esecuzione del contratto, o si potrà, al caso, dar luogo a nuova asta a rischio e pericolo di lui.

Ma la necessità di procedere alla nuova asta può manifestarsi anche nell' altro caso.

È quindi opportuno che contro la possibilità di tali emergenti l' amministrazione comunale si premunisca, oltre alla guarentia che le viene offerta dal deposito prescritto dal paragrafo 10 della patente,

1.° Con apporre nel contratto il patto preliminare che la riserva della superiore approvazione comprenda non solamente l' ispezione sull' utilità e convenienza del contratto, ma quella altresì sull' accettabilità della persona o per tutti, o per alcuno soltanto dei comuni compresi nella deliberazione complessiva, in maniera da potersi dichiarare la persona medesima esclusa da una tale complessiva deliberazione, senza che il deliberatario possa pretendere di ritenersi svincolato anche per gli altri, nè promuovere altra pretensione.

2.° Nel caso poi di eccezione contro taluno degli aspiranti, o questa emerge nel preventivo intervallo di mesi sei, di cui nel paragrafo 2.° e seguenti di detta patente, ed allora si devono comunicare i motivi al regio cancelliere e discutersi nella preventiva conferenza delle deputazioni, come nell' art. 4 di detta

patente, per essere al caso innoltrato anche questo punto alla cognizione della congregazione provinciale o della regia delegazione per la preventiva provvidenza; o l'eccezione emerge all' atto dell' asta per trattarsi di aspirante che non si fosse insinuato prima, e questa, a meno che non sia per uno dei titoli specificati nell' art. 11 di detta patente, non darà luogo ad escludere l'eccezionato dalla licitazione.

3.° Ove però la deliberazione cadesse a favore dell' eccezionato, come ultimo miglior offerente, si dovrà dal cancelliere verificare la sussistenza dei proposti dubbj, e farsene carico nell' innoltrare l' atto d' asta per la superiore ricognizione se le deputazioni opponenti, non ostanti le prudenziali pratiche interposte dal cancelliere, persistessero nel rifiuto.

4.° La regia delegazione, ove trovi plausibili i motivi di rifiuto analogamente anche al disposto dal § 2.° della citata patente, dovrà dare l'esclusione alla persona del deliberatario, massime poi ove nella detta esclusione vi fosse concorso il maggior numero delle deputazioni.

5.° Se fosse diviso il parere dei dissenzienti in parità od al disotto della metà dei voti per l' esclusione, si potrà bensì dalla regia delegazione, sentita anche la congregazione provinciale, giudicare come meglio si crederà;

ma se, ammettendosi l'eccezionato deliberatario, taluno dei comuni persistesse nell'esclusione pel proprio interesse, potrà aver luogo il riclamo al regio governo o pel definitivo giudizio, o almeno per una nuova asta e contratto a parte a riguardo del comune dissenziente.

6.° Frattanto poi dovrà provvisoriamente avere il suo effetto la nozione della regia delegazione di approvazione del contratto, la quale però in simili casi contenziosi dovrà contenere, e, quando non sia espressa, sottintendersi la clausola che venendo rescisso in tutto od in parte l'appalto, non possa il deliberatario, neppur dopo entrato nell' interinale esercizio, pretendere risarcimento alcuno.

Sarà cura della regia delegazione di comunicare alla congregazione provinciale, ed a chiunque altro possa occorrere, le disposizioni contenute nel presente dispaccio, che servirà pure ad essa di norma e di direzione nei contingibili casi; secondo i quali però e secondo le combinazioni e circostanze locali dovranno essere modificate le disposizioni medesime.

Milano, il 29 novembre 1816.

SAURAU.

(N.° 86.) *Metodo da tenersi per regolare con uniformità le quitanze risguardanti le somministrazioni che si fanno dai comuni ai militari.*

29 novembre 1816.

N.° 41718-7843. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo state rilevate dalla regia direzione generale di contabilità diverse irregolarità nei conti rimessi dalle regie delegazioni e quitanze relative per somministrazioni specialmente fatte alle colonne mobili e ad altri militari in sussidio anche della gendarmeria; ed all' intento che d' ora innanzi tali conti e quitanze siano colla dovuta uniformità posti in perfetta regola, ravvisò il governo, di concerto coll' imperiale regio comando militare, di tutta necessità che siano prescritte generalmente le norme da osservarsi in questo ramo di militare servizio.

Ciò ritenuto, codesta regia delegazione dovrà ingiungere alle autorità civili da lei dipendenti che non venga eseguita per parte loro alcuna somministrazione ai militari, in qualsivoglia posizione si trovino, se non sopra quitanze, le quali portino le seguenti indicazioni:

Il reggimento, il battaglione e corpo cui appartengono i soldati riceventi: ritenuto che

ciascun bono o quitanza non deve comprendere che gl' individui di un solo reggimento, battaglione e corpo;

I giorni pei quali è destinata la somministrazione;

La quantità delle razioni in cifra ed in lettere;

La data ed il luogo;

La firma dell' ufficiale o sottufficiale comandante il distaccamento, e

Finalmente la vidimazione del commissario di guerra o comandante d' armi, se ne esiste nel comune, non che quella del capo del comune; unendosi per maggiore intelligenza il modello della quitanza comunicato dal prefato comando generale.

Siccome poi una delle principali irregolarità rilevatesi nei suddetti conti consiste nell' essersi compreso in una sola quitanza pane, farina, carne, sale, legna e lume, quando la spesa dei viveri è rimborsabile dai corpi rispettivi, e quella del sale, legna e lume viene compensata col carantano d' alloggio contemplato nell' ordine del giorno 20 luglio 1814; così dovranno essere formate altrettante quitanze quante sono le diverse somministrazioni; cioè una complessiva pel *pane* e *foraggio*, ed una pei generi cadenti nel carantano d' alloggio: avvertendo specialmente che alle truppe sul piede di pace non competono i viveri di tappa, ma soltanto il pane e

l' alloggio, giusta le dichiarazioni dell' imperiale regio comando militare,

Fatto in fine riflesso che da qualche comune si sono somministrati i viveri in natura ad alcuni militari austriaci in distaccamento presso la gendarmeria, mentre i medesimi ricevevano simultaneamente le proprie competenze o direttamente dal corpo o dai magazzini di provianda, dovrà codesta regia delegazione mettere in avvertenza i suddetti comuni, onde si assicurino previamente della competenza anche coll' esame del foglio di via, il quale suole fornire i necessarj lumi in proposito.

Milano, il 29 novembre 1816.

SAURAU.

FORMULARE.

. . . REGGIMENTO	*dal*
. . . BATTAGLIONE	*sino al giorno . . . mese . . .*
. . . CORPO	*ed anno . . . .*

QUITANZA.

Per 120 dico centoventi razioni di pane.
40 dico quaranta *id.* di avena.
40 dico quaranta *id.* di fieno a 8 o 10 libb. per razione, che io sottoscritto riconosco d' aver percepite in natura dal comune di . . . .

per l' epoca e nella quantità suddetta a conto del succitato reggimento per competenze del medesimo.

N.° . . . il giorno . . . del mese di . . . anno . . .

N. N. nome del commissario di guerra, del comandante di piazza o del capo dell' autorità locale	N. N. nome e grado del percipiente del reggimento . .

Le sussistenze indicate qui contro sono state esattamente somministrate dal comune di . . . .

N. N. nome del comune. . . . il giorno. . . . mese. . . . anno . . . .

N. N. nome del podestà.

(N.° 87.) *Soluzioni a diversi dubbj intorno alla patente* 18 *aprile* 1816, *relativa alle ricevitorie.*

1.° dicembre 1816.

CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Varj dubbj sono stati proposti intorno alla patente del dì 18 del p.° p.° aprile, la quale concerne le ricevitorie, ed il governo, dopo d' avere sentito la congregazione centrale, il regio ufficio fiscale e la regia amministrazione del censo e delle imposizioni dirette, ha dato ai medesimi le soluzioni che qui unite si partecipano a codesta regia delegazione per propria norma; ed ella è eccitata a farle conoscere alla congregazione provinciale ed a chiunque possa occorrere.

Milano, il 1.° dicembre 1816.

SAURAU.

SOLUZIONI.

Quesito 1.°

Se si possa o no tenere un' unica asta per ricevervi ad un tempo le offerte complessive e separate, delle quali trattano gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della patente.

Soluzione 1.ª

Non deesi momentaneamente declinare dalle pratiche ordinate dalla sovrana patente, tanto più ch' esse sono sostanzialmente quelle già prescritte dagli articoli 199, 200, 201 e 202 della riforma 30 dicembre 1755, e tendono allo scopo di procurare un contratto complessivo, con la mira che con esso molti comuni abbiano l' esattore con una correspettività più tenue di quella che potrebbero ottenere con un contratto particolare. Ciò in generale. Che se per altro qualche comune potesse avere con un contratto parziale il proprio esattore con maggiori vantaggi di quelli che gli risultassero dal complessivo, è sempre in sua facoltà di dissentire da questo a termini dell' art. 4 della patente.

Quesito 2.°

Se in sostituzione del deposito prescritto dall' articolo 10 possa accettarsi *un equipollente beneviso avallo.*

SOLUZIONE 2.ª

Tutto ciò che tende a favorire l' interesse dei comuni senza opporsi alla patente, importa che sia adottato. Conseguentemente si aderisce a che in vece del reale deposito in danaro si accetti un' obbligazione od avallo *bancario di ditta o persona notoriamente idonea, postochè un tal documento nel modo comune di contrattare è riputato per danaro. Il giudizio però d' idoneità dovrà dipendere dalla prudenza di chi assiste all' asta; e nel caso di rifiuto, non si farà luogo al richiamo accordato dall' art. 23 della patente pel rifiuto della sicurtà.*

E tanto poi nel caso di rifiuto dell' avallo, *quanto nell' altro che col tempo si scoprissero variate le circostanze di chi lo prestò, e quindi meno cauta la relativa obbligazione, sarà in facoltà degli assistenti all' asta di prescrivere all' obblatore un termine, entro il quale debba eseguire l' effettivo deposito.*

QUESITO 3.ª

Con l' articolo 20 della patente si dispone che il deliberatario abbia a prestare un idoneo fidejussore solidale, e non contempla il caso che possa cautare l' appalto coi proprj possessi sufficientemente liberi da ipoteca od altri vincoli.

SOLUZIONE 3.ª

Il ricevitore sarà ammesso a fornire la cauzione sì per la totalità e sì in parti sino al compimento della somma occorrente a cautare l' appalto, mediante l' obbligazione anche di soli immobili di propria ragione, purchè giustifichi coi certificati degli uffici delle ipoteche e coi certificati censuarj la qualità e quantità de' suoi possedimenti fondiarj, non meno che con una apposita sua dichiarazione la libertà dei beni stessi anche per riguardo a quelle ipoteche che, per essere privilegiate, sono esenti dalla formalità dell' inscrizione; e tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dagli assistenti all' asta.

QUESITO 4.°

L' articolo 25 della patente ordina che tutti gli atti dell' asta e le relative carte si trasmettano originali alla congregazione provinciale. Non si potrebbe supplire con le copie autentiche?

SOLUZIONE 4.ª

Tutti gli atti e le relative carte debbono mandarsi alla congregazione in originale, perchè essi potrebbero per avventura offrire vizj occultabili nelle copie. Altronde, se si vuole, se ne può tener copia da chi è obbligato a farne la spedizione.

Quesito 5.°

Se il decreto di nomina dell' esattore, da rilasciarsi dalla regia delegazione secondo l' articolo 27 della patente, debba o no inchiudere le condizioni del contratto.

Soluzione 5.ª

Il decreto di nomina non dee contenere condizioni, ma le semplici dichiarazioni prescritte dall' art. 27. Tutti i patti debbono apparire dal contratto, copia del quale da farsi in duplo dovrà ritirarsi dall' esattore.

Perchè poi il decreto di nomina sia steso con uniformità dappertutto, se ne dà qui il modello.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Veduti gli atti d' incanto e di deliberazione seguiti avanti . . . . . per la ricevitoria di . . . . . distretto . . . . provincia di . . . . . nel dì . . . . . .

Veduto l' atto col quale . . . . . si costituisce solidale sicurtà (si farà l' opportuna variazione nel caso che il deliberatario offerisca soltanto beni proprj) *pel deliberatario . . . . . in data . . . . .*

Sentita la congregazione provinciale,

La regia delegazione

Decreta:

. . . . . è nominato ricevitore del comune di . . . . . distretto . . provincia di . . . . . per . . . . che avrà principio col dì . . . . . e terminerà col dì . . . . . alle condizioni portate dalla detta deliberazione, e sotto la sicurtà solidale di . . . . . . (per la somma e nei modi da specificarsi nell' istromento), *e con l' obbligo inoltre di assoggettarsi a quanto è ordinato nella sovrana patente 18 aprile 1816, dichiarandosi che esso ricevitore è l' incaricato dell' esecuzione degli ordini del governo, e unicamente dipendente dalle autorità amministrative. E questa dichiarazione si fa per gli effetti contemplati dall' art. 27 della patente medesima.*

. . . . . il 181

QUESITO 6.°

Se si debbano o no prendere inscrizioni, ai competenti uffici, dell' ipoteca legale sui beni proprj dell' esattore e di quelli del fidejussore.

SOLUZIONE 6.ª

Per l' effetto contemplato all' art. 21 della sovrana patente 18 aprile basta esigere l' ipoteca speciale convenzionale, oltre all' obbligazione personale e generale di tutti gli altri beni dell' esattore

e del suo fidejussore; portando ogni diligenza e cura sulla qualità ed idoneità di tali ipoteche; nel riconoscere le quali si dovrà avvertire all' articolo 1374 del codice civile.

Ciò però non impedisce che possa sussistere l' ipoteca legale a carico dei maggiori estimati nel caso dell' art. 96 della patente; giacchè essi debbonsi considerare come debitori non consenzienti all' ipoteca convenzionale, nè alla prestazione della sicurtà.

Quesito 7.°

Negli articoli 30 e 31 della patente è stabilito che in ogni comune il ricevitore od un suo commesso debba rimanere per ciascuna rata un giorno intero dal levare del sole sino a notte in luogo accessibile ad effettuare le esazioni; e ciò in uno dei cinque giorni che immediatamente precedono la scadenza delle rate.

Si è proposta la restrizione dell' obbligo delle stazioni per le riscossioni in tre ore per ciascuna rata nei comuni la cui popolazione non ecceda i mille abitanti; in cinque pei comuni da mille a due mila abitanti.

Soluzione 7.ª

Non si può aderire per massima *alla proposizione. Pei casi speciali provvede l' art.* 32 *della patente.*

QUESITO 8.°

Se all' esattore si possa o no ingiungere l' obbligo di render conto, *scosso e non iscosso*, delle entrate e dei crediti dei comuni procedenti da contratti, nei quali tra le parti si fosse convenuta la facoltà di usare il privilegio fiscale.

SOLUZIONE 8.ª

Non si può aderire alla inchiusione del patto speciale di cui si tratta. Oltrechè sarebbe esso in aperta opposizione coll' art. 49 della patente, porterebbe all' esattore un onere che gli fornirebbe pretesto per domandare maggior salario a carico del comune; imperciocchè il correspettivo dell' esattore per l' obbligo di risponderè del proprio alle determinate scadenze, fatta o non fatta l' esazione, sta nel diritto che gli si compete di esigere il 5 per cento dai debitori che non pagano nei termini stabiliti; e questo diritto non può esercitarsi da lui sulle entrate e sui crediti dei comuni che i debitori non pagano alle epoche convenute.

QUESITO 9.°

A tenore dell' art. 26 della patente, nel caso che a due sperimenti d' asta non si presentino aspiranti, o che i medesimi pretendano un

correspettivo eccedente il tre per cento, la congregazione provinciale è autorizzata a permettere che l' esattoria sia accordata anche fuori d' asta pel salario ch' essa determinerà per un solo anno; dovendosi per un maggior tempo chiedere l' approvazione del governo.

Ora è stato proposto di comprendere nel privato accordo due patti speciali, cioè:

1.° Che l' esattore abbia a continuare per due altri anni, qualora negli esperimenti di asta, da farsi rispettivamente in detti anni, il comune non ottenga miglior partito;

2.° Che viceversa l' esattore sia preferito ad eguale partito nelle dette aste.

Soluzione 9.ª

Non si trovano convenienti i due proposti patti.

Non il primo, perchè vincola l' esattore; e lasciando la facoltà al comune di far esperimenti per ottenere miglior partito, darebbe un titolo allo stesso esattore di domandar maggior salario anche nel primo anno.

Non il secondo, perchè non conviene introdurre l' uso della preferenza nei concorsi delle aste; dovendosi queste assolutamente deliberare a chi fa un miglior partito.

(N.° 88.) *Discipline interinali per la procedura nelle cause di cambio e commerciali.*

3 dicembre 1816.

N.° 12247-11350. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze civili ed ai tribunali di commercio dipendenti.

Proposto dall' imperiale regio tribunale d' appello generale al supremo tribunale di giustizia il dubbio, se sia da considerarsi tuttora sussistente o no la legge 26 agosto 1802, che al § 100 abilita il creditore a chiedere che contro un suo debitore condannato al pagamento d' un debito dipendente da atto di commercio gli sia rilasciato il decreto esecutivo sui beni del detto debitore, o veramente il mandato d' arresto personale dello stesso debitore; il senato lombardo-veneto del sullodato supremo tribunale ha rescritto che dovendosi dal giorno della seguita attivazione del nuovo regolamento pel processo civile in poi considerare levate tutte le leggi del cessato governo relative al modo di procedere in giudizio per le cause civili d' ogni sorta, il giudice non può mai accordare l' arresto personale se non nei casi espressamente indicati dal succitato regolamento pel processo civile.

Siccome però è urgente il bisogno di provvedere al più celere andamento delle cause di cambio e commerciali, ed ai mezzi di esecuzione e di cauzione rispettiva, lo stesso senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha comunicato all' imperiale regio tribunale d' appello in modo provvisorio e sino ad ulteriore determinazione le seguenti discipline:

1.° Nei processi da trattarsi avanti i tribunali di commercio si procede secondo le norme stabilite dal capitolo 41 del regolamento giudiziario della Galizia, che per tale effetto qui si unisce in copia.

2.° Alla parte che dipendentemente da atto di commercio avrà, rispetto al presente credito, ottenuto in prima istanza favorevole sentenza deve sopra relativa istanza accordarsi dal giudice l' interinale assicurazione del suo credito, sia con atto di pignoramento, o in altro modo analogo alla natura dell' affare di cui si tratta.

3.° Il possessore di una lettera di cambio, levato debitamente il protesto di non accettazione o di non pagamento a termini dell' art. 173 e seguenti del codice di commercio, è in diritto di chiedere dal traente o indossante, sul fatto, vale a dire nel termine di ore ventiquattro, il pagamento della cambiale, de' rispettivi interessi, delle spese del protesto, del prezzo della rivalsa e di altri danni che potrà legittimare a lui derivati.

4.° È però obbligo dell'istante di corredare la rispettiva sua istanza della lettera originale di cambio, del protesto originale o della copia debitamente rilasciata a termini dell'art. 176, e dell'originale conto di ritorno conformato e certificato a senso del successivo articolo 181 del citato codice, o sostenuto dal biglietto della borsa di cambio della piazza di Vienna per le lettere protestate in quella piazza.

5.° Il giudice sopra tale istanza debitamente corredata rilascia, senza previa citazione delle parti in contraddittorio, sul fatto con primo decreto il precetto esecutivo di pagamento da eseguirsi entro ore ventiquattro; e volendo il traente o indossante impetito del pagamento eccepire, egli è tenuto di proporre e di documentare avanti il giudice le proprie eccezioni entro il surriferito termine di ore ventiquattro.

6.° Trascorso questo termine senza che il debitore convenuto abbia effettuato il pagamento o dimostrato che non gli corre l'obbligo relativo, ne rilascia il giudice sopra nuova istanza del creditore cambiario l'immediata esecuzione. Ma se il debitore entro il suindicato termine avesse presentate eccezioni tali che lasciassero di che dubitare del suo obbligo al pagamento, in tal caso il giudice, sull'istanza del creditore diretta all'effettuazione dell'esecuzione, non rilascia se non l'esecuzione per cauzione del credito, ed all'effetto del pegno

pretorio, sia con far deporre in giudizio quanto basterà a coprimento del preteso complessivo credito, sia colla verificazione dell' atto di pignoramento, e rimette l' istante creditore o possessore della lettera protestata, alla giornata, sulla scrittura eccezionale, destinata ad ambe le parti per comparire in contraddittorio verbale all'effetto della replica e duplica rispettiva.

7.° Quanto trovasi disposto ai numeri 3.°, 4.°, 5.° e 6.° della presente ha luogo non meno rispetto ai biglietti *a ordine* o sia *vaglia*, qualora saranno conformati a tenore dell' art. 188 del codice di commercio.

In conformità quindi dell'ordinato dal supremo tribunale di giustizia con venerato aulico decreto 12 novembre scorso, si diramano a tutte le prime istanze civili dipendenti ed ai tribunali di commercio le suddette interinali discipline, unitamente a copia del mentovato capitolo 41 del processo avanti i tribunali di commercio per la Galizia, affinchè servano loro di notizia e direzione, e ne sia tenuto affisso un esemplare alla porta della cancelleria.

Milano, il 3 dicembre 1816.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

SPERONI, Consigliere.

CAPITOLO XLI.

Del processo avanti il tribunale di commercio.

§ 1. Le norme prescritte dal regolamento giudiziario si devono osservare anche nelle cause portate avanti i tribunali di commercio, in quanto non sia altrimenti ordinato nel presente capitolo. Il tribunale mercantile di Bolzano si attiene allo statuto particolare ad esso conceduto.

§ 2. Le cause da trattarsi avanti i predetti tribunali sopra lettere di cambio devono annoverarsi fra quelle qualificate dalla legge pel processo verbale.

§ 3. Negli affari di cambio e mercantili può il tribunale per la presentazione della risposta, replica e duplica assegnare termini più brevi di quelli che sono generalmente stabiliti. Anche la proroga dei termini non dev' essere accordata senza grave motivo.

§ 4. Per le lettere di cambio legittimamente rilasciate sotto una firma resa pubblicamente nota e debitamente registrata al protocollo non sono necessarj gli altri requisiti voluti dal § 172 del regolamento giudiziario pei chirografi o sia per le obbligazioni fatte per causa di debito.

§ 5. Così pure il giro, quand' anche non sia interamente scritto di propria mano del girante, ma sottoscritto soltanto, ha l' effetto attribuitogli dal regolamento di cambio.

§ 6. Quanto è prescritto nel cap. 17 del regolamento giudiziario per le perizie giudiziali, deve egualmente osservarsi nelle cause mercantili e di cambio, ove si voglia istituire la prova per mezzo di periti di commercio.

§ 7. I tribunali di commercio devono entro ventiquattr' ore rilasciare alla parte i motivi del giudicato.

§ 8. Tanto l' insinuazione d' appello della sentenza pronunciata dal tribunale di commercio, quanto la querela di nullità, e così pure i gravami e la risposta devono presentarsi entro il termine di tre giorni. Questo medesimo termine deve osservarsi nel produrre tutte le scritture in grado di revisione, e per qualunque ricorso che, durante il processo, venisse presentato al giudice superiore.

§ 9. Nella sentenza si prefigge il termine di tre giorni pel pagamento di un debito mercantile o di cambio.

§ 10. Il tribunale di commercio non solo deve accordare, ma ben anche effettuare l' esecuzione domandata sopra beni mobili del debitore o col delegare persona del suo ufficio, o col ricercare a tal effetto il giudice

del luogo nella cui giurisdizione esiste il bene mobile. Rispetto ai beni immobili deve bensì il tribunale di commercio accordare egualmente l'esecuzione, ma l'effettuarla spetta a quel giudice alla cui giurisdizione il bene immobile è sottoposto.

§ 11. L'intimazione di quelle ordinazioni giudiziali che deve farsi a proprie mani quando riguardi un negozio, si fa nelle mani di quello che ne ha la firma.

§ 12. Nei tribunali di commercio non vi sono ferie se non nei giorni di domenica, di festa di precetto e delle rogazioni.

§ 13. Chi aspira ad essere ammesso come notajo presso il tribunale di commercio, deve sottomettersi all'esame sulle sue cognizioni in affari mercantili e di cambio. Un notajo che voglia inoltre essere abilitato al patrocinio delle cause presso il tribunale di commercio od altri giudizj, deve ottenere l'ammissione all'esercizio della professione d'avvocato a norma delle generali prescrizioni del regolamento giudiziario.

§ 14. Il mandato di procura per patrocinare una ditta mercantile viene sottoscritto e rilasciato da chi ne ha la firma.

(N.° 89.) *Incaricate le congregazioni di carità di praticare nelle deliberazioni sui contratti di affitto il confronto del nuovo affitto e colla locazione antecedente e colla stima del perito approvato.*

12 dicembre 1816.

N.° 40388-2554. Circolare.

L' imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Accadde al governo di rilevare che qualche congregazione di carità è passata agli sperimenti d' asta, alla deliberazione e ad invocare la superiore approvazione di contratti d' affitto di beni spettanti ai pii stabilimenti sul semplice appoggio del prezzo della locazione scadente.

Se questo, combinato con altri dati, può servire di scorta all' autorità superiore per determinare sui nuovi contratti, preso però isolatamente, esso non offre un fondamento abbastanza sicuro per giudicare della convenienza o disconvenienza dei contratti stessi; giacchè l' alterazione che da una locazione all' altra può facilmente soffrire la rendita dei fondi e per le generali vicende dei tempi, e per circostanze particolari, rende troppo incerto e fallace un tale elemento.

Quindi è che, giusta il prescritto conto di paralello, di cui parla la circolare 31 marzo

1812, num. 8916, del già ministero dell' interno del cessato regno d' Italia, opportunamente si esige il confronto del nuovo affitto e colla locazione antecedente e colla stima. Perchè questa poi meriti piena fede, è necessario non solo che sia compilata regolarmente e da perito approvato, ma ben anche che essa sia stata recentemente eseguita all' occasione del contratto sul quale si deve determinare.

Il governo trova pertanto necessario che sieno richiamate le congregazioni di carità alla piena osservanza di simili norme, onde resti meno incerta l' approvazione de' contratti conchiusi per asta pubblica. Anzi pei principj di buona fede ai quali è appoggiata la notificazione 17 settembre 1815, siccome non sarebbe conveniente che un contratto definitivamente conchiuso per asta pubblica non avesse poi effetto, e d' altronde il governo non potrebbe approvare un contratto che non risultasse regolarmente utile ai pii stabilimenti; così si è trovato opportuno di stabilire che le congregazioni di carità o le amministrazioni particolari dei medesimi non debbano passare in occasione d' asta alla deliberazione, se non qualora il prezzo ottenuto risulti superiore alla stima, e che in caso diverso, tenuta ferma la migliore oblazione, sia riservato all' autorità superiore il determinare sull' accettazione o rifiuto dell' obbligazione stessa a seconda delle circostanze che le verranno rappresentate.

S' invitano dunque le regie delegazioni a dare conformi istruzioni alle congregazioni di carità ed amministrazioni particolari dei pii istituti, e ciò servirà di norma alle delegazioni stesse nel determinare sui contratti d' affitto che sono attribuiti alla loro approvazione.

Milano, il 12 dicembre 1816.

SAURAU.

(N.° 90.) *Disposizioni delle leggi militari riguardanti il diritto sulle prede e sulle cose ricuperate in guerra dal nemico, ed i privilegi dei testamenti militari.*

18 dicembre 1816.

N.° 12981-4772. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie autorità giudiziarie dipendenti.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con suo rispettato decreto del 4 corrente dicembre, n.° 1733-560, di concerto coll'I. R. consiglio aulico di guerra, ha comunicato a questo I. R. tribunale d'appello generale per direzione propria e per norma di tutte le prime istanze dal medesimo dipendenti le disposizioni delle leggi militari della monarchia austriaca, che stabiliscono

le regole riguardanti il diritto sulle prede e sulle cose ricuperate in guerra dal nemico, ed i privilegi dei testamenti militari giusta i §§ 402 e 600 del codice civile universale. Le preaccennate disposizioni sono le seguenti:

I. *Estratto degli articoli di guerra per l'armata dell'anno* 1808, § 23.

« Le conquiste di artiglierie, armi, mu-
» nizioni, carriaggi, bandiere, stendardi,
» cavalli, magazzini, casse militari, cancelle-
» rie, ecc. ecc. dovranno consegnarsi là dove
» sarà dal generale comandante determinato,
» sotto comminatoria di grave pena ai con-
» travventori. »

II. *Estratto del regolamento di servigio dell'infanteria dell'anno* 1808, *parte II, cap. II, sezione IV*, § 2.

« Quando il nemico pienamente respinto sa-
» rà forzato a totale ritirata, e che dal gene-
» rale comandante sarà dato il permesso di
» poter predare, sia sul campo di battaglia,
» sia nel campo del nemico, i soldati dovran-
» no esservi condotti e diretti in piena arma-
» tura dagli stessi loro superiori e bassuffi-
» ciali. Le bandiere, gli stendardi ed altri

» militari distintivi, non che i cannoni, le
» munizioni e proviande, la cassa di guerra,
» le cancellerie, ecc. ecc. dovranno consegnar-
» si e deporsi nel quartiere generale; il re-
» stante bottino poi, di cui non si potrà na-
» scondere o sottrarre cosa alcuna sotto grave
» pena, sarà distribuito fra i soldati medesi-
» mi, con ispeciale riguardo a quelli fra loro
» che singolarmente si saranno distinti e resi
» meritevoli d'una ricompensa maggiore. »

III. *Estratto della norma giudiziaria pei reggimenti d'infanteria e cavalleria del 25 giugno 1754, § 87.*

AZIONI CIVILI.

« Allorchè insorge quistione sulla validità
» del testamento di un militare, deve quella
» decidersi a norma de' particolari diritti mi-
» litari senza alcun riguardo, secondo l' at-
» tuale sistema militare, alla differenza od al-
» l'indagine se il militare testatore si sia tro-
» vato in così detta = *expeditione militari vel*
» *in procinctu* = attesochè qualunque persona
» appartenente al militare, fin tanto che gode
» soldo di onorario, e non è dimessa dall' ef-
» fettivo servigio e da' corrispondenti suoi
» obblighi, star deve pronta in ogni tempo,

» sia di guerra, sia di pace, se e per dove
» verrà essa comandata ed impiegata ad altro
» I. R. servigio, e tenersi perciò in ogni ora
» preparata a qualsisia sua traslocazione;
» quindi è che tale persona addetta al mili-
» tare non può venire esclusa o privata da
» niuna di quelle particolari franchige che
» sono competenti al soldato effettivo. Un te-
» stamento perciò di un militare, scritto e
» sottoscritto di proprio pugno, od anche
» soltanto comunicato a due testimonj, sarà
» da ritenersi pienamente valido e legale senza
» necessità di ulteriori prove, testimonianze
» o formalità, e senza che vi apporti una dif-
» ferenza il luogo, il domicilio od anche l'e-
» poca o il giorno della morte del testatore.»

IV. *Estratto del regolamento di servigio dell'infanteria dell'anno* 1808, *parte II, cap. I, sezione VI,* § 1.

Dei diritti d'un proprietario di reggimento, o di altre prerogative particolarmente concesse allo stato militare.

OMISSIS.

«. In oltre il diritto di far testamenti meno
» solenni, ne' quali deve il testatore soltanto

» aver cura che a tale ultima sua volontà
» non manchi la necessaria legale certezza;
» e quindi allorchè vuole testare in iscritto
» che tale ultima sua disposizione, o sia scrit-
» ta e sottoscritta di propria mano, oppure
» scritta essendo con altrui carattere, sia al-
» meno da lui e da due testimonj sottoscritta,
» quand' anche il testamento fosse di pugno
» di uno di questi ultimi; oppure volendo
» testare in voce, che tale ultima sua volontà
» venga da esso in presenza di due testimo-
» nj, quali personalmente lo conoscano,
» verbalmente dichiarata. »

Le premesse disposizioni sono dedotte a notizia di tutte le II. RR. autorità giudiziarie delle provincie lombarde perchè ciascuna vi si uniformi nell' esercizio delle sue attribuzioni.

Milano, il 18 dicembre 1816.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 91.) *Esclusi dal supremo senato i reclami di parte in affari contenziosi non firmati da patrocinatori approvati.*

23 dicembre 1816.

N.° 13112-4809. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con ossequiato decreto 10 corrente, num. 1798-64, ha ordinato a questo imp. regio tribunale d'appello generale che sieno diffidate le parti ed i patrocinatori che non verrà dato corso dal prelodato supremo senato ad alcun reclamo di parte in affari contenziosi, qualora non sia firmato da patrocinatore approvato, munito di legale mandato, eccettuato il caso che non esistessero in luogo patrocinatori autorizzati all'esercizio forense, a termini del § 15 del regolamento generale del processo civile.

Eseguendo le superiori prescrizioni, si deduce tale suprema determinazione a notizia di tutte le prime istanze giudiziarie per loro intelligenza, e perchè facciano tenere affisso un esemplare della presente circolare a stampa in

tutte le aule delle udienze e dei processi verbali per intelligenza delle parti e dei patrocinatori.

Milano, il 23 dicembre 1816.

PATRONI, Presidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 92.) *Metodo uniforme per conoscere le dimande di giubilazione degl' impiegati giudiziarj e degli uffici dipendenti, non che per la liquidazione del trattamento e della pensione.*

29 dicembre 1816.

N.° 13113-4810. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie autorità giudiziarie ed ai conservatori e viceconservatori degli archivj notarili delle provincie lombarde.

Con venerato decreto 10 corrente dicembre, n.° 1826-586, del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia viene stabilito un metodo uniforme per esaminare e conoscere le domande di giubilazione degl' impiegati

giudiziarj e degli uffici dipendenti, non che per la liquidazione del trattamento o della pensione che potesse competere a ciascuno degl' impetranti giubilazione.

Le massime stabilite da S. M. sono le seguenti:

« 1.° Ogni simile ricorso sarà presentato
» a quella istanza giudiziaria alla quale tro-
» vasi addetto il petente, e dovrà il ricorso
» essere corredato di tutti i relativi ricapiti
» in forma legale;

» 2.° Le informazioni relative sono da su-
» bordinarsi al superiore tribunale d' appello,
» e da questo al senato lombardo-veneto del
» supremo tribunale di giustizia;

» 3.° Le istanze inferiori esamineranno
» con tutta l' esattezza i titoli ai quali va ap-
» poggiato il ricorso, e facendosi carico di
» chiaramente precisare se l'impotenza accen-
» nata si verifica, e se la medesima sia per-
» manente o momentanea, soggiungeranno il
» proprio parere sull'ammissibilità del ricorso;

» 4.° Sarà non menò sempre indicato nelle
» rispettive informazioni se il petente è asso-
» lutamente inabile a qualunque ulteriore pub-
» blico servizio, ovvero se riconoscendolo bensì
» incapace di soddisfare più oltre alle incum-
» benze del proprio ufficio, lo trovi però an-
» cora qualificato di coprire qualche altro pub-
» blico impiego; ed in quest' ultimo caso sarà
» precisato l' impiego a cui il petente potrà
» soddisfare;

» 5.° Trovando qualificato il caso per la
» giubilazione, esterneranno le inferiori istanze
» il proprio parere sul modo del trattamento
» o della pensione che potesse competere al
» petente a termini delle leggi in proposito
» esistenti;

» 6.° Ogni istanza si riterrà specialmente
» risponsabile di quanto troverà di esporre
» nelle sue informazioni. »

Nell' atto di comunicare le premesse supreme disposizioni a tutte le autorità ed agli uffici dipendenti da questo imperiale regio tribunale d' appello generale, si rimettono due module di tabelle *A* e *B* fatte sulle norme delle ancor vigenti leggi in punto di normale, onde nell' atto di eseguire le superiori prescrizioni nei contingibili casi, oltre quanto crederanno di dedurre nella consulta accompagnatoria, riportino nella tabella succintamente e precisamente tutto ciò che risguarda la verificazione dei titoli de' pensionandi, ed il loro parere sul trattamento di gratificazione o pensione che possono meritare.

La prima tabella è per la liquidazione delle pensioni competenti agl' impiegati; la seconda per le pensioni o gratificazioni delle vedove degl' impiegati, alle quali si riterranno applicabili le premesse disposizioni nelle parti relative.

Quanto è prescritto alle prime istanze giudiziarie per gl' impiegati alle medesime addetti, s' intende estensibile in via provvisoria

alla camera di disciplina notarile per le giubilazioni, pensioni e gratificazioni accordabili agl' impiegati negli archivj notarili, ed alle vedove ed ai figli minori lasciati dagl' impiegati medesimi.

L' imperiale regio tribunale d' appello si ripromette dallo zelo di ciascuna autorità ed ufficio dipendente la più regolare corrispondenza alle prescrizioni sopra riportate.

Milano, il 23 dicembre 1816.

PATRONI, Presidente.

BIELLA, Consigliere.

TABELLA della pensione vitalizia che si tenga dal

N.° del protocollo delle istanze e relativo carteggio.	Cognome e nome dell'impiegato defunto, ed incumbenze dal medesimo esercitate.	Anni di servizio.			Annuo soldo.			Età in cui il defunto contrasse il matrimonio.	Epoca della morte.			Cognome e nome della vedova e dei figli in età minore.	Loro età al tempo della morte del marito o padre.	Età in cui la vedova contrasse matrimonio.	Lire.
		Anni.	Mesi.	Giorni.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.		Giorno.	Mese.	Anno.				

1806 si propone a favore di . . . . . .

ono . . . . reto rajo	Annua pensione che si propone.			Epoca della decorrenza.			Parere della prima istanza	Voto dell' imp. regio tribunale d' appello gen.
	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Giorno.	Mese.	Anno.		

(N.° 93.). *Mezzi per procurar lavoro a tutti coloro che mancano di sussistenza.*

23 dicembre 1816.

CIRCOLARE

Alle regie delegazioni provinciali,
Alle congregazioni provinciali,
Alle commissioni provinciali di beneficenza,
Ai regj cancellieri del censo,
Alle congregazioni municipali ed
Alle deputazioni per l'amministrazione comunale.

La commissione centrale, instituita per dar lavoro e sussidj ai poveri, ha sottoposto al governo un progetto, il quale tende a promuovere l'esecuzione di opere pubbliche.

Siccome col mandare ad effetto i divisamenti in esso contenuti, si verrebbero a somministrare i mezzi di sostentamento a quelli che ne mancano; così il governo non ha esitato ad approvarlo, quantunque si scosti in alcune parti dalle veglianti istruzioni amministrative.

Ma le premure che fecero al governo sorpassare in via provvisionale le regole ordinarie, tornerebbero vote d'effetto, se non fossero secondate dalle autorità che sono chiamate alla esecuzione del progetto medesimo.

Nell'atto indemnità però qui alcuni esemplari, si raccomanda alle regie delegazioni provinciali, alle congregazioni provinciali, alle commissioni provinciali di beneficenza, ai regj cancellieri del censo, alle congregazioni municipali ed alle deputazioni per l'amministrazione comunale di prestarsi con energia a tutto quanto è in esse prescritto.

Il governo ama di credere che le prefate autorità, oltre alla persuasione di meritarsi la sua soddisfazione, saranno eccitate da un più nobile sentimento nel prendere una parte attiva nell'adempiere a quanto è ad esse ordinato, da quello, cioè, di rendersi utili ai veri bisognosi, i quali, massime in questi momenti, hanno tutto il diritto all'altrui commiserazione.

Milano, il 23 dicembre 1816.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

P. DE CAPITANI, Consigliere.

La costruzione e la riparazione delle strade comunali è senza dubbio il più opportuno mezzo per procurare, in molti punti del territorio, lavoro a tutti coloro che mancano di sussistenza.

Ma non si otterrebbe l'intento, che è quello d'accorrere con ogni sollecitudine in loro soccorso, se si dovessero far precedere tutte le pratiche solite ad intraprendersi in simili lavori.

A provvedere dunque a ciò, e nello stesso tempo ad impedire che si commettano abusi a danno dei patrimonj comunali, si diramano le seguenti istruzioni, le quali troveranno nelle autorità amministrative una tanto più facile esecuzione, quanto che si tratta di alleviare la critica situazione di tanti miserabili, e che le spese che vanno ad essere sostenute, non debbono considerarsi che come una semplice anticipazione di quelle che i comuni dovrebbero sopportare negli anni successivi, se non si avesse voluto colla prontezza dei sussidj sovvenire al pubblico bisogno:

1. La commissione centrale incaricherà con circolare le commissioni provinciali ad occuparsi, senza il menomo ritardo, della costruzione e riparazione (quando non si abbiano in vista altre opere che maggiormente interessino i comuni) delle strade comunali, preferibilmente in que' paesi dove gli abitanti mancano di mezzi di provvedere al proprio sostentamento.

2. Le regie delegazioni provinciali dovranno pel dì 30 del corrente mese di dicembre avere diramata una circolare alle congregazioni municipali, e col mezzo dei cancellieri del censo alle deputazioni per l' amministrazione comunale, colla quale sia fatta conoscere a tali autorità la massima superiormente adottata di far eseguire gl' indicati lavori con ogni sollecitudine, e sempre nel caso che i locali bisogni gli esigano.

3. Le congregazioni municipali e le deputazioni per l' amministrazione comunale, appena ricevuta una tal circolare, si uniranno per darvi la debita esecuzione. Esse indicheranno le opere che furono già determinate dai consigli comunali o dai convocati generali; aggiungendovi le osservazioni che possano esser proprie delle circostanze.

Quando per altro i consigli o i convocati non ne avessero approvata alcuna, oppure che ne fossero state stabilite di quelle che non somministrassero lavoro ad un numero possibilmente maggiore di abitanti, le congregazioni municipali e le deputazioni faranno il progetto di altre opere che più valgono a raggiungere un tale scopo; non perdendo mai di mira il pubblico stabile vantaggio che dee ridondare dalle opere medesime.

4. Acciocchè le congregazioni municipali e le deputazioni possano rassegnare alla superiorità il loro progetto nel modo con cui deve

mandarsi ad esecuzione, esse sceglieranno un perito di loro confidenza, il quale senza dilazione stenda il piano delle opere e suggerisca nello stesso tempo tutti i mezzi che possono essere i più vantaggiosi per effettuarla, compilandone i capitoli ed indicandone la spesa.

Il perito dovrà aver presentato all' amministrazione comunale il proprio piano con le debite particolarità entro il dì 18 del prossimo venturo gennajo.

5. La congregazione municipale o la deputazione, nel rassegnare rispettivamente alla commissione provinciale od al cancelliere del censo la proposizione col prospetto e coi capitoli del perito, indicherà i mezzi di far fronte alla spesa; e

1.° Interesserà i possidenti ed i commercianti a concorrere con ispontanee offerte od anticipazioni senza interesse, delegando a quest' effetto, quando occorra per ottenere più agevolmente l' intento, una o due persone più accreditate del paese;

2.° Farà conoscere se v' abbia fondo di cassa disponibile;

3.° Calcolerà se possano aversi ricavi straordinarj comunali, come livelli di fondi incolti; vendite di beni, in quanto eccedano il bisogno de' comunisti per pascolo e per far legna; taglio di qualche parte di bosco maturo; vendita di *brugo*, ecc.;

4.° Progetterà il ritiro di qualche capitale attivo;

5.° Dinoterà se il comune sia in situazione di prendere a mutuo un capitale con l' interesse non maggiore del 5 per 100;

6.° Finalmente domanderà in concorso l' estimo, progettando un' imposta locale, in modo per altro che il peso che andrà ad incontrare il comune non abbia ad oltrepassare la corresponsione di sei centesimi, da ratearsi almeno in tre anni.

6. Sarà cura delle congregazioni municipali e delle deputazioni di disporre i fondi in maniera che i lavoratori sieno senza eccezione settimanalmente pagati.

7. Tanto le une, quanto le altre pel dì 21 del prossimo venturo gennajo trasmetteranno rispettivamente alla commissione provinciale od al cancelliere del censo la propria relazione.

Il cancelliere con le sue osservazioni, dentro cinque giorni immediatamente successivi, manderà esso pure alla prefata commissione le relazioni delle deputazioni.

Le congregazioni municipali nel proprio comune ed il cancelliere del censo negli altri comuni proponenti faranno pubblicare con avviso le opere che si avrà l' intenzione di far eseguire, quando esse non sieno di semplici ristauri, ma che, oltre all' esser nuove, importino l' occupazione di terreni di particolare proprietà.

8. La commissione provinciale entro cinque giorni dalla data della ricevuta delle carte, quando trovi ammissibile in massima il progetto, lo fa esaminare da un perito, il quale possa con ogni sollecitudine occuparsi delle relative ispezioni. Forma nello stesso tempo uno specchio, distretto per distretto, delle opere progettate, e vi contrappone la nota dei fondi da proporsi dai comuni per sostenere la spesa. Questo specchio è trasmesso alla congregazione della provincia, la quale ha l' incarico d' indicare la quantità dell' estimo dei comuni progettanti, la totalità della spesa, assentita nel *budjet* comunale, ed il calcolo del peso che produrrebbero le opere progettate.

9. La congregazione provinciale rassegna alla commissione centrale entro altri cinque giorni gli specchi, dei quali si tratta, corredati delle proprie osservazioni.

10. Quando pel ritardo di qualche comune la commissione provinciale non fosse abilitata a farsi carico di qualche parziale progetto, non sospenderà perciò la spedizione dello specchio distrettuale; riservandosi a fare in seguito uno speciale rapporto pei comuni che fossero difettivi.

Per acquistar tempo, questa particolare spedizione si farà pure dalla commissione provinciale, senza aspettare i progetti complessivi, nel caso che qualche consiglio comunale o convocato generale avesse già disposto il proprio progetto.

11. Il perito trascelto alla revisione esamina tosto le stime, ed in caso di bisogno suggerisce tutti i mezzi che sono atti ad agevolare i lavori, ed a rendere men sensibile la spesa.

Entro otto giorni al più tardi debb' eseguire l' incarico affidatogli dalla commissione.

12. Nel caso che la stima di qualche progetto fosse mal eseguita, il presidente della commissione provinciale eccita la filantropia del perito a recarsi gratuitamente in luogo per assumere le occorribili informazioni, e per istendere esso stesso un piano con tutte le necessarie particolarità e con tutte le istruzioni che giovino a regolarne l' esecuzione.

13. La commissione centrale, esaminati che abbia i singoli specchi, e fatto quanto sarà del caso, retrocede le carte alle commissioni provinciali con le sue determinazioni, e munite della necessaria approvazione relativa ai mezzi coi quali sostenere la spesa.

Informa nello stesso tempo le congregazioni provinciali delle date disposizioni.

14. Immediatamente le commissioni provinciali comunicano alla congregazione municipale ed ai cancellieri del censo le determinazioni della commissione centrale, trasmettendo ad essi le carte.

15. Il cancelliere partecipa, senza il menomo ritardo, tali determinazioni ai rispettivi comuni.

deputazione col mezzo del cancelliere del censo alla commissione provinciale, la quale con le proprie osservazioni le trasmette alla congregazione provinciale, per quanto può essere di sua competenza.

22. Le commissioni provinciali tengono informata la commissione centrale dell' andamento dei lavori in ogni comune una volta al mese, ed anche più spesso quando insorgano circostanze che lo esigano.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

APPENDICE

ALLE CIRCOLARI ED AGLI ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

(N.° 94.) *Discipline da osservarsi nel caso di sviluppo della febbre petecchiule, proposte dal magistrato centrale di sanità, ed approvate dall' imperiale regio governo con decreto 20 febbrajo* 1816, *n.°* 9346-186.

20 febbrajo 1816.

1.° Manifestandosi in un comune la febbre petecchiale od una malattia qualunque d' indole attaccaticcia, gl' infermi di essa si faranno trasportare colla maggiore sollecitudine possibile allo spedale del luogo, se ve n' ha, od a quello a cui hanno diritto di essere ammessi.

Si potrà per altro concedere a quelli i quali per agiatezza e per estensione di abitazione fossero in grado di essere curati in seno alle proprie famiglie senza pericolo di

diffondervi il contagio, di rimanere presso le medesime sino a tanto che si atterranno alle rigorose prescrizioni che saranno ad essi ingiunte dall' autorità di sanità.

2.° I medici, i chirurghi ed i ministri del culto dovranno, nel visitare gli ammalati dei quali si tratta, usare le cautele convenienti a preservarli dal contagio.

3.° Il sequestro ad un infetto qualunque sarà continuato finchè il medico della cura lo abbia dichiarato formalmente incapace di comunicare ad altri la contagione.

4.° Subito dopo il trasporto allo spedale, o dopo la guarigione o la morte del malato si faranno praticare gli espurghi alle abitazioni ed alle suppellettili che avranno servito ad uso di esso.

Gli espurghi alle abitazioni si effettueranno da uno speziale approvato o da un medico ne' modi espressi all' articolo 45 del regolamento di sanità datato da Mantova il dì 5 dicembre 1814. In seguito s' imbiancheranno le pareti e le soffitta di esse abitazioni con latte di calce, e si laveranno gli effetti di legno con semplice acqua, e con un forte ranno quelli che non ne possono soffrire detrimento. Tutti gli altri effetti si esporranno per lungo tempo, in un luogo separato, alla libera ventilazione dell' aria.

Saranno parimente assoggettati alla stessa operazione anche gli effetti di cui avranno fatto uso le persone che avranno prestato la loro assistenza a qualche infetto.

5.° Il trasporto dei cadaveri si farà colle dovute precauzioni direttamente dallo spedale o dalla casa al cimiterio comunale, abbreviando a norma dell' art. 3 del decreto 3 gennajo 1811 il prescritto termine delle 24 ore.

6.° I medici della cura dovranno immancabilmente accompagnare le loro notificazioni colla storia della malattia da essi creduta contagiosa, colla descrizione del metodo curativo da loro intrapreso per ottenere la guarigione degli attaccati, e finalmente colla nota nominativa di questi, nella quale si dovranno indicare il giorno primo di malattia di ciascuno, ed il di lui stato all' epoca della notificazione.

Questa nota sarà continuata dal medico e consegnata regolarmente alla deputazione locale di sanità sino alla totale cessazione della malattia, onde venga in seguito trasmessa dalla medesima con sollecitudine alla propria delegazione provinciale.

(N.° 95.) *In quali casi i coadjutori sono ammessi a ricevere il consenso e ad assistere alla celebrazione del contratto matrimoniale.*

19 marzo 1816.

N.° 13737-1508. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo agl' imp. regj delegati ed agli ordinarj

È stato proposto il dubbio, se i coadjutori titolari siano autorizzati a ricevere il consenso degli sposi come i parrochi, senza delegazione e fuori de' casi d' impedimento dei parrochi stessi, in modo che il matrimonio ne sia validamente contratto per la loro assistenza, come se vi avesse assistito il parroco.

Riflettendo il governo in proposito che i coadjutori titolari non sono distinti dai coadjutori di semplice ufficio se non se per la immovibilità che ricevono dal titolo e dal possesso, dovendo essere per l' ordine sempre subordinati nell'esercizio delle funzioni al parroco; e considerando che all' art. 32 della I. R. patente matrimoniale si parla del solo parroco, che la relativa modula di registro richiede la firma del parroco, e che al § 37 delle istruzioni i coadjutori vi sono

ammessi a supplire in occasione *di malattia o di assenza dei parrochi*, dichiara in conseguenza che il ricevere il consenso e l'assistere alla celebrazione del contratto matrimoniale appartiene ai parrochi esclusivamente, salvo ai coadjutori titolari o non titolari di potervi assistere per delegazione, od in assenza od impedimento del parroco, e non altrimenti.

Di ciò ne sarà data istruzione dagl'II. RR. delegati alle autorità che hanno l'incarico di sorvegliare all'esattezza degli atti relativi, mentre gli ordinarj diocesani sono pregati di renderne intesi i parrochi per loro norma.

Milano, il 19 marzo 1816.

SAURAU.

(N.° 96.) *Richiamate all' osservanza le disposizioni dei §§ 382, 328 e 299 del codice penale sull' intervento di due probi uomini in qualità di assessori ai costituti ed atti criminali, come pure negli esami de' testimonj.*

21 maggio 1816.

N.° 5868-225. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie autorità giudiziarie dipendenti.

Il supremo tribunale di giustizia, a cui fu sottomesso un circostanziato rapporto sugli ostacoli rappresentati da diverse corti di giustizia e giudicature di pace nell' osservanza di ciò che prescrive il codice dei delitti circa l' intervento di due probi uomini in qualità di assessori od assistenti ai costituti ed atti criminali, col rispettato aulico decreto del 17 aprile ora scorso mentre ha commesso a questo tribunale d' appello di proseguire le sollecite sue cure perchè da tutte le dipendenti istanze giudiziarie siano gelosamente adempite le suddette prescrizioni e discipline fondate su principj, e dirette da viste comuni tanto alle tedesche, quanto alle italiche provincie, richiamando poi le combinate

disposizioni dei §§ 382, 328 e 299 dello stesso codice penale, ha fatto sentire la necessità che abbiano quelle ad osservarsi anche negli esami de' testimonj.

Ciò si partecipa alle corti di giustizia, ai tribunali di prima istanza ed alle giudicature di pace per l'esatto ed immancabile adempimento delle superiori dichiarazioni, riservandosi poi di far loro conoscere le più precise norme ed istruzioni da conciliarsi coll'imperiale regio governo onde non soffrano incaglio le anzidette discipline, senza che si abbia ricorso ad una rimunerazione agl' individui da assumersi all' uopo; espediente non adottato punto nelle altre provincie di sua maestà.

Milano, il 21 maggio 1816.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 97.) *Cauzioni volute nei matrimonj dei militari.*

5 giugno 1816.

ESTRATTO

Del regolamento per le cauzioni volute nei matrimonj dei militari.

All' oggetto di ovviare ogni irregolarità che potesse essere cagionata dall' incompletà conoscenza delle leggi vigenti, e di prevenire ben anche le ricerche delle autorità e delle parti, trova il comando generale opportuno di pubblicare un estratto del regolamento 10 giugno 1812 sui matrimonj, onde assicurare in tal modo la piena esecuzione delle prescrizioni concernenti le cauzioni volute nei matrimonj dei militari.

§ 1 e 2. Nessun ufficiale od individuo militare, sia esso in attività di servizio o pensionato, come pure nessun colonnello, ufficiale od altro individuo dello stato maggiore dimesso colla conservazione del carattere militare, potrà ammogliarsi senza l' assenso in iscritto del superiore a ciò autorizzato. (*)

(*) Un matrimonio contratto da un militare senza il previo assenso di chi spetta è dichiarato invalido dal

§ 5. Nell' accordare il permesso, oltre d' invigilare all'adempimento delle leggi civili e canoniche, dovrà osservarsi

a. Che il numero massimo degli ufficiali che nel reggimento o nel corpo si ammogliano non ecceda la sesta parte;

b. Che la sposa sia di buona condotta, goda una riputazione intatta e sia di una nascita che non possa pregiudicare al decoro dello stato militare;

c. Che siasi adempiuto alla voluta cauzione.

§ 6. Dovranno gli sposi giustificare che l' uno o l' altro di essi, indipendentemente dagli appuntamenti del marito, possegga delle rendite proprie, che saranno assegnate alla moglie in caso di vedovanza.

Il capitale da cui provengono tali rendite costituisce la cauzione.

§ 8. L' ammontare di tali annue rendite provenienti da facoltà proprie, fu, secondo i rispettivi gradi, stabilito nel modo seguente:

Pei generali pensionati fiorini 800 annui, valuta viennese;

---

codice civile (§ 54), e la nullità del medesimo è parimente pronunciata dal consiglio aulico di guerra con ordine 18 novembre 1799, nel quale si aggiunge che il contravventore sarà inoltre punito colla cassazione.

Pei colonnelli sino al maggiore inclusivamente fiorini 400 annui, valuta viennese;

Riguardo agl' individui militari i quali, sebbene non abbiano titolo e rango d' ufficiali, non appartengono per altro alla classe dei bassi ufficiali, come sarebbero i chirurghi maggiori dei reggimenti o dei corpi, gli agenti di contabilità, il maestro operajo, fiorini 200 annui, valuta viennese (*).

§ 10. Le rendite potranno essere assicurate tanto sopra un fondo pubblico (eccettuato il monte Napoleone) (a), o sopra una città della monarchia, quanto mediante obbligazioni di crediti particolari sopra beni reali e registrati presso l' ufficio d' intavolazione, e finalmente coll'assicurazione in forma legale sopra una equivalente porzione di proprj beni immobili.

§ 12. Riguardo ai beni reali su cui vuole assicurarsi un'obbligazione privata ovvero il capitale di cauzione, esigesi che tanto per l' obbligazione o il capitale suddetto, quanto pei vincoli anteriori, il fondo non sia aggravato al di là della metà del valore (qualora

(*) Non importa che tali rendite consistano in carte od in monete di convenzione. Non sarà però lecito a chi percepisce le sue entrate in moneta sonante di farne il ragguaglio in carta secondo il corso della giornata, e di farne quindi risultare in carta una maggior somma.

(a) Vedi la nota in fine del presente regolamento.

il bene consista in una casa), e al di là de' due terzi del suo valore effettivo qualora consista in fondi. Ciò verrà comprovato dalle tavole censuarie (*landtafel*) o dal registro fondiario (*grundbuch*), ovvero mediante stima giudiziaria.

Rimanendo stabilita in tal modo una piena guarentia, sarà concesso di valutare il capitale di cauzione assicurato sopra i proprj fondi, dietro l' annuo godimento del cinque per cento, purchè l'esistenza di tale rendita sia legalmente comprovata.

§ 13. Le obbligazioni di uno stato estero, come pure i capitali assicurati sopra beni reali situati fuori della monarchia, non potranno essere ricevuti in cauzione.

§ 14. Saranno all' incontro valide per la richiesta cauzione le seguenti rendite:

a. La pensione annessa all' ordine di Maria Teresa, sia essa già in corso, sia che l' individuo che n' è decorato ne stia tuttora in aspettazione;

b. L' importo della metà delle pensioni di quelle vedove di militari o d' impiegati pubblici, alle quali è riservata la pensione antecedente nel caso di nuova vedovanza.

§ 15. La cauzione potrà essere depositata da uno degli sposi indistintamente, oppure anche da una terza persona.

Nel primo di questi casi dovranno gli sposi far constare legalmente che la cauzione depositata è di loro proprietà, e che ne possono percepire le entrate ed impiegarle a proprio loro uso dal giorno che depositarono il capitale. Nel caso che la cauzione sarà prestata da una terza persona, dovrà la medesima cedere le rendite che ne provengono dal giorno del deposito a favore degli sposi e vita durante della sposa, rinunziando in via legale al godimento delle medesime sino all' epoca indicata.

Il relativo istromento di cessione sarà sottoscritto da due legittimi testimonj.

§ 16. Se la cauzione consisterà in obbligazioni sopra fondi pubblici, non farà d' uopo di altre formalità oltre quella nel mentovato istromento di cessione; dovrà soltanto il depositario far trascrivere a suo nome l' obbligazione nel caso che la medesima fosse intestata sotto nome diverso. Qualora la cauzione sarà data in obbligazioni private annotate presso l'ufficio d'intavolazione (*a*), o mediante assicurazioni legali sopra beni stabili, dovrà l' istromento di cessione essere parimente registrato, ed aggiungersi l' estratto del libro fondiario sul valore dell' immobile, ed i pesi di cui il medesimo è aggravato.

(*a*) Vedi la stessa nota in fine del presente regolamento.

§ 17. Qualora farà d'uopo di fare la stima del fondo di cauzione, sarà da esprimersi nel relativo istromento se il valore indicato è il netto valore del bene stabile, senza che vi si comprendano gli oggetti accessorj ed altri mobili che in esso ritrovansi.

L' autorità competente dovrà inoltre confermare l' identità de' documenti, unendovi il predetto estratto, e dichiarando formalmente che veglierà sulla sicurezza della cauzione in qualunque caso di cambiamento nella proprietà che potesse sopravvenire; che per tutto il tempo in cui la medesima sarà vincolata per la cauzione matrimoniale non acconsentirà, senza speciale autorizzazione del consiglio di guerra, nè a qualsisia transazione o giro di scrittura del bene annotato presso l' ufficio d' intavolazione, e molto meno soffrirà la cancellazione o qualunque alterazione.

§ 18. La validità della cauzione dovrà essere stata riconosciuta dal consiglio aulico di guerra, e non potrà essere contratto verun matrimonio fino a tanto che non saranno dal medesimo stati approvati i documenti relativi trasmessigli dal comando generale.

Ogni qual volta i superiori competenti avranno dato il loro consenso ad un matrimonio prima che dal consiglio aulico di

guerra sia stata riconosciuta la validità dei documenti di cauzione, saranno, sotto la più rigorosa risponsabilità, tenuti essi medesimi a guarentire la cauzione.

Milano, il 5 giugno 1816.

In assenza del comandante,
BUBNA, F. M. L.

NOTA.

L' imp. regio comando generale della Lombardia colla nota 14 agosto 1816, n.° 2436, in riscontro al n.° 30038-2122, ha dichiarato che le rendite costituite sul monte Napoleone a favore di sudditi di S. M. non abbiano a ritenersi escluse dalle cauzioni valide; e che tutto ciò che nel regolamento ha rapporto coi registri d' intavolazione debba in queste provincie congruamente riguardarsi applicabile ai registri delle ipoteche o del censo.

(N.° 98.) *Abolizione della confisca dei beni nel caso della diserzione dei militari.*

25 giugno 1816.

N.° 7294. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle II. RR. corti di giustizia.

Dall' imp. regio governo si è partecipato al tribunale d' appello avere prescritto l' imp. regia commissione aulica centrale d' organizzazione, che anche nelle provincie dipendenti da questo governo debba essere osservata la recente sovrana risoluzione, colla

quale fu abolita negli altri stati ereditarj di S. M. la confisca de' beni nel caso della diserzione de' militari, e fu stabilito che l' erario militare venga soltanto indennizzato degli articoli di montura ed armamento che i disertori avessero seco asportati.

Di ciò si rendono intese le corti di giustizia incaricate di passarne notizia ai tribunali di prima istanza ed alle giudicature di pace comprese nel rispettivo circondario giurisdizionale.

Milano, il 25 giugno 1816.

PATRONI, Presidente.

ROVAGLIO, Secretario.

(N.° 99.) *Istruzioni alle prime istanze giudiziarie per le cause pendenti in grado d'appello e di revisione.*

28 giugno 1816.

N.° 7363. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imp. regie autorità giudiziarie dipendenti.

Affinchè le cause pendenti in grado di appello e di revisione siano colla dovuta regolarità corredate dei documenti prodotti negli atti del primo e del secondo giudizio, dovranno

dalle prime istanze giudiziarie esattamente osservarsi le seguenti istruzioni abbassate dal supremo tribunale di giustizia con venerato aulico decreto 28 maggio prossimo passato:

1.° Qualunque atto si presenti, che non fosse scritto con carattere facilmente leggibile, va restituito con ordine di farne seguire la trascrizione, condannando l' esibente, s' è della classe de' patrocinatori, ad una multa pecuniaria.

2.° Nelle scritture di gravame e controgravame si riassume con chiarezza e precisione il fatto controverso e lo stato della causa, riferendosi agli allegati rispettivamente prodotti in prova del medesimo avanti l' istanza inferiore, e vi si precisa chiaramente la domanda della parte.

3.° Nel rotolo delle cause civili cadenti sotto le disposizioni del proclama transitorio 30 dicembre 1815 vengono inseriti dalle parti tutti gli atti di citazione, di conclusioni ecc., ed i documenti di prova prodotti in causa nei giudizj contro cui si è riclamato. I considerando e la parte dispositiva delle sentenze reclamate si uniscono *ex officio* in copia concordata alla consulta accompagnatoria degli atti, come pure le conclusioni delle parti, qualora esistessero nelle rispettive cancellerie della prima o seconda istanza.

4.° Le prime istanze subordinano all' appello gli atti d' appellazione e di revisione con una consulta accompagnatoria, nella quale, oltre l'indirizzo al tribunale superiore, sono indicati al di fuori i nomi di ambe le parti, de' loro patrocinatori, il punto della controversia e la data della reclamata sentenza, ed al di dentro il giorno della seguìta intimazione di essa sentenza, quello della presentata insinuazione d'appello o di revisione, i termini eventualmente accordati per la presentazione dei controgravami, ed i motivi che giustificano tale concessione, non che tutto ciò che possa essere avvenuto nell'istruzione della causa in seconda o terza istanza.

Un esemplare delle premesse superiori risoluzioni si terrà affisso alle porte d' ingresso alla residenza delle prime istanze, le quali sono incaricate di vegliare affinchè siano osservate dalle parti, dai patrocinatori e dagli avvocati di esse.

Milano, il 28 giugno 1816.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

SPERONI, Consigliere.

(N.° 100.) *Autorizzate le congregazioni di carità ed i comuni a stare in giudizio.*

29 giugno 1816.

N.° 22581-954. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia delegazione provinciale di Milano ha dimandato se ora che sono attuate le congregazioni provinciali, abbiano esse nell' occorrenza ad autorizzare tanto i comuni, quanto le congregazioni di carità a stare in giudizio.

In attenzione delle superiori stabili determinazioni, le fu risposto affermativamente, a senso della sovrana patente 24 aprile 1815 e degli articoli 25 e 52 delle istruzioni annesse alla notificazione 12 aprile prossimo passato. Non resta perciò tolto alle congregazioni ed ai comuni, in pendenza anche della suddetta autorizzazione, di agire in giudizio per gli atti assicurativi o per quegli altri tutti che il ritardo potesse arrecar danno alla causa pia od all' interesse comunale.

Si partecipa la suddetta dichiarazione perchè possa all'avvenimento dei casi attenervisi codesta imperiale regia delegazione.

Milano, il 29 giugno 1816.

SAURAU.

(N.° 101.) *Disposizioni per l' esecuzione dell' art. 12 del decreto 9 maggio 1804 sulla vaccinazione, e per prevenire lo sviluppo del vajuolo umano particolarmente negli stabilimenti di pubblica beneficenza.*

10 luglio 1816.

N.° 22123-912. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

All' oggetto di assicurare nel miglior modo possibile l'effetto della disposizione dell'art. 12 del decreto 9 maggio 1804 sulla vaccinazione, e di prevenire lo sviluppo del vajuolo umano particolarmente nei pubblici stabilimenti, nel caso in cui qualche medico o chirurgo per inesperienza o per negligenza, come è pur troppo succeduto, avesse rilasciati dei certificati di subito vero vajuolo vaccino, mentre, secondo le regole dell' arte non esistessero a giudizio del professore i segni caratteristici ed immancabili di una legittima, buona e ben terminata vaccinazione, l' imp. regio governo, assecondando l' eccitamento del protomedico provvisorio,

DETERMINA:

1. I direttori o le direttrici, i capi di un collegio, orfanotrofio od altre case di pubblica beneficenza destinate all' educazione

gratuita faranno esaminare dal medico e chirurgo addetti alle case medesime l'esito degl' innesti che fossero stati effettuati sopra ciascuno degli alunni.

2. Essi medici e chirurghi assoggetteranno all' innesto tutti gli alunni che non avranno avuto il vajuolo umano o il vero vaccino.

3. Riconosceranno in tempo debito l' effetto degl' innesti che opereranno, e ripeteranno quelli che secondo le regole dell'arte si rendesse necessario di replicare.

4. Stenderanno la nota nominativa degli alunni; vi apporranno il risultamento delle loro osservazioni, non meno che il successo di ciascun innesto da essi operato.

5. Questa nota verrà firmata dal medico e dal chirurgo, e consegnata al direttore o capo, il quale vi contrapporrà la sua firma, e la spedirà alla regia delegazione.

6. I direttori, i capi e le direttrici degli altri collegi o case di educazione faranno stendere l' elenco nominativo degli alunni, li faranno visitare dal medico e dal chirurgo addetti al collegio o casa, e contrapporranno a ciascuno il pronunciato giudizio, cioè se abbiano avuto il vajuolo umano, oppure il vaccino; soggiungendo, per quelli che siano stati vaccinati, la loro dichiarazione se il vaccino abbia fatto o no il suo corso

regolare, e possa quindi dichiararsi vero o spurio, o tale che secondo le regole dell'arte non basti a preservare dal vajuolo umano.

7. L'elenco sopraddetto verrà sottoscritto dal medico, dal chirurgo, dal direttore o direttrice de' predetti stabilimenti. I primi saranno risponsabili del loro giudizio o dichiarazione, ed i secondi dell'esecuzione delle sovrannominate discipline.

8. L'elenco verrà innoltrato dal direttore o dalla direttrice alla regia delegazione provinciale colle indicazioni occorrenti dei genitori, o di chi sta in luogo loro, degli alunni che sarà risultato di non avere avuto il vajuolo umano o il vero vaccino.

9. La regia delegazione provinciale avvertirà i parenti, o chi sta in luogo loro, che il figlio o figlia esistente nel collegio o casa di educazione non avendo avuto il vajuolo umano o il vero vaccino, è per ciò esposto al pericolo di contrarre il vajuolo umano quando non venga sottoposto all' innesto del vaccino.

10. Sarà lecito ai parenti il far eseguire detto innesto o per mezzo del medico o del chirurgo del collegio o della casa di educazione, o per mezzo di uno dei professori di loro piena confidenza, i quali dovranno attenersi alle discipline prescritte nei §§ 3, 4 e 5.

11. Non prestandosi i parenti all'esecuzione dell' innesto suddetto, la regia delegazione di concerto col direttore o colla direttrice prefinirà loro un termine a levare dal collegio o dalla casa il figlio per non avere avuto il vajuolo umano, nè il vero vaccino.

12. Le sovra mentovate disposizioni dovranno rispettivamente eseguirsi con tutti gli alunni e le alunne che di mano in mano entreranno nei collegi o nelle case di educazione, negli orfanotrofj o nelle case di pubblica beneficenza.

Codesta regia delegazione si farà carico di diramare a chi conviene le suddette prescrizioni, d' invigilare per la loro esatta esecuzione, e di riferire poi a suo tempo al governo il risultamento delle sue cure.

Milano, il 10 luglio 1816.

SAURAU.

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE
DELLE MATERIE

contenute nei volumi I e II della raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell' anno 1816.

A

ALBINAGGIO: deroga al diritto di albinaggio tra gli stati d'Austria e di Francia. Vol. I, par. 2, pag. 79.

Applicazione alle provincie di nuovo acquisto dei trattati tra le corti d'Austria, di Baden e di Nassau, e come sieno i medesimi da osservarsi colla Svizzera. *Ivi*, pag. 120.

ALLOGGIAMENTI militari: discipline per regolarne il servigio. Vol. II, par. 1, pag. 448.

AMMINISTRAZIONE comunale. V. *Comuni*.

AMNISTIA: mezzi onde ottenersi dai militari. Vol. I, par. 2, pag. 33.

Ricorsi per l'applicazione dell'amnistia o rinvio dei militari della disciolta armata italiana o dell'ultima leva. *Ivi*, pag. 122.

ANTONIO (S. A. I. l' arciduca) è nominato vicerè del regno lombardo-veneto. Vol. I, par. 1, pag. 214.

APPELLO: il tribunale d'appello generale è incaricato del giudizio delle cause pendenti in cassazione. Vol. I, par. 1, pag. 209.

Istruzioni alle prime istanze per le cause pendenti in grado d'appello. Vol. II, par. 2, pag. 379.

APPUNTAMENTI giudiziarj in qual carta vanno stesi. Vol. I, par. 2, pag. 49.

ARMI da fuoco: ne è proibito lo sparo nelle città e nei luoghi abitati. Vol. I, par. 2, pag. 78.

Regolamento sulla delazione delle armi. Vol. II, par. 1, pag. 383.

È permessa con licenza l'esportazione delle armi da tutta la monarchia. *Ivi*, pag. 395.

ASSESSORI: necessità dell' intervento di due probe persone in qualità di assessori tanto nei costituti ed atti criminali che negli esami dei testimonj. Vol. I, par. 2, pag. 30, e vol. II, par. 2, pag. 370.

Requisiti delle due probe persone che devono intervenire come assessori tanto nei giudizj come nelle deposizioni dei testimonj. Vol. II, par. 2, pag. 209.

ATTI giudiziarj: carta bollata necessaria per gli atti giudiziarj. Vol. I, par. 1, pag. 4.

Cessazione delle antiche tasse e regolamento per l'applicazione delle nuove. *Ivi*, pag. 9.

Tasse delle sentenze definitive. *Ivi*, pag. 10.

Idem per gli atti e le visite nelle procedure criminali da eseguirsi o dal giudice di pace o dal consesso processante. Vol. I, par. 2, pag. 75.

Si richiede un' attestazione giurata d'indigenza per far luogo al beneficio dell'esenzione dalle tasse e dalla carta bollata. Vol. I, par. 2, pag. 81.

Atti di volontaria giurisdizione: sono soppresse le antiche tasse, ed incaricati i tassatori dell' applicazione delle nuove. Vol. I, par. 1, pag. 10.

Sono da stendersi in carta bollata da centesimi 50 e 75. Vol. I, par. 2, pag. 71.

Atti interni d'ufficio: ne è vietata alle parti la comunicazione. Vol. II, par. 2, pag. 208.

Atti da mandarsi in estero stato: modo di legalizzare le firme. Vol. I, par. 1, pag. 228.

Atti provenienti dall'estero ove risieda un ambasciatore o console austriaco non sono da riconoscersi per validi se non muniti della firma dell' uno o dell' altro. Vol. I, par. 1, pag. 235.

Austria: deroga del *gius albinagii* tra gli stati dell'Austria e della Francia. V. *Albinaggio*.

Avvocati: conferma provvisoria degli avvocati ed obbligo a ciascuno di produrre i ricapiti per essere inscritto nel nuovo elenco, Vol. I, par. 2, pag. 2 e 4.

B

Beneficenza pubblica: disposizioni per prevenire lo sviluppo del vajuolo umano negli stabilimenti di pubblica beneficenza. Vol. II, par. 2, pag. 383.

Beneficj vacanti: norme pei subeconomi nell' esercizio delle loro funzioni. Vol. I, par. 1, pag. 83.

Tariffa per le spese occorrenti nell' assumerne l' amministrazione. Vol. I, par. 1, pag. 99.

Disposizioni di massima. *Ivi*, pag. 103.

BENI ed attività dello stato da rivendicarsi: premio ai denunziatori di detti beni ed attività giacenti presso terzi e di ragione dello stato. Vol. I, par. 1, pag. 44.

BENI nazionali: i residui prezzi di vendita possono pagarsi anche con boni di qualunque scadenza emessi dalla cassa d'ammortizzazione. Vol. I, par. 1, pag. 227.

BENI stabili: le mogli dei sudditi ottomani ed i loro mariti sono esclusi dal possesso di beni stabili. Vol. I, par. 2, pag. 21.

BOLLI o marchi con arme: ne è riservata la fabbricazione all' I. R. zecca. Vol. I, par. 1, pag. 47.

BOLLO: sono esenti gli atti del fisco dalla tassa del bollo. Vol. I, par. 2, pag. 48.

Cautele sulle merci non soggette al bollo. Vol. II, par. 1, pag. 445.

BOLLO della carta. V. *Carta bollata.*

BORROMEO conte Giberto è nominato grande scudiere. Vol. I, par. 1, pag. 39.

C

CACCIA: regolamento sulle licenze da caccia. Vol. II, par. 1, pag. 383.

CANCELLIERI civili dei tribunali giudiziarj sono incaricati del registro delle scritture private. Vol. I, par. 1, pag. 40.

CANCELLIERI del censo. V. *Censo.*

CARANTANI: riduzione del valore dei pezzi da 20 e da 5 carantani. Vol. II, par. 1, pag. 439.

CARTA bollata: nuovo bollo da 13 e da 63 centesimi per gli atti giudiziarj. Vol. I, par. 1, pag. 4.

Quál carta richieggasi per le minute delle sentenze e per gli appuntamenti giudiziarj. Vol. I, par. 2, pag. 49.

Carta bollata da cent. 50 e 75 è necessaria per gli atti di volontaria giurisdizione. *Ivi*, pag. 71.

Monetata. V. *Monete*.

Attestazione giurata per ottenere l'esenzione dalle tasse e carta bollata negli atti giudiziarj. *Ivi*, pag. 81.

CARTE di credito pubblico ritrovate false: cautele da eseguirsi. Vol. I, par. 2, pag. 26.

CARTE da giuoco: discipline per l' introduzione in Lombardia di quelle fabbricate nell'Austria, e per l' introduzione in Austria di quelle fabbricate in Lombardia. Vol. II, par. 2, pag. 127.

CASALMAGGIORE innalzato al rango di città regia. Vol. I, par. 1, pag. 216.

CASERMAGGIO: esonerati i comuni col 1.° gennajo 1817: discipline pel servigio degli alloggiamenti militari. Vol. II, par. 1, pag. 448.

CASSA di garanzia del monte: pagamenti semestrali degl' interessi inscritti sulla cassa di garanzia del debito pubblico. Vol. I, par. 1, pag. 59.

Pagamento delle rendite del debito consolidato inscritte avanti il 1.° gennajo 1816. *Ivi*, pag. 359.

CASSA di ammortizzazione: boni emessi di qualunque scadenza da accettarsi in pagamento dei residui prezzi di vendita dei beni nazionali. Vol. I, par. 1, pag. 227.

CASSAZIONE: cause pendenti devolute al giudizio del tribunale d'appello generale. Vol. I, par. 1, pag. 209.

CAUSE pendenti in revisione da riconoscersi dal supremo tribunale di giustizia in Vienna. Vol. I, par. 2, pag. 16.

L'inrotulazione di ciascuna causa in grado di revisione deve seguire una sola volta. Vol. II, par. 2, pag. 223.

Istruzioni per le cause pendenti in grado d'appello e di revisione. *Ivi*, pag. 379.

CAUSE di cambio e di commercio: discipline per la procedura. Vol. II, par. 2, pag. 331.

CENSO: istruzioni pei cancellieri del censo nell'assumere l'esercizio delle loro funzioni. Vol. I, par. 2, pag. 52.

Disposizioni generali sugli obblighi incumbenti ai cancellieri. Vol. I, par. 1, pag. 270.

Module del protocollo e repertorio delle cancellerie censuarie. *Ivi*, pag. 302.

I registri del censo suppliscono per ora a quelli d'intavolazione. Vol. II, par. 2, pag. 378.

CENSURA: istituzione ed organizzazione dell'ufficio di censura. Vol. I, par. 1, pag. 353.

CHIESE: istruzione per l'esame dei conti delle fabbricerie e per la compilazione dello stato attivo e passivo delle chiese. Vol. II, par. 2, pag. 251.

Spiegazione delle module per la compilazione dei detti conti. *Ivi*, pag. 260.

CHIRURGHI chiamati a curar ferite son tenuti di darne avviso entro ventiquattr'ore alla superiorità politica. Vol. I, par. 1, pag. 367.

Obbligo della visita e relativa dichiarazione di morte. Vol. I, par. 2, pag. 24.

CITAZIONI edittali: norme da tenersi per l'inserzione nei pubblici fogli. Vol. II, par. 2, pag. 211.

CLERO: giurisdizione e competenze del clero militare e civile nei matrimonj delle persone addette al militare. Vol. II, par. 2, pag. 131.

COADJUTORI in cura d'anime in quali casi sono ammessi a ricevere il consenso e ad assistere ai matrimonj. Vol. II, par. 2, pag. 368.

CODICE penale: si dichiara che fra i delitti specificati nei §§ 433 e 434 sotto la denominazione di omicidio si comprende anche il delitto d'uccisione. Vol. I, par. 2, pag. 1.

COMMERCIO: compimento del residuo pagamento del prestito imposto al commercio. Vol. I, par. 1, pag. 51.

Discipline per la procedura nelle cause di cambio e di commercio. Vol. II, par. 2, pag. 331.

COMO innalzata al rango di città regia. Vol. I, par. 1, pag. 304.

COMPARTIMENTO territoriale della Lombardia. Vol. I, par. 1, pag. 62.

COMUNI: nuovo sistema di amministrazione dei comuni. Vol. I, par. 1, pag. 55.

Istruzioni per l'attivazione del nuovo metodo d'amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità. *Ivi*, pag. 236.

Convocato generale dei possessori estimati nel comune. *Ivi*, pag. 237.

Istruzioni pei consigli comunali. *Ivi*, pag. 243.

Tavola dei comuni ai quali è accordato un consiglio comunale. Vol. I, par. 1, pag. 249.

Deputazione all'amministrazione comunale. *Ivi*, pag. 250.

Impiegati comunali. *Ivi*, pag. 258.

Congregazioni municipali e loro attribuzioni. *Ivi*, pag. 265.

Cancellieri distrettuali del censo. *Ivi*, pag. 270.

Module del protocollo e repertorio delle cancellerie censuarie. *Ivi*, pag. 302.

Norme per l'attribuzione della quota d'attività dei comuni all'atto della loro separazione. Vol. I, par. 2, pag. 60.

Istruzioni per la compilazione dei conti preventivi dei comuni. *Ivi*, pag. 65.

Congnaglio dell'attività e passività dei comuni. *Ivi*, pag. 72.

Attestazione giurata dei deputati all'estimo per ottenere l'esenzione dalle tasse e dalla carta bollata negli atti giudiziarj. *Ivi*, pag. 81.

Obbligo ai comuni di presentare le quitanze di somministrazioni ai militari. Vol. II, par. 1, pag. 393.

Discipline pei mediatori dei contratti nei comuni ove si tengono fiere e mercati. *Ivi*, pag. 419.

Sono esonerati i comuni col 1.° gennajo 1817 dal servigio del casermaggio, e discipline per gli alloggiamenti militari. *Ivi*, pag. 448.

Sono esclusi gli ecclesiastici dall'ufficio di sostituti alle amministrazioni comunali. Vol. II, par. 2, pag. 220.

Schiarimento sul dubbio proposto, se le deputazioni all' amministrazione comunale possano o no escludere dall' asta per l' appalto delle esattorie quegli aspiranti nei quali non abbiano fiducia. Vol. II, par. 2, pag. 314.

Metodo da tenersi per regolare con uniformità le quitanze delle somministrazioni fatte dai comuni ai militari. *Ivi*, pag. 318.

Autorizzati a stare in giudizio. *Ivi*, pag. 382.

CONFISCA dei beni abolita in caso di diserzione dei militari. Vol. II, par. 2, pag. 378.

CONGREGAZIONI municipali. V. *Comuni*.

Provinciali incaricate di dare il voto consultivo sui contratti di affitto e di appalto. Vol. II, par. 2, pag. 237.

CONGREGAZIONI di carità richiamate all'osservanza del decreto 25 novembre 1808 in punto d' impiegati. Vol. II, par. 2, pag. 250.

Norme da praticarsi nelle deliberazioni sui contratti d' affitto. *Ivi*, pag. 338.

Autorizzate a stare in giudizio. *Ivi*, pag. 382.

CONTABILI sottoposti alla sorveglianza dei capi delle direzioni amministrative. Vol. II, par. 2, pag. 196.

CONTARINI Alvise N. U. nominato gran siniscalco. Vol. I, par. 1, pag. 39.

CONTRABBANDO: rimesso in vigore il decreto 25 agosto 1809 per le procedure giudiziali nelle cause di contrabbando, esclusa però l'esenzione dalle tasse. Vol. II, par. 2, pag. 201 e 239.

CONTRATTI: discipline pei mediatori nelle contrattazioni. Vol. II, par. 1, pag. 419.

Corona di ferro: statuti per l' ordine imperiale austriaco della corona di ferro. Vol. II, par. 1, pag. 451.

Corti speciali: sostituzione del giudizio statario alle corti speciali, che si dichiarano cessate. Vol. I, par. 1, pag. 2.

Coscritti refrattarj: norme di processura. Vol. I, par. 2, pag. 40.

Rinvio di tanti coscritti dell' ultima leva quanti refrattarj verranno consegnati al militare. *Ivi*, pag. 46.

Creditori dello stato: pagamento degl' interessi pei crediti inscritti sulla cassa di garanzia del monte. Vol. I, par. 1, pag. 59.

Pagamento delle rendite del debito consolidato inscritte avanti il 1.° gennajo 1816. *Ivi*, pag. 359.

Verso il governo austriaco. V. *Vienna*.

Verso il governo francese. V. *Francia*.

Crema innalzata al rango di città regia. Vol. I, par. 1, pag. 31.

D

Danni: massime applicabili alle pretese di compensazione de' danni cagionati *dalle operazioni di guerra* o *da fortificazioni comandate*. V. I, par. 1, pag. 357.

Dazio ridotto ad una sesta parte per le sete che si spediscono nelle provincie austriache. Vol. I, par. 1, pag. 28.

Abolizione del dazio intermedio al Mincio tanto sulle sete che sui risi e formaggi. *Ivi*.

DEBITI degl' impiegati. V. *Impiegati.*

DEBITO pubblico: pagamenti semestrali degl' interessi inscritti sulla cassa di garanzia del monte. Vol. I, par. 1, pag. 59.

Pagamento ai sudditi austriaci delle rendite del debito consolidato inscritte avanti il 1.° gennajo 1816. *Ivi*, pag. 359.

DEBITORI verso lo stato obbligati al pagamento dei loro debiti in effettivo danaro, e non più in carte di pubblico credito. Vol. II, par. 1, pag. 440.

DECORAZIONI: azioni per le quali si perde la decorazione delle medaglie d' onore. Vol. I, par. 1, pag. 49.

DELITTI: si dichiara che sotto la denominazione del delitto d' omicidio si comprende anche il delitto d' uccisione. Vol. I, par. 2, pag. 1.

DEPOSITI giudiziarj eccedenti le lir. 300 da farsi alle casse di finanza. Vol. I, par. 2, pag. 17.

DETENUTI militari nelle carceri civili: massime per regolare la contabilità del loro trattamento. Vol. II, par. 2, pag. 206.

DIGNITARJ: nomina dei gran dignitarj del regno. Vol. I, par. 1, pag. 39.

Nomina di D. Luigi Settala alla carica di gran maestro delle cerimonie aggiunta a quelle dei gran dignitarj. *Ivi*, pag. 226.

DISERTORI: pene comminate dal codice contro i fautori di diserzione. Vol. I, par. 1, pag. 365.

Incaricati i giudici di pace di far seguire anche il confronto personale dei disertori imputati di rapina e simili delitti. Vol. II, par. 2, pag. 222.

Abolita la confisca dei beni in caso di diserzione. Vol. II, par. 2, pag. 378.

DOMICILIO: norme per quelli che volessero trasferire il loro domicilio in altro stato. Vol. I, par. 1, pag. 373.

DONAZIONI, legati e lasciti a favore degli spedali, dei poveri e degli stabilimenti pubblici da sottoporsi all'approvazione del governo. Vol. I, par. 1, pag. 177.

DROGHE: i fondachi dei venditori di droghe al minuto dovranno visitarsi ogni biennio. Vol. II, par. 2, pag. 247.

E

ECCLESIASTICI: obbligo alle prime giudicature di partecipare all' ordinario diocesano ed al tribunale d' appello le processure criminali contro individui del clero. Vol. I, par. 2, pag. 19.

Giurisdizione e competenze del clero militare e civile nei matrimonj dei militari. Vol. II, par. 2, pag. 131.

Esclusi dall' ufficio di sostituti ai deputati delle amministrazioni comunali. *Ivi*, pag. 220.

EDUCAZIONE: posti gratuiti nei collegi di Vienna e di Neustadt a favore dei giovani del regno. Vol. II, par. 1, pag. 414.

Prove e documenti necessarj per essere ammessi nei detti collegi. *Ivi*, pag. 416.

EMIGRAZIONE: norme per quelli che volessero trasferirsi in estero stato. Vol. I, par. 1, pag. 373.

Erario: sottoposti al pagamento dei diritti di pedaggio o di navigazione anche i trasporti degli effetti erariali. Vol. II, par. 2, pag. 221.

Esame dei testimonj da assumersi nelle cause criminali alla presenza di due probi uomini. Vol. I, par. 2, pag. 30, e vol. II, par. 2, pag. 370.

Esattorie: schiarimento sul dubbio, se le deputazioni all'amministrazione comunale possano o no escludere dall'asta per l'appalto delle esattorie gli aspiranti nei quali non abbiano fiducia. Vol. II, par. 2, pag. 314.

V. *Ricevitorie.*

Estimo: sono incompatibili le funzioni di primo deputato all'estimo e di lui sostituto con quelle di fabbriciere. Vol. II, par. 2, pag. 203.

Dei trasporti d'estimo. Vol. I, par. 1, pag. 274.

F

Fabbricazione di suggelli, bolli, ecc. riservata alla zecca. Vol. I, par. 1, pag. 47.

Fabbricerie: incompatibili le funzioni di fabbriciere con quelle di primo deputato all'estimo o di lui sostituto. Vol. II, par. 2, pag. 203.

Istruzioni per l'esame dei conti e per la compilazione dello stato attivo e passivo delle chiese. *Ivi*, pag. 251.

Spiegazione delle module per la compilazione dei detti conti. *Ivi*, pag. 260.

Farmacie da visitarsi ogni biennio. Vol. II, par. 2, pag. 247.

FEBBRE petecchiale: discipline da osservarsi nel caso di sviluppo della medesima. Vol. II, par. 2, pag. 365.

FEDECOMMESSI o maggioraschi conceduti dal passato governo confermati: massime per l'istituzione dei nuovi. Vol. I, par. 1, pag. 229.

FERITE: obbligo ai chirurghi di notificarle all'autorità politica. Vol. I, par. 1, pag. 367.

FIGLI illegittimi non possono essere adottati dai loro genitori. Vol. 1, par. 1, pag. 215.

FIGLI derelitti e pupilli: norme di provvedimento per essi. Vol. II, par. 2, pag. 225.

FINANZA: cessazione dell'intendenza generale delle finanze, e concentramento nel consiglio di governo della direzione superiore di tutti i rami camerali e di finanza. Vol. I, par. 1, pag. 231.

Incaricati i cassieri di finanza a ricevere i depositi giudiziarj eccedenti le lire 300. Vol. I, par. 2, pag. 17.

Rimesso in vigore il decreto 25 agosto 1809 per le procedure giudiziali in materia di contrabbando o di contravvenzione alle leggi di finanza, esclusa però l'esenzione dalle tasse. Vol. II, par. 2, pag. 201 e 239.

FIRME volute per gli atti da mandarsi in estero stato. Vol. I, par. 1, pag. 228.

Idem per quelli provenienti dall'estero. *Ivi*, pag. 235.

FISCO: esenzione dall'obbligo del bollo per gli atti da presentarsi agli uffici giudiziarj. Vol. I, par. 2, pag. 48.

FOGLI pubblici: norme da tenersi per l'inserzione nei fogli esteri di qualche pubblicazione o citazione edittale. Vol. II, par. 2, pag. 209.

FONDACHI dei venditori di droghe al minuto da visitarsi ogni biennio. Vol. II, par. 2, pag. 247.

FORESTIERI: sono interdetti dal commercio dei grani. Vol. II, par. 1, pag. 412.

FORMAGGI: abolizione del dazio intermedio sui formaggi alla linea del Mincio. Vol. I, par. 1, pag. 28.

FORTIFICAZIONI: massime applicabili alle pretese di compensazione de' danni cagionati da fortificazioni comandate. Vol. 1, par. 1, pag. 357.

FRANCIA: deroga al *gius albinagii* tra gli stati d'Austria e di Francia. Vol. I, par. 2, pag. 79.

Norme per la liquidazione e pagamento dei crediti verso il governo francese. Vol. I, par. 1, pag. 178.

Nuova notificazione da farsi dai creditori verso la Francia dei titoli dei loro crediti all' apposita commissione. *Ivi*, pag. 363.

Proroga all' insinuazione dei crediti verso il governo francese a tutto settembre prossimo. Vol. II, par. 2, pag. 181.

Istruzioni per l' insinuazione dei crediti verso il governo francese. *Ivi*, pag. 189.

FUOCHI artificiali: è proibito d' incendiarli nelle città e nei luoghi abitati. Vol. I, par. 2, pag. 78.

G

GENITORI: non possono adottare i loro figli illegittimamente generati. Vol. I, par. 1, pag. 215.

GINNASJ: vietate ai professori e maestri le ripetizioni private ai loro scolari. Vol. II, par. 2, pag. 244.

GIUBILAZIONE. V. *Pensioni*.

GIUDICI di pace incaricati di conoscere sulle contravvenzioni ai precetti politici. Vol. I, par. 1, pag. 112.

Soluzione sui dubbj proposti relativamente agli appuntamenti stipulati prima dell' odierno sistema giudiziario, e sull'autorizzazione dei giudici di pace al rilascio di sequestri su oggetti deperibili. Vol. I, par. 2, pag. 12.

Incaricati per le visite e per gli atti delle procedure criminali. *Ivi*, pag. 75.

Autorizzati a far seguire anche il confronto personale dei disertori imputati di rapina e simili delitti. Vol. II, par. 2, pag. 222.

GIUDIZIO statario attivato. Vol. I, par. 1, pag. 2.

Può procedere anche contro le persone appartenenti allo stato militare. Vol. I, par. 2, pag. 22.

GIUDIZIO delegato militare presso il comando generale: sua istituzione. Vol. I, par. 1, pag. 30.

GIUDIZIO criminale: necessità dell' intervento di due probe persone tanto nel giudizio che nell' esame dei testimonj. Vol. I, par. 2, pag. 30, e vol. II, par. 2, pag. 370.

Requisiti delle due probe persone chiamate ad assistere ai giudizj criminali. Vol. II, par. 2, pag. 209.

Multe, tasse e rimborsi di spese nelle inquisizioni criminali e politiche da esigersi dai f. f. di tassatori. *Ivi*, pag. 169.

Norma per regolare le spese occorrenti nelle inquisizioni criminali e politiche. *Ivi*, pag. 182.

Rimesso in vigore il decreto 25 agosto 1809 risguardante le procedure giudiziali in materia di contrabbando e di contravvenzioni alle leggi di finanza. *Ivi*, pag. 201.

V. *Giustizia. Tribunali.*

GIUOCHI di commercio proibiti nelle pubbliche officine senza licenza della polizia. Vol. II, par. 2, pag. 198.

GIURISDIZIONE volontaria ed onoraria: tasse per gli atti. Vol. I, par. 1, pag. 10.

Risoluzioni sopra varj dubbj risguardanti l'esercizio della volontaria giurisdizione. Vol. I, par. 2, pag. 6.

Gli atti di volontaria giurisdizione sono da farsi in carta bollata da 50 e da 75 centesimi. *Ivi*, pag. 71.

GIUSTIZIA: carta bollata occorrente negli atti giudiziarj. V. *Atti giudiziarj.*

Termine di giorni quarantacinque per la risposta al libello dell'attore quando il reo convenuto dimori nel regno. Vol. I, par. 2, pag. 119.

Discipline da osservarsi nell'edizione delle sentenze emanate sotto il cessato governo. Vol. II, par. 2, pag. 125.

L' inrotulazione di ciascuna causa in grado di revisione deve seguire una sola volta. Vol. II, par. 2, pag. 223.

Metodo per conoscere le dimande di giubilazione e pel trattamento degl' impiegati giudiziarj e degli uffici dipendenti. *Ivi*, pag. 346.

V. *Giudizio. Tribunali.*

GOVERNO: cessazione della reggenza ed attivazione dell' I. R. governo. Vol. I, par. 1, pag. 1.

Divisione del territorio del governo di Milano in nove provincie. *Ivi*, pag. 33.

Compartimento territoriale sotto l' amministrazione del governo. *Ivi*, pag. 62.

Rango delle singole provincie di Lombardia. *Ivi*, pag. 219.

Concentrata nell' I. R. governo la direzione superiore di tutti i rami camerali e di finanza. Divisione di esso in due sezioni. *Ivi*, pag. 231.

GRANI: premio ai denunziatori dei grani istradati all' estero. Vol. I, par. 1, pag. 41.

Vendita nel circondario di Milano da farsi nel solo mercato del Broletto. *Ivi*, pag. 42.

Proibizione di accaparrare grani diretti al detto mercato. *Ivi*.

Proibita l' estrazione ed interdetto il commercio agl' Israeliti ed ai forestieri. Vol. II, par. 1, pag. 412.

GRIGIONI: verificazione dei danni derivati alle famiglie dei Grigioni colla confisca dei loro beni nella Valtellina e nelle contee di Bormio e di Chiavenna. Vol. II, par. 1, pag. 391.

GUERRA: massime applicabili alle pretese di compensazione pei danni cagionati dalle operazioni di guerra. Vol. I, par. 1, pag. 357.

Disposizioni delle leggi militari sulle prede e sulle cose ricuperate in guerra dal nemico. Vol. II, par. 2, pag. 340.

I

ILLIRIA: norme da osservarsi dai tribunali delle frontiere militari illirico-croate sulle contestazioni derivanti dal cambio del numerario e della carta monetata. Vol. I, par. 1, pag. 377.

Erezione dell' Illiria in regno. Vol. II, par. 1, pag. 399.

IMPIEGATI pubblici: assegnamento della metà dello stipendio a quelli che cessano dall' impiego dopo il 1.° gennajo 1816. Vol. I, par. 1, pag. 36.

Proibizione di portare la divisa degl' impiegati dello stato a chi non ne ha la qualità. *Ivi*, pag. 369.

Applicazione del regolamento 25 ottobre 1798 sui debiti degl' impiegati. Vol. II, par. 1, pag. 386, e par. 2, pag. 202.

Trattamento devoluto a quelli che prestarono il loro servigio, parte allo stato e parte ai municipj. Vol. I, par. 2, pag. 117.

Indennizzazione competente quando viaggiano per affari d' ufficio. Vol. II, par. 2, pag. 153.

Prospetto sulla competenza delle diete secondo le rispettive classi. *Ivi*, pag. 166.

Indicazione del sussidio giornaliero da assegnarsi agl' individui non qualificati per la percezione delle diete. Vol. II, par. 2, pag. 168.

Epoche in cui cominciano a decorrere gli appuntamenti agl' impiegati. *Ivi*, pag. 178.

Compensi delle spese di trasporto nella traslocazione degl' impiegati *Ivi*, pag. 194.

La data del decreto di nomina stabilisce il rango fra gl' impiegati della stessa categoria. *Ivi*, pag. 196.

Incaricati i capi delle amministrazioni d' invigilare sulla condotta dei pubblici contabili. *Ivi*.

Sottoposti al pagamento dei diritti di pedaggio o di navigazione anche gl' impiegati civili e militari. *Ivi*, pag. 221.

Normale per le sostituzioni ad impieghi vacanti e pei compensi ai sostituti. *Ivi*, pag. 227.

Applicazione dei regolamenti in materia di pensioni alle vedove ed orfane pensionate di militari ed impiegati civili. *Ivi*, pag. 241.

Metodo per conoscere le dimande di giubilazione degl' impiegati giudiziarj ed uffici dipendenti. *Ivi*, pag. 346.

Imposta prediale: pagamento di 2 centesimi, 5 millesimi e 6 decimi in conto dell' imposta 1816. Vol. I, par. 1, pag. 27.

Fissata in denari 48 per l'anno 1816, e la rata del secondo bimestre in 2 centesimi, 5 millesimi e 6 decimi. *Ivi*, pag. 218.

Scadenza di quella degli ultimi quattro bimestri 1816. Vol. II, par. 1, pag. 466.

Modo per la riscossione delle imposte tanto per appalto che per amministrazione. Vol. I, par. 1, pag. 305.

Scadenze dell' imposta del 1817 stabilita in denari 48. Vol. II, par. 1, pag. 438.

IMPUNITA' : proibito l' accordarla ed il prometterla. Vol. I, par. 2, pag. 77.

INQUISITI : non possono rinunciare al termine di tre giorni voluto dal § 372 del codice penale. Vol. I, par. 2, pag. 32.

INQUISIZIONI criminali e politiche : multe, tasse e rimborsi da esigersi dai f. f. di tassatori. Vol. II, par. 2, pag. 169.

Norma per regolare le spese occorrenti nelle inquisizioni. *Ivi*, pag. 182.

INTAVOLAZIONE : ai registri d' intavolazione suppliscono quelli delle ipoteche e del censo. Vol. II, par. 2, pag. 378.

INVENTARIO giudiziale : a quali autorità spetti ordinarne la confezione. Vol. I, par. 2, pag. 36.

IPOTECHE : conservazione degli attuali uffici delle ipoteche e modo d' inscrizione degli atti. Vol. I, par. 1, pag. 220.

Sospesa la decorrenza del termine per la rinnovazione delle inscrizioni. Vol. II, par. 1, pag. 437.

I registri delle ipoteche suppliscono per ora a quelli d' intavolazione. Vol. II, par. 2, pag. 378.

ISRAELITI : proibito ad essi il commercio dei grani. Vol. II, par. 1, pag. 412.

L

LABBIA conte Francesco nominato gran ciambellano. Vol. I, par. 1, pag. 39.

LAVORI: mezzi per procurar lavoro a tutti gl'indigenti che mancano di sussistenza. Vol. II, par. 2, pag. 354.

LEGATI e lasciti a favore degli spedali, dei poveri e degli stabilimenti pubblici da sottoporsi all'approvazione del governo. Vol. I, par. 1, pag. 177.

LICEI: proibito ai professori e maestri le ripetizioni private ai loro scolari. Vol. II, par. 2, pag. 244.

LOMBARDIA: rango delle singole provincie. Vol. I, par. 1, pag. 219.

LUOGHI pii in Milano esenti dalle tasse giudiziarie. Vol. I, par. 2, pag. 116.

M

MACCHINE eguali a quelle della zecca non possono ritenersi dai possessori senza ottenerne la licenza. Vol. II, par. 1, pag. 410.

MAESTRI nei licei e ginnasj. V. *Licei.*

MAGGIORASCHI. V. *Fedecommessi.*

MATRIMONJ: giurisdizione e competenze riguardanti il clero militare e civile nei matrimonj delle persone addette al militare. Vol. II, par. 2, pag. 131.

Invalidi e nulli i matrimonj contratti dai militari senza la permissione dei rispettivi superiori. *Ivi*, pag. 139.

Regolamento matrimoniale per le II. RR. armate. Vol. II, par. 2, pag. 141.

Cauzioni volute nei matrimonj dei militari. *Ivi*, pag. 372.

In quali casi i coadjutori sono ammessi a ricevere il consenso e ad assistere ai matrimonj. *Ivi*, pag. 368.

MEDAGLIE d'onore. V. *Decorazioni.*

MEDIATORI nei contratti. V. *Sensali.*

MEDICINA: prescrizioni per l'esercizio dell'arte medica ai già abilitati nelle provincie nuovamente unite alla monarchia austriaca. Vol. I, par. 1, pag. 374, e vol. II, par. 1, pag. 396.

Obbligo al medico o chirurgo della visita e della relativa dichiarazione di morte. Vol. 1, par. 2, pag. 24.

Abolita la direzione medica in Pavia, ed affidate le di lei attribuzioni al direttore ed ai professori della facoltà medico-chirurgica dell'università. Vol. II, par. 1, pag. 444.

MELLERIO conte Giacomo nominato vicepresidente del governo. Vol. 1, par. 1, pag. 1.

MERCI: cautele per l'introduzione e circolazione di quelle non soggette al bollo. Vol. II, par. 1, pag. 445.

MILITARE: istituzione di un giudizio militare presso l'I. R. comando generale. Vol. I, par. 1, pag. 30.

Militari arrestati dall'autorità civile soggetti al giudizio statario. Vol. I, par. 2, pag. 22.

Certificato per ottenere il permesso d'assenza. *Ivi*, pag. 28.

Mezzi onde ottenere l'amnistia. *Ivi*, pag. 33.

Norme di processura contro i coscritti refrattarj. Vol. I, par. 2, pag. 40.

Rinvio di tanti coscritti dell'ultima leva quanti refrattarj verranno consegnati al militare. *Ivi*, pag. 46.

Obbligo dei militari con permesso d'assenza di personalmente annunziarsi al comandante della gendarmeria. *Ivi*, pag. 51.

Ricorsi per l'applicazione dell'amnistia o rinvio dei militari della disciolta armata italiana o dell'ultima leva. *Ivi*, pag. 122.

Obbligo dei comuni di presentare le quitanze per somministrazioni militari a tutto maggio. Vol. II, par. 1, pag. 393.

Proibita la vendita e compra degli effetti appartenenti all'erario militare. *Ivi*, pag. 442.

Esonerati i comuni dall'obbligo del casermaggio: discipline per gli alloggiamenti militari. *Ivi*, pag. 448.

Giurisdizione e competenze risguardanti il clero militare e civile in materia di matrimonj. Vol. II, par. 2, pag. 131.

Invalidi e nulli i matrimonj contratti senza la permissione dei rispettivi superiori. *Ivi*, pag. 139.

Regolamento matrimoniale per le II. RR. armate. *Ivi*, pag. 141.

Discipline da osservarsi nell'accordare la dimissione dal militare servigio. *Ivi*, pag. 150.

Notificazione della morte dei militari seguita nelle case di particolari o degli albergatori. *Ivi*, pag. 200.

Massime per regolare la contabilità sul mantenimento dei detenuti militari nelle carceri civili. Vol. II, par. 2, pag. 206.

Sottoposti al pagamento dei diritti di pedaggio o di navigazione gl'individui ed impiegati civili e militari. *Ivi*, pag. 221.

Applicazione dei regolamenti vigenti in materia di pensioni alle vedove ed orfane pensionate militari. *Ivi*, pag. 241.

Corresponsione di 3 carantani per ogni miglio ed ogni centinajo di peso pei mezzi di trasporto delle derrate. *Ivi*, pag. 243.

Metodo da tenersi per regolare le quitanze delle somministrazioni fatte dai comuni ai militari. *Ivi*, pag. 318.

Disposizioni delle leggi militari sulle prede e sulle cose ricuperate in guerra, e sui testamenti militari. *Ivi*, pag. 340.

Cauzioni volute nei matrimonj. *Ivi*, pag. 372.

Abolizione della confisca dei beni nel caso di diserzione. *Ivi*, pag. 378.

MONETE: facoltà della loro introduzione ed estrazione dalle antiche provincie a quelle di nuovo acquisto. Vol. I, par. 1, pag. 371.

Norme da osservarsi dai tribunali illirico-croati sulle contestazioni nel cambio del numerario e della carta monetata. *Ivi*, pag. 377.

Cautele da eseguirsi sulle carte di credito pubblico equivalenti alla moneta, ritrovate false. Vol. I, par. 2, pag. 26.

Riduzione del valore dei pezzi da 20 e da 5 carantani. Vol. II, par. 1, pag. 439.

Discipline da osservarsi in caso di ritrovamento di monete o di effetti preziosi. Vol. II, par. 2, pag. 214.

MONTE Napoleone: le rendite costituite sul monte sono valide per le cauzioni volute nei matrimonj dei militari. Vol. II, par. 2, pag. 378.

MONZA innalzata al rango di città. Vol. I, par. 1, pag. 234.

MORTE: l'obbligo della visita e relativa dichiarazione di morte incumbe al medico o chirurgo. Vol. I, par. 2, pag. 24.

In quali casi è comminata la pena di morte. Vol. II, par. 1, pag. 402.

Obbligo di notificare la morte dei militari seguita nelle case di particolari o degli albergatori. Vol. II, par. 2, pag. 200.

MULTE e tasse nelle inquisizioni criminali e politiche da esigersi dai f. f. di tassatori. Vol. II, par. 2, pag. 169.

N

NAVIGAZIONE: sottoposti al pagamento dei diritti di pedaggio o di navigazione i trasporti degli effetti erariali, gl' individui ed impiegati militari e civili. Vol. II, par. 2, pag. 221.

NOBILTA': commissioni in Venezia ed in Milano per riconoscere i titoli dell' antica e nuova nobiltà. Vol. I, par. 1, pag. 24.

Produzione dei documenti comprovanti i titoli e le pretese dell'antica nobiltà veneta. Vol. I, par. 1, pag. 223.

Proroga a produrre i documenti comprovanti i titoli di nobiltà. Vol II, par. 1, pag. 390.

Ultimo termine per la ricognizione e conferma dell' antica nobiltà veneta. *Ivi*, pag. 435.

O

OPERE pubbliche da eseguirsi onde procurar mezzi di lavoro a quelli che mancano di sussistenza. Vol. II, par. 2, pag. 354.

ORDINE della corona di ferro: statuti. Vol II, par. 1, pag. 451.

ORFANE pensionate di militari e d' impiegati civili: applicazione dei veglianti regolamenti. Vol. II, par. 2, pag. 241.

ORSINI di Roma marchese Egidio Gregorio nominato maggiordomo maggiore. Vol. I, par. 1, pag. 39.

OSPEDALI: donazioni e lasciti da approvarsi dal governo. Vol. I, par. 1, pag. 177.

OTTOMANI: mogli de' sudditi ottomani e loro mariti esclusi dal possesso di beni stabili. Vol. I, par. 2, pag. 21.

P

PARROCCHIE di patronato comunale: i parrochi rispettivi possono eleggersi a tempo indefinito. Vol. II, par. 2, pag. 248.

PATROCINATORI: conferma provvisoria: obbligo di produrre i ricapiti per essere inscritti nel nuovo elenco. Vol. I, par. 2, pag. 2 e 4.

PAVIA: abolita la direzione medica ed affidate le di lei attribuzioni ai professori dell'università. Vol. II, par. 1, pag. 444.

PEDAGGIO: sottoposti al pagamento dei diritti di pedaggio o di navigazione i trasporti degli effetti erariali, gl' individui ed impiegati civili e militari. Vol. II, par. 2, pag. 221.

PENE: abolite le pene di percossa per le gravi trasgressioni di polizia. Vol. I, par. 1, pag 352.

Comminate dal codice contro i fautori dei disertori. *Ivi*, pag. 365.

Casi e delitti pei quali è comminata la pena di morte. Vol. II, par. 1, pag. 402.

PENSIONI: assegnamento della metà dello stipendio a quegl'impiegati che cessano dall'impiego dopo il 1.° gennajo 1816. Vol. I, par. 1, pag. 36.

Trattamento per quelli che prestarono il loro servigio parte allo stato e parte ai municipj. Vol. I, par 2, pag. 117.

Applicazione dei regolamenti vigenti in materia di pensioni alle vedove ed orfane pensionate. Vol. II, par. 2, pag. 241.

Metodo per conoscere le dimande di giubilazione e per la liquidazione della pensione degl' impiegati giudiziarj ed uffici dipendenti. *Ivi*, pag. 346.

PETECCHIE. V. *Febbre petecchiale.*

POLIZIA: incaricati i tribunali di rimettere alla polizia, terminato il giudizio, tanto i condannati da

spedirsi alle case di castigo che i detenuti per mancanza di prove legali. Vol. II, par. 2, pag. 129.

Proibiti i giuochi di commercio nelle officine pubbliche senza la licenza della polizia. *Ivi*, pag. 198.

Nomina del sig. cavaliere de Raab alla carica di consigliere aulico e direttore generale della polizia. *Ivi*, pag. 212.

POVERI: legati e lasciti ai poveri da approvarsi dal governo. Vol. I, par. 1, pag. 177.

Mezzi per procurar lavoro a tutti coloro che mancano di sussistenza. Vol. II, par. 2, pag. 354.

PRECETTI politici: incaricati i giudici di pace di conoscere sulle contravvenzioni ai medesimi. Vol. I, par. 1, pag. 212.

PREDE: disposizioni delle leggi militari sulle prede. Vol. II, par. 2, pag. 340.

PREFETTURE e viceprefetture soppresse, e sostituite le regie delegazioni in ciascun capoluogo di provincia. Vol. I, par. 1, pag. 34.

PRIVATIVA accordata ai signori conte Porro ed Antonio Robaglia per l'uso della macchina inventata dal signor Gensoul. Vol. II, par. 2, pag. 205.

PROFESSORI e maestri nei licei e ginnasj interdetti dalle ripetizioni private ai loro scolari. Vol. II, par. 2, pag. 244.

PROVINCIE di Lombardia. V. *Lombardia.*

PUBBLICAZIONE o citazione edittale: norme da tenersi per l'inserzione nei pubblici fogli. Vol. II, par. 2, pag. 211.

PUPILLI e figli derelitti: norme di provvedimento. Vol. II, par. 2, pag. 225.

R

RAAB (De) cav. Antonio nominato alla carica di consigliere aulico e direttore generale della polizia. Vol. II, par. 2, pag. 212.

RAZZI: proibito l'incendiarli nelle città e nei luoghi abitati. Vol. I, par. 2, pag. 78.

REGGENZA provvisoria rimpiazzata dall'I. R. governo. Vol. I, par. 1, pag. 1.

REGNO: nomina dei gran dignitarj del regno lombardo-veneto. Vol. I, par. 1, pag. 39.

Descrizione e stemma del regno. *Ivi*, pag. 52.

Nuova amministrazione dei comuni in tutte le provincie. *Ivi*, pag. 55.

Nomina di S. A. I. l'arciduca Antonio in vicerè. *Ivi*, pag. 214.

RICEVITORIE: soluzioni di diversi dubbj intorno alla patente 18 aprile. Vol. II, par. 2, pag. 322.

V. *Esattorie*.

RISO: abolizione del dazio intermedio alla linea del Mincio. Vol. I, par. 1, pag. 28.

S

SANITA': ordine per le visite biennali delle farmacie e dei fondachi dei venditori di droghe al minuto. Vol. II, par. 2, pag. 247.

Discipline da osservarsi nel caso di sviluppo della febbre petecchiale. *Ivi*, pag. 365.

Disposizioni sulla vaccinazione. *Ivi*, pag. 383.

SAURAU conte Francesco governatore nominato presidente del governo. Vol. I, par. 1, pag. 1.

SCRITTURE private: incaricati del registro di esse i cancellieri dei tribunali per fissarne la data legale. Vol. I, par. 1, pag. 40.

SENATO italiano del supremo tribunale di giustizia: sua residenza in Verona. Vol. I, par. 1, pag. 217.

Sua attivazione col 1.° agosto. *Ivi*, pag. 382.

Esclusi i riclami di parte in affari contenziosi non firmati da patrocinatori approvati. Vol. II, par. 2, pag. 345.

SENSALI: discipline pei mediatori nelle contrattazioni. Vol. II, par. 1, pag. 419.

SENTENZE definitive: tasse. Vol. I, par. 1, pag. 10.

Contemplate nel § 454 del codice dei delitti da comunicarsi dalle prime istanze criminali alla rispettiva delegazione provinciale. Vol. I, par. 2, pag. 15.

Qual carta richieggasi per le minute delle sentenze. *Ivi*, pag. 49.

Discipline da osservarsi nell' edizione delle sentenze emanate sotto il cessato governo. Vol. II, par. 2, pag. 125.

SETA: riduzione del dazio sulle sete che si spediscono nelle provincie austriache. Vol. I, par. 1, pag. 28.

Abolizione del dazio intermedio alla linea del Mincio. *Ivi*.

Privativa della macchina inventata dal signor Gensoul per la filatura dei bozzoli da seta col mezzo del vapore. Vol. II, par. 2, pag. 205.

SETTALA don Luigi nominato gran maestro delle cerimonie. Vol. I, par. 1, pag. 226.

SPESE di viaggio e di vitto per accessi o visite d'ufficio in oggetti criminali da pagarsi colla tariffa 16 aprile 1804. Vol. I, par. 2, pag. 18.

Degl' impiegati quando viaggiano per affari di ufficio. V. *Impiegati.*

Tasse, multe e rimborsi di spese nelle inquisizioni criminali e politiche da esigersi dai f. f. di tassatori. Vol. II, par. 2, pag. 169.

Di mantenimento in carcere da rimborsarsi dagli inquisiti. *Ivi*, pag. 213.

SPETTACOLI: eccettuato il giorno 15 novembre dall' interdizione dei pubblici spettacoli. Vol. I, par. 1, pag. 35.

STABILI da subastarsi. V. *Subastazione.*

STABILIMENTI pubblici: donazioni, legati o lasciti da approvarsi dal governo. Vol. I, par. 1, pag. 177.

Richiamate le amministrazioni all' osservanza del decreto 25 novembre 1808. Vol. II, par. 2, pag. 250.

STATO: beni ed attività dello stato da rivendicarsi: premio ai denunziatori. Vol. I, par. 1, pag. 44.

Pagamenti degl' interessi ai creditori del monte dello stato. *Ivi*, pag. 59.

Pagamento delle rendite del debito consolidato avanti il 1.° gennajo 1816. *Ivi*, pag. 359.

Debitori verso lo stato obbligati al pagamento dei loro debiti in effettivo danaro. Vol. II, par. 1, pag. 440.

STATUTI per l'ordine imperiale austriaco della corona di ferro. Vol. II, par. 1, pag. 451.

STEMMA del regno lombardo-veneto. Vol. I, par. 1, pag. 52.

STRADE comunali da costruirsi o ripararsi onde procurar mezzi di lavoro a quelli che mancano di sussistenza. Vol. II, par. 2, pag. 354.

SUBASTAZIONE: negli editti di subastazione degli stabili devesi indicare il prezzo della stima giudiziale. Vol. I, par. 2, pag. 115.

SUBECONOMI: norme direttive nell'amministrazione dei beneficj vacanti. Vol. I, par. 2, pag. 83.

Tariffa per le spese occorrenti nell'assumerne l'amministrazione. *Ivi*, pag. 99.

Disposizioni di massima. *Ivi*, pag. 103.

Istruzioni per l'esame dell'amministrazione delle fabbricerie e per la compilazione dello stato attivo e passivo di tutte le chiese. Vol. II, par. 2, pag. 251.

SUCCESSIONI: abilitati i sudditi d'Austria e di Francia a succedere nei rispettivi stati. Vol. I, par. 2, pag. 79

V. *Albinaggio*.

SUGGELLI, bolli o marchi portanti arme, insegne, leggende od iscrizioni ufficiali: ne è riservata la fabbricazione alla zecca di Milano. Vol. I, par. 1, pag. 47.

T

TARIFFA per le spese occorrenti nell'assumere l'amministrazione de' beneficj vacanti. Vol. I, par. 2, pag. 99.

TASSA personale del 1816 da pagarsi in agosto in ragione di lir. 3. 20. Vol. I, par. 1, pag. 372.

TASSE per gli atti giudiziarj. Vol. 1, par. 1, pag. 9.

Per le sentenze definitive. *Ivi*, pag. 10.

Per gli atti di volontaria giurisdizione. *Ivi*.

Esenzione dalle tasse da accordarsi a termini dell' art. 10 del decreto 11 settembre 1807. Vol. I, par. 2, pag. 39.

Attestazione giurata per ottenere l' esenzione dalle tasse. *Ivi*, pag. 81.

Sospensione provvisoria delle tasse giudiziarie a favore de' luoghi pii di Milano. *Ivi*, pag. 116.

Tasse, multe e rimborsi di spese nelle inquisizioni criminali e politiche da esigersi dai f. f. di tassatori. Vol. II, par. 2, pag. 169.

TAVOLA dei comuni aventi un consiglio comunale. Vol. I, par. 1, pag. 249.

Idem o sia module del protocollo e del repertorio delle cancellerie censuarie. *Ivi*, pag. 302.

Idem delle competenze degl' impiegati che viaggiano per affari d' ufficio. Vol. II, par. 2, pag. 166.

Idem per la compilazione dello stato attivo e passivo delle chiese. *Ivi*, pag. 274 a 313.

Idem per la liquidazione delle pensioni agl' impiegati ed alle vedove. *Ivi*, pag. 350 a 353.

TESORO: discipline da osservarsi in caso di ritrovamento di monete o di effetti preziosi. Vol. II, par. 2, pag. 214.

TESTAMENTI: disposizioni delle leggi militari sui privilegi dei testamenti de' militari. Vol. II, par. 2, pag. 340.

TESTIMONJ: esame dei testimonj nelle cause criminali da assumersi alla presenza di due probi uomini. Vol. I, par. 2, pag. 30.

TRASGRESSIONI: abolite le pene di percossa per le gravi trasgressioni di polizia. Vol. I, par 1, pag. 352.

TRIBUNALE supremo di giustizia in Vienna incaricato di conoscere le cause pendenti in grado di revisione. Vol. I, par. 2, pag. 16.

V. *Senato italiano.*

TRIBUNALI: norme da osservarsi sulle contestazioni derivanti dal cambio del numerario e della carta monetata alle frontiere militari illirico-croate. Vol. I, par. 1, pag. 377.

Incarico alle prime istanze criminali di trasmettere alla delegazione provinciale le sentenze contemplate nel § 454 del codice dei delitti. Vol. I, par. 2, pag. 15.

Obbligo delle prime istanze e dei giudici di pace di partecipare all' ordinario diocesano ed al tribunale d' appello le processure criminali contro individui ecclesiastici. *Ivi*, pag. 19.

Non ammissibile la rinunzia dell' inquisito al termine di tre giorni voluto dal § 372 del codice penale. *Ivi*, pag. 32.

A quali autorità spetti l' ordinare la confezione dell' inventario giudiziale. *Ivi*, pag. 36.

Esenzione dalle tasse da accordarsi a termini del decreto 11 settembre 1807. *Ivi*, pag. 39.

Visite ed atti di procedure criminali, quali da eseguirsi dai giudici di pace, e quali dal consesso processante. *Ivi*, pag. 75.

Proibizione di accordare o promettere l'impunità. Vol. I, par. 2, pag. 77.

Obbligo ai tribunali, terminato il giudizio, di rimettere all' ufficio di polizia tanto i condannati da spedirsi alle case di castigo che i detenuti per mancanza di prove legali. Vol. II, par. 2, pag. 129.

Istruzioni alle prime istanze per le cause pendenti in grado d'appello e di revisione. *Ivi*, pag. 379.

V. *Giudizio. Giustizia.*

U-V

VACCINAZIONE: disposizioni per l' esecuzione del decreto 9 maggio 1804. Vol. II, par. 2, pag. 383.

VAJUOLO umano: disposizioni per prevenirne lo sviluppo. Vol. II, par. 2, pag. 383.

VARESE innalzato al rango di città. Vol. II, par. 1, pag. 389.

VEDOVE ed orfane pensionate: applicazione dei regolamenti vigenti in materia di pensioni. Vol. II, par. 2, pag. 241.

VERONA: residenza del senato italiano del supremo tribunale di giustizia. Vol. I, par. 1, pag. 217.

Attivazione del senato suddetto al 1.° agosto. *Ivi*, pag. 382.

UFFICI regj: vietata alle parti la comunicazione degli atti interni. Vol. II, par. 2, pag. 208.

VICERÈ: nomina del vicerè del regno lombardo-veneto. Vol. I, par. 1, pag. 214.